



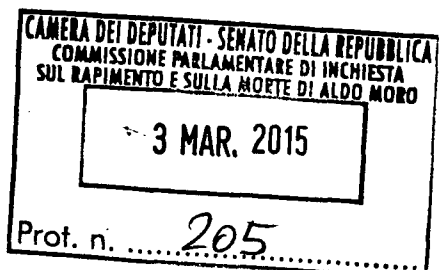
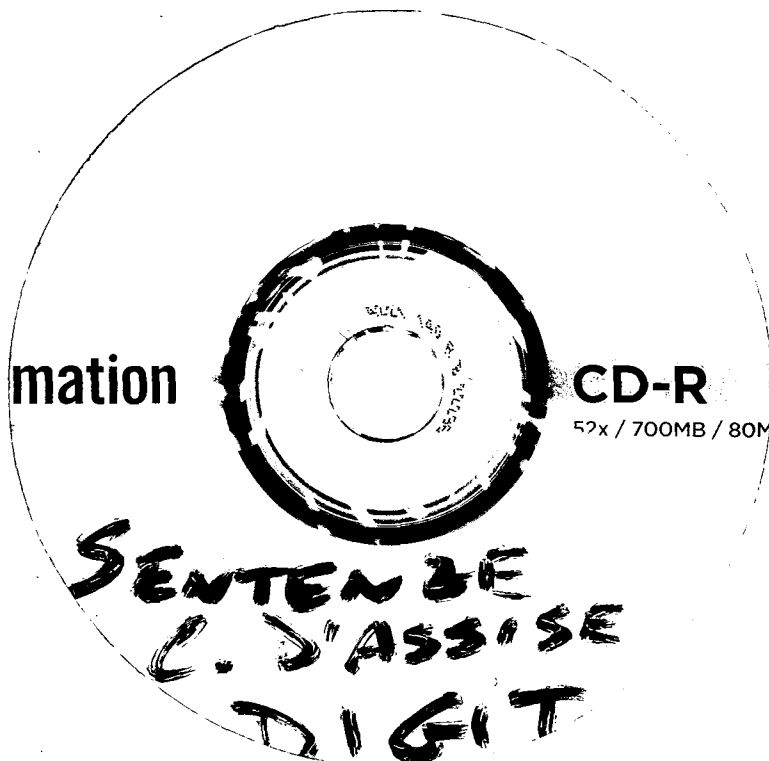
Doc. N. ....

44/1

# PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Segreteria del Procuratore - tel. 0557994331 fax 0557994401





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1°  
La Corte di Assise di I° GRADO DI FIRENZE

Composta dei Signori:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. DR. Vittorio BAGGIO | Presidente           |
| 2. Dr. Enrico OGNIBENE | Giudice <i>estr.</i> |
| 3. Giustino ANTONINI   | Giudice popolare     |
| 4. Paolo MONTAGNANI    | > >                  |
| 5. Graziana BALDI      | > >                  |
| 6. Franco LENSI        | > >                  |
| 7. Giusto BARBIN       | > >                  |
| 8. Luigi REATTI        | > >                  |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1) a rito formale

contro

1) GIORGI CLAUDIO, n. a Pisa il 17.10.1952, attualmente  
detenuto c/o Casa Circondariale  
Sollicciano - ARR. 2/11.5.87

= DETENUTO PRESENTE =

2) LIPPI GIOIA, n. a Viareggio il 21.10.1954, attual-  
mente agli arresti domiciliari in  
Viareggio, via N. Pisano-61-ARR. 30.10.87

= DETENUTA ARR. DOT. PRESENTE =

3) TOLOMEI RAFFAELLO, n. a Viareggio il 5.1.1948 detenu-  
to mediante arresti domiciliari in  
Viareggio, via Turati, 30;-ARR. 30.10.87

= DETENUTO ARR. DOT. PRESENTE =

N. 15/88 Reg. Sent.

N. 9/88 Reg. Gen.

*Esecuzione PG  
a 23.3.88 + 806mm  
a 17.8.88 + 220*

*Fece richiesta di CA  
a 7-6.88 + 806mm  
a 27-11.88 + 220*

SENTENZA

in data 14.12.1988

*C.P. CA a 21.2.91  
mm. 35774/78.*

*ARCHIVIO 15.12.91*

depositata il 6.2.89

Il Cancelliere

Li  
fatto avviso di che all'arti-  
colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) A procedimento formale  
o per citazione diretta.

4) PAOLINELLI CALOGERO, n. Capo D'Orlando il 26.6.1948,  
in atto agli arresti domiciliari in Via  
reggio, via Gioberti, 148; ARR. 30.10.87

= DETENUTO ARR. DOMIC. PRESENTE =

5) MAZZEI MICHELE, n. Castelnuovo Garfagnana il 5.12.1954,  
attualmente detenuto c/o Casa Circonda-  
riale di Prato, ARR. 19.11.87

= DETENUTO PRESENTE =

6) TOSCHI DAVIDE, n. a Viareggio il 16.1.1963, in atto  
agli arresti domiciliari in Viareggio,  
via Maroncelli, 283; ARR. 3.11.87

= DETENUTO ARR. DOMIC. PRESENTE =

7) VENTURA BRUNO, n. a Il Cairo, attualmente detenuto  
c/o Casa Circondariale Sollicciano  
ARR. 30.10.87

= DETENUTO PRESENTE =

8) MINONNE GUIDO, n. a Tricase (Le) il 24.7.1955, già  
res. a Firenze Via San Niccolò, 91 -  
LATITANTE -

= LATITANTE CONTINUA =

9) BECAGLI ANNA MARIA, n. a Firenze il 2.2.1945, ivi  
residente via N. da Tolentino, 86, in  
libertà provvisoria;

= LIBERA PRESENTE =

10) CAPPELLO MARIA, -POSIZIONE SEPARATA -

11) RAVALLI FABIO - POSIZIONE SEPARATA -

12) MUTINI ANNA, n. a Carrara il 20.3.1956 ivi res.  
via XX settembre, 13 - LATITANTE

CONTINUA

= LATITANTE CONTINUA =

I M P U T A T I

GIORGI Claudio, LIPPI Gioia, MAZZI Michele, MINONNE  
Guido, PAOLINELLI Calogero, TOLOMEI Raffaello, TOSCHI  
Davide e VENTURA Bruno:

a) del delitto di banda armata (art. 306, 1° e 2° co. c.p. in relazione agli artt. 302, 270 bis, 280 c.p.) perchè, dopo che si era formata una banda armata agente in Firenze ed altre località avente lo scopo di commettere delitti come quelli di associazione eversiva ed attentato per finalità terroristiche o di eversione (concretatosi anche nella uccisione di Lando CONTI, avvenuta in Firenze il 10.2.1986), banda armata, operante sotto la sigla Brigate Rosse, per la costruzione del P.C.C., il GIORGI, il MAZZEI, il MINONNE ed il VENTURA concorrevano nella organizzazione di tale banda armata (art. 110, 306, 1° co c.p.) in particolare:

il GIORGI, che in tale banda assumeva il n.d.b. ALFIO, assumendosi il compito di avviare a mantenere stabili collegamenti con altri militanti della stessa organizzazione e procurando a tal fine ripetuti incontri tra appartenenti di preminente rilievo della banda armata (tra cui Barbara BALZERANI) ed altre persone che dovevano essere reclutate nella banda, ospitando a tal fine nella propria abitazione gli elementi delle B.R. che provenivano da altre zone territoriali, partecipando inoltre alla diffusione pubblica di documenti delle B.R. (in particolare il volantino rivendicativo dell'azione commessa in Roma in Via Prati di Papa il 14.2.1987 che l'imputato diffondeva in Pisa) custodendo poi, anche a fine di reclutamento, documentazione interna delle B.R., sulla quale si articolava il dibattito cui lo stesso GIORGI partecipava stabilmente ponendo la propria abitazione a disposizione per tale finalità ed anche cooperando nella progettazione e nella attività preparatoria di operazioni di autofinanziamento;

- il MAZZEI, che in tale banda armata assumeva il n.d.b. DINO, operando, per la Toscana, quale organo di collegamento con i massimi dirigenti - e fra questi Barbara BALZERANI - della banda armata, che anche in Firenze incontrava, in vista della attuazione del programma politico - militare della stessa; effettuando intensa attività di reclutamento di altri aderenti alla banda armata che anche forniva di documentazione ideologica - e fra questa dei volantini rivendicativi dell'omicidio CONTI - e di armamento fra cui esplosivi; dando incarico per la diffusione pubblica di documenti di rivendicazione dei delitti commessi dalla banda armata (in particolare di quelli, consumati in Roma, consistiti negli omicidi TARANTELLI e negli omicidi e rapina avvenuti in Via Prati di Papa il 14.2.1987); assumendo infine la disponibilità di un alloggio da utilizzarsi per le esigenze della banda armata;



- il MINONNE, che nella banda armata assumeva il n.d.b. ANTONIO, cooperando, anche con altri appartenenti della banda armata in posizione di premiente rilievo quali Barbara BALZERANI, alla installazione ed al mantenimento di stabili collegamenti, anche in Firenze e Viareggio, con altre persone militanti nella organizzazione, collegamenti ad operare nuovi reclutamenti nonché a definire i programmi e le articolazioni territoriali della banda armata;

- il VENTURA, che in tale banda assumeva il n.d.b. ALDO, contribuendo al dibattito interno alla banda armata in vista della elaborazione del suo programma, elaborando anche, a tal fine, documenti della organizzazione mantenendo costanti ed essenziali contatti, anche per il reclutamento di altre persone nella banda armata, con persone al vertice di questa - come la BALZERANI ed il MAZZEI -, attuando si per il reperimento di un appartamento da destinarsi alle esigenze logistiche della banda armata, dislocando presso un altro appartamento alla banda un quantitativo di esplosivo;

- la LIPPI, il PAOLINELLI (n.d.b. ROBERTO), il TOLOMEI ed il TOSCHI partecipavano (art. 306, 2° co. c.p.) alla predetta banda armata partecipando tutti al dibattito interno alla organizzazione armata anche in incontri con membri di rilievo delle B.R.; i primi tre elaborando anche documenti, compiendo attività preparatorie all'autofinanziamento della banda, custodendo e diffondendo documenti di questa ed il quarto detenendo documenti ed esplosivo;

B) del delitto di associazione per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale previsto dall'art. 270 bis C.P. perchè il GIORGI, il MAZZEI, ed il VENTURA assumevano, con le condotte descritte nel capo che precede, la funzione di organizzatori, ed il MINONNE concorreva nella organizzazione con la condotta a lui attribuita nel capo che precede, di una associazione che si proponeva il compimento di atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine costituzionale e la LIPPI, il PAOLINELLI, il TOLOMEI ed il TOSCHI a tale associazione partecipavano con le condotte indicate nel capo a).

Reati commessi per il GIORGI fino all'11.5.1987; per la LIPPI, il PAOLINELLI ed il VENTURA fino al 27.10.87; per il TOSCHI fino all'1.11.1987; per il MAZZEI fino al 18.11.1987, per il MINONNE reati tuttora permanenti;

GIORGI Claudio, MAZZEI Michele, TOSCHI Davide e VENTURA

Bruno:

- c) del reato previsto dagli artt. 110 c.p. 29 l. 18.4.1975 n. 110 perchè, in concorso fra loro, in Viareggio nel l'inverno/primavera 1986/1987, illegalmente detenevano un quantitativo imprecisato di esplosivo da cava marca CHEDDITE e ciò al fine di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività ed in ogni caso di sovvertire l'ordinamento dello Stato mediante la commissione di attentati o comunque di reati quello di banda armata;

GIORGI Claudio, MAZZEI Michele, LIPPI Gioia, PAOLINELLI Calògero, TOLOMEI Raffaello, TOSCHI Davide e VENTURA Bruno:

- d) del delitto di cui agli artt. 110, 81, 303, 302, 280, 270 bis, 284, 286 c.p. perchè in vario concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Lucca il 20.5.1985, e in Pisa e Firenze il 13.3.1987, diffondendo documenti della organizzazione B.R. per il P.C.C. relativi, nel primo caso alla rivendicazione dell'omicidio di Ezio TARANTELLI avvenuto in Roma il 27.3.1985 e nel secondo caso alla rivendicazione del plurimo omicidio e rapina avvenuti in Roma Via Prati di Papa il 14.2.1987, pubblicamente istigavano alla commissione e comunque facevano apologia di più delitti contro la personalità dello Stato quali la guerra civile (art. 286 c.p.), insurrezione armata contro i poteri dello Stato (Art. 284 c.p.), attentato per finalità di terrorismo ed eversione (art. 280 c.p.), associazione eversiva (art. 270 bis c.p.) (Capo così modificato in udienza). Episodi ascritti, tutti a GIORGI, LIPPI, MAZZEI e VENTURA; quello commesso in Lucca a PAOLINELLI e TOSCHI; quello commesso in ~~Viareggio~~ Pisa a TOLOMEI e GIORGI.

e) O M I S S I S

f) O M I S S I S

g) O M I S S I S

h) O M I S S I S

BECAGLI ANNA MARIA:

- i) del delitto previsto dagli artt. 110, 306.3° co c.p..

perchè, in concorso con altri, dopo che si era formata, nel territorio dello Stato, la banda armata che agiva sotto la sigla BRIGATE ROSSE, per la commissione di delitti contro la Personalità dello Stato indicati dall'art. 302 c.p. (e segnatamente quelli di Insurrezione armata, Associazione sovversiva, Sequestri di persona ed Attentati per finalità di terrorismo ed eversione) partecipava a tale banda armata operante prevalentemente in Firenze e ciò faceva assicurando il passaggio di comunicazione della banda armata a suoi appartenenti detenuti e viceversa, così operando anche in funzione di reclutamento di membri per la banda armata, reclutamenti per suo tramite in effetti avvenuti. Condotta protratta almeno fino al 1981;

l) del delitto continuato previsto dagli artt. 270 e 270 bis, 81 cpv. c.p., perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con le condotte e nei luoghi e tempi indicati al capo che precede, partecipava ad una associazione sovversiva agente sotto la sigla BRIGATE ROSSE ed a far tempo dal mese 16.12.1979 ad una associazione, agente sotto la stessa sigla, costituita per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine costituzionale.

MUTINI ANNA:

m) del delitto di partecipazione a banda armata (art. 306 2° co. c.p. in relazione artt. 302, 270 bis, 280 c.p.), perchè, dopo che si era formata una banda armata agente in Firenze ed altre località con lo scopo di commettere delitti contro la personalità dello Stato ed in particolare quelli di associazione sovversiva e di attentato per finalità di terrorismo, banda armata che operava sotto la sigla BRIGATE ROSSE per la costruzione del P.C.C., vi partecipava, rendendosi clandestina ed inserendosi quindi nelle strutture operative della banda;

n) del delitto di associazione eversiva previsto dall'art. 270 bis 2° co. c.p., perchè, con la condotta descritta al capo che precede partecipava all'organizzazione clandestina ivi menzionata, proponendosi il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine costituzionale.

Fatti commessi a partire almeno dalla seconda metà del 1'aprile 1982, e tuttora permanenti.

MINONNE Guido:

- o) del delitto di partecipazione a banda armata (art. 306 2° co. in relazione agli artt. 302, 270 bis, 280 C.P.), perchè in Firenze e altrove, almeno fino al novembre 1983, dopo che si era formata una banda armata denominata BRIGATA LUCA MANTINI, avente finalità di terrorismo, attentato per finalità di terrorismo ed altro, partecipava a tale banda elaborando o comunque custodendo documenti funzionali alla attività della stessa;
- p) del delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine costituzionale (art. 270 bis 2° co. C.P.) perchè nelle stesse circostanze di tempo e luogo partecipava ad una associazione denominata brigata LUCA MANTINI, che si proponeva il compimento di atti di violenza per finalità di eversione dell'ordine costituzionale..



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di primo grado di FIRENZE

Composta dei Signori:

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. Dr. Pietro CASSANO        | Presidente       |
| 2. Dr. Francesco CARVISIGLIA | Giudice est.     |
| 3. Tiziano NESI              | Giudice popolare |
| 4. Annetta BINI              | > >              |
| 5. Francesca D'AMICO         | > >              |
| 6. Franco BARTOLI            | > >              |
| 7. Maria Lisa BOCCACCINI     | > >              |
| 8. Franca BRANCHINI          | > >              |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1) a procedimento formale

contro

- 1) AGUSTO ARMANDO, n. a Trivento il 15.1.1947, dom.to in Roma via Costantino Maes, 90 -  
= LIBERO ASSENTE =
- 2) ALUISINI LUISA, n. a La Spezia l'8.12.1959, res.te in S.Stefano Magra Via Marconi, 46 -  
= LIBERA ASSENTE =
- 3) ANDREANI ALMARELLA, n. a Carrara il 31.8.1953, res.te Marina di Carrara via F.Cavallotti, 31-  
= LIBERA ASSENTE =
- 4) BARBAGLI ANTONIO, n. a Carrara il 14.7.1951, res.te in Avenza di Carrara Via Mulazzo 7/16 -  
= LIBERO PRESENTE =

N 7/85 Reg. Sent.

N. 13/83 Reg. Gen.

Esenzione Ph  
In Gucci e Cenni  
a 18.7.86  
Esenzione Ph  
In Pisanò e Ruffini  
a 4.3.87

SENTENZA

in data 18.12.1985

Esenzione Ph  
In Gucci e Cenni  
a 18.7.86  
In Agusto e Nesì  
a 29.10.87

depositata il 14. Febbraio

Il Primo Cancelliere  
in Cancellieri  
(Cancellieri)

C.P. CA un. 31823/56  
Fato sede CA  
a 6.3.87, a 18.7.87  
a 28.7.88

Li  
fatto avviso di che all'Arti-  
colo 151 Cod. p.p.

Il Cancelliere

(1) A procedimento formale  
o per citazione diretta

5) BASCHIERI PAOLO, n. a Pisa il 19.1.1952 in atto detenuto p.a.c. presso  
(scar. 16.5.85 per decorrenza termini custodia preventiva) -

= DETENUTO p.a.c. PRESENTE =

6) BILLI GIACOMO, n. a Livorno il 30.10.1945, ivi res.te Via Cherubini 4/1 -

= LIBERO ASSENTE =

7) BOMBACI STEFANO SALVATORE, n. a Lentini il 12.9.1954, in atto detenuto presso

SCARCOATO DECORRENZA TERMINI IL 6.12.85

= DETENUTO p.a.c. PRESENTE =

8) BORSATTI ANNA MARIA, n. a Rimini il 19.6.1942, res.te in Pisa Via R. Fucini, 36 -

= LIBERA ASSENTE =

9) CARTA MARIA TERESA n. ad Ozieri il 3.10.1951, dom.ta in Regione Monteneddu di Ozieri s.n.

= LIBERA ASSENTE =

10) CIANCI DANTE n. a Foggia il 24.8.1951, in atto det? p.a.c. presso

(scar. 2.8.85 per decorrenza termini custodia preventiva) -

= DETENUTO p.a.c. PRESENTE =

11) CIUCCI GIOVANNI, n. a Nodica il 10.6.1950, in atto detenuto presso

SCARCOATO PER DECORRENZA TERMINI IL 6.12.85

= DETENUTO RINUNZIANTE A COMPARIRE =

12) COSIMI PIERLUIGI, n. a Livorno il 17.12.1929, ivi res.te via del Cardinale n. 14 -

= LIBERO ASSENTE =

13) DE ANGELI GINA ANTONIETTA, n. a Catanzaro il 24.1.58 res.te Massa Viale Roma 92/2 presso la madre.

= LIBERA ASSENTE =

= LIBERO ASSENTE =

15) FREDIANI ENRICO, n. a Carrara il 22.5.1959, res.  
CARRARA Via Mulazzo 42

= LATITANTE CONTUMACE =

16) FRUZZETTI ANNUNZIATA, n. a Massa il 29.6.1958, in  
atto detenuta mediante arresti  
domiciliari presso propria abitazione  
in Massa viale Stazione n°49/B -  
SCARCEATA PER DECORRENZA TERMINE 16.2.12.57

= LIBERA ASSENTE =

17) GASTALDELLO LUIGI, nato a Pisa il 14.6.1954, res.  
Pisa

= LATITANTE CONTUMACE =

18) GIORGIERI SIMONETTA, n. a Pisa il 4.10.1955, dom.ta  
in Marina di Carrara via G.Galilei  
n° 101

= LATITANTE CONTUMACE =

19) GIUNTI GINO n. a Montignoso di Massa il 29.12.53,  
res.te Capanne di Montignoso Via  
Teatro Rosi s.n. -

= LATITANTE CONTUMACE =

20) GREGIS MARCO, n. ad Alzano Lombardo il 10.10.1960,  
res.te in S.Stefano Magra via Cisa  
Sud, 32 -

= LIBERO ASSENTE =

21) LAVORATORI COMUNARDO n. a Volterra il 5.9.1944, res.  
a Livorno Via de Larderel, 63

= LIBERO ASSENTE =

22) LORI FLAVIO, n. ad Arcola il 21.8.1954, in atto dete  
nuto  
SCARCEATO IL 16.12.57 PER DECORRENZA TERMINE

= DETENUTO P.A.C. RINUNZIANTE COMPARIRE =

23) LULLI LUCIA, n. a Fauglia il 9.3.1954, res.te in  
Rigoli di S.Giuliano Terme SS.Abetone-  
Brannero, 50 -

- LIBERA ASSENTE -

24) MUTINI ANNA, n. a Carrara il 20.3.1956, ivi

- LIBERA CONTUMACE -  
IRREPERIBILE

25) NERI PAOLO SAURO, n. a La Spezia il 10.4.1957, res.  
in Aulla - fraz.Caprigliola via La Costa s.n.

- LIBERO ASSENTE -

26) NICOLI ROBERTO, n. a Carrara il 9.4.1955, res.  
a Carrara Via Mulazzo, 42 -

- LATITANTE CONTUMACE -

27) PIERI FRANCO, n. a Pisa il 22.6.1951 in atto detenuto  
mediante arresti domiciliari presso  
propria abitazione in Pisa Via Visconti  
n.3, ma di fatto detenuto per altra  
causa presso Casa C.le Pisa

SCARCEATO IL 2.12.85 PER DECORRENZA TERMINI

- LIBERO PRESENTE -

28) PISANO DOMENICO, n. a Montecorvino Pugliano il  
5.8.55, res.te in S.Pancrazio Salen-  
tino Via S.Francesco, 13

- LIBERO assente -

29) SENZANI GIOVANNI, n. a Forlì il 21.11.1942, in  
atto detenuto

SCARCEATO IL 6.12.85 PER DECORRENZA  
TERMINI

- DETENUTO p.a.e. PRESENTE -

30) VAGHETTI MICHELA; n. a Pisa il 31.10.1953, ivi  
residente Via Borgo Stretto n.24

- LIBERA ASSENTE -

31) VARISCO ALBERTO, n. a Venezia il 12.12.1951, arr.  
15.2.82- scarç. il 28.6.85 per dec.term.  
custodia cautelare - eletto dom. in Gallo  
di S.Giuliano Terme Via U.Dini, 26 presso  
Rigaggi Marco -

- LIBERO ASSENTE -



32) VENTIMIGLIA ROSANNA, n. a Matera il 21.3.1952,  
res.te a Bagno a Ripoli Via Boccaccio, 13

- LIBERA ASSENTE -

I M P U T A T I

AGUSTO, ALUISINI, ANDREANI, BARBAGLI, BILLI, CARTA,  
CIUCCI, COSIMI, FREDIANI Enrico, FRUZZETTI, GASTALDEL -  
LO, GIORGIERI, GIUNTI, GREGIS, LAVORATORI, LORI, LULLI,  
NERI Paolo, NICOLI, PIERI, PISANO', VAGHETTI, VARISCO  
e VENTIMIGLIA:

- 1) del delitto di banda armata (artt. 110, 306, 302 C.P.) perchè, essendosi formata una banda armata agente sotto la denominazione "BRIGATE ROSSE-COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO" per commettere delitti contro la personalità dello Stato quali associazione sovversiva, associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine costituzionale, finalizzata alla realizzazione degli scopi di tali associazioni e caratterizzata, nei metodi di azione e nei mezzi cui faceva ricorso, dal compimento di numerosi reati, tra i quali attentati con ordigni incendiari, uso e procacciamento di armi ed esplosivi (banda armata avente il suo centro di progettazione politico-operativa in FIRENZE, ove la stessa disponeva anche di appartamenti-base ubicati in via Barbieri, in viale Unione Sovietica ed in via Pisana ed utilizzati come basi logistiche, luoghi di riunione e di rifugio di clandestini di organizzazione, banda armata operante anche in altre zone della TOSCANA e a questa limitrofe), vi svolgevano funzioni organizzative, agendo in più di cinque persone ed in concorso, fra gli altri, con BASCHIERI Paolo, CIANCI Dante, BOMBACI Stefano Salvatore, SENZANI Giovanni (nei confronti dei quali si procede a parte):
  - CIUCCI Giovanni (dall'autunno del 1977 fino all'arresto, assumendo i n.d.b. SAVERIO e GIORGIO, acquistando basi per la banda, effettuando opera di reclutamento e facendo parte del direttivo del C.R.T.);
  - FREDIANI Enrico (a partire dagli inizi del 1980 e fino all'arresto, essendo stato partecipe della banda per alcuni dei mesi precedenti, fra l'altro assumendo il nome di battaglia FRANCO, provvedendo alla costituzione e gestione di materiale logistico, esplosivi, documenti etc. - mantenendo intensi rap-

porti organizzativi con altre persone, ciclostilando e diffondendo documenti);

- FRUZZETTI Annunziata (dagli inizi del 1978 agli inizi del 1980, fra l'altro assumendo il n.d.b. GRAZIA, operando per il reclutamento di aderenti alla banda, partecipando a discussioni sulla strategia dell'organizzazione con i vertici di questa, redigendo schedari);
- GASTALDELLO Luigi (dagli inizi del 1979 ai primi mesi del 1981, essendo stato negli ultimi mesi del 1978 partecipe, fra l'altro assumendo il n.d.b. FRANCESCO e CARLO, essendo componente del direttivo del C.R.T., adibendo una baracca a deposito di materiale logistico dell'organizzazione ed a luogo di convegni, mantenendo a fini organizzativi collegamenti anche con "regolari" di organizzazione, assumendo iniziative nel settore del carcerario);
- GREGIS Marco (dagli inizi del 1981 all'arresto, fra l'altro assumendo il n.d.b. ANGELO, custodendo materiale della banda, elaborando documenti e progettando azioni, ed avendo in precedenza all'epoca suindicata svolto funzioni di partecipe);
- LORI Flavio (dalla fine del 1980 all'arresto, fra l'altro assumendo il n.d.b. UGO, mantenendo rapporti organizzativi con altri membri della banda, anche "regolari" di organizzazione, costituendo e gestendo depositi di materiale logistico - armi, esplosivi, documenti, etc. - ed assumendo funzioni nel direttivo del C.R.T.);
- NICOLI Roberto (dagli inizi del 1979 all'arresto, avendo svolto nei mesi precedenti funzioni di partecipe, tra l'altro assumendo il n.d.b. ANTONIO, raccogliendo dati informativi per azioni da compiere, predisponendo e gestendo depositi di materiale logistico - armi, esplosivi, documenti -, effettuando reclutamenti e mantenendo rapporti organizzativi con altri membri della banda anche "regolari" di organizzazione);

banda, portando armi);

- LULLI Lucia (fine al 26.10.1977 anche compiendo un attentato dinamitardo);
- NERI Paolo (dal 1978 al luglio 1981, tra l'altro assumendo il n.d.b. ALVARO, mantenendo contatti e collegamenti con altri membri della banda);
- PISANO Domenico (fine al 26.10.1977 anche compiendo un attentato incendiario);
- VAGHETTI Michela (nell'anno 1979, tra l'altro assumendo il n.d.b. CARLA, operando collegamenti tra membri della banda, fornendo notizie sul carcerario);
- VARISCO Alberto (almeno dall'estate 1979 al 5.2. 1982 fra l'altro assumendo il nominativo di MARCO, mantenendo contatti e collegamenti con altri membri dell'organizzazione, custodendo armi);
- VENTIMIGLIA Rosanna (dal 1978 ai primi mesi del 1980, fra l'altro assumendo il n.d.b. BARBARA ed ELENA, effettuando inchieste, mantenendo collegamenti con altri membri dell'organizzazione);
- BILDI GIUCCI, FRUZZETTI, GASTALDELLO, NICOLI, NERI Paolo, PIERI, VAGHETTI, VARISCO e VENTIMIGLIA;

2) del delitto di associazione sovversiva (artt. 110, 270 C.P.), perché nel luogo indicato nel capo 1), GIUCCI Giovanni (dall'autunno 1977 al 16.12.1979), FRUZZETTI Annunziata (dagli inizi del 1978 al 16.12.1979), GASTALDELLO Luigi (dagli ultimi mesi del 1978 al 16.12.1979), NICOLI Roberto (dagli inizi del 1979 al 16.12.1979), PIERI Franco (dal giugno 1978 al 16.12.1979) ed in concorso come al capo 1) organizzavano, agendo in più di cinque persone; e BILDI Giacomo (da epoca imprecisata del 1979 sino al 16.12.1979),

NERI Paolo (dal 1978 al 16.12.1979), VAGHETTI Michela (sino al 16.12.1979), VARISCO Alberto (dall'estate al 16.12.1979), VENTIMIGLIA Rosanna (dal 1978 al 16.12.1979) partecipavano con la condotta descritta sub 1) ad una associazione sovversiva denominata "BRIGATE ROSSE COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO", associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali, politici e giuridici costituiti nello Stato;

;(protocollo non  
-ra' la cui (per altro all'ab) obbligo di  
-no, CHUNE d.b. di (sintesi) di (sintesi) di (sintesi)  
-e ab (sintesi) di (sintesi) di (sintesi) di (sintesi)

- PIERI Franco (dal giugno 1978 all'estate del 1981, tra l'altro assumendo il n.d.b. LUCIA ed ENZO, affittando un fondo ove veniva custodito materiale logistico, predisponendo il testo di volantini rivendicativi di azioni della banda, progettando interventi sul settore del carcerario, mantenendo estesi rapporti organizzativi con altri esponenti della banda);

e vi partecipavano;

- AGUSTO Armando (dal 1981 al 9.2.1982, fra l'altro mantenendo rapporti con membri della banda, assumendo il n.d.b. MASSIMILIANO, prendendo in locazione un appartamento in via Garibaldi a Catania (Umberto);

- ALFESINI Luisa (fino all'aprile del 1982, fra l'altro fungendo da tramite per contatti tra membri della banda e partecipando a riunioni);

- ANDREANI Almirella (dall'autunno del 1978 al maggio del 1980, fra l'altro operando come punto di collegamento tra membri della banda, custodendo documenti nell'interesse di questa, effettuando inchieste su personalità politiche e di appartenenti alle Forze dell'Ordine, assumendo il n.d.b. SARA e SIMONA);

- BARBAGLI Antonio (dal 1981 al 10.2.1982, fra l'altro partecipando a riunioni ed incontri con altri membri della banda ed assumendo il n.d.b. GIUSEPPE);

- BILLI Giacomo (dal 1979 al 13.2.1982, fra l'altro assumendo il n.d.b. MATTEO, portando armi, partecipando ad inchieste e mantenendo collegamenti con altri membri dell'organizzazione);

- CARTA M. Teresa (dalla fine del 1980 al 9.2.1982, fra l'altro mantenendo collegamenti con altri membri della banda, concorrendo in volantaggio, spedendo documenti B.R. a persona dell'organizzazione detenuta, assumendo il n.d.b. ANNA e PENA);

- COSIMI Pier Luigi (dal 1981 al 14.2.1982, tra l'altro assumendo il n.d.b. FRANCO, mantenendo contatti con altri membri dell'organizzazione, ospitando "regolari" di organizzazione);

- GIORGIERI Simonetta (dall'autunno 1981 alla data dell'arresto, fra l'altro assumendo il n.d.b. FRANCESCA, effettuando volantaggi, mantenendo rapporti con altri aderenti alla banda);

- GIUNTI Gino (dal maggio 1981 all'epoca dell'arresto, fra l'altro assumendo il n.d.b. PIERO, ospitando membri della banda e mantenendo collegamenti con costoro);

- LAVORATORI Comunardo (dalla fine del 1980 all'arresto, fra l'altro assumendo il n.d.b. BRUNO, mantenendo collegamenti con altri membri della

AGUSTO, ALUISINI, BARBAGLI, BILLI, CARTA, CIUCCI, COSIMI,  
DE ANGELI, FREDIANI Enrico, FRUZZETTI,  
GASTALDELLO, GIORGIERE, GIUNTI, GREGIS, LAVORATORI, LORI,  
MUTINI, NERI Paolo, NICOLI, PIERI, VENTIMIGLIA e VARISCO:

3) del delitto di associazione con finalità di terro-  
rismo ed eversione dell'ordine democratico (artt.  
10, 11, 12 I e II co., 14 legge 497/1974, 21, 23, e 29  
legge 110/1975, perché, nel luogo indi-  
cato sub 1) CIUCCI Giovanni (dal dicembre 1979 sino  
all'arresto), FREDIANI Enrico,  
FRUZZETTI Annun-  
ziata (dalla seconda metà del 1979 sino agli inizi  
del 1980), GASTALDELLO Luigi (dalla seconda metà del  
dicembre 1979 ai primi mesi del 1981), GREGIS Marco  
(dagli inizi del 1981 sino all'arresto), LORI Flavio  
(dalla fine del 1980 all'arresto), NICOLI Roberto  
(dalla seconda metà del dicembre 1979 all'arresto),  
PIERI Franco (dalla seconda metà del dicembre 1979  
all'estate del 1981) organizzavano, agendo in più di  
cinque persone, e AGUSTO Armando, ALUISINI Luisa,  
BARBAGLI Antonio, BILLI Giacomo (dal 17.12.1979  
all'arresto), CARTA M. Teresa, COSIMI Pier Luigi,  
DE ANGELI Gina (mantenendo contatti con CATABIANI  
Umberto, "regolare" di organizzazione e latitante,  
accertato il 16.4.1982), GIORGIERE Simonetta, GIUNTI  
Gino, LAVORATORI Comunardo, MUTINI Anna (operando  
collegamenti tra CATABIANI Umberto ed altri membri  
della banda; accertato il 16.4.1982), NERI Paolo  
(dal 17.12.1979 al luglio del 1981), VENTIMIGLIA  
Rosanna (dal 17.12.1979 ai primi mesi del 1980) e  
VARISCO Alberto (dal 17.12.1979 all'arresto), parte-  
cipavano anche con la condotta descritta al capo  
1), ad una associazione agente sotto la sigla "BRI-  
GATE ROSSE COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO", che  
si proponeva con finalità di eversione dell'ordine demo-  
cratico, il compimento di atti di violenza e segna-  
lamente di quelli menzionati alla imputazione sub 1);  
CIUCCI, FRUZZETTI, PIERI e SENZANI:

4) del delitto previsto dagli artt. 81 cpv. e 110 C.P.,  
10, 12 I e II co., 14 legge 497/1974, 21, 23, e 29  
legge 110/1975, perché, in concorso tra loro e con  
più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi-  
noso, in PISA-FIRENZE ad altra località imprecisata,  
fino al 19.12.1978:

a) illegalmente detenevano in PISA (fatto accertato il 25.12.1978) una pistola MAUSER cal. 7,65 matr. 6016524 e 0015711 ed una pistola BERETTA cal. 7,65 matr. 15973, da ritenersi armi comuni da sparo, nonché 21 pallottole cal. 9 lungo e 110 pallottole cal. 45, munizionamento da guerra;

b) detenevano illegalmente in località imprecisata (fatto accertato in Viareggio il 11.1.1979) un fucile "Winchester" mod. 70-300 Magnum, una pistola "Lungher" cal. 22 L.R., una pistola "Smith and Wesson" cal. 22 L.R. ed un revolver "Enfield" cal. 38 (da considerarsi armi clandestine in quanto private dei numeri di matricola), nonché n° 2 cartucce cal. 9, da considerarsi munizionamento da guerra, e n° 17 candelotti di esplosivo da cava marca "Cheddite";

c) illegalmente detenevano in luogo pubblico all'interno di un'auto (fatto accertato in Pisa il 13.12.1978) un moschetto mod. 91 matr. 1A5500 da considerarsi arma da guerra;

d) illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico in Firenze il 19.12.1978 una pistola "Colt" cal. 45 automatica matr. 1622875, n° 14 pallottole per tale arma (armamento da ritenersi da guerra), una pistola "Walther" PPK cal. 7,65 matr. 277843, una pistola "Beretta" mod. 81 cal. 7,65 matr. D-2167 W ed un revolver "Colt Cobre" 38 special matr. M-92558;

fatti costitutivi altresì della violazione dell'art. 21 legge 18.4.1975 n° 110 e dell'art. 29 medesima legge quanto ai 17 candelotti di esplosivo di cui alla lett. b); per essere le armi e gli esplosivi nonché il munizionamento detenuti al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza collettiva mediante la commissione di attentati del reato di cui agli artt. 424 e 306 C.P. con l'aggravante del numero delle persone (artt. 12 - II° co. legge 14.10.1974 n° 497) quanto ai fatti di cui alle lett. c) e d), ed anche con quella del concorso o adunata di persone quanto al fatto di cui alla lett. d);

5) del reato continuato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpy. e 697 C.P. in relazione all'art. 14 legge 14.10.1974 n° 497, perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

- a) illegalmente detenevano in Pisa (accertato il 25.12.1978) n° 71 cartucce cal. 7,65;
- b) illegalmente detenevano (accertato in Viareggio 14.1.1979) 8 cartucce cal. 7,65;
- c) illegalmente detenevano (accertato in Firenze il 19.12.1978) n° 12 cartucce cal. 38 speciale n° 13 cal. 7,65 marca "Geco" e n° 25 cal. 7,65 marca "Fiocchi";

6) del delitto previsto e punito dagli artt. 381 cpv. 110, 112 n° 1, 648 C.P., perché in concorso tra loro e con altri, BASCHIERI Paolo, NICIANI Dante, BOMBACI Stefano (già condannati) e, quindi, in oltre cinque persone, in luogo e data imprecisati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di profitto, acquistavano o comunque ricevevano le armi indicate alla lett. a) del capo 4 che precede, conoscendone la provenienza da delitto e più specificamente dai reati di sostituzione di persona e di falso in certificazione amministrativa commessi da parte di persona non identificata che sotto generalità false e con porto d'armi ne faceva l'acquisto presso le armerie di Roma nel 1977 e nel 1978: con l'aggravante di avere commesso i fatti al fine di consumare il delitto di cui sub 4) - lett. a) (artt. 61 n° 2 C.P.);

7) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n° 2, 81 cpv., 110, 112 n° 1, 648 C.P., perché in concorso tra loro come sub 6), in luogo e data imprecisati con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di profitto e per commettere i delitti di cui al capo 4) lett. d) (esclusa l'arma da guerra), acquistavano o comunque ricevevano le armi indicate in tale capo, conoscendone la provenienza da delitto (furto agg.to, relativamente alla pistola Walther, commesso in Roma l'8.10.1977 in danno di ROSA Giorgio; sostituzione di persona e falso in certificazione amministrativa commesso in Marina di Massa ed in Avenza il 18.5.1978 quanto alle due pistole di cui al capo 4) lett. d);

8) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n° 1 C.P., 9, 10, 12 legge 14.10.1974 n° 497, perché in concorso come sub 6) e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in FIRENZE, MASSA e PISA



dal 2.6.1977 al 16.11.1978 fabbricavano, detenevano e portavano in luogo pubblico numerosi ordigni incendiari che utilizzavano per compiere attentati sulle auto, alle quali tali ordigni venivano applicati, delle persone - nelle date e nelle località e di seguito specificate:

a)-auto di Chirici Umberto e Peruzzi Giuseppe-Firenze 2.6.1977;

b)-auto di Pighini Mauro e Metelli Silvio-Massa 2.6.1977;

c)-auto di Venè Orlando-Massa 26.10.1977;

d)-auto di Cappuglianti - Firenze 2.3.1978;

e)-auto di Marchi Silvana - Pisa 11.5.1978;

f)-auto di Valentini Giuseppe - Pisa 6.6.1978;

g)-auto di Mallardo Franco - Pisa 24.6.1978;

h)-auto di D'Alessandro Carlo - Massa 4.7.1978;

i)-auto di Modigliani Umberto - Firenze 15.11.1978;

j)-auto di Inghirami Piero - Firenze 16.11.1978;

Con l'aggravante di avere commesso i fatti al fine di consumare i delitti di cui ai due capi che seguono; (Responsabilità di CIUCCI limitatamente agli episodi da c) ad i); di FRUZZETTI limitatamente agli episodi da d) ad j); di PIERI limitatamente agli episodi da g) ad i).);

9) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n°1, 61 n° 10, 424, 56 C.P., perchè in concorso

tra loro come sub 6) e con altre persone rimaste sconosciute, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, posto in essere nei luoghi

ed alle date di cui al capo che precede, allo scopo di danneggiare la cosa altrui, applicavano il fuoco

alle auto summenzionate facendo uso degli ordigni incendiari in questione, che variamente collegavano

alle stesse auto, si da far sorgere pericolo di incendio: ovvero (quanto all'episodio in danno dell'In

ghirami Piero) compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a danneggiare l'auto del medesimo ed

a far sorgere il pericolo di incendio senza peraltro che l'evento si verificasse per cause indipendenti

dalla loro volontà (fortuito spegnimento della miccia). Con l'aggravante quanto agli episodi Venè

Orlando (consigliere comunale), Valentini Giuseppe, Mallardo Franco e D'Alessandro Carlo (tutti funzio-

nari di Polizia) di avere commesso il fatto contro pubblici ufficiali a cagione dell'adempimento da par-

te dei predetti delle loro funzioni;



(10) del delitto p. e p. dagli artt. 6 legge 2.10.1967 n° 895 e 13 legge 14.10.1974 n° 497, 56, 181 cpv., (110, 112 n° 1 C.P., perchè agendo, in concorso tra loro come sub 6) e con altre persone rimaste sconosciute, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dettagliatamente indicate nel capo che precede, al fine anche di incutere pubblico timore, in particolare nel settore degli operatori carcerari e della giustizia in generale, e di attentare alla sicurezza pubblica, così come risulta dallo stesso volantino VASIST n° 111, 1978 di rifu so. del "COMITATO RIVOLUZIONARIO ROSERNO-BRIGATE ROSSE", laddove viene indicato la paternità dei reati in questione, è dato leggere: "I COMPAGNI E UNCEG SARIO, INDIVIDUARE E COLPIRE GLI UOMINI CHE PORTANO AVANTI IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE IMPERIALISTI CO. NELLE CARCERI". che facevano esplodere un ordigno incendiario in danno dell'auto di Modigliani Umberto e compivano atti idonei in modo non equivoco a distruggere l'auto di Inghirami Piero, senza che quest'ultimo fatto si compisse per cause indipendenti dalla loro volontà. In Firenze il 15 ed il 16 novembre 1978;

(11) del delitto continuato di furto ag. to (artt. 110, 81 cpv., 624, 625 nn. 2, 5 e 6 C.P.) perchè, in Firenze, Pistoia, Grassina, San Giuliano Terme, San Miniato Carrara, in epoca compresa tra il 13.4.1975 ed il 30.11.1978, con più azioni esecutive di un

medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro come sub 6) e con altre persone rimaste sconosciute e, quindi, in più di tre persone, si impossessavano delle auto di cui alla nota che segue (o delle sole targhe automobilistiche pure descritte nell'elenco che segue), che sottraevano ai legittimi proprietari, commettendo i fatti su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede e con l'impiego di mezzi fraudolenti e violenza sulle cose:

auto FI/731465 di INNOCENTI Mauro (Firenze 1.5.1975)

" FI/728511 di GIAMBALVO Angelo (Firenze 27.11.1975)

" FI/772343 di RUFFILLI Massimo (Firenze 13.4.1976)

" FI/393804 di DEGLI INNOCENTI Valeria (Firenze 24.4.75)

" FI/407910 di RADIA Fino (Firenze epoca ignota)

" FI/267388 di MICELI Antonio (Firenze 30.11.1978)

" FI/640207 di BARZACHI Alvaro (Firenze 11.3.1976)

" FI/701722 di BASTIANI Simone (Grassina 7.11.1975)

" FI/216689 di COLOMBINI Irma (S. Giuliano 13.4.1975)

auto FI/760663 di AGATENSÌ Alessandro (Firenze 1.9.1976)  
 FI/681270 di MARCHIANI Pietro (Firenze 26.11.1977)  
 PI/260477 di BERTI Romolo (Pisa marzo 1978)  
 BO/647973 di MAGNOLFI Mario (Firenze 31.3.1976)  
 FI/677016 di CASELLI Alessandro (Firenze 25.6.1975)  
 FI/791878 di NERI Maurizio (Firenze 22.2.1976)  
 PI/221467 di PERRELLI Franco (S. Miniato spec. sconosc.)  
 MS/308255 di LORENZETTI Pierangelo (Carrara 27.6.78)  
 FI/23244 di SCARDINO Alfonso (Livorno 25.9.1978)  
 FI/815230 di RONTINI Aldo (Firenze 24.2.1978)  
 ROMA/H/4418 di GORDOVANA Nazareno (Firenze 19.12.1976)  
 FI/146901 di SOGNI Sabino (Sesto R. 27.4.1976)  
 PI/242565 di FINOCCHIO Albano (Pisa maggio 1977)  
 targa auto FI/625842 di GIORGI Alfio (Firenze 27.11.1975)  
 FI/598138 di MASINI Stefano (Firenze 27.11.1975)  
 FI/734755 di GIOVANNINI Augusto (Firenze 27.11.75)  
 FI/323888 di TUCCHERANO Franco (Pistoia 28.11.1975)  
 FI/732539 di MINNITTO (Sesto R. 29/30.1.1976)  
 FI/758119 di STACCHIONI (Sesto R. 29/30.1.1976)  
 FI/715994 di MELIETTA (Sesto R. 29/30.1.1976)  
 FI/623371 di GENNI (Sesto R. 29/30.1.1976)  
 FI/610382 di SAMI (Sesto R. 29/30.1.1976)  
 FI/805325 di ZENIERI (Sesto R. 29/30.1.1976)  
 FI/769505 di GIACCHETTI (Sesto R. 29/30.1.1976)  
 ROMA/H322353 di CARRADORI-ANDREOLI (Sesto R. 29/30.1.1976)  
 FI/636018 di MEACCI (Sesto R. 29/30.1.1976)  
 FI/800797 di SCARPELLINI (Sesto R. 29/30.1.1976)  
 FI/731806 di VANI M. Grazia (Sesto R. 29/30.1.1976)

(Responsabilità di CIUCCI e FRUZZETTI limitatamente agli episodi MICELI, BERTI, LORENZETTI, SCARDINO e RONTINI; di PIERI limitatamente agli episodi MICELI e LORENZETTI);

-12) del delitto continuato di ricettazione (artt. 110, 112, n. 1 cpv., 648 C.P., perché, in concorso tra loro come sub 8) e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Firenze ed altrove, fino al 19.12.1978, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano le seguenti cose provenienti da furto:

- targhe di auto FI/713700 da furto in danno di TORRINI Franco in data 9.7.1974 in Firenze;  
 polizze assicurative di auto tg. PI/102496 da furto in danno di VANNI Roberto nell'anno 1973 in Pisa;

**SENZANI:**

-13) del delitto di furto pluriaggravato (artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 5 C.P.), perché, agendo in concorso con

BOMBACI Stefano Salvatore, BASCHIERI Paolo e CIANCI Dante (già giudicati) e quindi in più di tre persone, commettendo il fatto con violenza sulle cose (forzatura di infissi) in Pisa in giorno prossimo al 1.1.1976, al fine di profitto, si impossessava di polizze, certificati e contrassegni assicurativi, nonché di documentazione varia che sottraeva dai locali dell'Agenzia di Pisa della "Compagnie d'Assurances Nationales" al titolare MALASOMA Lido;

ANDREANI, CIUCCI, FRUZZETTI, CASTALDEO, NICOLI, PIERI, SENZANI, VAGHETTI e VENTINIGLIA;

(14) del delitto continuato di furto p.p. dagli artt. 110, 161 n° 2, 624, 625 n° 2, 5, 7 C.P., perchè in corso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto e per commettere il reato di procurata evasione, si impossessavano;

- in Livorno della targa della vettura LI/254704, sottraendola il 21.6.1979 la CINI Laura; in Pisa, della vettura PI/283749, sottraendola il 20.12.1979 a SCIMONE Stefano; agendo in più di tre persone, con violenza sulle cose e/o mezzo fraudolento, (costo, nonché su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

(15) del delitto continuato previsto dagli artt. 10, 12 Legge 497/1974, 81 cpv., 697, 361 n° 2, 110, n° 1 C.P., perchè in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di procurata evasione, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico munizioni da guerra (con l'aggravante di essere stato commesso il fatto da più persone in luogo abitato) e illegalmente detenevano munizioni per armi comuni da sparo. Accertato in Volterra il 7.9.1980;

(16) del delitto di tentata procurata evasione, ai cui agli artt. 110, 112, n° 1, 56, 386 C.P., perchè, nel periodo compreso tra la fine del 1979 e gli inizi del 1980, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco (elaborando piani, predisponendo un veicolo, munizioni e mezzi di travisamento) a procurare l'evasione alla Casa di Reclusione di Volterra di BASCHIERI Paolo, ROSSATO Maurizio, MATTIAZZI Roberto, CIANCI Dante, SECCHI Claudio,

GEMIGNANI Roberto, senza che l'evento si verificasse per cause indipendenti dalla loro volontà, consententi nella scoperta del piano di evasione dei reclusi da parte del personale di custodia;

CIUCCI, FREDIANI Enrico, LORI, NICOLI,

PIERI e SENZANI: alle piazze di piazza dell'Agencia di Pisa della

Associazione Nazionale "Alfano" e "Alfano" e "Alfano" e "Alfano"

17) del delitto continuato previsto dagli artt. 61 n°2,

81 cpv., 110, 112 n°1 C.P., 10, 12 legge 497/1974,

1 D.L. 625/1979 convertito con legge 16/1980, 624,

625 nn. 2, 5 e 7 C.P., perchè, in concorso tra loro

ed eventualmente con altri, con più azioni eseguite

veddi un disegno di disegno criminoso, fabbricavano,

non detenevano ed illegalmente portavano in luogo pub-

blico due ordigni esplosivi al plastico con le

aggravanti di avere agito con finalità di terrorismo

e di eversione dell'ordine costituzionale, al fine

di commettere il delitto di danneggiamento e

per quanto riguarda l'ipotesi di porto illegale -

di essere stato il fatto commesso da più persone, di

notte in luogo abitato in La Spezia, il 22.6.1981

ed anche in Carrara il 21.6.1981 si impossessavano

di vettura "Fiat 128", sottraendola a persona non

identificata per commettere il reato sub) capo 18);

18) del delitto di danneggiamento aggravato p. e p.

dagli artt. 110, 112 n°1, 635 cpv. n°3, 625 n°7

C.P., 1 D.L. 625/1979 convertito con legge 16/1980,

perchè, in concorso tra loro ed eventualmente con

altri, facendo esplodere un ordigno al plastico,

danneggiavano due scocche di carro armato denomina-

to "M. 113" scocche esistenti in un pubblico stabi-

limento (OTG-MELARA) e destinate a pubblica difesa.

Con l'aggravante di avere agito per fine di terrori-

simo e di eversione dell'ordine democratico. In La

Spezia 22.6.1981; in Carrara 21.6.1981;

ANDREANI, BILLI, CIUCCI, FREDIANI Enrico,

FRUZZETTI, GASTALDELO, LAVORATORI, LORI, NICOLI, PIERI,

SENZANI e VARISCO: alle piazze di piazza dell'Agencia di Pisa della

Associazione Nazionale "Alfano" e "Alfano" e "Alfano" e "Alfano"

19) del delitto continuato di cui agli artt. 110, 112

n°1, 81 cpv., 697 C.P., 10, 12, e 14 legge 497/74,

25 legge 110/75, 1 D.L. 625/79 conv. con legge 16/80;

perchè, in concorso tra loro ed eventualmente con

altri, con più azioni esecutive di un medesimo di segno criminoso, agendo per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico ed anche, per quanto riguarda l'ipotesi di porto illegale di arma da guerra, munizioni da guerra ed esplosivi, in più persone, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico armi da guerra e comuni da sparo, anche clandestine, e relative munizioni e gli esplosivi qui di seguito elencati:

a) un fucile da caccia a canna mozza, un mitra, due pistole, due bombe a mano (materialmente occultate in LIVORNO presso l'appellazione della madre dell'imputato LAVORATORI Comunardo, in epoca compresa tra la fine del 1980 e gli inizi del 1981);

b) varie pistole, tra cui due "Colt" cal. 9 parabellum da ritenersi armi da guerra. In Pisa e zone limitrofe, dopo il dicembre 1978 ed almeno per alcuni mesi dell'anno 1979 (fatto, questo, costitutivo della violazione della legge 140/1975, essendo stato commesso anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 625/1979 convertito con legge 16/1980), essendo altresì commessa al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante la commissione del delitto di banda armata;

c) Pistola semiautomatica Beretta mod. 34, cal. 9 corto con canna 7,65 Browning e con matricola asportata, arma da guerra;  
2 serbatoi per detta pistola, parti di arma da guerra;  
2 serbatoi per pistola semiautomatica Beretta mod. 70 cal. 7,65 Browning, parti di arma comune;  
55 bossoli, percossi e vuoti, cal. 38 special S.W., di cui 50 marca Cavelot e 5 marca Geco, munizioni comuni;  
37 cartucce cal. 9 Parabellum, marca G.F.L., munizioni da guerra;  
12 cartucce cal. 9 Parabellum, marca L.B.C., munizioni da guerra;  
1 cartuccia cal. 9 Parabellum, marca B.P.D., munizioni da guerra;  
15 cartucce cal. 9 Parabellum G.F.L., munizioni da guerra;  
1 cartuccia cal. 9 Parabellum, marca B.P.D., munizione da guerra;  
50 cartucce cal. 38 special S.W., marca G.F.L., munizioni comuni;

50 cartucce 32 auto e mm. 7,65 Browning, munizioni comuni;  
 50 cartucce cal. 7,65 Browning, marca G.F.L., munizioni comuni;  
 50 cartucce cal. 7,65 Browning, munizioni comuni;  
 50 cartucce cal. 7,65 Browning o 32 auto marca Winchester, munizioni comuni;  
 50 cartucce cal. 7,65 Browning, marca G.F.L., munizioni comuni;  
 20 cartucce marca Gevelot, cal. 12, munizioni comuni;  
 5 cartucce da caccia, marca I.M.I., cal. 12 munizioni armi comuni;  
 2 cartucce marca I.M.I., cal. 12, munizioni armi comuni;  
 25 cartucce da caccia, cal. 12, munizioni comuni;  
 1 revolver a rotazione, cal. 38 special, marca Astra, mod. Cadix, matr. R209388, arma comune;  
 1 pistola semiautomatica Browning, cal. 6,35, matr. 581077, arma comune;  
 1 pistola mitragliatrice, cal. 9 Parabellum, marca Steyr, matr. R22343, arma da guerra;  
 1 fucile mitragliatore, marca SIG, cal. 7,65, matr. 15875, arma da guerra;  
 1 pistola semiautomatica Browning, cal. 7,65, matr. 554263, arma comune;  
 1 fucile mitragliatore FN-Browning, cal. 7,62, completo di due caricatori, matr. 198242, e matr. 1351370, arma da guerra;  
 1 pistola mitragliatrice cal. 9 Parabellum, marca TZ, mod. 45, completa di due caricatori, matr. 3297, arma da guerra;  
 1 pistola semiautomatica Steyr 1912 cal. 9, matr. 13024V, in cattive condizioni di manutenzione;  
 42 candelotti di grammi 120 ciascuno di esplosivo da cava;  
 Kg. 2,5 di polvere nera della SIPE-NOBEL; della Cheddite di Aulla;  
 3 involucri di Kg. 2,5 ciascuno di polvere nera della SIPE-NOBEL;  
 1 candelotto da gr. 120 della Cheddite di Aulla;  
 gr. 690 di polvere nera grafitata;  
 mt. 6 di miccia detonante alla pentrite color giallo;  
 mt. 18 di miccia a lenta combustione grigio scuro;  
 mt. 22 di miccia a lenta combustione color giallo, avvolta in rotolo della ditta Benedetti Cossuti di Viterbo;  
 gr. 20 di polvere rosa per cartucce da caccia;



2 pani di esplosivo al plastico da Kg. 2,5 cadauno, color arancio e con etichettatura "SEMTEX-H";  
 68 detonatori in alluminio, contenuti in parte in scatola originale con dizione "POBEDA-GORAZLE-YUGO-SLAVIA", anno produzione 1977; a fondo piatto;  
 3 detonatori, identici ai precedenti, a fondo concavo;  
 Barattolo contenente 5 cartucce cal. 38 special "Winchester", 50 cartucce cal. 38 special "Norma", 5 cartucce cal. 38 special "Remington-Peters", 5 cartucce cal. 38 special "Winchester", 5 cartucce cal. 90 Parabellum di produzione U.S.A., 35 bossoli percossi e vuoti cal. 38 special; ammortatori in acciaio  
 Barattolo di vetro contenente le seguenti cartucce cal. 7,62 N.A.T.O.: n° 99 con inciso "ZY 69", n° 7 con inciso "BPD 65", n° 3 con inciso "PECA 69", n° 14 con inciso "SMI 70", n° 1 con inciso "SMI 71", tutte cartucce per arma da guerra;  
 Barattolo di vetro contenente le seguenti cartucce: n° 50 cal. 9 Parabellum con inciso "FN 75", da guerra; n° 7 cal. 7,65 Browning, con inciso "G.F.L."; n° 1 cal. 7,65 Browning con inciso "Geco", n° 5 cal. 32 auto con inciso "Winchester"; n° 4 cal. 9 Parabellum con inciso "G.F.L.", da guerra; n° 1 cal. 9 Parabellum con inciso "G.F.L.-62", da guerra; n° 1 cal. 9 Parabellum con inciso "G.F.L.-69", da guerra; n° 4 cal. 9 Parabellum con inciso "GFL-60", da guerra;  
 Barattolo di vetro contenente cartucce: n° 138 cal. 7,65 NATO, con inciso "Z.V.-69", da guerra; n° 122 cartucce cal. 9 Parabellum, con inciso "S.M.I.-51", "S.M.I.-72", "PEC 64", "USA LBC", "Fr GFL", "GFL 71", "LBC 69"; n° 3 cal. 380 auto della Winchester; n° 3 cal. 7,65 Browning della "GFL" e della Winchester; n° 8 cal. 38 special norm.; n° 8 cal. 38 special Remington Peters; n° 4 cal. 6,35 Browning della "GFL", tutte rispettivamente da guerra e normali;  
 Barattolo di vetro contenente cartucce da caccia cal. 12 n° 21 marca Gevelot, n° 20 marca LEGIA, n° 1 marca LEGIA con palla per cinghiale, n° 12 marca Cheddite, n° 7 marca Mirage;  
 Barattolo contenente tagliastrozza da fuochino; 5 timers pronti per alimentazione da V. 4,5; n° 2 elementi recanti dicitura "Made in England-resistenza 5-6 OHMS, 264 Ampere";  
 Cose rinvenute, quelle sub lett. c) il 4.2.1982 in Massa zona la Foce, in Carrara-zona Bedizzano, in Carrara-zona Padula; in Fosdinovo-località Fontanello; in Arcola; ed il 13.2.1982 in Padule di Vecchiano-località Menotti; (Responsabilità di BILLI e LAVORATORI limitata all'episodio di cui alla

lett. a); di VARISCO a quello della lett. b);  
di ANDREANI a quello della lett. c) in ordine  
alle sole cose rinvenute in Carrara-zona Padule;

CIUCCI, FREDIANI Enrico, FRUZZETTI,

GASTALDELLO LORI, NICOLI, PIERI e SENZANI:

20) del delitto continuato di furto plurilagravato (artt.  
81 cpv., 110, 624, 625 nn. 2, 5 C.P.), perchè, agendo  
in più di tre persone, al fine di profitto, e con  
più azioni esecutive di un medesimo disegno crimino-  
so, si impossessavano delle seguenti targhe di  
autovetture:

PI/248356, sottratta a ROSSI Guido (furto denun-  
ziato il 24.11.1979);

LO/222036, sottratta a LUPORINI Carlo (furto denun-  
ziato il 24.11.1979);

MS/113026, sottratta a FANTONI Matilde (furto denun-  
ziato alla Spezia il 29.6.1981);

agendo con violenza sulle cose e/o con mezzo fraudo-  
lento nonché con le sue esposte per necessità e consue-  
tudine alla pubblica fede, Responsabilità per FRUZZETTI e GASTALDELLO illimitata agli episodi ROSSI e LUPORINI, per GREGIS e LORI limita-  
ta all'episodio FANTONI);

ANDREANI, CIUCCI, FRUZZETTI, PIERI e SENZANI:

21) dei delitti previsti dagli artt. 81 cpv., 110, 624, 625 nn. 2 e 5 C.P.; 4 legge 533/1977; 10, 12 e 14 legge 497/1974; 29 legge 110/1975; perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nell'autunno del 1978, in Campo di Cecina, con violenza sulle cose, si impossessavano di un quantitativo di "Cheddite", micce e detonatori, sottraendo tali cose da una baracca adibita a loro deposito, esplosivi ed anche illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico. Detenzione consumata al fine di mettere in pericolo la sicurezza della collettività e di sovvertire l'ordinamento dello Stato mediante la consumazione di attentati;

BASCHIERI, BOMBAGI, CIUCCI, GIANGI, FRUZZETTI e SENZANI:

22) del delitto di furto agg.to (artt. 110, 624, 625



nn. 2,5 e 7 C.P.), perchè, in concorso tra loro ed al fine di profitto, in PISA nella notte tra il 28 febbraio ed 1° 3.1978, forzando la porta d'ingresso dell'Istituto di Matematica "Tonelli" dell'Università degli Studi di Pisa, s'impossessavano di un duplicatore "GEHA 500/BA" e di un incisore elettro-nico "RR2202", nonché di altri oggetti;

**BASCHIERI e FORCONI:**

23) del delitto di partecipazione a banda armata previsto dagli artt. 306-II° co., in relazione agli artt. 302 e 110 C.P., perchè, dopo che si era formata banda armata "BRIGATE ROSSE COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO" per commettere i delitti previsti dall'art. 302 C.P., e segnatamente quello punito dall'art. 270-bis C.P., il BASCHIERI vi partecipava acquisendo tra l'altro notizie sulla struttura della Casa Circondariale di Firenze, sul personale che vi svolgeva servizio, sui sistemi di allarme, anche in vista della realizzazione di evasioni, e mantenendo contatti con altri esponenti della banda armata operanti anche all'esterno degli Istituti Penitenziari, cui trasmetteva le notizie ed i dati sopra ricordati, in vista della assunzione di iniziative di lotta armata; ed il FORCONI concorreva in tale reato fornendo i dati e le notizie sopra ricordati e proponendo piani di evasione (Reati commessi: per il BASCHIERI, tra l'altro in FIRENZE, quanto meno da epoca anteriore al 14.12.1980 e con consumazione protratta anche successivamente; per FORCONI dal 14.12.1980 alla fine di aprile 1981); ed inoltre il BASCHIERI ancora partecipava alla predetta banda mentre era detenuto nella Casa Circondariale di Firenze, ponendosi come punto di riferimento per la ricezione di documenti della banda armata e per la loro successiva diffusione, attivandosi così nell'interno degli Istituti di pena per promuovere il dibattito sui programmi della banda ed in particolare su quelli attinenti al coinvolgimento del "carcerario" nella strategia dell'organizzazione (condotta di partecipazione tenuta almeno sino al 17.9.1981 ed in tale data accertata in Firenze);

24) del delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine costituzionale previsto dagli artt. 270bis e 110 C.P.,

perchè con il comportamento descritto nel capo che precede, BASCHIERI partecipava e FORCONI - limitatamente alla condotta attuata dal 14.12.1980 alla fine dell'aprile 1981 - concorreva nella partecipazione stessa, ad una associazione che si proponeva il compimento di atti di violenza anche nell'ambito dell'istituzione carceraria con fini di eversione dell'ordine costituzionale. Reato commesso nei tempi e nei luoghi del capo che precede.

Con l'aggravante per i reati di cui ai capi 23) e 24) - per la parte attribuita concorsualmente al BASCHIERI ed al FORCONI - di cui agli artt. 61 n°9 e 118 cpv. C.P. in relazione all'art. 70 n°2 C.P., per avere il FORCONI commesso i fatti nel periodo in cui era Agente di Custodia e quindi con violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione rivestita; circostanza estensibile al BASCHIERI, essendo servita ad agevolare l'esecuzione dei reati;

25) del delitto continuato aggravato di rivelazione di segreti di ufficio previsto dagli artt. 110, 326, 81 cpv. C.P., l d.l. 625/1979 convertito con legge 15/1980, perchè, essendo il FORCONI agente di custodia presso la Casa Circondariale di Firenze, violando i doveri inerenti alle funzioni e comunque abusando della sua qualità, rivelava a BASCHIERI Paolo, detenuto per banda armata ed altro, che, richiedendole, concorreva nel reato di rivelazione di segreti d'ufficio, notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete come quelle relative alla lunghezza del carcere, alla dislocazione dei corridoi, ai servizi di guardia, al sistema di apertura delle celle della sezione "Speciale", ai sistemi di allarme, ai tipi di armi in dotazione degli agenti, alle modalità di addestramento degli stessi, ai possibili mezzi per evadere. Con l'aggravante di avere commesso i delitti per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine costituzionale. Fatti commessi in Firenze nei giorni prossimi alla metà del Dicembre 1980;

FORCONI:

26) della contravvenzione di cui all'art. 697 C.P., per avere detenuto illegalmente, non avendone fatta denuncia all'Autorità, cartucce cal. 22 in Levane di Montevarchi sino al 24.1.1982;

27) O M I S S I S

28) O M I S S I S

29) O M I S S I S

GASTALDELLO:

30) del delitto continuato di calunnia previsto dagli artt. 81 cpv. e 368 C.P., perchè, con dichiarazioni rese l'11.5.1982 al G.I. di Firenze nella Casa di Reclusione di S. Gimignano, incolpava personale della Questura di Firenze, che egli sapeva innocente, del reato di abuso di autorità contro arrestato previsto dall'art. 608 C.P., asseritamente commesso in danno di esso GASTALDELLO e di PIERI Franco, in Firenze nei giorni immediatamente successivi al loro arresto;

BORSATTI:

31) del delitto di favoreggiamento reale (artt. 81 cpv. e 379 C.P.) perchè, a partire dall'anno 1979, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutava persone appartenenti alla banda armata BRIGATE ROSSE ad assicurarsi il prodotto ed il profitto di un delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, versando alle predette somme di denaro provento della vendita di un appartamento a suo tempo acquistato con denaro facente parte del riscatto. Fatti commessi in Pisa;

32) O M I S S I S

33) O M I S S I S

34) O M I S S I S

35) O M I S S I S

36) O M I S S I S

37) O M I S S I S

38) O M I S S I S

39) O M I S S I S

- 40) OMISSIS  
41) OMISSIS  
42) OMISSIS  
43) OMISSIS

#### Fatto e svolgimento del processo

In data 2.6.1977, venivano compiuti attentati con ordigni incendiari sulle auto dei giornalisti Chirici Umberto e Peruzzi Giuseppe, in Firenze, e dei giornalisti Pignatelli Mauro e Matelli Silvio, in Massa. Il giorno successivo, gli attentati venivano rivendicati dalle

"Brigate Rosse-Comitato Rivoluzionario Toscano" con

volantini ciclostilati fatti rinvenire, previe telefonate, in cabine telefoniche di Livorno e di Firenze.

Il giorno 6.6.1977, da un pulmino posteggiato in Viale

E. Chiesa di Massa veniva diffuso un messaggio registra-

to delle Brigate Rosse, concernente i suddetti due attentati commessi nella stessa città e preannunciante

l'esplosione di un ordigno (che non avveniva).

Il giorno 26.10.1977, in Massa, veniva collocato sotto

l'autovettura del consigliere comunale della D.C. Venè

Orlando un ordigno incendiario, che distruggeva par-

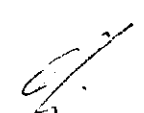
zialmente il veicolo. A distanza di circa 1 ora dall'at-

tentato, i responsabili, identificati in Pisano Dome-

nico e Lulli Lucia, venivano tratti in arresto presso

la Stazione Ferroviaria di Massa e trovati in possesso

di tre pistole. Contro i due procedeva l'autorità giudiziaria di Massa instaurando due distinti procedimenti, uno per i reati riconducibili all'attentato, alla detenzione ed al porto di armi e munizioni, ed alla ricettazione di un'auto Fiat 127 a bordo della quale i due si erano portati in Massa, l'altro per i reati di associazione sovversiva e banda armata, dal momento che l'attentato era stato rivendicato, a distanza di due ore, a mezzo di una telefonata e di un volante no ciclostilato fatto rinvenire in una cabina telefonica di Viareggio, dalle "Brigate Rosse-Comitato Rivoluzionario Toscano". Il primo procedimento, attraverso sentenze del Tribunale di Massa in data 17.10.1979 e della Corte d'Appello di Genova in data 15.4.1980, veniva definito con condanne del Pisano ad anni tre di reclusione e lire 600.000 di multa e della Lulli ad anni quattro di reclusione e lire 800.000 di multa; il secondo procedimento, a seguito di nuove emergenze sull'attività delle Brigate Rosse-Comitato Rivoluzionario Toscano in Pisa ed in Firenze, veniva trasmesso per competenza dapprima dall'autorità giudiziaria di Massa a quella di Pisa, giusta sentenza del 4.12.1980, e poi dall'autorità giudiziaria di Pisa a quella di Firenze, giusta sentenza del 29.3.1982. Ma intanto, nell'anno 1978, l'attività della suddetta

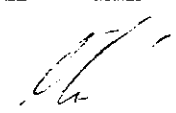


organizzazione terroristica si era intensificata, ed altri attentati con ordigni incendiari erano stati compiuti in danno delle auto di esponenti politici, Cappugi Luigi (il 2.3.1978 in Firenze) e Marchi Silvano (il 11.5.1978 in Pisa), di funzionari di polizia, Valentini Giuseppe (il 6.6.1978 in Pisa), Mallardo Franco (il 24.6.1978 in Pisa) e D'Alessandro Carlo (il 4.7.1978 in Massa), del dirigente sanitario della Casa Circondariale di Firenze, Modigliani Umberto (il 15.11.1978 in Firenze) e dell'architetto Inghirami Piero, uno dei progettisti della nuova Casa Circondariale di Sollicciano (il 16.11.1978 in Firenze).

Il giorno 19.12.1978, nel Viale Fratelli Roselli di Firenze, due guardie di P.S. procedevano al controllo di un'auto Citroen targata PI-196811, a bordo della quale viaggiavano quattro uomini, e, avendo trovato i quattro in possesso di armi, procedevano al loro arresto. Alcune delle armi risultavano provenire da altri reati; da appunti e documenti trovati in possesso dei quattro, da parziali ammissioni del Bombaci, del Barbi e del Cianci, e da perquisizioni eseguite nelle abitazioni del Cianci in Pisa e del Bombaci in San Casciano Val di Pesa, emergeva la loro appartenenza all'organizzazione "Brigate Rosse-Comitato Rivoluzionario Toscano" e la diretta implicazione del Baschie

ri, del Bombaci del Cianci negli attentati Modigliani ed Inghirami, e risultava altresì la disponibilità da parte del Barbi di un appartamento, sito in Via Barbieri di Firenze, nel quale a volte si erano recati gli altri tre.

Il giorno 11.1.1979, in Viareggio, i Carabinieri procedevano al controllo di un'auto Fiat 128 posteggiata sulla pubblica via, priva di targhe, ed a bordo di essa rinvenivano numerose armi, munizioni, esplosivo, targhe di autovetture, patenti di guida, certificati e contrassegni assicurativi, opuscoli delle Brigate Rosse ed una matrice di ciclostile intestata a "Brigate Rosse-Comitato Rivoluzionario Toscano". Il giorno 13.3.1979, in Firenze, veniva rinvenuta un'auto Simca recante targhe false e proveniente da furto, ed a bordo del veicolo venivano reperite le targhe originali della suddetta Fiat 128 ed il relativo certificato assicurativo; il certificato assicurativo relativo alla Simca veniva rinvenuto a bordo della Fiat 128, ed a bordo di entrambi i veicoli venivano trovati contrassegni assicurativi della compagnia "Les Assurances Nationales", provenienti da furto commesso nei locali di detta compagnia in Pisa in giorno prossimo all'1.1.1976; contrassegni della stessa provenienza erano stati trovati a bordo della Fiat 127, con la quale il Pisano



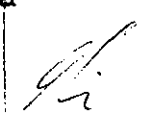


e la Lulli si erano recati a Massa per compiere l'attentato del 26.10.1977; inoltre, documentazione relativa a Finocchio Ubaldo, proprietario derubato della Fiat 127, veniva trovata a bordo della Fiat 128.

Le armi ed i documenti rinvenuti a bordo delle due suddette auto, le armi rinvenute nell'abitazione del Cianci in Pisa, ed una delle armi trovate in possesso del Pisano e della Lulli, una pistola Walther PDK, permettevano di stabilire importanti collegamenti tra l'attività delle Brigate Rosse-Comitato Rivoluzionario Toscano e l'attività della colonna romana delle Brigate Rosse, e permettevano di risalire a tale Ippoliti Giuseppe, come all'autore degli acquisti di varie armi, tra cui la pistola Walther, compiuti a mezzo di assegni rubati a tale Ciullini Donatella unitamente alla sua auto Mini Minor, auto il cui foglio complementare era stato rinvenuto a bordo della Fiat 128; in relazione ai fatti integranti furto, falso, detenzione e porto illegali di armi l'Ippoliti era stato già giudicato e condannato con sentenza del Tribunale di Firenze, in data 6.10.1976, passata in giudicato, onde l'autorità giudiziaria di Firenze procedeva nei suoi confronti per i reati di partecipazione ad associazione sovversiva e di partecipazione a banda armata, e lo traeva in arresto.

Altro collegamento emergeva tra la succitata Fiat 128 ed altra Fiat 128 rinvenuta in Pisa il 13.12.1978, proveniente da furto e recante targhe falsificate, in quanto la carta di circolazione del secondo veicolo veniva rinvenuta a bordo del primo; a bordo del secondo veicolo veniva rinvenuto un fucile moschetto mod. 91, arma da guerra.

All'esito di formale istruzione, il Baschieri, il Bombaci, il Cianci ed il Barbi, nonchè l'Ippoliti e Rossi Graziella, quest'ultima convivente del Cianci, venivano rinviati a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di I° grado di Firenze; questa, con sentenza del 20.12.1980, affermava la responsabilità dei primi tre quali organizzatori di banda armata ed associazione sovversiva nonchè per una serie di reati connessi, del Barbi quale partecipe della stessa organizzazione, dell'Ippoliti e della Rossi per i reati loro rispettivamente ascritti; la sentenza veniva parzialmente riformata in grado d'appello, e con sentenza del 10.6.1982 le pene venivano definitivamente fissate in anni dieci di reclusione per il Baschieri ed il Cianci, in anni nove e mesi dieci di reclusione per il Bombaci, in anni cinque e mesi sei di reclusione per il Barbi, in anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 150.000 di multa per la Rossi; quest'ultima



sentenza, all'esito di ricorso per cassazione, passava in giudicato.

Nel lasso di tempo intercorso tra la sentenza di primo grado e la sentenza di secondo grado, si verificava un evento che da un lato avrebbe influenzato la stessa pronuncia dei giudici d'appello, e d'altro lato avrebbe portato all'instaurazione del presente processo: il giorno 28.1.1982 personale della Polizia di Stato irrompeva in un appartamento di uno stabile sito in Via Pindemonte n. 2 di Padova, liberava il generale dell'esercito degli U.S.A. Dozier Lee James, sequestrato in Verona il 17.12.1981, e traeva in arresto i brigatisti rossi Savasta Antonio, Libera Emilia, Frascella Emanuela, Di Leonardo Cesare e Ciucci Giovanni. Il Ciucci, trovato con la pistola in pugno nella stanza in cui era custodito il Dozier, forniva subito ampie rivelazioni non soltanto in ordine alla vicenda Dozier, ma anche in ordine alle vicende del Comitato Rivoluzionario Toscano delle Brigate Rosse. Già il 31.1.1982, dinanzi ad ufficiali di P.G., rivelava di essere entrato a far parte delle Brigate Rosse verso la fine del 1977, introdotto dal Cianci, con il nome di battaglia "Saverio"; il Cianci, avente nome di battaglia "Enrico", gli aveva poi presentato il Baschieri, con il nome di battaglia di "Piero", e

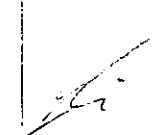
dopo una serie di discorsi politici il suo ruolo si era andato meglio definendo come quello di un incensurato e di un impiegato delle Ferrovie dello Stato che, in quanto insospettabile, avrebbe potuto prendere in locazione in Firenze un appartamento, destinato a base logistica ed a rifugio di "regolari" dell'organizzazione; egli aveva preso quindi in locazione, nel maggio 1978 e per la durata di circa sei mesi, un appartamento sito in Via Unione Sovietica di Firenze, nel quale avevano alloggiato fino ad ottobre due "regolari", che egli aveva poi saputo essere Moretti Mario e Balzarani Barbara. Egli aveva poi conosciuto il Bombaci, con il nome di battaglia "Livio", e verso la fine dello stesso anno 1978 aveva preso in locazione un altro appartamento, sito in Via Pisana di Firenze, che il Comitato intendeva utilizzare come base logistica e come luogo per riunioni politiche; avvenuti gli arresti del Baschieri e degli altri, egli aveva lasciato l'appartamento, ed aveva trasferito il materiale già ivi custodito, consistente in materiale esplodente, micce, ed alcune divise da ferroviere, in un fondo sito in Cascina, in disponibilità di tale Pieri Franco, anch'egli ferroviere ed anch'egli appartenente al Comitato con il nome di battaglia "Enzo"; dopo alcuni giorni il materiale era stato distrutto.

*Li*

Il Ciucci riferiva ancora che, dopo un periodo in cui l'organizzazione era rimasta inattiva, egli aveva incontrato casualmente in treno il Moretti, e questi gli aveva fissato un appuntamento in Roma con un compagno avente il nome di battaglia "Giuseppe"; il giorno "Giuseppe", che aveva poi saputo essere il brigatista Gallinari Prospero, gli aveva proposto di riorganizzare il Comitato Rivoluzionario Toscano, ed a tal fine gli aveva fissato un appuntamento in Firenze con un compagno avente nome di battaglia "Antonio"; egli aveva avuto alcuni incontri con l'"Antonio", che soltanto dopo la vicenda del sequestro D'Urso avrebbe saputo essere il Senzani Giovanni, e quegli l'aveva invitato a riorganizzare il Comitato utilizzando le conoscenze tra i compagni dell'area massese; aveva rivisto l'"Antonio" verso la fine del 1980, e da lui aveva appreso di un progetto di attentato in danno del giudice di sorveglianza di Pianosa, dott. Coviello. Inoltre il Ciucci indicava, con il nome di battaglia ed alcune anche con il nome vero, numerose persone che avevano fatto parte del Comitato: tale "Grazia" di Massa, che aveva frequentato l'appartamento di Via Unione Sovietica, e l'aveva poi ricontattato nei primi mesi del 1979; tale "Simona" di Massa o di Carrara, presentatagli dalla "Grazia" e già arre-

stata perchè trovata in possesso di materiale B.R.; tale "Carlo" di Pisa, rispondente al nome vero di Gastaldello Luigi, che insieme a lui, alla sua donna avente nome di battaglia "Elena", alla "Simona" ed al Pieri aveva preparato un appoggio logistico, consistente in un'auto, munizioni e documenti, per un piano di evasione dal Carcere di Volterra del Baschieri e del Cianci; tale "Andrea", presentatogli dal Senzani, e che in realtà si chiamava Catabiani Umberto, coordinatore del Comitato; tale "Ugo", di La Spezia, presentatogli dal Catabiani; tali "Franco" e "Fausto", parenti tra loro ed abitanti nella zona di Carrara, che in concorso con lui e con l'"Ugo" avevano compiuto un attentato con un ordigno al plastico in danno di due scocche di autoblindo, all'interno dello stabilimento Oto-Melara di La Spezia; tale "Alvaro", abitante nella zona della Val di Magra, che egli aveva poi saputo chiamarsi Neri Paolo; tale "Antonio", abitante nella zona di Carrara.

In un successivo interrogatorio, reso l'8.2.1982 ad un sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, il Ciucci forniva ulteriori precisazioni ed indicava altri appartenenti al Comitato. Precisava che il Gastaldello era stato estromesso dal Comitato nei primi mesi del 1981, perchè ritenuto non affidabile, in



quanto aveva continuato a frequentare la sua donna "Elena", violando le regole di compartimentazione, ed in quanto aveva reclutato per l'organizzazione un certo "Lucio", elemento non idoneo; che il Gastaldello gli aveva presentato tale "Rina", proveniente dalla Sardegna, il cui compito era consistito principalmente nel portargli documentazione affidatagli dal Catabiani; che il Gastaldello aveva in disponibilità una baracca in Vecchiano, ove si erano svolte riunioni, ed ove erano stati portati volantini, documenti e parte dello schedario del Comitato; che la "Grazia" era uscita spontaneamente dal Comitato agli inizi del 1980; che del Comitato facevano parte, per la zona di Massa, "Franco", "Fausto", "Alvaro", "Antonio", "Simona", e che però quest'ultima ne era uscita dopo essere stata detenuta, mentre il "Fausto" ne era uscito per dissensi sorti dopo l'attentato alla Oto-Melara; che del polo spezzino del Comitato facevano parte "Ugo" e tale "Angelo"; che egli, oltre a prendere in locazione i suindicati appartamenti, con denaro consegnatogli dal Baschieri, aveva svolto un ruolo di direzione politica, ed aveva avuto contatti, oltre che con il Gallinari, il Senzani ed il Catabiani, con i "regolari" di organizzazione Dura Riccardo, Balzarani Barbara e Capuano Marcello; che

insieme a Baschieri, Bombaci e Cianci egli aveva acquistato armi, circolando con un'auto rubata e servendosi di un porto d'armi falsificato, ed insieme agli stessi aveva rubato nei locali dell'Istituto di Matematica dell'Università di Pisa un duplicatore elettronico ed un lettore elettronico, portati poi nell'appartamento di Via Unione Sovietica (il lettore elettronico era stato poi prelevato da Ludman Anna Maria, appartenente alla colonna genovese delle B.R.); che egli, in concorso con il Baschieri, il Bombaci ed il Cianci, aveva materialmente commesso l'attentato all'auto dell'esponente D.C. Cappugi in Firenze; che egli, in concorso con il "Franco" e la "Simona", aveva rubato nelle cave di Carrara candelotti di cheddite, micce e detonatori; che il Pisanò e la Lulli erano a lui sconosciuti, ma che la Lulli, secondo quanto riferitogli dal Baschieri, aveva fatto parte del Comitato e poi non aveva voluto rientrarvi dopo essere stata detenuta per l'attentato Venè; che la moglie del Baschieri, Vaghetti Michela, si era prestata alcune volte a far uscire dal Carcere di Volterra bigliettini passatili dal marito, contenenti indicazioni per la progettata evasione o indicazioni politiche, ma non aveva mai fatto parte del Comitato nè aveva mai visto di buon occhio il Ciucci medesimo ed il Gastaldello; che po-

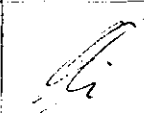
*Li*



teva considerarsi appartenente al Comitato tale "Giuseppe", ferroviere del compartimento di Pisa addetto agli impianti fissi, balbuziente, presentatogli dal Catabiani; che l'"Alvaro", ossia il Neri Paolo, era stato "congelato" dall'organizzazione prima dell'attentato alla Oto-Melara, perchè ritenuto responsabile di aver procurato, tramite la Balzarani, un appuntamento in Milano tra un pregiudicato comune, Longo Renato, e Moretti Mario, e di aver così determinato l'arresto del Moretti e dell'altro brigatista Fenzi Enrico; che altro appartenente al Comitato era certo Piero, dipendente del Comune di Montignoso, che l'aveva ospitato per due giorni nella sua abitazione di Montignoso dopo l'attentato alla Oto-Melara; che, secondo quanto riferitogli dal Catabiani, in Livorno si trovavano alcuni membri del Comitato, e che egli ne conosceva uno avente nome di battaglia "Matteo".

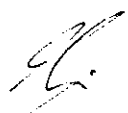
Interrogato da due sostituti Procuratori della Repubblica di Firenze il 13.2.1982, il Ciucci confermava le precedenti dichiarazioni, riferendo ulteriormente: che il Gallinari, allorchè gli aveva fissato il primo appuntamento con il Senzani, gli aveva detto trattarsi di persona da tempo inserita nelle B.R. ma impedita per problemi familiari dall'entrare in clandestinità; che egli aveva avuto contatti con il Senzani, presente

anche la "Grazia", fino a che il Senzani aveva salta-  
to alcuni appuntamenti, e poi si era presentato ad  
un appuntamento di riserva presso le Cappelle Medicee,  
dicendogli che era stato arrestato giorni prima e  
che per un certo periodo non avrebbe potuto incontra-  
re altri compagni; che i contatti con il Senzani era-  
no poi ripresi verso l'autunno 1979 e si erano pro-  
tratti fino all'estate-autunno 1980; che il Gastaldello  
era stato da lui conosciuto attraverso la "Grazia"  
e gli aveva poi presentato "Elena"; che con l'inseri-  
mento del Catabiani nel Comitato, avvenuto nell'esta-  
te 1980, il Comitato stesso si era dato un programma,  
volto a coinvolgere nell'organizzazione i compagni  
che gravitavano in specifiche situazioni di classe,  
e così si erano formati dei gruppi di lavoro, quali  
la Brigata-ferrovieri, della quale facevano parte  
egli, il Pieri ed il "Giuseppe" balbuziente, la Bri-  
gata-marginali, della quale si interessava la "Rina",  
il gruppo di Massa e Carrara, che doveva interessarsi  
delle fabbriche di quella zona e della zona di La  
Spezia, e del quale facevano parte "Simona", "Antonio",  
"Fausto", "Franco", "Alvaro" con l'appoggio dell'"Ugo"  
per la zona di La Spezia; che in vista di un possibi-  
le inserimento nella Brigata-ferrovieri egli aveva  
preso contatto con due persone facenti parte del



"collettivo ferrovieri" di Pisa, Antonini Riccardo ed Agusto Armando, quest'ultimo ispettore medico delle Ferrovie dello Stato, e che negli ultimi mesi del 1981, allorchè egli si era dato alla clandestinità ed aveva passato quei contatti al Catabiani, i due non erano ancora inseriti nelle B.R. ed avevano nomi "di copertura" e non "di battaglia", rispettivamente "Claudio" e "Massimiliano"; che il Comitato aveva disposto nell'estate del 1979 di un appartamento in Viareggio, preso in locazione dalla "Elena" su indicazione del Gastaldello e con denaro datole da questi, ove si erano svolte riunioni ed erano stati ospitati compagni "regolari"; che l'appartamento di Via Barbieri in Firenze, risultato nel primo processo contro Baschieri e gli altri appartenere al Barbi, era stato in effetti acquistato con denaro delle B.R., onde, una volta constatato che il Barbi non teneva un fermo atteggiamento processuale, e che d'altra parte il Comitato aveva bisogno di mezzi economici, si era tentato il recupero del denaro, ammontante a circa lire 20.000.000, prima da parte del Gastaldello, poi da parte dei brigatisti Seghetti e Savasta, i quali si erano recati a casa della moglie del Barbi, Borsatti Anna Maria, accompagnati fin nei pressi della casa da esso Ciucci, ed il recupero era almeno in parte

riuscito perchè la Borsatti aveva reso parte del denaro ratealmente; che il "Matteo" di Livorno aveva avuto vari incontri, prima con lui e poi con il Senzani ed il Catabiani; che nei primi mesi del 1979 tale "Marco", nome di copertura e non di battaglia in quanto indicante persona non inserita nel Comitato, aveva avuto in disponibilità 6-7 pistole appartenenti al Comitato, e le aveva trasmesse a Prima Linea, proponendo poi difficoltà al rientro delle armi, che in effetti non era avvenuto; che il "Marco" era conosciuto dal Gastaldello e dalla Lulli; che l'episodio, avvenuto nel settembre 1981, dell'invio al Baschieri nel Carcere delle Murate di un pacco contenente negativi di documenti delle Brigate Rosse, era stato ingiustamente attribuito dall'autorità giudiziaria procedente a Rossi Graziella, già convivente del Cianci, mentre in realtà, come gli era stato fatto intendere dal Catabiani, la spedizione era stata effettuata dalla "Rina"; che, dopo l'episodio della Oto-Melara, l'"Ugo" gli aveva presentato l'"Angelo", ed a quest'ultimo era stato affidato l'incarico di reperire una casa nella quale esso Ciucci sarebbe dovuto andare ad abitare una volta entrato in clandestinità; che il direttivo del Comitato era stato costituito prima da lui, dal Gastaldello e dal compagno "regolare" che



di volta in volta interveniva, poi da lui, Catabiani e Senzani, infine da lui, Catabiani ed "Ugo". Il Ciucci, inoltre, indicava in Ventimiglia Rosanna le reali generalità della "Elena", ed effettuava una serie di riconoscimenti fotografici: riconosceva la "Rina" nella foto di Carta Maria Teresa, l'"Ugo" nella foto di "Lori Flavio", il "Piero" che l'aveva ospitato in Montignoso nella foto di Giunti Gino, l'"Angelo" nella foto di Gregis Marco, il "Franco" nella foto di Frediani Enrico.

In un successivo interrogatorio, reso il 16.2.1982 ad un sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, il Ciucci riferiva ancora: che nella baracca in disponibilità del Gastaldello nel padule di Vecchiano, presso il lago di Massaciuccoli, erano state portate parte della documentazione già custodita nel fondo di Cascina e parte dello schedario; che il "Giuseppe" balbuziente, ferroviere di Pisa addetto agli impianti fissi, rispondeva alle generalità di Barbagli Antonio, e che il suddetto gli era stato presentato dal Catabiani come aderente al Comitato, onde si era valutato se inserirlo nella Brigata-ferrovieri oppure nel gruppo dei massesi.

Le indicazioni fornite dal Ciucci portavano gli organi di P.G. ad ulteriormente identificare la "Simona"

in Andreani Almarella, il "Matteo" di Livorno in Billi Giacomo, il "Fausto" in Frediani Pietro, fratello di Frediani Enrico, la "Grazia" in Fruzzetti Annunziata, l'"Antonio" in Nicoli Roberto. Su ordini di cattura emessi dalle Procure della Repubblica di Firenze, Pisa e La Spezia, venivano tratti in arresto, tra il 31.1.1982 ed il 13.2.1982, il Gastaldello, i due Frediani, il Nicoli, il Lori, il Pieri, la Fruzzetti, la Ventimiglia, la Carta, l'Agusto, il Barbagli, il Giunti, Giorgieri Simonetta (quest'ultima legata al Giunti, ed indicata come appartenente al Comitato in base a rapporto della UIGOS di Pisa in data 11.2.1982), il Gregis, il Billi, mentre il Neri Paolo si trovava già ristretto in carcere dal 7.7.1981, in forza di ordine di cattura della Procura della Repubblica di La Spezia, per i reati di partecipazione ad associazione sovversiva ed a banda armata, e per reati inerenti all'attentato alla Oto-Melara; il Catabiani rimaneva latitante. Il Billi, interrogato il 13.2.1982, ammetteva tutte le sue responsabilità in ordine alla sua appartenenza al Comitato Rivoluzionario Toscano, iniziata attraverso i rapporti con tale Dinelli Riccardo, poi deceduto, e proseguita con la conoscenza del Senzani, del Ciucci e del Catabiani; indicava come partecipanti al Comitato, per la zona di Livorno, Cosimi Pier Luigi

avente nome di battaglia "Franco" e Lavoratori Comu-  
nardo avente nome di battaglia "Bruno"; riferiva di  
un'"inchiesta" avviata dal Ciucci e dal Senzani in  
funzione di un attentato da compiere in danno del  
giudice di sorveglianza di Livorno, Coviello; infine  
riferiva circa una valigia, contenente 1 mitra; 2 pi-  
stole e due bombe a mano, che egli, su incarico del  
Senzani, aveva prelevato in Pisa dal Ciucci ed aveva  
trasportato a Livorno nella casa della madre del La-  
vicatori.

Tali dichiarazioni portavano all'arresto, il 14.2.1982,  
del Cosimi e del Lavoratori, i quali ammettevano subi-  
to ogni loro responsabilità e fornivano anche essi  
ogni possibile informazione sulla vicenda che li ave-  
va coinvolti.

Una posizione di piena dissociazione veniva assunta an-  
che dalla Carta, la quale ammetteva la sua pregressa  
appartenenza al Comitato per la zona di Pisa, riferi-  
va di rapporti avuti con il Castaldello, che l'aveva  
introdotta nell'organizzazione, e poi con il Ciucci  
ed il Catabiani, di incontri svoltisi fra lei, il  
Catabiani, il "Piero" e la "Francesca", quest'ultima  
poi da lei riconosciuta sulla foto di un giornale co-  
me Giorgieri Simonetta. La Carta riferiva anche circa  
rapporti abbastanza stretti intrattenuti da lei fin

dal 1978 con tale Varisco Alberto, che essa sapeva essere l'uomo di Lulli Lucia, e che dopo un certo periodo di conoscenza le aveva confidato di far parte delle Brigate Rosse con il nome di battaglia "Marco"; a questi essa si era rivolta, su incarico del Ciucci, per ottenere la restituzione di pistole che il "Marco" aveva ricevuto in affidamento e poi aveva consegnato ad altri, ma il predetto le aveva risposto che non le aveva più. La Carta ammetteva anche di aver effettuato la spedizione al Baschieri, nel Carcere delle Murate, del pacco contenente documenti delle B.R., su incarico del Catabiani.

Le surriferite dichiarazioni portavano all'arresto, il 15.2.1982, del Varisco, su ordine di cattura della Procura della Repubblica di Pisa. Il Varisco ammetteva i pregressi rapporti con la Lulli e la Carta, ma negava ogni addebito.

Numerosi tra gli imputati assumevano un comportamento processuale improntato ad ampia dissociazione ed a piena collaborazione con gli inquirenti. La Andreani, che a seguito del ritrovamento in sede di perquisizione nella sua abitazione di numeroso materiale delle Brigate Rosse, il 23.5.1980, era stata tratta in arresto e condannata, con sentenza della Corte d'Assise di Massa, alla pena di anni uno e mesi dieci di re-



clusione, con la sospensione condizionale, per il reato di partecipazione ad associazione eversiva, dichiarava di essere entrata a far parte del Comitato Rivoluzionario Toscano nel 1978, dopo che Frediani Pietro (nome di battaglia "Walter" e poi "Fausto") l'aveva presentato al Baschieri; essa aveva assunto nome di battaglia "Sara", poi cambiato in "Simona", aveva conosciuto il Cianci con il nome di battaglia "Enrico" ed il Frediani Enrico con il nome di battaglia "Franco", poi il Baschieri le aveva presentato Fruzzetti con il nome di battaglia di "Grazia"; dopo gli arresti del Baschieri e degli altri, essa era rimasta in contatto con il "Walter" e con la "Grazia", quest'ultima si era attivata per riprenderci collegamenti con gli altri appartenenti al Comitato, e nella primavera del 1979 le aveva presentato il Ciucci con nome di battaglia "Giorgio"; essa aveva poi conosciuto il Gastaldello con nome di battaglia "Carlo" ed il Pieri con nome di battaglia "Enzo", e nell'ambito dell'attività di riorganizzazione del Comitato aveva posto in contatto il Ciucci ed il Gastaldello con i due Frediani ed il Nicoli; nello stesso anno 1979 aveva anche conosciuto il Savasta, con il nome di battaglia "Diego", e verso la fine dell'anno era stata interessata dal Gastaldello, dal Pieri

e dal Ciucci al piano di evasione del Baschieri e del Ciani dal Carcere di Volterra, subentrando alla Fruzzetti che era uscita dal Comitato; era stata nell'appartamento di Viareggio, e qui aveva visto il Gastaldello disporre di alcune armi; infine, dopo l'arresto del maggio 1980 e la successiva scarcerazione, aveva risposto negativamente agli inviti del Frediani Enrico e di tale "Andrea" (ossia il Catabiani) a rientrare nel Comitato, e ne era rimasta fuori definitivamente. Riferiva anche, la Andreani, di aver rubato nel 1978 cheddite, micce e detonatori da una cava di Campo Cecina, di aver consegnato l'esplosivo ad un compagno che non ricordava, di averlo poi avuto in restituzione, e di avere occultato il tutto, unitamente a documenti, in un bidone che aveva sotterrato in un parco in Padula di Carrara, nascondiglio conosciuto da Frediani Enrico.

Quest'ultimo, a sua volta, rendeva ampie ammissioni, anche sui rapporti con gli altri appartenenti al Comitato, precisando di essere stato introdotto nell'organizzazione da suo fratello Pietro e dal Nicoli, e di aver avuto poi rapporti con la Andreani, la Fruzzetti, il Ciucci, il Gastaldello, il Lori, il Catabiani, il Capuano Marcello; ammetteva di aver compiuto l'attentato all'Oto-Melara, in concorso con suo fratello, il

Lori ed il Ciucci; riferiva circa nascondigli di armi, munizioni, esplosivi, targhe e documenti, scavati alcuni insieme al Nicoli, altri insieme a suo fratello Pietro, altri ancora insieme al Lori, in località Padula, La Foce, Bedizzano, Colonnata, Fossdinovo, La Spezia. Tali ultime rivelazioni si integravano con quelle rese negli stessi giorni da Frediani Pietro e dal Nicoli, anche essi dissociati, e permettevano così alla Digos di Firenze di rinvenire nelle località indicate sette bidoni in plastica interrati, contenenti gran numero di armi, munizioni, esplosivi, targhe, documenti vari delle B.R. ed oggetti vari. Inoltre, importanti chiarimenti in merito all'occultamento di due dei bidoni ritrovati venivano forniti dal Lori, il quale, pur non intendendo dissociarsi nè pentirsi, rendeva ampie ammissioni sulla sua appartenenza al Comitato, sui suoi rapporti con il Catabiani, il Frediani Enrico, il Ciucci, sulla commissione dell'attentato alla Oto-Melara, e precisava che nei suddetti bidoni erano stati occultati, da lui e da Frediani Enrico, rispettivamente in Arcola ed in Fossdinovo, armi portategli da un "regolare" dell'organizzazione. Lo stesso "regolare", aggiungeva il Lori, gli aveva consegnato un'ingente somma di denaro, che egli aveva occultato in altro bidone in una baracca sita in un

terreno di sua proprietà in Arcola; l'informazione si rivelava esatta, e nel punto indicato venivano rinvenute banconote per lire 19.300.000, tra le quali una risultava provenire dal riscatto pagato per un sequestro di persona.

Un comportamento di piena dissociazione veniva tenuto dalla Fruzzetti. Questa riferiva di essere entrata nel Comitato agli inizi del 1978, introdotta dal Baschieri, di aver conosciuto in fasi successive il Bombaci, il Cianci, il Ciucci, di aver posto in contatto con il Baschieri, per l'ingresso nell'organizzazione, prima il Nicoli poi la Andreani, di aver frequentato l'appartamento di Via Unione Sovietica, ove erano custoditi materiale di propaganda ed armi ed ove si svolgevano riunioni, di essere stata presente a discussioni nelle quali si erano deliberati attentati, e di essersi attivata per riorganizzare il Comitato, dopo gli arresti del Baschieri e degli altri, contattando il Ciucci, ponendo in collegamento questi con il Nicoli e la Andreani, ed incontrandosi con il Senzani ed il Savasta; aggiungeva di aver preso parte, con il Gastaldello ed il Ciucci, alla primissima fase del progetto di evasione del Baschieri dal Carcere di Volterra, e di aver poi receduto nell'ambito di un più generale proposito di dissociazione, che l'aveva portata ad uscire dal Comitato verso



la fine del 1979; faceva sì che lo stesso lui e  
Anche il Pieri faceva risalire la sua appartenenza  
al Comitato al 1978, precisando di esservi stato  
inserito dal Cianci. Riferiva di aver preso in affit-  
to per l'organizzazione una fondacia Cascina, dove iera-  
no stodite armi e munizioni, secondo il quale erano stati ab-  
biccolati i rivoluzionari riguardanti gli attentati  
Ingirani e Modigliani; di aver compiuto materialmen-  
te, in concorso con il Cianci, l'attentato con ordi-  
gne incendiarie in danno dell'auto del funzionario  
di polizia dott. Mallardo; di aver preso contatto  
con il Ciucci dopo gli arresti del Baschieri e degli  
altri; di aver conosciuto attraverso il Ciucci il do-  
Castaldi, la Andreani, e di avere curato con i  
tre il progetto di evasione del Baschieri e del Cianci  
dal Carcere di Volterra; di aver anche conosciuto,  
attraverso il Ciucci, il Catabiani, il Gallinari, il  
Savasta, il Dara, il Micalotto; di aver saputo dal  
Ciucci di un compagno del Comitato che aveva un ruolo  
di spicco in Firenze, e di aver poi appreso dal Ciucci  
Stesse, dopo la vicenda D'Urso, che si trattava di Senza  
ni Giovanni; di aver custodito numerose armi in telefon-  
do di Cascina.  
La Ventimiglia, dopo un iniziale atteggiamento impron-  
tato alla negazione di tutto salvo il legame senti-

mentale con il Gastaldello, in un secondo interrogatorio ammetteva di aver fatto parte del Comitato, introdottavi dal Cianci attraverso il Gastaldello; di aver svolto, su richiesta del Cianci, un'"inchiesta" su persona che lavorava alla Camera di Commercio di Pisa; di aver assunto due successivi nomi di battaglia; di aver avuto, con il Gastaldello, nella primavera del 1979, un incontro in Pisa con la moglie del Baschieri, Vaghetti Michela, ed il Ciucci conosciuto come "Giorgio"; di aver avuto vari incontri con il "Giorgio"; di aver preso in locazione nell'estate del 1979, per 1 mese, un appartamento in Viareggio, su proposta del Gastaldello e con denaro consegnatole da questi, e di esservi andata una volta con il Ciucci, il quale si era mostrato a conoscenza della disponibilità dell'appartamento; di aver conosciuto, attraverso il Gastaldello, il Pieri e la Carta, e, attraverso il Ciucci, il Catabiani; di essere andata due volte a Volterra, una volta con il Pieri ed una volta con il Gastaldello, e di aver appreso dai due che essi coltivavano un progetto che riguardava il carcere; di aver saputo, nei primi tempi del suo inserimento nel Comitato, di un compagno molto bravo che stava a Firenze ed aveva il nome di battaglia "Antonio"; di aver saputo che l'organizzazione aveva



pretese la restituzione di denaro dalla moglie del  
Barbi con riferimento ad un appartamento, e che la  
donna, prima recalcitrante, aveva poi restituito i  
soldi ratealmente. In un terzo interrogatorio la Ven  
timiglia confermava le surriferite dichiarazioni. Su  
cessivamente però, in sede di formale istruzione, di  
chiarava che G.I. non ritenere di aver svolto un'at  
tività tale da coinvolgerla in un'organizzazione ever  
siva, trattandosi di un tipo di condotta comune a  
gruppuscoli dell'epoca come Lotta Continua; con memo  
ria del 21.6.1983 diretta allo stesso G.I., chiedeva  
il proscioglimento con ampia formula, in quanto non  
poteva essere ravvisata a suo carico un vincolo as  
sociativo, ma soltanto un impegno politico fondato su  
un'ideologia e su rapporti affettivi e personali.  
Parziali contributi all'accertamento dei fatti veniva  
no forniti dal Gastaldello, dal Giunti e dalla Gior  
gieri. Il Gastaldello si rifiutava di rispondere nel  
primo interrogatorio, ma nel secondo interrogatorio am  
metteva di aver fatto parte del Comitato Rivoluziona  
rio Toscano, a partire da alcuni mesi prima del dicen  
bre 1978, fino al maggio 1980, con il nome di battaglia  
"Carlo", ed asseriva di esserne uscito per contrasti  
insorti all'interno dell'organizzazione. In un ulterio  
re interrogatorio dichiarava che la Ventimiglia aveva

fatto parte, con il nome di battaglia di "Elena", dell'organizzazione, nella quale era stata introdotta non da lui ma da un compagno più esperto, e rimarcava il ruolo del tutto marginale svolto dalla donna. Confermava tali dichiarazioni in un quarto interrogatorio, ma in un successivo interrogatorio reso dinanzi al G.I. in sede di istruzione formale asseriva di aver subito pressioni fisiche e psicologiche nella Questura di Firenze, ove era stato trattenuto per alcuni giorni, e di aver distintamente sentito, un pomeriggio, urla di dolore provenire da una stanza posta sopra quella in cui egli si trovava; egli aveva ripetutamente sentito la voce di un funzionario di polizia che diceva: "parla, Pieri!", ed aveva poi saputo da alcuni agenti che il Pieri era ridotto male. Dagli accertamenti immediatamente effettuati dal G.I. precedente, risultava che il Pieri non era mai stato trattenuto nella Questura di Firenze negli stessi giorni in cui vi si era trovato il Gastaldello. Ma questi non defletteva dal suo atteggiamento, inviava una lettera di ritrattazione al G.I. e la confermava per due volte a verbale. Nel frattempo, e con riferimento alle dichiarazioni del Ciucci secondo cui il Gastaldello disponeva nel padule di Vecchiano, nei pressi del lago di Massaciuc





coli, di un capanno nel quale era custodito materiale del Comitato, i Carabinieri di Migliarino Pisano erano giunti a scoprire il capanno, il 3.2.1982, e vi avevano rinvenuto una pistola Beretta, munizioni, targhe, chiavi ed altri oggetti.

Il Giunti ammetteva di aver fatto parte del Comitato Rivoluzionario Toscano, introdotto dal Catabiani, di aver avuto contatti con il Ciucci, e di aver ospitato questi nella sua abitazione di Montignoso per 7-8 giorni dopo l'episodio della Oto-Melara; aggiungeva di aver ricevuto dal Catabiani varia documentazione delle B.R., e di aver occultato il tutto entro un tubo di plastica, sotterrato in un bosco in località Balon di Montignoso. Nello stesso giorno 9.2.1982, il Giunti, accompagnato da personale della DIGOS di Firenze, si portava nel posto indicato e permetteva il ritrovamento di un tubo di plastica contenente una risoluzione della direzione strategica delle B.R. ed altri documenti; inoltre indicava una buca nella quale, a suo dire, aveva a suo tempo interrato un contenitore-frigorifero, che aveva poi spostato nella cantina della sua abitazione sita in Capanne di Montignoso; in tale abitazione la DIGOS rinveniva e sequestrava vari documenti ed oggetti. In due successivi interrogatori, il Giunti confermava le sue ammis-

sioni, ma negava di aver mai conosciuto la Carta e di aver avuto incontri con questa, il Catabiani e la Giorgieri; nel primo interrogatorio dinanzi al G.I., negava addirittura di aver mai fatto parte del Comitato Rivoluzionario Toscano; nel secondo interrogatorio dinanzi al G.I., ritrattava ogni sua precedente dichiarazione e si rifiutava di rispondere.

La Giorgieri, in un primo interrogatorio reso l'11.2.1982

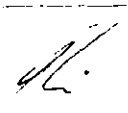
al P.M. di Pisa, forniva ammissioni più ampie di quelle del Giunti; ammetteva di aver fatto parte del Comitato, introdottavi dal Catabiani, con il nome di battaglia "Francesca"; di aver avuto vari incontri con il Catabiani, da sola o con il Giunti, che faceva parte del Comitato con il nome di battaglia "Piero"; di aver conosciuto la "Rina", nome di battaglia della Carta, e di aver avuto contatti con questa insieme al Giunti; di aver distribuito, insieme al Giunti, numerosi volantini riguardanti il sequestro Dozier, consegnatili dal Catabiani. In un secondo interrogatorio reso dinanzi allo stesso P.M., il 20.2.1982, ritrattava tutte le precedenti dichiarazioni, asserendo di averle rese in stato confusionale determinato da percosse ricevute precedentemente nella Questura di Pisa. In tre successivi interrogatori, il primo dinanzi al P.M. di Firenze e gli altri due dinanzi

al G.I. di Firenze, si rifiutava di rispondere.

Il Neri Paolo, che era stato tratto in arresto già il 7.7.1981 in relazione alla vicenda dell'attentato alla Oto-Melara, teneva un oscillante comportamento processuale. Si dichiarava del tutto estraneo a qualsiasi attività eversiva nell'interrogatorio del 9.7.1981 dinanzi al P.M. di La Spezia; in due successivi interrogatori resi il 14 ed il 15.7.1981 dinanzi al P.M. di Genova, ammetteva di essere entrato nel Comitato attraverso un compagno di Pisa, riferiva di aver contattato all'interno della Oto-Melara tale Busconi Piero, nell'ambito di un'attività di ricerca di un brigatista interno a detta fabbrica che gli era stata affidata dallo stesso compagno pisano, e riferiva anche di aver combinato, su richiesta di tale Longo Renato, suo ex-compagno di detenzione che gli aveva manifestato l'intenzione di entrare nelle Brigate Rosse, un appuntamento fra il Longo ed una brigatista in Milano; in un ulteriore interrogatorio reso al G.I. di La Spezia il 15.10.1981, smentiva tutte le surriferite dichiarazioni, asserendo di averle rese in stato di condizionamento psicologico per essere stato trattenuto venti giorni nella Questura di Genova; confermava tale ritrattazione al G.I. di Firenze il 25.1.1983.

L'Agusto, dopo essersi limitato, in un primo interro

gatorio reso ad ufficiali di P.G., ad ammettere di aver conosciuto il Ciucci verso la fine del 1980, nell'ambito dell'attività svolta dal comitato di lotta dei ferrovieri, a partire dall'interrogatorio reso il 9.2.1982 ad un sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa forniva varie ammissioni, in ordine a ripetuti contatti con il Ciucci, nel corso dei quali questi gli aveva parlato anche della possibilità di compiere sabotaggi all'interno delle ferrovie, ed in ordine a successivi rapporti con tale "Fabio Tassi", presentatogli dal Ciucci nel luglio del 1981 nella pineta di Viareggio, che egli riconosceva nella fotografia raffigurante Catabiani Umberto; il "Fabio Tassi" gli aveva parlato della necessità di portare la lotta rivoluzionaria sul terreno della lotta armata, gli era parso avere rapporti con i settori della lotta armata, e gli aveva consegnato alcuni volantini delle B.R., uno riguardante i sequestri Cirillo, Taliencio, Peci, un secondo riguardante la NATO ed i blocchi militari, un terzo che trattava del sequestro Dozier mentre questo era in corso; gli aveva anche fatto presente la sua necessità di disporre di una casa nella zona di Pisa, proponendogli di trovarne una e di pagare per metà ciascuno il canone di locazione, ed egli era riuscito a trovare una villetta



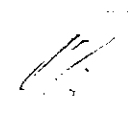
in Via delle Eliche 20 di Tirrenia, per il canone mensile di lire 500.000, ed aveva stipulato un contratto di locazione con decorrenza dall'1.11.1981; il "Tassi" era stato nell'appartamento alcune volte, ed una volta vi era venuto insieme ad un ragazzo e ad una ragazza, in una assenza. Negava, comunque, l'Agusto di aver consapevolmente destinato la villetta a "base" dell'organizzazione delle Brigate Rosse, e di aver fatto parte della stessa organizzazione con il nome di battaglia "Massimiliano". Poi, con lettera del 23.11.1982, ed in interrogatorio reso il 11.1.1983 al G.I. di Firenze, ritrattava ogni precedente dichiarazione.

Il Barbagli, da parte sua, negava di aver mai fatto parte del Comitato Rivoluzionario Toscano delle Brigate Rosse, pur ammettendo che il Nicoli, da lui già conosciuto, l'aveva avvicinato con il proposito di inserirlo nelle Brigate Rosse, delle quali il Nicoli stesso gli aveva confidato di far parte con il nome di battaglia "Antonio"; il Nicoli gli aveva presentato il Catabiani, e quest'ultimo gli aveva poi presentato il Giucci, e quest'ultimo gli aveva chiesto da un lato di entrare a far parte del comitato di lotta dei ferrovieri, nell'ambito del quale svolgere un'energica azione di rivendicazione complessiva, e d'altro lato

di mettere a frutto la sua conoscenza degli apparati radio per riuscire ad intercettare le trasmissioni via radio della Polizia e dei Carabinieri; egli aveva poi perso i contatti con il Ciucci e con il Catabiani, ed in un ultimo incontro con quest'ultimo; procurato dal Nicoli, aveva detto al Catabiani medesimo di non condividere il progetto politico delle B.R.; l'altro si era risentito, dicendogli "adesso non puoi più uscire", ma egli era riuscito a sganciarsi. Aggiungeva il Barbagli che erano stati il Nicoli ed il Catabiani a volergli attribuire il nome "Giuseppe", mentre egli aveva fatto presente che avrebbe potuto continuare a chiamarsi Antonio.

Atteggiamento completamente negativo veniva assunto dal Gregis, che a seguito di perquisizione domiciliare era stato trovato in possesso di uno striscione, matrice e volantini B.R.; il Gregis, sia dinanzi al P.M. di Pisa e di Firenze che dinanzi al G.I., si dichiarava prigioniero politico e militante comunista. Soltanto verso la fine dell'istruzione formale, con memoria del 26.9.1983 diretta al G.I., egli ammetteva un limitato ruolo di partecipazione all'organizzazione eversiva.

La Borsatti e la Vaghetti, contro le quali si procedeva senza emissione di provvedimenti restrittivi



(al pari della Andreani), rispettivamente per il reato di favoreggiamento reale la prima, e per reati associativi e per quelli commessi alla tentata evasione di Volterra la seconda, negavano ogni addebito. Al procedimento instauratosi sulla base delle dichiarazioni rese dal Ciucci si univano, dal gennaio all'aprile 1982, altre tre procedimenti. Il primo nasceva dal ritrovamento, in un appartamento di Via Pesci in Roma ove erano stati tratti in arresto il 9.1.1982 il Senzani Giovanni ed altri, di un appunto manoscritto, in cui si trattava di un agente di custodia del Carcere delle Murate disponibile a collaborare con i compagni del Comitato e si fornivano vari elementi di identificazione dell'agente; questi veniva prontamente identificato in Forconi Tiziano, ed il Forconi, interrogato dal P.M. di Firenze, rendeva ampie ammissioni, riferendo di aver fornito al Baschieri, detenuto in detto Carcere, nella notte fra il 14 ed il 15.12.1980, numerose informazioni sul carcere stesso, sul personale, sulle possibili vie da seguire per un'evasione, e di essere stato poi contattato telefonicamente per tre volte, con una parola d'ordine, da una donna, fino a che nel marzo 1981 aveva risposto alla suddetta di non essere disposto alla collaborazione richiestagli. Tali rivelazioni portavano

a promuovere, contro il Forconi ed il Baschieri, procedimento penale per i reati di partecipazione a banda armata, partecipazione ad associazione eversiva e rivelazione di segreti d'ufficio.

Il secondo procedimento si instaurava nei confronti di De Angeli Gina Antonietta e Mutini Anna, quest'ultima moglie del Catabiani, per il reato di partecipazione ad associazione eversiva. Si accertava infatti, attraverso varie deposizioni testimoniali e concordanti ricognizioni fotografiche, che in data 16.4.1982 la De Angeli, la quale conviveva in quel periodo con la Mutini e lavorava presso l'Ospedale di Massa, si era incontrata con il Catabiani, latitante ad ordine di cattura emesso dal P.M. di Firenze e già condannato per il sequestro Dozier alla pena di anni 26 di reclusione con sentenza del Tribunale di Verona in data 25.3.1982; con il Catabiani si era appartata per alcune ore, e poi era ritornata all'Ospedale di Massa, e dopo tale incontro la Mutini, che in quello stesso giorno si trovava in Ospedale per seguire dei corsi di infermiera, si era allontanata rendendosi irreperibile. La De Angeli, nel corso di vari interrogatori, escludeva di aver incontrato il Catabiani nelle circostanze contestate, ed asseriva che nelle stesse circostanze si era incontrata con un certo





"Francesco" di cui non forniva alcun elemento atto all'identificazione. La Mutini rimaneva renitente al mandato di comparizione e veniva allo stato attuale. Il terzo procedimento perveniva per competenza territoriale dalla Procura della Repubblica di Milano a quella di Firenze, che riguardava Aluisini Luisa, giovane legata al Neri Paolo e con questi già inquisita in relazione alla vicenda dell'attentato alla Oto-Melara. La Aluisini era stata tratta in arresto il 17.4.1982 su ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, sulla base delle dichiarazioni rese da tale Longo Renato, secondo cui questi aveva avuto ripetuti contatti con il Neri e la Aluisini in funzione di un suo inserimento nelle Brigate Rosse; il Neri gli aveva procurato un appuntamento con la Balzarani, in Milano, e attraverso la Balzarani egli aveva conosciuto Moretti e Fenzi; dopo l'arresto di questi ultimi, egli aveva nuovamente incontrato Neri ed Aluisini, ed il Neri gli aveva procurato altro incontro con la Balzarani in Milano; dopo l'arresto del Neri, era stata la Aluisini a procurargli quattro incontri con la Balzarani, prima in Milano e poi sulle colline di S. Stefano Magra, luogo quest'ultimo nel quale l'aveva accompagnato la Aluisini medesima con la sua auto; per i contatti con la

Aluisini, egli aveva utilizzato alcune volte un numero telefonico di un bar gestito da un parente della predetta, numero che la stessa Aluisini gli aveva fornito. Interrogata dal G.I., la Aluisini si limitava ad ammettere di aver conosciuto il Longo, in occasione di un processo celebrato contro il Longo, il Neri ed altri, di possedere da circa 1 anno e mezzo un'autovettura, e di aver disposto a volte del telefono pubblico installato presso il Bar Moderno gestito da cugini del Neri.

La Lulli ed il Pisanò, che nel procedimento relativo all'attentato Venè avevano sempre negato ogni loro implicazione nell'attentato stesso e nell'attività delle Brigate Rosse, ribadivano tale posizione in sede di interrogatorio dinanzi al G.I. di Firenze.

Infine il Baschieri il Bombaci, il Cianci ed il Senza ni rifiutavano di rispondere all'interrogatorio.

Importanti contributi venivano forniti nel processo dall'imputato Busconi Pietro (inquisito per appartenenza al Comitato, ma poi prosciolto all'esito dell'istruttoria), e dagli imputati di reati connessi Savasta Antonio, Brogi Carlo, Buzzati Roberto, Donat Cattin Marco e Fenzi Enrico. Il Busconi riferiva, ancor prima che ne parlasse il Neri nei suoi interrogatori, dell'incontro nel corso del quale il Neri gli aveva



chiesto se facesse parte delle Brigate Rosse, ed aggiungeva di aver saputo del Neri che questi faceva parte di detta organizzazione e che la richiesta veniva formulata per conto dell'organizzazione, per aver perso questa i contatti con il compagno della Oto-Melara dopo numerosi arresti avvenuti in Genova.

Il Savasta, precisato di aver agito in Toscana dal marzo al settembre 1979 per rivitalizzare il Comitato anche in vista di una sua costituzione in colonna, confermava l'episodio della richiesta di denaro alla moglie del Barbi, riferito dal Ciucci, dichiarava di aver conosciuto, oltre al Ciucci, il Gastaldello, la Andreani, la Fruzzetti, la Carta, il Pieri, dichiarava ancora di aver saputo, nello stesso periodo, di una valigia con armi affidata ad uno del Comitato e da questi poi data ad uno dell'organizzazione Prima Linea, armi che il Comitato aveva cercato di farsi restituire; riferiva anche di aver appreso dalla Balzarani che questa era stata ospitata, alcune volte da sola, altre volte insieme al Capuano, in un appartamento sito nei pressi di Camp Darby, che doveva servire da appoggio per l'organizzazione e da base della costituenda colonna toscana delle B.R.; la casa era stata presa in locazione da un medico di Pisa, aderente al Comitato Rivoluzionario Toscano come "irregola

re", che fungeva da prestanome, e la Balzarani già aveva espresso al Savasta la sua preoccupazione sia per l'ubicazione della casa, troppo vicina a Camp Darby e troppo lontana dalla fermata dell'autobus, sia per il modo non giusto in cui veniva "gestita" dal Catabiani, il quale ci abitava stabilmente; la Balzarani si era anche mostrata preoccupata, per aver saputo che la moglie del Ciucci era andata a chiedere notizie del marito ad un suo amico che era medico in Pisa, in quanto tale comportamento avrebbe potuto portare alla scoperta del medico, che faceva parte del Comitato ma figurava come insospettabile; esso Savasta aveva ricollegato tale medico a quello della casa vicina a Camp Darby, perchè sapeva che l'organizzazione disponeva di una sola casa in tutta la Toscana, quella presa in locazione dal medico che stava in Pisa. Aggiungeva il Savasta che il denaro occorrente per pagare il canone di locazione della suddetta casa proveniva da una rapina fatta in Roma in danno della SIP.

Il Brogi Carlo, altro appartenente alle B.R., si limitava a riferire che i Comitati locali delle B.R. costituivano soltanto un terreno di supporto e di ritirata per la colonna territorialmente limitrofa.

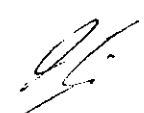
Il Buzzati Roberto, anch'egli appartenente alle B.R.,

referiva che il Senzani aveva dapprima diretto il Comitato Rivoluzionario Toscano, ma poi, dopo la scissione tra l'ala movimentista da lui capeggiata e l'ala militarista del Savasta, aveva perso i contatti con detto Comitato; in precedenza, nel 1980, il Senzani aveva progettato l'uccisione del giudice di sorveglianza di Livorno, ma il progetto non era andato in porto, prima per motivi tecnici, poi perché era sopravvenuta la suddetta scissione. Aggiungeva il Buzzati che nell'aprile-maggio 1981 il Senzani l'aveva incaricato di incontrarsi con una persona, che gli aveva indicato come la moglie del Baschieri, per avere notizie in merito ad un agente della Casa Circondariale di Firenze che era disponibile alla corruzione; l'appuntamento però era fallito. Il Donat Cattin, già appartenente a Prima Linea, si limitava a riferire circa l'episodio delle armi che qualcuno del Comitato aveva gettato via dopo gli arresti del Baschieri e degli altri, e che quelli di Prima Linea avevano recuperato, rifiutandosi poi di restituirle: una delle armi, una Colt cal. 9 parabellum, era pervenuta a lui. Il Fenzi, infine, riferiva che il Senzani era stato in collegamento con il Baschieri e gli altri che erano stati arrestati nel dicembre 1978, e che nell'autunno del 1980 egli aveva accompagnato più volte

il Senzani medesimo a Livorno, ove si era incontrato con il Ciucci ed il Catabiani, ed ove si era interessato del progetto per l'attentato al giudice di sorveglianza di Livorno.

Dopo che i vari procedimenti iniziati dalle autorità giudiziarie di Pisa, Massa, La Spezia, Milano erano confluiti dinanzi all'autorità giudiziaria di Firenze, il G.I. di Firenze procedeva unitariamente nei confronti di tutti gli imputati suindicati, espletando, oltre che i suddetti interrogatori, esami testimoniali, confronti, perizie balistiche sulle armi, munizioni ed esplosivi rinvenuti nel febbraio 1982 nonchè sui congegni usati per compiere l'attentato alla Oto-Melara, e perizie psichiatriche sul Gregis e Frediani Pietro; per quest'ultimo risultava il vizio parziale di mente all'epoca dei fatti. Diversi imputati, già detenuti, venivano scarcerati per libertà provvisoria o per decorrenza dei termini di custodia cautelare, o posti agli arresti domiciliari.

All'esito della formale istruzione, con sentenza-ordinanza in data 12.11.1983, il G.I. pronunciava vari proscioglimenti nel merito o per amnistia, ed ordinava il rinvio a giudizio degli imputati indicati in epigrafe nonchè di Frediani Pietro dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze, per i reati loro rispet-



tivamente ascritti in rubrica; relativamente al Gregis, il G.I. in motivazione riteneva di dover qualificare la condotta riconducibile agli artt. 306 e 270 bis C.P. come di mera partecipazione, ma ometteva di indicare tale derubricazione nella parte dispositiva. Nel dibattimento, protrattosi dal 31.10.1985 al 16.12.1985, comparivano in stato di detenzione il Baschieri, il Bombaci, il Cianci, il Lori, il Pieri, il Senzani, mentre il Ciucci, anch'egli detenuto, rinunciava a comparire, salvo che nelle udienze in cui rendeva interrogatorio e veniva sottoposto a confronto con il Barbagli, ed in quelle in cui il P.M. pronunciava la requisitoria. Rimanevano contumaci il Frediani Enrico, il Gastaldello, la Giorgieri, il Giunti, la Mutini, il Nicoli. Il Cianci faceva pervenire lettera di dissociazione dalla lotta armata. Lo stesso Cianci, ed il Gregis, in difformità dalle dichiarazioni rese in istruttoria, ammettevano le loro responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti; il Baschieri, il Senzani ed il Lori rifiutavano di rispondere e facevano pervenire alla Corte loro manoscritti; il Bombaci rifiutava di rispondere; il Ciucci confermava tutte le sue dichiarazioni istruttorie, anche in sede di confronto con il Barbagli, e forniva ulteriori chiarimenti che verranno esaminati nella parte

motiva della sentenza; il Frediani Pietro, apparso  
psichicamente incapace di rispondere all'interroga-  
torio, veniva sottoposto a perizia psichiatrica, che  
concludeva per la sua totale incapacità di intendere  
e di volere sopravvenuta, onde si disponeva la sospen-  
sione del procedimento nei suoi confronti, la separa-  
zione della sua posizione da quelle dei coimputati,  
ed il suo ricovero in ospedale psichiatrico giudizia-  
rio; gli altri imputati comparsi confermavano sostan-  
zialmente le dichiarazioni già rese, con le precisa-  
zioni e le rettifiche che verranno esaminati nella  
parte motiva della sentenza. Venivano interrogati  
gli imputati di reati connessi Buzzati, Savasta,  
Donat Cattin, Fenzi e Brogi, i quali sostanzialmente  
confermavano le loro precedenti dichiarazioni, e ve-  
nivano escussi vari testi e parti lese. Con due di-  
stinte ordinanze, in date 2.12.1985 e 6.12.1985, si  
disponeva la cessazione della custodia cautelare de-  
gli imputati Fruzzetti e Pieri (il quale ultimo con-  
tinuava a rimanere detenuto per altra causa), e veni-  
va ordinata la formale scarcerazione del Bombaci,  
del Bombaci, del Senzani, del Lori e del Ciucci (i  
quali continuavano a rimanere detenuti per altre  
cause), per decorrenza dei termini di custodia cau-  
telare. Pervenivano alla Corte, in due distinte udien-





ze, fogli dattiloscritti recanti apparentemente la firma del Nicoli (la prima volta) e le firme congiunte del Giunti e della Giorgieri (la seconda volta). Infine Pubblico Ministero e difensori esponevano e formulavano le rispettive conclusioni come da verbale, e nell'udienza del 16.12.1985, dopo la rinuncia della P.M. alla replica, la Corte si ritirava per deliberare.

Motivi della decisione

S'impone preliminarmente l'esame della questione di legittimità costituzionale, prospettata dalla difesa del Gregis per l'ipotesi normativa di cui all'art. 270 bis C.P. in relazione agli artt. 18, 21, 25 della Costituzione, per gli effetti che l'eventuale non manifesta infondatezza della questione comporterebbe sul presente giudizio.

La questione è manifestamente infondata. Invero l'art.

18 c. I della Costituzione non sancisce un indiscriminato diritto di associarsi, ma un diritto che trova

il suo limite nel divieto di perseguire fini che già sono vietati ai singoli dalla legge penale; lo stesso

articolo, al comma II, proibisce le associazioni che

perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. L'art.

21 della Costituzione sancisce il diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, con ogni mezzo

di diffusione, ma da un lato non giunge a tutelare una manifestazione di pensiero che si concreti nell'istigazione a commettere delitti o nella pubblica apologia di delitti, e d'altro lato non giunge a tutelare organizzazioni che si siano formate e vivano con il solo fine di propugnare metodi violenti e contrari al libero e pacifico dispiegarsi del normale dibattito democratico. L'art. 25 della Costituzione, il richiamo al quale sembra avere un senso logico con riferimento al comma II, e solo con riferimento all'asserita indeterminatezza del fatto-reato configurato dall'art. 270 bis C.P., dal momento che nessuno degli imputati nel presente processo è stato chiamato a rispondere di detta ipotesi delittuosa per epoca antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. 15/12/1979 n. 625, introduttivo dello stesso art. 270 bis C.P., richiede per la punibilità di un fatto-reato una sufficiente determinazione dei suoi elementi costitutivi, e non può ritenersi indeterminata una previsione di reato, qual'è quella di specie, che ha ad oggetto l'esistenza di un organismo associativo che si proponga il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico. Se è vero che la norma non richiede la programmazione in concreto degli atti di violenza e la specificazione



del contenuto degli stessi atti di violenza, è altresì vero che essa non persegue una mera pluralità di persone che si proponga di compiere atti di violenza per generici fini politici, ma persegue un'associazione che sia sorta in funzione di un unico e ben individuato "programma politico", quello di seguire metodi violenti per rovesciare l'ordinamento democratico.

Queste ultime considerazioni portano ad affrontare altra questione di carattere generale, prospettata dalla difesa del Frediani Enrico, del Nicoli, del Pieri e della Fruzzetti, quella della non sussistenza della contestata ipotesi di cui all'art. 270 bis C.P.: ipotesi che non sussisterebbe, perchè il Comitato Rivoluzionario Toscano avrebbe avuto una consistenza politico ed operativa molto limitata, fungendo da supporto logistico per le vicine colonne delle Brigate Rosse, ed il compimento di atti di violenza non avrebbe rappresentato il fine dell'associazione, tant'è che il Comitato non si trasformò mai in Colonna.

Orbene, la prima e più ovvia osservazione della Corte è che il Comitato Rivoluzionario Toscano compì atti di violenza, prima degli arresti del Baschieri e degli altri e dopo tali arresti: prima compì tutti gli attentati con ordigni incendiari indicati nel capo 8)

d'imputazione, dopo compì l'attentato alle scocche di un mezzo blindato all'interno dello stabilimento della Oto-Melara, indicato ai capi 17-18 dell'imputazione.

Ma ciò che più conta, ai fini della configurazione dell'ipotesi normativa di cui all'art. 270 bis. C.P., è che il Comitato ebbe sempre un programma politico ed operativo, che non consisteva soltanto nel reperire punti di rifugio e di riferimento logistico per i "regolari" dell'organizzazione appartenenti alla Colonna romana ed a quella ligure, o nel diffondere i documenti provenienti dalle Colonne o dalla Direzione Strategica delle Brigate Rosse, o nell'occultare le armi e gli esplosivi portati dai "regolari". Il Comitato, prima degli arresti del Baschieri e degli altri, disponeva di un'ingente dotazione di armi, munizioni e materiale esplosivo ed incendiario, ed in via autonoma, non quale depositario di qualche Colonna: tutto il materiale indicato nel capo 4) d'imputazione, tutto il materiale occorso per compiere gli attentati indicati nel capo 8) d'imputazione, le armi detenute dalla Lulli e dal Pisanò all'atto del loro arresto successivo all'attentato Venè, le armi indicate nel capo 19) lett. b d'imputazione, detenute dal Varisco e passate poi a Prima Linea. Gli attentati furono

compiti non con criteri di casualità o di episodicità, ma nel quadro di un ben preciso programma diretto volta per volta a colpire quelle strutture di potere e quei canali di espressione del dibattito democratico che si ritenevano i più emblematici di quel sistema democratico da abbattere: così furono colpite nello stesso giorno, in due diverse città, le auto di quattro giornalisti; poi si passò a colpire le auto di tre esponenti politici, in tre diverse città; poi ci si rivolse, nell'estate del 1978, alle auto di tre funzionari di polizia, in due diverse città; infine ci si rivolse al settore degli operatori carcerari e della giustizia in genere, e tra il 15 ed il 16.11.1978 furono colpite prima l'auto del dott. Umberto Modigliani, dirigente sanitario della Casa Circondariale di Firenze, poi l'auto dell'architetto Piero Inghirami, che era uno dei progettisti della nuova Casa Circondariale di Sollicciano. Inoltre, come emerge dalle dichiarazioni della Fruzzetti, del Ciucci, del Pieri, gli attentati furono tutti deliberati ed eseguiti da parte di componenti del Comitato Rivoluzionario Toscano, non da parte di "esterni" che si servissero del Comitato come struttura d'appoggio o come sigla di rivendicazione da far apparire sui volantini, e questi furono preparati e ciclostilati "in loco" servendosi

dell'appartamento in Via Unione Sovietica e del fondo  
in Cascina. Allorchè, poi, furono tratti in arresto  
il Baschieri e gli altri tre, il 19.12.1978, il Comi-  
tato stava per compiere un "salto di qualità" sul pia-  
no degli atti di violenza: non più attentati a cose,  
ma ferimento alle gambe di un esponente politico (v.  
dichiarazioni Ciucci, e sentenza 10.6.1982 della Corte  
di Assise d'Appello di Firenze prodotta in copia dal  
P.M. in dibattimento).

Quegli arresti, naturalmente, misero in grave crisi  
il Comitato, in quanto avevano colpito i suoi princi-  
pali esponenti, ed in quanto le indagini conseguenti  
portarono a scoprire il covo di Via Barbieri e quasi  
l'intera dotazione di armi dell'organizzazione, oltre  
ad evidenziare precisi collegamenti con le Brigate  
Rosse romane. Ma il "programma politico" del Comitato  
non mutò mai, rimase quello del compimento di atti di  
violenza a fini eversivi, ed in funzione di tale "pro-  
gramma" fu svolta un'attività di riorganizzazione da  
parte del Ciucci, del Senzani, della Fruzzetti in col-  
legamento con esponenti della Colonna romana: riorganiz-  
zazione che doveva addirittura preludere alla trasfor-  
mazione del Comitato in Colonna, come ha chiarito il  
Savasta. Così furono portate al Comitato armi dal Mi-  
caletto, nel 1979, armi dal Catabiani, nel 1980, armi



dalla Balzarani e dal Capuano, nel 1981 (precisazioni fornite dal Ciucci in dibattimento), sempre rimanendo vivo il progetto di trasformazione in Colonna, ed il Comitato si rese attivo prima con l'operazione di appoggio dall'esterno del tentativo di evasione del Baschieri dal Carcere di Volterra, verso la fine del 1979, poi con la preparazione dell'attentato al giudice di sorveglianza di Livorno, nell'autunno del 1980 (che fu condotta dal Senzani come responsabile del "fronte carcerico" delle B.R. e anche dal Ciuccio e dal Catabiani quali responsabili del Comitato e cc. di chiarazioni Ciucci e Billi), infine con il compimento dell'attentato alla Oto-Melara, il 22.6.1981. E, riguardo a quest'ultimo attentato, v'è da rimarcare che da un lato esso fu compiuto in perfetta sintonia con la "campagna sulle fabbriche" lanciata in quel periodo dalle Brigate Rosse, e che d'altro lato esso fu deliberata dal Comitato nell'esplicazione di una sua autonomia, non dal "fronte delle fabbriche" o dall'esecutivo delle B.R. (interrogatorio Savasta del 13.2.1982, in cart. 3 fasc. 10).

V'è, infine, da rilevare che un unico filo conduttore lega i comportamenti tenuti dal Baschieri nello stato di detenzione: dal minuzioso e minuscolo scritto fatto uscire dal Baschieri dal Carcere di Volterra verso la

fine del 1979 (documento in cart. 1 fasc. 4 f. 153 bis),  
contenente una dettagliata descrizione di caratteristi  
che fisiche, mansioni, abitudini e condotte verso i  
detenuti di funzionari e personale di quel Carcere,  
all'abile circonvenzione esercitata dal Baschieri sul  
Forconi nel Carcere delle Murate nel dicembre 1980,  
fino all'invio al Baschieri nel Carcere delle Murate  
di documenti delle B.R., nel settembre 1981, tutto  
depone per un costante atteggiamento del Baschieri  
volto non soltanto ad evadere dal luogo di detenzione,  
ma anche e soprattutto ad alimentare all'interno del  
carcere il dibattito sui programmi della banda coinvol  
genti il settore carcerario ed a sollecitare all'ester  
no iniziative di carattere violento nello stesso set  
tore.

Quanto sopra esposto permette di introdurre altre  
considerazioni, relative alla questione, prospettata  
dalle difese di Lulli, Andreani e Fruzzetti, dell'as  
serita insussistenza del fatto-reato di banda armata,  
per mancanza di un'adeguata dotazione di armi. Sia  
che si voglia far riferimento alla lontana epoca in  
cui Lulli e Pisanò commisero l'attentato Venè, sia  
che ci si voglia riferire ad epoche più prossime, va  
detto che al Comitato non mancarono mai armi: ai soli  
Lulli e Pisanò disponevano di tre pistole, allorchè



compirono il suddetto attentato, ed una delle pistole, una Walter PDK, aveva una storia significativa, perchè era stata acquistata da tale Ippoliti Giuseppe unitamente ad altre otto fra pistole ed armi lunghe, con un falso porto d'armi ed un libretto d'assegno rubato che lo ricollegavano inequivocabilmente alla Brigate Rosse (v. sentenza Corte Assise Firenze del 20.12.1980, prodotta in copia dal B. Marin dibattimento), e tutti gli attentati che furono compiuti nel 1977 e nel 1978 richiesero un certo spiegamento di mezzi, perchè non si trattava soltanto di disporre del materiale occorrente per fabbricare gli ordigni incendiari, ma occorreva anche disporre di armi da dare in dotazione agli esecutori materiali degli attentati, come è dimostrato dall'episodio Lullia-Pisanò; cospicua era la dotazione di armi all'epoca in cui furono arrestati il Bachieri e gli altri, come si è già rilevato; dopo gli arresti, ed il ritrovamento di un gran numero di armi, munizioni ed esplosivi, la suddetta dotazione ovviamente si assottigliò, in corrispondenza della grave crisi organizzativa del Comitato, ma non si annullò, in quanto rimasero nella disponibilità dell'organizzazione detonatori, micce, timers e polvere nera, trasportati dall'appartamento di Via Unione Sovietica nel fondo di Cascina (int. Ciucci in cart. 3 fasc. 9 all. 15 f. 10),

le sette armi da sparo tra lunghe e corte detenute dal Varisco e poi finite a Prima Linea, ed alcune tra le armi lunghe rinvenute occultate nei bidoni di plastica il 5.2.1982 (precisazione del Savasta in interrogatorio del 6.3.1982, in cart. 3 fasc. 10 all.C f.2).

Poi, a partire dall'estate del 1979, la dotazione si ricostituì, prima attraverso gli apporti del Micaletto (mitra T2, pistola Astra, pistola Franchi Lama, alcune bombe a mano del tipo "ananas"), poi attraverso gli apporti del Catabiani nel 1980 (una pistola Beretta cal.9 ed una Browning cal. 7,65), e <sup>nelle</sup> ~~nelle~~ mani del gruppo "massese, pervennero un fucile a pompa modificato <sup>di fatto</sup> nel calcio e nelle canne, ed un fucile da caccia modificato (precisazioni tutte fornite dal Ciucci in dibattimento): va rimarcato al riguardo che già in istruttoria il Ciucci aveva elencato dette armi, come componenti l'armamento usato in relazione all'attentato alla Oto-Melara, ed aveva precisato provenire il fucile a pompa dai "massesi" fratelli Frediani. In fine, come ha riferito ancora il Ciucci in dibattimento, il grosso delle armi pervenne al Comitato con l'inizio della collaborazione della Balzarani e del Capuano, a partire dalla primavera del <sup>1981</sup> ~~1979~~.

D'altra parte, a proposito del gran discutere che si è fatto in dibattimento circa il giudizio di "esiguo"

o di "scarso" dato dal Ciucci al suddetto armamento, osserva la Corte che qualsiasi giudizio di congruità deve tener conto degli scopi che si proponeva il Comitato Rivoluzionario Toscano, essendo pacifico in giurisprudenza che, ai fini della sussistenza del delitto di banda armata, basti la disponibilità di armi in quantità adeguata al perseguimento dello scopo comune. In altri termini, non ogni banda armata deve disporre, per potersi ritenere tale, di una cospicua dotazione di armi, dovendosi rapportare tale dotazione alla consistenza organizzativa ed alla capacità politica ed operativa della banda stessa. E poichè nel caso di specie emerge, non soltanto dalle puntualizzazioni del Ciucci, del Savasta e del Brogi, ma da tutti gli atti processuali, che il Comitato Rivoluzionario Toscano ebbe, accanto ad una diretta finalità eversiva, la principale funzione di supporto logistico per le contigue Colonne romana e ligure delle B.R., appare evidente che esso ritenne di dotarsi di un armamento proporzionato alla limitatezza dei compiti politici ed operativi che si proponeva. Circa la questione relativa al preteso assorbimento della fattispecie di cui all'art. 306 C.P. in quello di cui all'art. 270 C.P. o in quello di cui all'art. 270 bis C.P., proposta dalle difese di Aluisini, Gior

gieri, Giunti, Neri, Pieri, va rilevato che essa viene puntualmente riproposta in ogni processo per fatti di terrorismo, pur in presenza di una giurisprudenza ormai costante, secondo la quale le ipotesi delittuose di banda armata sono, per espresso dettato legislativo, reati-mezzo al fine di commettere alcuni dei delitti, non celposi, contro la personalità internazionale o interna dello Stato, indicati nell'art. 302 C.P. tra i quali rientrano quelli previsti dagli art. 270 e 270 bis; per commettere il delitto di banda armata non è richiesto che la finalità sia stata raggiunta, essendo sufficiente la sola partecipazione, ai vari livelli specificati dalla legge, alla banda; tra il delitto di banda armata ed i delitti fine, che non ne costituiscono nè un elemento costitutivo nè una circostanza aggravante, esiste pertanto un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere; da ciò consegue che, qualora il reato-fine o i reati-fine siano stati pure realizzati, si fa concorso di reati, essendo inapplicabili sia la disposizione sul reato complesso sia il principio di specialità (Cass. Sez. I, 25.10.1983, Arancio; conformi cass. Sez. I, 13.3.1924, Bartoloni, e Cass. Sez. I, 28.4.1983, Alunni). Nè le suesposte conclusioni mutano in un caso, come quello di specie, in cui non vi sia distacco tempora-

le fra il reato-mezzo (banda armata) ed il reato-fine (associazione sovversiva), realizzandosi il secondo nell'atto stesso della commissione del primo, ed in cui vi sia una perfetta sovrapponibilità tra le azioni descritte in relazione al reato-mezzo e le azioni descritte in relazione al reato-fine (associazione sovversiva, e poi, a decorrere dal 17.12.1979, associazione eversiva). Infatti, come ha di recente osservato la Suprema Corte (Sez. I, 3155.1985, Pres. Carnevale, imputati Pecchia, Bonano ed altri), in tal caso il reato-mezzo continua ad essere collegato da un rapporto strumentale al reato-fine, e le due azioni sono coincidenti in senso naturalistico e non anche in senso normativo, venendosi così a configurare concorso formale e non concorso materiale fra i due reati, con conseguenze pratiche che comunque non sono diverse in un caso e nell'altro.

La considerazione che precede permette di sgomberare il terreno da altra questione, prospettata dalle difese di Castaldello ed Augusto, relativa alla sussistenza dell'ipotesi di non punibilità prevista dall'art. 309 C.P. per coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, si ritirino dalla banda stessa. Prescindendo, in questo momento, dal rilievo in concreto che

nè il Gastaldello nè l'Agusto si ritirarono dalla  
banda armata, in quanto il primo ne fu estromesso ed  
il secondo vi rimase fino al momento dell'arresto,  
è assorbente la considerazione che non vi fu distacco  
temporale tra reato-mezzo (banda armata) e reato-fine  
(associazione sovversiva), essendo stati i due reati  
commessi contestualmente, nè vi fu distacco temporale  
tra il reato-mezzo ed il reato-fine nel momento in  
cui le condotte prima qualificate sub art. 270 C.P.  
vennero ad essere inquadrate sub art. 270 bis C.P.,  
perchè i due reati vennero al pari commessi contestual  
mente e l'associazione sovversiva non ebbe a costituir  
si successivamente.

Ed è proprio in applicazione del principio secondo  
cui i responsabili del reato-mezzo rispondono anche  
del reato-fine, se quest'ultimo sia stato specifica  
mente programmato e deliberato con la loro piena con  
sapevolezza al momento della costituzione dell'asso  
ciazione criminosa, che la Suprema Corte con la succi  
data sentenza 31.5.1985, Pres. Carnevale, ha ritenu  
to i responsabili del delitto di banda armata respon  
sabili anche del delitto di associazione sovversiva.

Altro è il problema, parimenti affrontato con la sum  
menzionata sentenza, relativo all'ascrivibilità ai  
concorrenti nel reato associativo di quei reati-fine,



che vengano deliberati e commessi successivamente alla costituzione dell'associazione criminosa, in attuazione del generico programma criminoso dell'associazione stessa (questione prospettata dalle difese di Gastaldello, Frediani, Nicoli, Fruzzetti). E' ben vero che, in tal caso, possano essere chiamati a rispondere dei reati-fine soltanto coloro i quali li abbiano materialmente commessi, da soli o in concorso con altri, oppure coloro i quali abbiano volontariamente recato un contributo causale al verificarsi del fatto criminoso, sia pure sotto forma di istigazione o di agevolazione o di rafforzamento del proposito criminoso degli autori materiali. Trattasi di null'altro che della riaffermazione dei principi sul concorso nel reato, ed in particolare del principio secondo cui, oltre la soglia del concorso morale inteso come determinazione, o rafforzamento, o agevolazione dell'altrui proposito criminoso, non può configurarsi responsabilità penale in quanto si sconfinerebbe in un'inammissibile responsabilità per fatto altrui. Ma, nella fattispecie esaminata nella sentenza della Suprema Corte, venivano riaffermati i suddetti principi a fronte di una decisione dei giudici di merito che aveva attribuito a tutti i componenti della banda armata, ritenuti organizzatori, tutti i reati

ti rivendicati dalla banda stessa secondo i rispetti  
vi nuclei di appartenenza, secondo un criterio di va  
lutazione qualificato dalla Corte come "schematico",  
"meccanicistico" e risolvendosi in "una presunzione  
assoluta di responsabilità."

E' fuor di dubbio che non possa seguirsi nel presente  
processo un siffatto criterio, in quanto viola i  
principi sul concorso nel reato, ma è altrettanto  
indubbio che, a carico di quegli imputati i quali  
debbono essere considerati organizzatori della banda  
armata secondo i parametri che in seguito si indiche  
ranno, vada individuata la responsabilità per quei  
reati nei quali, in mancanza di un loro concorso ma  
teriale, vi sia luogo a configurare un loro concorso  
morale. Ed allora, sempre tenuti presenti i due limi  
ti temporali e spaziali, costituiti rispettivamente  
dal periodo di tempo durante il quale il componente  
della banda svolse in essa attività di organizzatore,  
e dall'ambito territoriale nel quale la banda operò,  
non v'è chi non veda che quei reati funzionali all'e-  
sistenza stessa dell'organizzazione criminosa, quali i  
furti di autovetture e di targhe di autovetture, i  
furti di documenti da falsificare per consentire  
l'uso delle autovetture stesse, i furti di ciclosti  
li e di altre macchine atte a riprodurre documenti



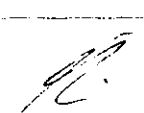


destinati alla diffusione (volantini di rivendicazione e documenti ideologici), il procacciamento di armi, munizioni ed esplosivi attraverso furti, ricettazioni, acquisti eseguiti con false generalità e falsi documenti, costituiscano "momenti necessari" della vita dell'organizzazione, che in mancanza di essi si troverebbe priva di un proprio "patrimonio" logistico e rimarrebbe paralizzata sul piano operativo. Così come non v'è chi non veda che quei reati-fine, per compiere i quali la banda armata è sorta (detenzione e porto di armi, munizioni, esplosivi; fabbricazione, detenzione e porto di ordigni incendiari; "attentati" a cose, che si traducono sul piano giuridico-penale in danneggiamenti con pericolo d'incendio); costituiscono la ragion d'essere della banda stessa, senza la quale non di banda armata con scopi sovversivi ed eversivi si tratterebbe, ma di qualcosa d'altro.

Non v'è motivo, quindi, di andare a ricercare, per la configurazione del concorso morale, se volta per volta l'organizzatore conoscesse tutte le modalità di tempo, di luogo, di esecuzione del singolo furto, della <sup>singola</sup> ricettazione, del singolo attentato, una volta accertato che tutte quelle azioni erano riconducibili all'associazione criminosa, venivano compiute per l'associazione criminosa, avevano come unico centro di

riferimento l'associazione criminosa. Nulla veniva fatto per caso, tutto veniva fatto in rapporto a precise esigenze dell'organizzazione, tant'è che le auto rubate venivano utilizzate come "covi" mobili o per utilizzarne su altre auto le targhe ed i documenti di circolazione, i documenti assicurativi rubati venivano distribuiti tra i vari veicoli in disponibilità dell'organizzazione, i ciclostili ed i duplicati rubati venivano custoditi in basi dell'organizzazione e concretamente usati per riprodurre documenti, le armi venivano custodite in appositi nascondigli e distribuite volta per volta agli associati in relazione alle <sup>varie</sup> esigenze, gli attentati seguivano una precisa programmazione basata sui settori delle strutture di potere da colpire di volta in volta (prima i giornalisti, poi i politici, poi i funzionari di polizia, poi personaggi coinvolti nel settore carcerario, infine stabilimento di produzione bellica).

E' evidente, in conseguenza, che tutti i suddetti comportamenti debbano ricondursi alla penale responsabilità degli organizzatori non a titolo di un'ammisibile responsabilità per fatto altrui, bensì a titolo di responsabilità per fatto proprio, sotto il profilo di un contributo morale consapevolmente fornito a coloro che dovevano materialmente eseguire, i



reati per le esigenze dell'organizzazione. E, del resto, ciò veniva affermato già, limpidamente, nella sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di I° grado di Firenze il 20.12.1980 nei confronti di Baschieri ed altri, allorchè, recependo sul punto la motivazione adottata in ordinanza della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Firenze che aveva disposto il rinvio a giudizio del Baschieri e degli altri anche per gli attentati, quella Corte non affermava affatto un principio di responsabilità per fatto altrui, ma, mostrando di ben conoscere i principi sul concorso morale, testualmente motivava: "... la banda armata non è costituita e mantenuta come fine a sè stessa, ma in vista della realizzazione di un programma di singole azioni criminose, onde è impossibile discriminare gli organizzatori rispetto ai reati programmati per il raggiungimento dei fini perseguiti dalla banda medesima. Una volta stabilito che costoro organizzano la banda armata in vista di precise scopi, da conseguire attraverso una serie coordinata di azioni delittuose, è evidente che essi debbano rispondere di queste ultime anche se materialmente commesse da altri partecipanti, e ciò non soltanto in riferimento alla specifica fattispecie astratta della banda armata, ma anche in riferimento alla teoria generale del

concorso, così detto morale, nel reato. Basti considerare che il punto di riferimento organizzativo per la consumazione dei singoli episodi criminosi finalizzati è costituito dalla banda, per convincersi che gli organizzatori di questa non sono che i mandanti, o, se si preferisce, i determinatori o rafforzatori del proposito criminoso degli esecutori materiali dei singoli episodi delittuosi".

Resta da definire la nozione di "organizzatore" di una banda armata, in relazione alle conseguenze che ne derivano sia sul piano della pena, sia sul piano dell'ascrivibilità all'organizzatore dei reati non associativi, commessi materialmente da altri associati ma aventi come unico centro di riferimento la banda. L'ampia elaborazione giurisprudenziale, sviluppata al riguardo, permette di ancorare la nozione di organizzatore a quattro criteri: quello dinamico, quello funzionalistico, quello della non fungibilità essenziale, quello dell'autonomia operativa. Secondo il primo criterio, la qualità di organizzatore non va ricollegata staticamente alla sola fase iniziale della formazione della banda, in quanto può venire configurarsi anche nelle fasi successive della vita della banda medesima. In base al secondo criterio, la qualità di organizzatore va ancorata non alla mera

42

collocazione sul piano gerarchico, che all'associato sia stata attribuita secondo un organigramma interno all'associazione (collocazione che può volere soltanto come indice di riferimento), ma alla qualità delle attività che in concreto vengano svolte dall'associato nell'associazione e per l'associazione. In base al terzo criterio, organizzatore è colui che svolge attività essenziali per assicurare la vita e l'efficienza dell'organizzazione, promuovendone anche l'incremento. In base al quarto criterio, organizzatore è co lui che, pur non essendo dotato di autonomia e discrezionalità decisionali proprie del capo (o del dirigente, figura prevista per l'associazione sovversiva e l'associazione eversiva), fruisca di una certa autonomia sul piano operativo.

La figura del partecipe emerge in negativo rispetto a quella dell'organizzatore. Il partecipe è colui che svolge soltanto attività fungibili, tipicamente esecutive. Né appare fondata l'osservazione secondo cui, così circoscrivendo l'ambito operativo del partecipante, tale figura viene ad assottigliarsi fin quasi a scomparire. Innanzitutto, è pacifico che per commettere il reato di partecipazione a banda armata sia sufficiente manifestare la volontà di adesione ad una banda, e non è necessario che il partecipante espliciti

alcuna particolare attività (Cass. Sez. I, 31.3.1980, Campione; Cass. Sez. I, 18.2.1981, Catabiani). V'è poi da rilevare che, in concreto, nel funzionamento di ogni banda armata, compresa quella di cui al presente processo, il ruolo quantitativamente preponderante viene svolto proprio dai partecipanti, sia attraverso quelle attività volte a fornire l'organizzazione di un "patrimonio" logistico (furti di auto, targhe, documenti, ciclostili, armi, esplosivi; reperimento di armi con altri mezzi illeciti; reperimento come "prestanomi" di appartamenti destinati a base logistica o a rifugio degli associati), sia attraverso quelle attività che realizzano le finalità dell'organizzazione stessa (diffusione di volantini e documenti vari; partecipazione materiale agli attentati).

Sulla scorta dei suesposti criteri, integrano l'attività di organizzazione, fra l'altro, la gestione di una "base", il possesso di armi per distribuirle, la compilazione di documenti, il reclutamento di nuovi elementi, l'avere un deposito di armi in misura rilevante previo trasporto o scelta autonoma del luogo di occultamento (v. fra le altre Cass. Sez. I, 25.10.1983, Arancio) e, più in generale, la partecipazione ai "momenti" deliberativi della vita dell'or

ganizzazione. Si dovrà pertanto, nell'esame della posizione di ciascun imputato cui sia stata contestata la qualità di organizzatore, ricercare se sia stata svolta una o più delle attività sopra indicate.

Nell'ambito delle questioni di carattere generale da affrontare, prima di passare all'esame delle posizioni dei singoli imputati, si pone da ultima quella relativa all'applicabilità, per i reati associativi, dell'attenuante prevista dall'art. 341 C.P. in relazione alle ipotesi in cui, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità (questione proposta dalle difese di Gregis, Lulli, Varisco, Aluisini, Giorgieri, Giunti, Neri). La ragione per la quale la questione va affrontata in linea generale, e non con riferimento a ciascun imputato che abbia richiesto l'applicazione dell'attenuante, risiede nel fatto che la valutazione di lieve entità deve essere effettuata con riferimento non già all'entità dell'attività operativa apportata dall'associato all'organizzazione, ma alle dimensioni di questa e al contenuto del suo programma operativo, dai quali emerge un concreto pericolo in relazione al bene giuridico protetto (v. Cass. Sez. I, 19.11.1982, Calì, e Cass. Sez. I, 25.5.1981, ...).

Gualtieri). Orbene, si è già rilevato che il Comitato Rivoluzionario Toscano non fu un'organizzazione di prima grandezza nella miriade delle organizzazioni terroristiche, ma neppure recitò un ruolo del tutto secondario e marginale: accanto ad una funzione di supporto logistico per le Colonne romana e ligure delle B.R., perseguì sempre delle proprie finalità eversive, deliberò autonomamente gli attentati che poi commise, elaborò autonomamente i volantini di rivendicazione ed i documenti destinati alla diffusione, ebbe in disponibilità propri covi, proprie macchine di riproduzione, un proprio "patrimonio" logistico quantitativamente non esiguo, ed una dotazione di armi che, escluso il momento di grave crisi dell'organizzazione tra il dicembre 1978 ed i primi mesi del 1979, non fu mai esigua in rapporto agli scopi che essa si proponeva; durò non lo spazio di un mattino, com'è accaduto per altre organizzazioni eversive, ma almeno cinque anni, se si vuol prendere come sicuro punto di riferimento la data del 2.6.1977 nella quale furono commessi e rivendicati i primi attentati; interessò un ambito territoriale piuttosto vasto comprendente Firenze, Pisa, Massa, La Spezia, Livorno; colpì vari obiettivi in vari settori, spostando gli attacchi dall'una all'altra delle città sopraindicate;



Non v'è luogo, quindi, a configurare lieve entità del fatto, sia sotto il profilo dell'azione, sia sotto il profilo del danno e del pericolo per il bene giuridico protetto, rappresentato dall'ordinato e libero svolgimento della vita associata e del dibattito democratico.

Nell'esame delle posizioni dei singoli imputati, è il caso di prendere le mosse da coloro che vanno dichiarati non punibili, in quanto versano in una delle situazioni indicate nell'art. 1 della Legge 29.5.1982 n. 304. Si tratta della Carta, del Cosimi, del Billi e del Lavoratori, i quali hanno in comune tra loro l'aver commesso per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale più tra i reati previsti dagli artt. 270, 270 bis e 306 C.P., l'essersi tempestivamente dissociati, e l'aver fornito ogni informazione sulla struttura e sull'organizzazione della banda armata, nei limiti di quanto poteva essere a loro conoscenza; la posizione dei primi due si discosta dalla posizione del terzo e del quarto, solo in quanto questi ultimi hanno commesso anche il reato continuato di detenzione e porto di armi comuni e da guerra, indicato al capo 19) lett.a) dell'imputazione (trattasi delle armi che il Billi, su disposizione del Senzani, prelevò dal Ciucci e portò nella casa

della madre del Lavoratori in Livorno); ma la soluzione non muta, sul piano della non punibilità di tutti e quattro i predetti, perchè nel suddetto art.1, al comma I°, si subordina la non punibilità alla non commissione di reati connessi alla banda salvo quanto previsto dal comma III°, ed in quest'ultimo comma si estende la non punibilità a coloro che abbiano commesso i reati connessi concernenti armi, munizioni, esplosivi, esclude le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e furto.

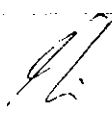
La dissociazione dei quattro è inequivoca, costante ed attuale; in particolare, oltre all'ampia collaborazione processuale, è apparso nitido il ripensamento critico di persone che, per la loro estrema limitatezza culturale infarcita di confuse idee rivoluzionarie (i tre, "portuali" Billi, Cosimi e Lavoratori), o per la loro origine provinciale e l'immaturità del carattere (la Carta), divennero facili prede di persuasori quali il Senzani ed il Catabiani. V'è da aggiungere, per la Carta, a dimostrazione del suo atteggiamento di completa dissociazione e di piena collaborazione, che essa ha ammesso l'episodio della spedizione ai Baschieri del pacco contenente documenti B.R., quando suo carico v'era soltanto una generica indicazione "de relato" del Ciucci mentre a carico dell'innocente

Rossi Graziella v'erano consistenti elementi di prova, costituiti da riconoscimenti e da accertamenti grafici. Alla stessa conclusione, pur richiesta dal Pubblico Ministero, non può invece pervenirsi per la Ventimiglia, per un duplice ordine di considerazioni: 1) l'imputata ha tenuto un comportamento processuale che non può qualificarsi come condotta di dissociazione inequivoca ed attuale (requisiti cui l'art. 1 comma IV L. 29.5.1982 n° 304 subordina la sentenza di non punibilità in dibattimento); 2) l'imputata ha commesso reati connessi con quelli associativi, due dei quali, furto e tentata procurata evasione, non rientrano fra quelli connessi per cui è stabilita la non punibilità al comma III dello stesso art. 1. Sotto il primo profilo, va richiamato quanto già dettagliatamente illustrato nella parte espositiva, circa l'oscillante comportamento processuale della Ventimiglia, passato da un'iniziale negativa assoluta ad una successiva serie di ammissioni, all'affermazione al G.I. di non ritenere di aver svolto un'attività eversiva, fino alla richiesta al G.I. di proscioglimento con formula ampia per aver essa svolto un'attività fondata non su un vincolo associativo, ma su un impegno politico-ideologico e su rapporti affettivi e personali. Ed davvero, già il G.I. in sede di rinvio

a giudizio, esprimeva le sue perplessità in ordine agli ultimi atteggiamenti processuali dell'imputata, ammonendo che essi mettevano "in forse in sede dibattimentale un benevolo esito della sua vicenda processuale".

Orbene, nell'interrogatorio reso in dibattimento la Ventimiglia si è così espressa (verbale del 14.11.1985):

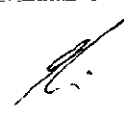
"..... intendo dire che nessuno mi ha mai parlato di organizzazione nè di Comitato Rivoluzionario Toscano delle B.R. - nessuno mi ha mai chiesto di far parte di tale organizzazione - mi sono trovata ad avere rapporti con queste persone, cioè con Gastaldello, Ciucci, Cianci - ..... confermo di aver preso un appartamento in affitto a Viareggio ..... l'affitto lo pagò il Gastaldello perchè in quel periodo io non lavoravo - l'appartamento non doveva servire assolutamente al Comitato Rivoluzionario Toscano delle B.R., ma a fini personali miei e del Gastaldello - io e il Gastaldello andammo pochissime volte in quell'appartamento - è vero che assunsi dei nomi di battaglia, ma quando ciò avvenne io non mi feci troppe domande ..... - il Pieri nell'incontro che avemmo mi confidò che per un certo periodo era stato "congelato", io capii che per un certo periodo era stato fermo nella sua attività politica ..... - è vero che "Andrea" cioè



Catabiani mi disse che avrei potuto prendere in affitto una casa, che poteva servire come "base" per l'organizzazione - il Catabiani parlava in questi termini; io non sapevo a quale organizzazione si riferisse .....  
- è vero che io sono andata due volte a Volterra, una volta con Gastaldello ed un'altra con Pieri, non ricordo se la seconda volta ci fosse anche il Gastaldello, mi pare di no - andai semplicemente al fine di fare una passeggiata - io non credo assolutamente che ci fosse un progetto di evasione dal Carcere di Volterra di Baschieri e Cianci - per quanto riguarda me, non c'era nessun interesse nascosto, era una passeggiata ....".

V'è a questo punto da chiedersi se in tale atteggiamento processuale, correlato con gli ultimi atteggiamenti tenuti nella fase istruttoria, possa ravvisarsi condotta di dissociazione inequivoca ed attuale. E la risposta è evidentemente negativa, perchè dissociazione significa riconoscimento di aver appartenuto ad un'associazione criminosa, e manifestazione, con parole e con fatti, della volontà di distaccarsi definitivamente da essa; se si cerca di camuffare il vincolo associativo sotto un generico impegno politico-ideologico, se si cerca di fare apparire come se ci si fosse mossi nell'ambito di un'entità astratta, indefinita, senza nome (senza volto, se non si sa spiega

re perchè venissero assunti nomi di battaglia, se si cerca di fare apparire l'inequivoco termine "congelato" come riferentesi ad un generico arresto dell'attività politica, se si asserisce di aver ignorato del tutto i motivi delle "passeggiate" a Volterra, mentre in istruttoria si era dichiarato che Pieri e Gastaldello "avevano un progetto che riguardava il Carcere" (cart. 3 fasc. 9 all. 46 f. 11), allora tutto ciò non denota volontà di dissociazione, ma volontà di mescolare e confondere le carte dinanzi alla Giustizia. Del resto, le prove dell'appartenenza della Ventimiglia al Comitato sono numerose ed univoche, e scaturiscono, oltre che dalle ammissioni fatte dall'imputata in istruttoria, dalle dichiarazioni del Ciucci e del Gastaldello, il quale ultimo, per quel poco che ha concesso agli inquirenti, ha riferito dell'appartenza della donna al Comitato, sia pure in un ruolo del tutto marginale, con il nome di battaglia "Elena". Nè dovette trattarsi di ruolo del tutto marginale, se è vero che essa fu incaricata di svolgere un'"inchiesta" su un personaggio della Camera di Commercio di Pisa; funse da prestanome per la locazione di un appartamento in Viareggio, nel quale essa ed il Gastaldello insieme non andarono quasi mai, mentre vi furono ospitati spesso "regolari" di organizzazione e vi furono tenute



riunioni del Comitato (dichiarazioni del Ciucci e conferma del Savasta); si recò a Genova, al posto del Gastaldello, per incontrarvi elementi di quella Colonna; più volte incontrò il Pieri, per motivi inerenti all'organizzazione; nell'ultimo periodo ebbe vari incontri con il Catabiani; allorquando decise di trasferirsi a Firenze, i compagni del Comitato di Pisa gli fecero il nome di "Antonio" (Senzani) come di un compagno molto bravo che stava a Firenze. Particolare attenzione merita la trattazione del punto, relativo al viaggio a Volterra, perchè dall'asserita estraneità della Ventimiglia rispetto al progetto di evasione il P.M. ha fatto discendere la richiesta di assoluzione dai reati sub 14, 15, 16, e conseguentemente la richiesta di declaratoria di non punibilità per i reati associativi. Ha riferito il Ciucci che il suddetto progetto nacque e fu coltivato come la prima azione di significativo rilievo che il Comitato si proponeva di compiere dopo la grave crisi determinata dagli arresti del Baschieri e degli altri nel dicembre 1978: l'azione avrebbe dovuto cogliere il duplice obiettivo di liberare alcuni compagni molto importanti, quali il Baschieri ed il Cianci, e di rivitalizzare il Comitato, e perciò fu preparata osservando attentamente le regole di compar

timentazione. Ha argomentato il P.M.: 1) che l'osser-  
vanza delle regole di compartimentazione avrebbe do-  
vuto comportare il coinvolgimento nel progetto del  
minor numero di associati possibile, e che in effetti  
nè il Pieri, la Fruzzetti e la Andreani, i quali pure  
vi presero parte, seppero mai di un coinvolgimento  
della Ventimiglia, nè il Ciucci ha mai saputo se la  
Ventimiglia fosse stata messa al corrente del progetto  
del Gastaldello; 2) che nei due viaggi, compiuti a  
Volterra dalla Ventimiglia, una volta con il Gastal-  
dello ed un'altra volta con il Pieri, la presenza  
della donna potrebbe essere stata usata come copertura  
"per non dare nell'occhio", secondo un certo costume  
dei brigatisti.

Ma osserva la Corte: 1) che, quali che fossero le re-  
gole di compartimentazione, esse non impedirono al  
Gastaldello ed al Pieri di accompagnarsi con la Venti-  
miglia nei viaggi a Volterra, viaggi che peraltro  
avrebbero potuto avere una motivazione sentimentale  
soltanto se fossero stati compiuti entrambi dal Gastal-  
dello e dalla Ventimiglia insieme; 2) che le dichiara-  
zioni di segno negativo rese sul punto da Ciucci,  
Pieri, Fruzzetti ed Andreani sono superate da quelle  
rese dalla Ventimiglia in istruttoria, in un momento  
in cui sembrava avviarsi verso la dissociazione, allor





chè affermava che il Pieri ed il Gastaldello "avevano un progetto che riguardava il carcere, ed io gli accompagnai"; 3) che, tutte le volte in cui venivano usate ragazze come "copertura", non si trattava di strumenti inconsapevoli ma di ragazze già inserite nel Comitato e perfettamente al corrente della situazione nella quale la loro presenza si andava ad inserire, e così la Fruzzetti funse consapevolmente da "copertura" per l'appartamento di Via Unione Sovietica, e la Andreani fu inserita nel progetto di Volterra in funzione di un ruolo di copertura che avrebbe dovuto svolgere, andando ad abitare in una casa nella quale avrebbero dovuto trovare rifugio gli evasi da Volterra.

E' fuor di dubbio, quindi, che la Ventimiglia, in quanto già inserita nell'organizzazione, in quanto condotta dal Gastaldello e dal Pieri in viaggi che avevano la funzione di sopralluoghi, in quanto messa al corrente della correlazione tra quei viaggi ed il Carcere di Volterra, fosse consapevole del progetto di evasione, e partecipasse alla sua preparazione quantomeno sul piano del concorso morale. Il che è sufficiente per affermarne la responsabilità in ordine ai reati sub 14), 15), 16), dei quali i primi due (furto di auto e targhe, e detenzione e porto di munizioni) furono strumentali rispetto al terzo (tentata procura

ta evasione).

Pertanto, riuniti ex art. 81 C.P. tutti e sei i reati ascritti all'imputata, e concessele le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti in ragione della sua incensuratezza e delle ammissioni rese, stimasi infliggerle la pena di anni due e mesi nove di reclusione e Lire 450.000 di multa (pena-base, stabilita in relazione al reato di banda armata, più grave in concreto, anni tre, ridotta ad anni due per le attenuanti generiche, ed aumentata ad anni due e mesi nove e Lire 450.000 ex art. 81 C.P.).

Quanto alla Andreani, si è già ampiamente descritto nella parte espositiva il comportamento di ampia dissociazione e di piena collaborazione da lei tenuto.

La sua vicenda nel presente processo si rannoda a quella per la quale riportò condanna per associazione eversiva, con sentenza della Corte di Assise di Massa confermata poi con sentenza della Corte di Assise di Appello di Genova in data 23.3.1982, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione; comunque entrambe le vicende trovano un limite temporale nella data del 23.5.1980 perchè in tale data l'Andreani fu trovata in possesso di materiale B.R. (tra cui un bigliettino contenente minutissime annotazioni, di cui si è già trattato e si tratterà in seguito), arrestata, e da allora



cessò da ogni condotta di partecipazione al Comitato;  
scarcerata, rispose negativamente agli inviti del Fre-  
diani Enrico e del Catabiani a rientrare nel Comitato.

Si è dunque in presenza di una dissociazione ben lon-  
tana nel tempo e mantenuta in sede processuale: in  
questa sede l'imputata ha aggiunto alla dissociazione  
una piena confessione di tutti i reati commessi, giungen-  
do ad ammettere un furto di cheddite, micce e detona-  
tori da una cava di Campo Cecina del quale non si sa-  
peva nulla, e fornendo elementi di prova rilevanti per  
l'esatta ricostruzione dei fatti. Le va quindi rico-  
nosciuta l'attenuante di cui all'art. 3 comma 1° L.  
29.5.1982 n° 304, con conseguente esclusione dell'ag-  
gravante della finalità di terrorismo; nel contempo  
va delimitata l'affermazione di responsabilità con  
riferimento al limite temporale del 23.5.1980 e, per  
quanto riguarda i fatti contestati sub 14), con riferi-  
mento alla circostanza che l'imputata subentrò alla  
Fruzzetti nella preparazione dell'evasione da Volter-  
ra, verso la fine del 1979.

Pertanto la Andreani va dichiarata colpevole, oltre  
che degli altri reati contestatili, del reato sub 14)  
limitatamente all'episodio Scimone, <sup>e del</sup> ~~ed il~~ reato sub 19)  
limitatamente alla cheddite ~~ed~~ dalla polvere nera pro-  
venienti dal furto da lei commesso in Campo Cecina;

dall'episodio Cini contestato sub 14) e dall'imputazione sub 19) relativa ai materiali diversi da quelli suindicati, va mandata assolta per non aver commesso il fatto.

E' appena il caso di rilevare che la questione, prospettata dalla difesa della Andreani, circa la precisione di cosa giudicata che la succitata sentenza della Corte di Assise d'Appello di Genova eserciterebbe rispetto alla presente sentenza, per l'identità tra il fatto giudicato in quella sede ed il fatto-banda armata che si giudica in questa sede, è del tutto infondata; si è già detto che tra la fattispecie della banda armata e quella dell'associazione eversiva intercorre un rapporto di mezzo a fine, sicchè è configurabile un loro concorso e sono inapplicabili sia la disposizione sul reato complesso sia il principio di specialità.

In definitiva, riconosciuta alla Andreani la succitata attenuante con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, riuniti ex art. 81 C.P. tutti i reati, e ritenuta la continuazione tra questi ed il reato per il quale l'imputata riportò condanna con la summenzionata sentenza (reato più grave, in ragione dell'attenuante che viene concessa in relazione ai reati di cui al presente processo), si ritiene di aumentare



di anni uno di reclusione e Lire 300.000 di multa la pena inflitta con la stessa sentenza, determinandosi così la pena complessiva in anni due e mesi dieci di reclusione e Lire 300.000 di multa. Ai sensi dell'art. 7, commi I° e II°, L. 29.5.1982 n° 304, si ritiene di concedere la sospensione condizionale della pena inflitta in questa sede (la relativa statuizione è stata omessa in dispositivo).

E' il caso di trattare a questo punto le posizioni congiunte della Lulli e del Pisanò, non perchè nel loro comportamento processuale sia ravvisabile dissociazione, ma perchè anche essi sono legati ad una vicenda lontana nel tempo, ed anzi lontanissima, consistente nell'attentato con ordigno incendiario commesso il 26.10.1977 sull'autovettura del consigliere comunale della D.C. di Massa, Venè Orlando.

Gli imputati suddetti hanno ben ragione di dolersi, perchè una tormentata istruttoria e due successive declaratorie di incompetenza hanno fatto sì che vengano ad essere giudicati soltanto oggi per il reato di partecipazione a banda armata, mentre per i connessi reati inerenti all'attentato sono stati giudicati con sentenza del Tribunale di Massa del 17.10.1979, parzialmente riformata con sentenza della Corte di Appello di Genova del 15.4.1980. E non sfugge alla

Corte che una pronuncia di condanna oggi emessa viene a colpire persone, profondamente diverse da quelle che si trovarono ad agire nel 1977 sotto l'influenza di una confusa e cieca ideologia rivoluzionaria. Senonchè la legge esige, anche se con grave ritardo, di essere applicata. Ed allora non può non considerarsi che in ordine alla responsabilità dei due imputati per i reati inerenti all'attentato Venè sussiste una insormontabile incertezza, costituita da sentenza di condanna passata in giudicato; che l'attentato venne rivendicato dal Comitato Rivoluzionario Toscano, a mezzo di una telefonata e di un volantino ciclostilato fatto rinvenire in una cabina telefonica di Viareggio, a distanza di due ore dal suo compimento, prima che i mezzi di informazione ne diffondessero la notizia, onde non v'è luogo a dubitare della genuinità della rivendicazione; che la Lulli ed il Pisanò furono trovati, a distanza di un'ora dall'attentato, nella stazione ferroviaria di Massa, in possesso di due pistole portate infilate nella cintura con caricatore inserito e proiettile in canna, e di una terza pistola custodita in una borsa; che i due risultarono essersi portati a Massa da Pisa con un'auto Fiat 127 piena di materiale che riconduceva alle Brigate Rosse (v. specificazione nella parte espositiva); che una delle



tre pistole da loro detenute, una Walther, risultò essere stata acquistata da tale Ippoliti Giuseppe, con assegni provenienti da un furto riconducibile alle B.R. e con un porto di armi proveniente da altro furto riconducibile alle B.R., e che quel porto d'armi si ricollegava ad altri illecitamente usati dalle B.R. (v. prospetto illustrativo dei collegamenti in cart. 10 in fondo, nonché sentenza 20.12.1989 della Corte di Assise di Livorno di Firenze).

Di fronte a tali risultanze, i due imputati hanno sempre sostenuto di essersi trovati per caso ad avere la disponibilità della Fiat 127, essendo stati richiesti la sera prima del fatto, da un "Carlo" non meglio indicato (ma l'unico "Carlo" che operasse nel Comitato Rivoluzionario Toscano in Pisa era all'epoca il Gastaldello), di trasferire il veicolo, rubato, in Massa a disposizione di una persona sconosciuta. Ma non hanno mai spiegato perchè portassero con loro tre pistole cariche, perchè non le lasciassero nell'auto dopo aver assolto l'incarico, perchè continuassero a portare le armi, pronte all'uso, nella stazione ferroviaria di Massa.

Tutto rende evidente, in effetti, che i due andarono a Massa per compiere l'attentato Venè per conto del Comitato Rivoluzionario Toscano. E per non ritenerli

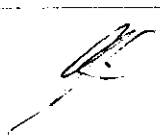
appartenenti a detto Comitato bisognerebbe ipotizzare, come hanno ipotizzato i difensori di entrambi, che l'organizzazione affidasse il compimento dell'attentato ad elementi esterni, per poterne valutare la capacità operativa in vista di un eventuale futuro inserimento, e scegliesse gli esecutori all'ultimo momento, la sera precedente il fatto. Ma trattasi di due ipotesi contrarie ad ogni logica: giammai il Comitato avrebbe affidato ad elementi esterni un'operazione di particolare rilievo quale un attentato, perchè la delicatezza del compito avrebbe dovuto richiedere una previa verifica di affidabilità sul piano politico e sul piano operativo; giammai il Comitato avrebbe rischiato che quegli elementi esterni, una volta compiuto l'attentato, non si inserissero nell'organizzazione, e prima o poi lasciassero trapelare l'identità di colui o di coloro che avevano loro affidato l'incarico; giammai il Comitato avrebbe consegnato ad elementi esterni un'auto e documenti che, se ritrovati da polizia o carabinieri, avrebbero permesso di ricostruire importanti collegamenti con altri fatti riconducibili alle B.R., e tre pistole delle quali almeno una era sicuramente riconducibile alle B.R.; giammai il Comitato avrebbe corso il rischio di mandare a monte l'attentato, preparato con congruo anticipo e per quel certo giorno





(nel volantino di rivendicazione, diffuso due ore dopo, il contenuto e la data dell'attentato risultano redatti con un'unica macchina ed in un unico contesto), di fronte al rifiuto che fosse stato opposto dagli esecutori scelti all'ultimo momento, o di fronte all'ipotesi che gli esecutori proposti si fossero dichiarati non disponibili per il giorno programmato. Nè appare conferente il raffronto, fatto dalla difesa della Lulli, con il caso del Longo Renato, il quale, per riuscire ad entrare nelle B.R., compì alcuni attentati come in una sorta di esame di ammissione. In fatti il Longo compì gli attentati sotto altre sigle, diverse dalle B.R., e per compierli non ricevette in affidamento materiale delle B.R. (v. inter% Longo in cart. 8 fasc. 3428/82 R.G.P.M.). Si è posto l'accento, dalla difesa del Pisanò, sul fatto che non sia risultato avere la Lulli ed il Pisanò nomi di battaglia, e sul fatto, riferito dal Ciucci, che dopo l'arresto e la scarcerazione soltanto la Lulli, e non anche il Pisanò, venne ricontattata dal Baschieri per un eventuale reinserimento nel Comitato (e rispose negativamente). Ma, al riguardo, va in primo luogo chiarito che il Ciucci non conobbe mai i due predetti imputati, perchè la vicenda di questi risale ad epoca antecedente al suo inserimento nel.

Comitato, e che pertanto egli sa sul conto dei due  
ciò che il Baschieri ritenne di riferirgli: fu il  
a dirgli  
Baschieri che i due coinvolti nell'attentato Venè  
facevano parte del Comitato (cart. 3 fasc. 9 all. 15  
f. 18, nonché verbale di udienza del 18.11.1985). Va  
poi considerato che, se è vero che il Pisanò non fu  
ricontattato, ciò fu dovuto non già al fatto che egli  
fosse stato sempre estraneo al Comitato, bensì al fat  
to che egli avesse tenuto in carcere e durante il  
processo un certo comportamento, tale da farlo ritene  
re non più recuperabile per l'organizzazione: ciò  
è stato chiarito in dibattimento dal Ciucci (udienza  
del 18.11.1985), ed emerge nitidamente dagli atti  
del processo celebrato contro il Pisanò per l'attentato.  
Con memoria del 20.2.1980, diretta al Presidente della  
I° Sez. Penale della Corte di Appello di Genova, il  
Pisanò parlava di "errore commesso", diceva che "giun  
to giovanissimo all'Università di Pisa, privo di qual  
siasi esperienza anche politica" era stato "travolto  
da un ambiente" che l'aveva portato "a sbagliare", ed  
invocava un atto di "umana solidarietà" e di "umana com  
prensione", in quanto si era "ricreduto" ed era ani  
mato dall'unica aspirazione di potersi "inserire al  
più presto, con onestà e dignità, nella società del  
lavoro". La Corte d'Appello ravvisò in quelle parole,



ed in tutto il comportamento processuale del Pisanò (aveva rivelato ove si trovasse la Fiat 127; dopo la scarcerazione era ritornato in seno alla famiglia ed al lavoro in S.Pancrazio Salentino), il senso di un reale ravvedimento, e così, con la sentenza del 15.4.1980, gli ridusse la pena ad anni tre di reclusione e Lire 600.000 di multa (v. memoria a ff.279 e seg., e sentenza a ff. 282 e seg. cart. 10 vol.I°).

Appare, quindi, perfettamente comprensibile che ad un elemento dimostratosi così poco "affidabile" il Comitato ritenesse di non rivolgersi più.

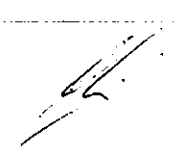
La Lulli ed il Pisanò vanno, in definitiva, ritenuti colpevoli del reato di partecipazione a banda armata loro ascritto. Il dimostrato ravvedimento del Pisanò (sono stati prodotti anche documenti che lo comprovano),

ed il grave ritardo con cui questa sentenza giunge, venendo a colpire due soggetti profondamente diversi da quelli che ebbero a delinquere, impongono di concedere le attenuanti generiche, e di contenere in limiti modesti l'aumento di pena da applicare sulla sanzione inflitta a ciascuno con la succitata sentenza (è evidente la continuazione tra i fatti, e reato più grave è il porto illegale di armi ed ordigni incendiari). Stimasi contenere l'aumento in mesi cinque per la Lulli ed in mesi quattro per il Pisanò, in ra

gione dei diversi comportamenti processuali, sì che la pena complessiva viene determinata per la Lulli in anni quattro e mesi cinque di reclusione e Lire 800.000 di multa, e per il Esanò in anni tre e mesi quattro di reclusione e Lire 600.000 di multa.

Altra vicenda lontana nel tempo, che è il caso di prendere in esame a questo punto, è quello riguardante Varisco Alberto. Invero, dall'istruttoria dibattimentale è risultato provato che il Varisco fece parte del Comitato in un arco di tempo compreso tra la fine del 1978 e gli inizi del 1979, fino a quando la vicenda relativa alle armi detenute e poi fatte giungere nelle mani di Prima Linea ne determinò l'estromissione dell'organizzazione. Il che deve produrre effetti sulla pena, e soprattutto deve comportare l'assoluzione con ampia formula dell'imputato dal terzo dei reati associativi ascrittigli, quello di cui all'art. 270 bis C.P., perchè alla data dell'introduzione di tale fattispecie di reato (17.12.1979) egli già da diverso tempo non faceva più parte dell'organizzazione.

Gli elementi di prova riguardanti il Varisco sono molto più chiari di quanto possa apparire in relazione alla nebulosa vicenda, concernente le modalità di tempo e di luogo con le quali armi appartenenti al Comitato finirono a Prima Linea. In definitiva, ciò che



rileva ai fini del decidere nel presente processo non è l'accertare l'iter attraverso cui avvenne la traslazione delle armi, ma è bensì l'accertare se il Varisco facesse parte del Comitato e se in tale veste avesse detenuto le armi.

Orbene, le indicazioni di accusa provenienti dalla Carta sono univoche nell'uno e nell'altro senso, e non si vede perchè non debba riconoscersi pieno credito alle dichiarazioni di un'imputata che ha completamente percorso il suo processo di dissociazione, fino a giungere ad accusarsi di un episodio (spedizione del pacco al Baschieri) che altrimenti non avrebbe potuto esserle posto a carico. La Carta conobbe il Varisco nella primavera del 1978, ed il loro rapporto divenne man mano più stretto, anche perchè in quel periodo la donna del Varisco, ossia la Lulli, era detenuta in relazione all'attentato Venè; fu l'intimità di rapporti venutasi a stabilire fra i due che portò il Varisco ad affrontare con la Carta i temi relativi alla lotta armata ed all'azione delle Brigate Rosse, ed a confidarle poi che faceva parte delle Brigate Rosse con il nome di battaglia "Marco" (interrogatorio Carta in cart. 3 fasc. 9 all. 13 f. 1 retro). Ed è significativo che il rapporto di conoscenza fra i due prima fosse negato dal Varisco, nell'interrogatorio al P.M. di Pisa

del 20.2.1982, e poi fosse ammesso nell'interrogatorio al P.M. di Firenze del 2.3.1982, dopo che gli erano state contestate le dettagliate accuse mosse nei suoi confronti dalla Carta, con timide ammissioni circa discussioni intercorse fra i due sull'ideologia delle Brigate Rosse (interrogatori Varisco in cart. 3 fase 9 all.45 ff.13 e 14 retro).

Non risultano esservi mai stati altri associati al Comitato con il nome di battaglia "Marco", e quindi, nel momento in cui dalla sede romana delle B.R. fu posto il problema del recupero di armi del Comitato detenute dal "Marco", fu del tutto logico che la Carta si rivolgesse al Varisco: il quale ultimo non negò di aver detenuto le armi, ma asserì soltanto di averle rese "a persone legittimate a riottenerle".

Nè rileva che il Ciucci non abbia mai conosciuto il Varisco, nè come tale nè con il nome di battaglia "Marco", e che egli non avesse mai saputo di un "Marco" facente parte del Comitato Rivoluzionario Toscano; nel 1978 il Ciucci conosceva come brigatisti soltanto Baschieri, Bombaci, Cianci, Fruzzetti ed una "Gaia" mai identificata (del Gastaldello, arruolato nel Comitato dal Baschieri e dal Cianci prima degli arresti del dicembre 1978, il Ciucci avrebbe saputo soltanto agli inizi del 1979); ma in quello stesso periodo il

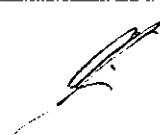


"Marco" era conosciuto dalla Carta, e poi agli inizi del 1979, fu conosciuto dal Gastaldello allorchè questi tentò il recupero delle armi; inoltre non va ignorato che, come riferito dal Galletta Sandro, cugino del Varisco ed anch'egli appartenente alle Brigate Rosse, nel 1978 il Varisco era conosciuto dal Baschieri, e fu il primo a presentarlo al secondo, aprendogli la strada per il futuro inserimento nelle B.R. (interrogatori Galletta in cart. 3 fase 9 all. 49 ff. 10-12); il Galletta riferì due volte, prima dinanzi alla P.G. e poi dinanzi al P.M. di Venezia, di detta presentazione, e non può considerarsi neppure ritrattazione il successivo tentativo di "ammorbidente" operato dal predetto in sede di confronto con il Varisco, allorchè asserì di aver conosciuto il Baschieri nello stesso giorno in cui era ospite di suo cugino Varisco in San Giuliano Terme). D'altronde è pacifico che vi fosse un "Marco" in possesso di armi del Comitato, perchè ciò fu detto al Ciucci sia dal Gallinari che dal Gastaldello, ed il Ciucci avrebbe potuto anche conoscerlo, se non avesse ricevuto un giudizio negativo su di lui dal Gastaldello (precisazione del Ciucci in verbale d'udienza del 18.11.1985). Ne v'è luogo a dubitare, poi, che il "Marco" appartene

nesse al Comitato. Innanzitutto l'ha dichiarato la Carta, e non si vede perchè questa avrebbe dovuto esco-  
gitare false accuse contro il Varisco. Poi il DonatCat-  
tin, che fu interessato alla vicenda anche come destina-  
tario di una delle armi, una Colt cal.9, ha riferito  
che "qualcuno del Comitato" dopo gli arresti del Ba-  
schieri e degli altri era stato preso dal panico e  
si era disfatto della valigetta contenente le pistole  
in questione, che era stata recuperata da appartenenti  
a Prima Linea (interrogatorio in cart.3 fasc.10 all.D).

Ed il Savasta, che seguì "in loco" le vicende del Co-  
mitato dal marzo al settembre 1979, ha dichiarato di  
aver saputo in quel periodo "di una valigia con delle  
armi, che erano state affidate ad uno del Comitato,  
e che tali armi poi questi le aveva date ad una che  
era di Prima Linea, armi delle quali cercava il Comi-  
tato di avere la restituzione"(cart.3 fasc.10 all.C f.2).

Al di là delle discordanti versioni sui modi in cui  
le armi erano pervenute a Prima Linea, è evidente che  
fosse pacifico per tutti che l'originario detentore  
delle armi appartenesse al Comitato. E v'è da chiedersi  
come fosse possibile altrimenti: come potesse mai av-  
venire che sette pistole, costituenti buona parte del  
la dotazione armata dell'organizzazione, venissero  
affidate ad un "esterno", che ne avrebbe potuto fare





un uso incontrollato e che comunque non avrebbe fornito alcuna garanzia, anziché a persona la cui affidabilità era insita nella qualità di partecipante all'organizzazione medesima.

Pertanto, delimitata la responsabilità del Varisco, nei termini sopradetti, riuniti i reati ex art. 81 C.P., e concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, in considerazione del ridotto ambito temporale della condotta criminosa dell'imputato e della sua incensuratezza, stimasi determinare la pena in anni tre e mesi cinque di reclusione e Lire 600.000 di multa (pena-base, stabilita in relazione al più grave reato di cui all'art. 21

L. 18.4.1975 n° 110, anni cinque, ridotta ad anni tre e mesi quattro per le attenuanti generiche, ed aumentata ad anni tre e mesi cinque e Lire 600.000 ex art. 81 C.P.). Conseguente alla misura della pena-base inflitta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Sussiste uno stretto legame tra le imputazioni mosse al Baschieri e quelle mosse al Forconi ai capi 23), 24), 25), ed è pertanto il caso di esaminarle congiuntamente.

Si è già detto nella parte espositiva che la vicenda Forconi-Baschieri prese le mosse dal rinvenimento,

-118-

nell'appartamento-base di Via Pesci n° 20 in Roma, in occasione dell'operazione che portò all'arresto del Senzani e di altri il 9.1.1982, di un manoscritto, nel quale si parlava di una guardia contattata da alcuni compagni durante il processo in Firenze al Comitato Toscano, che si era detta disponibile a collaborare ed aveva fornito numerose informazioni sul carcere; nel manoscritto erano indicati numerosi elementi tali da consentire l'identificazione di quella guardia, ed infatti nello spazio di pochi giorni venne identificata l'agente di custodia Forconi Tiziano (cart. 11 fasc. 104/82 A ff. 5 e segg.). Il Forconi, interrogato dal P.M. di Firenze, rese subito ampie ammissioni, riferì di essere stato contattato dal Baschieri nel Carcere delle Murate nella notte tra il 14 ed il 15 dicembre 1978, e di aver fornito al Baschieri medesimo numerose informazioni sulle strutture interne del carcere, sul personale e sulle possibili vie di evasione, ed aggiunse che, dopo aver fornito il suo numero telefonico al Baschieri, su richiesta di questi che aveva detto di volerlo mettere in contatto con persone dell'organizzazione che stavano in libertà, era stato contattato per tre volte telefonicamente, presso la sua abitazione da una donna; questa gli aveva chiesto se fosse "disponibile a fare



un certo discorso", ed egli dapprima aveva risposto affermativamente, poi nell'ultima telefonata aveva risposto di no (interrogatori Forconi in cart. 3 fasc. 9 all. 19).

Ciò che le surriferite dichiarazioni, ed il manoscritto più sopra citato, evidenziano è che il Baschieri cogliesse l'occasione capitatagli con il Forconi non soltanto per coltivare un concreto progetto di evasione, ma anche per cercare di far reclutare il Forconi dai compagni all'esterno e per utilizzarlo secondo i fini dell'organizzazione. I contatti telefonici sono eloquenti in questo senso, e nello stesso senso è eloquente il contenuto del manoscritto, nel punto in cui si sottolinea come punto irrinunciabile del programma dell'organizzazione la liberazione dei compagni, che rende necessario il sapersi muovere "anche sul terreno dell'infiltrazione e corruzione nel corpo degli agenti di custodia"; è parimenti eloquente quanto riferito dal Buzzati, secondo cui il Senzani l'aveva incaricato di prendere contatto con la donna del Baschieri, che fungeva da tramite per il marito in carcere, per avere notizie su un agente del Carcere di Firenze disponibile alla corruzione (cart. 3 fasc. 10 all. C).

Esiste d'altronde, come si è già rilevato, un filo di continuità tra quel comportamento del Baschieri

ed i successivi comportamenti tenuti dallo stesso in Carcere. Tra i documenti trovati in possesso della Andreani in sede di perquisizione, il 23.5.1980, v'era un foglietto scritto con caratteri minutissimi; il documento riguardava personale in servizio presso il Carcere di Volterra, e sicuramente era stato portato fuori del Carcere dalla Vaghetti approfittando dei frequenti colloqui con il marito Baschieri (v'è riscontro nelle dichiarazioni del Ciucci: "la moglie del Baschieri fece uscire dal Carcere di Volterra qualche bigliettino nel quale si davano indicazioni per l'evasione, ed altri concernenti discussioni politiche e contributi del carcere per il Comitato; penso che la Michela, cioè la moglie del Baschieri, sia riuscita a fare uscire i biglietti con il sistema del bacio durante il colloquio .....") - int. Ciucci in cart.1 fasc.9 all.15 f.14). Orbene, nel manoscritto il problema dell'evasione passava in secondo ordine (con l'inciso "comunque si concluda") rispetto alla proposta di un'iniziativa armata da esercitare sul personale di quel Carcere "per disarticolare del tutto la funzione di questo campo come struttura d'appoggio agli speciali", e così si descrivevano le caratteristiche fisiche ed i comportamenti del direttore e di vari sottufficiali degli agenti di custodia, e si indicavano il direttore ed uno dei sottufficiali



"come obbiettivi particolarmente appropriati nella congiuntura che si aprirà dopo la nostra iniziativa" (documento in cart. 1 fasc. 4 f. 154 bis).

V'è poi da considerare l'episodio dell'invio al Baschieri nel Carcere delle Murate, nel settembre 1981, di un pacco contenente due libri all'interno delle cui copertine erano occultati rispettivamente undici e dodici documenti microfilmati delle Brigate Rosse. Il pacco era stato spedito dalla Carta su disposizione del Catabiani, ed è impensabile che il Catabiani non cercasse di far avvisare il Baschieri dell'arrivo dei documenti in quella particolare forma: i libri erano fumetti, che un Baschieri inconsapevole avrebbe potuto prestare ad altri detenuti, e parte dei documenti si riferiva a dibattiti interni all'organizzazione (era in atto la spaccatura fra due "partiti" all'interno delle Brigate Rosse), che non erano destinati alla diffusione ma ai soli brigatisti (cart. 11 fasc. 7).

E' quindi evidente che il Baschieri si ponesse all'interno del carcere come punto di riferimento per la ricezione dei documenti delle Brigate Rosse, e che tale ruolo non fosse fine a se stesso ma fosse finalizzato a promuovere ed alimentare all'interno del Carcere il dibattito sui programmi della banda, in particolare per quanto concerneva il coinvolgimento del setto

re carcerario nella strategia dell'organizzazione.

E', a questo punto, dimostrato che un filo di continuità legava tutti i comportamenti del Baschieri in una condotta permanente di partecipazione alla banda armata, nei limiti che lo stato di restrizione imponeva all'imputato. Né osta alla configurazione del resto di banda armata il fatto che il Baschieri non potesse avere all'interno del carcere una normale disponibilità di armi, ma potesse solo eventualmente e sporadicamente ricevere armi dall'esterno. Infatti, il principio secondo cui nella banda armata deve sussistere, oltre che una adeguata dotazione di armi, la concreta possibilità di disporre delle armi da parte degli associati, attingendo ad esempio ad un deposito o ad un centro di raccolta, non va inteso nel senso che tutti gli associati debbano avere quella disponibilità; all'interno della banda, i compiti sono suddivisi e disciplinati da regole di compartimentazione, e così v'è chi cura la raccolta e l'occultamento delle armi, v'è chi cura la distribuzione delle armi tra gli associati in rapporto alle azioni che ne rendono necessario l'impiego, e v'è chi svolge compiti, quali trasporti di documenti, raccolte di dati, "inchieste", che non comportano per loro natura la disponibilità di armi e non consentono a chi gli svolga l'accesso alle armi.



Rilevato, quanto al reato di furto ascripto al Baschieri sub 22), che la responsabilità dell'imputato è provata sulla base delle dichiarazioni del Cianci, corroborate dalle ammissioni fatte dal Cianci nei limiti della sua posizione personale, e ritiene la Corte di dichiarare il Baschieri colpevole di tutti i reati ascriptigli; ma con vincolo di continuazione tra di loro e con quelli di cui alla sentenza di condanna della Corte di Assise d'Appello di Firenze in data 10/6/1982, e di mandare prosciolto il Forconi dalle imputazioni sub 23) e 24) perchè il fatto non costituisce reato e da quella sub 25) per amnistia. Sul primo punto, è giurisprudenza ormai costante che soltanto nel caso di fatto commesso dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per altro fatto, che si assume legato al primo dal vincolo della continuazione, questa non sia configurabile perchè il secondo fatto <sup>comporta</sup> ~~comporta~~ la recidiva, istituto inconciliabile con la continuazione; mentre l'istituto della continuazione è applicabile quando alcuni dei reati sono stati commessi dopo una sentenza di condanna non ancora passata in giudicato, perchè la conoscenza della condanna non irrevocabile non è elemento sufficiente per far presumere in via assoluta la caducazione dell'originario disegno criminoso (Cass. Sez. Un., 4-5-1968, Pier

ro; Cass. Sez. I, 30-6-1981, Cassanesi; Cass. Sez. II, 6-5-1982, De Mattia). Secondo tale indirizzo costante, è da escludersi che nel sistema possa rinvenirsi una norma, che imponga di riconoscere nella sentenza di condanna o in altri atti processuali, quali la denuncia, l'arresto, l'interrogatorio, un elemento di interruzione della continuazione in quanto necessariamente perturbatore del disegno criminoso : quest'ultimo, come fatto di natura psicologica, si presta solo a rilevazioni di carattere concreto. In applicazione di siffatto orientamento, è stato sancito dalla stessa Suprema Corte che la possibilità di considerare collegati con il vincolo della continuazione fatti oggetto di sentenza divenuta irrevocabile, ed altri fatti commessi dopo la sentenza medesima, è subordinata alla triplice condizione che il fatto o i fatti da collegare in continuazione con i precedenti siano stati commessi prima del passaggio in giudicato della sentenza, che tra essi sia dimostrata l'identità del disegno criminoso, che il fatto o i fatti per i quali vi è stata condanna siano più gravi di quegli successivi (Cass. Sez. I 15-6-1983, Ceresa).

Tutte e tre le condizioni suindicate sono soddisfatte nel caso di specie: i fatti sono stati commessi prima del passaggio in giudicato della sentenza della Corte





di Assise di Appello di Firenze in data 10.6.1982, ed anzi prima che venisse pronunciata la sentenza stessa; tra i fatti giudicati con quella e con questa sentenza v'è un evidente identità di disegno criminoso, perchè mai il Baschieri desistette dall'aderire psicologicamente e dallo svolgere attività per il Comitato Rivoluzionario Toscana; i fatti per i quali vi è già stata condanna sono più gravi di quelli di cui al presente processo, avuto riguardo quanto meno al più grave tra i reati giudicati in quella sede, quello di organizzazione di banda armata.

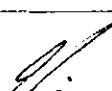
Peraltro, nell'affermare la responsabilità del Baschieri, per i reati di cui al nn. 23) e 24), si deve tener conto che è stata contestata l'aggravante di cui all'art.

61 n° 9 C.P. in quanto circostanza propria del Forconi ed estensibile al Baschieri ex art. 118 cpv. I° C.P..

Orbene, tale circostanza aggravante va esclusa, in quanto il Forconi va mandato assolto dalle stesse imputazioni perchè il fatto non costituisce reato. Non v'è alcuna prova, infatti, che il Forconi, con il rivelare tutta una serie di notizie di ufficio che doveva no rimanere segrete, manifestasse la volontà di aderire all'associazione criminosa, ed anzi v'è prova che con quel comportamento l'imputato scaricasse soltanto le frustrazioni e le insoddisfazioni accumulate durante

il servizio; certamente egli attraversò un periodo in cui avrebbe potuto essere ricettivo a certe suggestioni, che gli provenivano dal Baschieri e da chi poi lo contattò telefonicamente; però riuscì a rendersi conto in tempo dell'abisso in cui stava cadendo, e si tirò indietro, senza che avesse mai prestato alcuna adesione. Per contro, è pacifica la responsabilità del Forconi per il reato sub 25): ma la piena dissociazione da lui manifestata rende applicabile l'attenuante di cui all'art.3 comma 1° L. 304/82, con conseguente esclusione dell'aggravante della finalità di terrorismo, e quindi fa rientrare il reato nel beneficio dell'amnistia di cui al D.P.R. 18.12.1981 n° 744.

Pertanto, quanto al Baschieri, con l'esclusione dell'aggravante di cui si è detto e con l'applicazione della continuazione nei termini già specificati, stimasi aumentare di anni due di reclusione e Lire 80.000 di multa la pena inflitta con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze in data 10.6.1982, determinandosi così la pena complessiva in anni dodici di reclusione e Lire 80.000 di multa. E' provata la responsabilità del Forconi per la contravvenzione sub 26), consistita nel detenere illegalmente cartucce cal. 22 senza averne fatta denuncia



all'Autorità, e pena equa appare quella di lire 100.000 di ammenda. Può concedersi il beneficio della non menzione della condanna.

Alla posizione del Baschieri appare strettamente connessa quella della Vaghatti. Infatti quest'ultima è imputata dei reati di partecipazione a banda armata e di partecipazione ad associazione sovversiva, nonché dei tre reati inerenti alla preparazione dell'evasione da Volterra, in ragione della funzione di tramite, che svolgeva tra il marito Baschieri detenuto ed i compagni operanti all'esterno. Tale funzione è ampiamente provata, sulla base di una molteplicità di elementi:

1) le dichiarazioni della Ventimiglia, secondo cui "...

il Castaldello un giorno mi disse che la ragazza del Baschieri (io la conoscevo solo di vista e solo dopo seppi che la ragazza del Baschieri era la Michela)

era andato a trovarlo in farmacia e gli aveva fissato

un appuntamento con altra persona. Questa persona era

il Ciucci, che conobbi come Giorgio, e vi fu un incontro

al quale partecipai anche io in Piazza Santa Caterina di Pisa" (int. Ventimiglia a f. 8 all. 46 fasc. 9

cart. 3 - si noti che, secondo precisazione del Ciucci,

la Vaghatti sapeva che lui ed il Castaldello facevano

parte del Comitato: int. Ciucci a F. 44 all. 15 fasc. 9

cart. 3); 2) le dichiarazioni del Ciucci, già riportate

trattando della posizione del Baschieri (sempre a f.14 all. 15 fasc.9 cart.3); 3) le dichiarazioni del Buzzati, già riportate trattando della posizione del Baschieri (cart.3 fasc. 10 all. C); 4) il manoscritto con caratteri minutissimi, sequestrato alla Andreani, che, tenendo presente le indicazioni del Ciucci, non potè essere portato fuori del carcere e messo a disposizione di persone del Comitato se non dalla Vaghetti (ha riferito Andreani che il biglietto le fu consegnato o dal Gastaldello o dal Ciucci o dal Pieri, e si è appena considerato che quanto meno Gastaldello e Ciucci erano in contatto con la donna), e la Vaghetti non potè non comprendere che si trattasse di notizie delicate ed inerenti all'attività del Comitato, per le caratteristiche proprie del documento e per la sua destinazione a persone del Comitato; 5) la sicura riferibilità alla Vaghetti della prima telefonata fatta a casa del Forconi verso le ore 20 del 15.12.1980, con la quale una voce di donna chiedeva del Forconi medesimo e si presentava con la parola d'ordine "amica di Gianni", dal momento che, dopo il colloquio tra il Baschieri e il Forconi nella notte tra il 14 ed il 15.12.1980, soltanto la Vaghetti e due suoi congiunti ebbero colloquio in carcere con il Baschieri nella giornata del 15.12.1980 (v. pag. registro col-



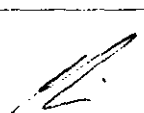
loqui a f. 23 fasc. 104/82 A cart. 11); 6) la parte  
avuta dalla Vaghetti nella vicenda Forconi anche suc-  
cessivamente alla prima telefonata, quale emerge dal  
l'incarico conferito dal Senzani al Buzzati di contat-  
tarla "per avere notizie in merito ad un agente della  
Casa Circondariale di Firenze che era disponibile  
alla corruzione".

Ciò posto, appare di tutta evidenza che la preparazio-  
ne dall'esterno della progettata evasione da Volterra  
ebbe un supporto fondamentale nel ruolo di tramite  
svolto dalla Vaghetti: la preparazione non poteva  
che svolgersi di pari passo con i progressi che il  
progetto di evasione compiva all'interno del carcere,  
e d'altra parte il Baschieri doveva essere man mano  
informato di ciò che si stava approntando all'esterno;  
la moglie del Baschieri appariva insospettabile e  
garantiva che il canale delle comunicazioni nei due  
sensi rimanesse continuamente aperto, data la frequen-  
za dei permessi di colloquio.

Altra è la questione relativa all'appartenenza della  
Vaghetti al Comitato Rivoluzionario Toscano. Invero,  
la chiave di lettura dei comportamenti dell'imputata  
sopra descritti si rinviene nella seguente precisazio-  
ne del Ciucci costantemente ribadita per tutto il  
corso del processo: "..... intendo precisare che

la Michela non ci vedeva per niente di buon occhio, ed i rapporti con me erano bruschi. La mia impressione è che acconsentì alle cose che ho detto per amore nei confronti del marito. Non ha partecipato mai a riunioni nè è stata utilizzata dal Comitato in alcun modo" (f. 14 all. 15 fasc. 9 cart. 3). Ed in effetti, in nessun punto del processo si rinvennero indicazioni d'accusa contro la Vaghetti circa la sua appartenenza al Comitato: il rinvio a giudizio per i reati associativi è stato fondato esclusivamente sui comportamenti summenzionati, ma tali comportamenti null'altro dimostrano se non la costante dedizione degli imputati al marito detenuto.

Pertanto, mandata assolta la Vaghetti dalle imputazioni sub. 1) e 2) per non aver commesso il fatto, ne va affermata la responsabilità per i reati sub. 14), 15), 16). Riuniti i tre reati per continuazione; stante l'identità del disegno criminoso, e concesse all'imputata le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, in ragione della sua incensuratazza e delle ragioni affettive ed umane che la portarono a delinquere, stimasi determinare la pena in anni uno e mesi cinque di reclusione e lire 450.000 di multa (pena base, stabilita in relazione al più grave reato sub 15) anni due e lire 600.000; ridotta



ad anni uno e mesi quattro e lire 400.000 per le attenuanti generiche, ed aumentata ad anni uno e mesi cinque e lire 450.000 per la continuazione). Vanno concessi all'imputata i benefici della sospensione in condizione della non menzione, in considerazione della sua incensuratezza e presumendosi che essa si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori reati.

Le posizioni processuali del Bombaci e del Cianci sono legate a quella del Baschieri, relativamente al reato di furto contestato (sub 22). Il Cianci è confesso, e tale confessione si inquadra in un atteggiamento complessivo di dissociazione, esposto nella memoria allegata al verbale di dibattimento del 4.11.1985 e ribadito in dibattimento. Il Bombaci non è confesso, ed anzi ha tenuto per tutto il processo un comportamento da "irriducibile": ma è raggiunto dalle indicazioni accusatorie del Ciucci, che sono corroborate dall'oggettiva verità dell'episodio di furto riferito (cart. 1 fasc. 4 f. 283), e dalle ammissioni del Cianci, se pur circoscritte alla sua responsabilità. Per entrambi gli imputati, è evidente l'unicità del disegno criminoso rispetto ai reati per i quali riportarono condanna con sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze in data 10.6.1982: si tratta di un episodio che, se fosse emerso in quel processo, sarebbe stato

contestato unitamente ad altri furti, ed avrebbe di per sè comportato un lievissimo aumento della pena per continuazione. Di ciò si deve tener conto, nella irrogazione della pena in questa sede a titolo di aumento per continuazione, e pertanto, concesse al solo Cianci le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti in considerazione della sua confessione e della sua dissociazione, stimasi contenere l'aumento di pena per il Cianci medesimo in mesi uno di reclusione e lire 60.000 di multa, per il Bombaci in mesi due di reclusione e lire 60.000 di multa: determinandosi così la pena complessiva per il Cianci in anni 10 (dieci) e mesi uno di reclusione e lire 60.000 di multa, e per il Bombaci in anni dieci di reclusione e lire 60.000 di multa.

Può essere esaminata a questo punto la posizione della Borsatti, implicata in una vicenda risalente al lontano 1979: trattasi dell'imputazione di favoreggiamento reale contestata al capo 31).

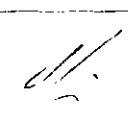
Si è già illustrato nella parte espositiva il ruolo che nelle vicende del Comitato Rivoluzionario Toscano, quale emerse nel primo processo contro il Baschieri e gli altri, ebbe l'appartamento di Via Barbieri in Firenze, appartenente al Barbi Giampaolo, anch'egli tratto in arresto con il Baschieri ed anch'egli condannato: l'appartamento fu all'epoca l'unico che si





potette ricollegare all'attività del Comitato, perchè non si sapeva ancora degli appartamenti di Via Unione Sovietica e di Via Pisana. Il suo ruolo di "base" del Comitato ha trovato espressa conferma nelle dichiarazioni rese dal Ciucci in questo processo, ed il Ciucci ha chiarito che "trattandosi di casa dell'organizzazione, i denari erano stati da questa forniti. Dopo gli arresti, sia perchè il C.R.T. attraversava un periodo di ristrettezze economiche, sia e soprattutto, ed anzi questo fu il determinante motivo, perchè il Barbi aveva in carcere assunto un comportamento diverso dagli altri arrestati, fu deciso di riottenere la somma dalla moglie del Barbi. Si occupò della questione il Gastaldello, e poi so che vi fu un incontro a casa della moglie del Barbi con il Seghetti e il Savasta, che io accompagnai fin sotto casa della donna in Via Fucini. A quanto ritengo, la somma di cui si chiedeva la restituzione ammontava a circa 20 milioni: una parte almeno sono stati resi, almeno ratealmente" (int. Ciucci a f.24 all. 15 fasc.9 cart.3). Ha riferito il Savasta: "..... io ricordo che andai una volta con Seghetti, mentre il Ciucci faceva da copertura aspettando per strada, a casa di una signora che abitava a Pisa e che era la moglie o la donna di quello arrestato come appartenente al Comitato, e ciò per far presente alla donna

che l'organizzazione intendeva rientrare nella disponibilità del denaro che a suo tempo era stato consegnato per l'acquisto dell'appartamento. La richiesta fu fatta in maniera ferma perchè era regola di organizzazione, valida anche per tutti i casi con simili, che i soldi tornassero alla stessa organizzazione; in ogni caso non furono fatte minacce alla donna e tanto meno le furono mostrate armi. Questa donna disse che avrebbe provveduto a farsi rilasciare una procura dal marito, dopo di che, con forme tali da non ingenerare sospetti e un po' per volta, avrebbe reso il denaro. Mi risulta che la restituzione è avvenuta, perchè lo stesso Ciucci, quando lo vide a Padova, me ne diede conferma, ma non ne conosco le modalità. D.R. - Mi pare che l'ammontare del denaro che doveva essere reso ammontasse a "15-20 milioni" (int. Savasta a f. 1 all. C fasc. 10 cart. 3). Ha riferito la Ventimiglia, per averlo appreso dal Castaldello (il quale, come ha dichiarato il Ciucci, fu il primo ad occuparsi della questione): " ..... l'organizzazione avanzava dei soldi che richiedeva alla moglie del Barbi con riferimento ad un appartamento; la donna non voleva dare soldi; e poi questi soldi in realtà, ratealmente, l'organizzazione gli aveva riavuti dalla moglie del Barbi ..... " (int. Ventimiglia a f. 10 all. 46 fasc. 9



cart. 3a.

Le tre versioni appaiono del tutto concordanti fra loro, e soprattutto va rilevato che la Ventimiglia, non avendo avuto mai rapporti con il Savasta, si è espressa negli stessi termini di questi. Ed esistono precisi riscontri testimoniali e documentali alle surriferite dichiarazioni: dalla deposizione dell'acquirente dell'appartamento, Salvini Tina in Muzzi, dall'acquisizione del contratto di compravendita e degli assegni costituenti il prezzo della compravendita, e dall'acquisizione della documentazione bancaria della Salvini, è risultato che l'appartamento fu effettivamente venduto (v. deposizione Salvini a f. 1, contratto a f. 2, estratto di conto corrente a f. 10 all. E fasc. 10 cart. 3: si noti che il Barbi non figurò venditore dell'appartamento, in quanto era rimasto titolare della mera promessa di vendita dell'immobile), ed il prezzo fu pagato con due assegni circolari per lire 10.000.000 in data 13.7.1979 e per lire 12.800.000 in data 17.12.1979, in correlazione temporale rispettivamente con la data del preliminare e la data del contratto definitivo (v. assegni in cart. 2 all. 6 ff. 194 - 195).

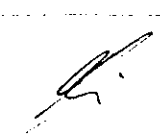
Tenuto conto del fatto che il Savasta operò in Toscana per il Comitato nel periodo marzo - settembre 1979,

non v'è chi non veda lo stretto collegamento temporale fra la sua presenza e la vicenda della vendita, anche perchè l'inserzione <sup>per la</sup> della vendita comparve su "La Nazione" nella primavera del 1979 (deposizione Salvini): l'importo realizzato è pressochè corrispondente a quello riferito dal Ciucci e dal Savasta, e la dilazione nel pagamento corrobora l'affermazione relativa ai versamenti rateali eseguiti dalla Borsatti.

L'imputata ha sempre sostenuto che la vendita fu effettuata ed il ricavato fu impiegato per sostenere le spese legali relative al processo del Barbi e per effettuare un prestito ad un parente: ma si è sempre ben guardata dal fornire qualsiasi riscontro documentale degli asseriti versamenti, ed il rilevante importo di lire 22.800.000 sembra essere svanito nel nulla.

E' provato, dunque, che la Borsatti vendette l'appartamento su sollecitazione delle Brigate Rosse, ed a queste versò almeno parte del ricavato della vendita, aiutandole così ad assicurarsi il profitto del reato commesso per procurarsi il denaro, a suo tempo versato per l'acquisto dello stesso immobile. E non si vede come si possa seriamente sostenere che manchi la prova della provenienza delittuosa del denaro, e della consapevolezza della Borsatti circa tale provenienza.

Le B.R., come gli altri gruppi terroristici, si "auto

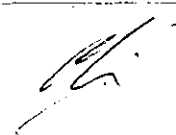


finanziavano" con rapine, furti e sequestri di persona a scopo di estorsione e, nell'arco di tempo in cui fu acquistato l'appartamento dal Barbiere furono presi in locazione prima l'appartamento di Via Unione Sovietica, poi l'appartamento di Via Pisana, le fonti di finanziamento delle B.R. erano costituite o dal riscatto riscosso in relazione al sequestro dell'armatore Costa, o dal provento di una rapina perpetrata in Roma ai danni di un ente pubblico (dichiarazioni del Ciucci); nè la Borsatti poteva pensare che le B.R. avessero posseduto <sup>lire</sup> lecitamente 20.000.000. E' fuori luogo, poi, il richiamo all'esimente dello stato di necessità. Innanzitutto non v'è prova di minacce esercitate dalle B.R. sulla Borsatti. Ma, seppure minacce ed una grave intimidazione si fossero verificati, la Borsatti non si sarebbe trovata dinanzi ad un pericolo non altrimenti evitabile che con la vendita dell'appartamento e la consegna del ricavato alle B.R.: sarebbe bastato che denunziasse la situazione alla polizia e chiedesse opportuna protezione. Peraltro, la particolare situazione in cui l'imputata venne a trovarsi, e la sua incensuratezza, inducono a concederle le attenuanti generiche ed a contenere la pena in limiti modesti, che stimasi fissare in mesi due (pena base mesi tre, ridotta di un terzo per le

attenuanti generiche). Si possono concederle i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, presumendosi che essa si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Secondo il criterio temporale adottato, si può a questo punto esaminare la posizione della Fruzzetti, la cui vicenda nel Comitato si esaurì verso la fine del 1979 per recesso spontaneo.

L'imputata è pienamente confessa e si è pienamente dissociata, fornendo ogni notizia utile alla ricostruzione dei fatti: onde non v'è dubbio che le vada concesso l'attenuante di cui all'art. 3 comma I° L. 304/82, con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. Posto che essa ha fatto risalire il suo inserimento nel Comitato all'inizio del 1978, i soli problemi da risolvere sono quelli relativi alla qualità di organizzatrice, da cui discendono conseguenze sia sul piano delle ipotesi di reato da ravvisarsi nell'ambito dell'art. 306 C.P. e dell'art. 270 C.P. sia sul piano dei reati che le possono essere messi a carico a titolo di concorso morale, e quello relativo alla decorrenza della qualità di organizzatrice, per gli effetti che ne derivano sull'ascrivibilità a lei di tutti o parte dei reati strumentali e dei reati-fine commessi dal Comitato a partire dall'inizio



del 1978. Va subito detto, per contro, che l'imputata  
va mandata assolta dall'addebito di associazione  
eversiva, contestata sub 3), per non aver commesso  
il fatto, perchè alla data del 17.12.1979 in cui fu  
introdotta tale fattispecie delittuosa essa era già  
uscita dal Comitato, tant'è che si era ritirata pri-  
ma di quella data dal progetto dell'evasione da Vol-  
terra e le era subentrata la Andreani.  
Orbene, ha riferito la Fruzzetti che, introdotta nel  
Comitato dal Baschieri, conosciuto in Pisa, conobbe  
poi il Ciucci, il Cianci ed il Bombaci; cominciò a  
frequentare l'appartamento di Via Unione Sovietica,  
recandovisi a volte con il Baschieri e con il Ciucci,  
a volte con uno solo dei due, e le fu detto che la  
sua presenza nell'appartamento era utile in quanto  
la sua frequentazione da parte di una donna avrebbe  
fugato i sospetti; vide nell'appartamento materiale  
di propaganda, pistole ed una macchina da scrivere;  
partecipò a vari incontri in Firenze con il Ciucci,  
il Baschieri, il Cianci ed il Bombaci, ed in tali  
incontri si discuteva spesso degli attentati da compie-  
re; in quegli incontri furono deliberati vari atten-  
tati, nei quali essa non ebbe mai coinvolgimenti di  
tipo operativo; in quello stesso periodo essa curava  
la predisposizione di schedari, in particolare racco-

gliendo ed ordinando dati relativi alla situazione politica, a quella economica, alle forze dell'ordine, e svolgeva opera di reclutamento di nuovi elementi gravitanti nella zona di Massa, presentando prima il Nicoli e poi la Andreani al Baschieri; dopo gli arresti del Baschieri e degli altri, e la conseguente crisi dell'organizzazione, essa si attivò per ristabilire ed estendere i contatti fra gli associati, andò a cercare il Ciucci a Pisa ricordandosi che questi aveva preso in locazione l'appartamento di Via Unione Sovietica con il suo vero nome (nel frattempo il Ciucci aveva già avuto l'incontro in treno con il Moretti, ed il successivo procurato incontro con il Gallinari, il quale, aveva concordato con lui sulla necessità di rivitalizzare il Comitato e gli aveva fatto cenno di compagni che gravitavano nella zona di Massa); essa andò poi con il Ciucci, a distanza di alcuni mesi dagli arresti del Baschieri e degli altri, ad un appuntamento in un parco pubblico di Firenze, e qui conobbe "Antonio", poi riconosciuto sui giornali per Senzani Giovanni, e nell'incontro si parlò di riorganizzare il Comitato e furono toccati vari temi, tra i quali il reclutamento di nuovi adepti e l'individuazione di nuove situazioni su cui operare; mise poi in contatto il Ciucci con la Andrea





ni e con il Nicoli, e le fila del Comitato si riannoda-  
rono, perchè la Andreani conobbe il Pieri attraverso  
un appuntamento cui non era potuta andare la Fruzzetti,  
conobbe il Gastaldello attraverso il Ciucci, e mise  
in contatto il Gastaldello ed il Ciucci con i due  
Frediani (deposizione Andreani a ff. 9 all. 3 fasc. 9  
cart. 3); ed ancora, ebbe contatti con il "Diego"  
(Savasta), presentatole dal Ciucci, ed anche tali  
contatti furono finalizzati alla riorganizzazione  
del Comitato; infine prese parte alla prima fase del-  
la preparazione dell'evasione dal Cardere di Volterra,  
che fu il primo progetto di consistente portata col-  
tivato dal Comitato dopo la crisi (precisazione del  
Ciucci).  
E' evidente allora, con riferimento a quei parametri  
di valutazione più sopra indicati, che l'attività  
della Fruzzetti nel Comitato si caratterizzò sempre,  
escluso il primissimo periodo di inserimento, per  
essenzialità, autonomia operativa e partecipazione  
ai momenti deliberativi del Comitato; riguardo a  
questi ultimi basta appena rilevare che in istruttoria  
l'imputata tenne a precisare soltanto di non essere  
stata mai coinvolta sul piano operativo negli atten-  
tati, e non anche di non aver mai preso parte alle  
discussioni sugli attentati cui presenziava, e solo

in dibattito ha cercato di apparire nel ruolo di mera "ascoltatrice"; ma siffatto ruolo innanzitutto contrasta con le funzioni non gregarie che essa sempre svolse nel Comitato, e poi è palesemente contraddetto dalla logica, perchè il Comitato e le Brigate Rosse in genere seguivano scrupolosamente regole di compartimentazione, in forza delle quali la partecipazione a ciascun momento della vita della associazione era di volta in volta riservata a coloro che erano investiti di compiti inerenti a quel momento stesso; far partecipare la Fruzzetti alle suddette discussioni, senza che essa fosse investita di poteri deliberativi, avrebbe significato violare gravemente quelle regole e correre inutili rischi, e quindi, se la Fruzzetti vi partecipò, fu perchè poteva incidere sulle discussioni e sulle decisioni.

Raccolta e sistemazione di dati, predisposizione di schedari, "gestione" di un covo attraverso una essenziale funzione di copertura, partecipazione alle deliberazioni sugli attentati, attività di reclutamento di nuovi adepti, attività di ristabilimento dei contatti fra gli associati e di riorganizzazione : tutto ciò, ha avuto riguardo al criterio funzionalistico di cui si è già detto, integra qualità di organizzatore. Con ovvie conseguenze sul piano della



qualificazione dei reati associativi di cui agli artt. 306 e 270 C.P., e sul piano dell'attribuibilità a titolo di concorso morale dei reati strumentali e dei reati-fine dell'organizzazione, commessi nell'arco di tempo in cui quella qualità era rivestita. Si ritiene di poter ricondurre l'assunzione di un ruolo di organizzatrice da parte della Fruzzetti all'inizio della frequentazione dell'appartamento di Via Unione Sovietica, appartamento che risulta preso in locazione dal Ciucci il 15.5.1978 (v. copia contratto a ff. 161 esegg. fasc. 4 cart. 1), con un margine di incertezza che attiene all'attività di raccolta di dati e di formazione di schedari, che potrebbe essere iniziata antecedentemente. Pertanto, relativamente ai reati di ricettazione contestati sub 6), 7), 12), per i quali è anche incerta la data di commissione, nonché a quelli sub 8), 9) per gli episodi Cappugi e Marchi avvenuti rispettivamente il 2.3.1978 e l'11.5.1978, ed a quelli sub 11) per gli episodi Rontini, Berti e Scardino, commessi rispettivamente il 24.2.1978, nel marzo 1978 ed il 25.5.1978, va pronunciata assoluzione con formula dubitativa; relativamente al reato sub 14) in danno di Scimone Stefano, commesso il 20.12.1979 allorchè la Fruzzetti era uscita dal Comitato, a quello sub 15) commesso

nell'ultima fase di preparazione dell'evasione e quindi allorchè la Fruzzetti era già uscita dal Comitato, a quello sub 19) per le armi e munizioni diverse dal revolver Astra e dalla pistola mitragliatrice TZ (questi ultimi entrati in disponibilità del Comitato nell'estate del 1979, le altre entrate in disponibilità del Comitato dopo l'uscita della Fruzzetti), a quello sub 20) commesso in danno della Fantoni il 29.6.1981, a quello sub 22) commesso tra il 28.2. e il 1.3.1978, va pronunciata assoluzione per non aver commesso il fatto.

Per gli altri reati contestati va affermata la responsabilità della Fruzzetti. Ed al riguardo va osservato che non ha fondamento la richiesta della difesa, di dichiarare la non punibilità dell'imputata in ordine ai reati associativi ex art. 1 L. 304/82, in quanto dissociata, e circoscrivere la condanna ai reati connessi. Infatti al suddetto articolo 1 sono state poste precise condizioni perchè possa pervenirsi alla declaratoria di non punibilità, e fra tali condizioni rientra quella di non aver concorso alla commissione di alcun reato connesso alla banda, salve le ipotesi di reato indicate nel terzo comma: se uno o più reati connessi sono stati commessi, e tutti o alcuni non rientrano tra quelli previsti nel terzo



comma, viene a mancare una delle condizioni della non punibilità, e l'affermazione di responsabilità deve riguardare sia i reati associativi che quelli connessi.

Per altro il reato sub 5) va dichiarato assorbito in quello sub 4), in quanto, per costante giurisprudenza, la detenzione contestuale di armi e delle munizioni costituenti la dotazione delle armi stesse integra l'unica ipotesi di reato di detenzione illegale di armi da sparo; perimenti, il reato sub 10) va dichiarato assorbito a quello sub 9), perchè il primo costituisce un tipico reato sussidiario, ed il fatto già integra il reato sub 9).

Pertanto, con le attenuanti di cui all'art. 3 comma I L. 304/82 riconosciuta prevalente sulle aggravanti contestate, ed esclusa conseguentemente l'aggravante della finalità di terrorismo, riuniti tutti i reati per continuazione stante l'unicità del disegno criminoso, stimasi infliggere alla Fruzzetti la pena di anni tre di reclusione e lire 400.000 di multa (pena base, stabilita in relazione al più grave reato di organizzazione di banda armata, anni cinque, ridotta ad anni due e mesi sei per la suddetta attenuante, ed aumentata ad anni tre e lire 400.000 per la continuazione). Ai sensi dell'art. 7 comma I L. 304/82, si

ritiene di concedere all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena, presumendosi che essa sia asterrà dal commettere ulteriori reati. Vanno conseguentemente revocati gli obblighi imposti alla predetta con ordinanza di questa Corte in data 2.12.1985.

Altro imputato la cui militanza nel Comitato inizia nel 1978 è il Nicoli. Questi, sia pure con qualche reticenza, ha riferito che entrò nel Comitato nel 1978, inseritovi dalla Fruzzetti, che attraverso la Fruzzetti entrò in contatto con il Baschieri, e che quest'ultimo l'incaricò di effettuare della controinformazione sulla Montedison, cioè di raccogliere e sistemare dati informativi sull'ambiente di lavoro della Montedison nel quale operava, sui meccanismi di produzione e sulla nocività dell'ambiente; in questo periodo era in contatto anche con la Andreani, e fu questa, dopo gli arresti del Baschieri e degli altri, a ricontattarlo ed a fargli conoscere il Ciucci ed il Gastaldello; ebbe anche contatti con il Frediani Pietro e poi con il Frediani Enrico; dopo l'arresto della Andreani, fu ricontattato dal Catabiani, attraverso questi conobbe la Balzarani, il Capuano ed il Lori; quest'ultimo gli consegnò dei volantini relativi ai sequestri D'Urso e Taliercio, ed una volta egli ciclostilò con il Frediani Enrico un volantino relativo al

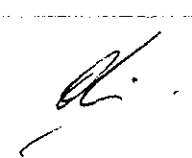


sequestro D'Urso, con un ciclostile in disponibilità dello stesso Frediani Enrico. Il Nicoli ha poi ammesso di aver svolto un ruolo molto importante in ordine alla custodia di documenti, armi ed altro materiale del Comitato, che provvede di volta in volta ad internare in varie località, od anche a spostare da un nascondiglio all'altro, insieme al Frediani Pietro, od al Frediani Enrico.

Trattasi del materiale dettagliatamente indicato nel verbale di rinvenimento e sequestro a f. 114 e segg. all. 4 cart. 1; escluso quello indicato ai nn. 6 e 7, che per concordi dichiarazioni del Nicoli e del Frediani Enrico fu occultato e "gestito" dallo stesso Frediani e dal Lori nell'epoca dell'attentato alla Oto-Melara, la restante parte fu occultata e "gestita" dallo stesso Nicoli, insieme a Frediani Pietro per quanto concerne l'indicazione sub 2), ed insieme a Frediani Enrico per quanto concerne le indicazioni sub. 1), 3), 4), 5). Era materiale univocamente riconducibile al patrimonio logistico del Comitato, quantitativamente e qualitativamente importante: targhe di auto, chiavi di auto, rubriche contenenti indicazioni su uomini politici ed autorità di Polizia, maschera antigas e paletta del Ministero dell'Interno, volantini ciclostilati relativi al sequestro D'Urso

(preparati dal Nicoli, dai due Frediani e dal Lori, su matrice portata dal Catabiani), esplosivo, quaderni pieni di appunti sulla Montedison ed altre aziende della zona di Massa Carrara nonché su personaggi politici, appunti sul funzionamento dei timers, e copie di risoluzioni della Direzione Strategica delle B.R. e di documenti di varie Colonne, volantini relativi al sequestro Taliercio, due pistole con cartucce inserite, micce, polvere da sparo ed altre cartucce. Di tutte le suindicate cose non v'è dubbio che il Nicoli ebbe autonoma disponibilità, in ordine alla scelta del luogo di occultamento, agli spostamenti che si rendevano necessari ed agli impieghi che si rendevano necessari; molto di quel materiale proveniva proprio da lui, in particolare una pistola, gli studi sulla Montedison e sulle altre aziende della zona, la maschera antigas; il ciclostile con il quale furono ciclostilati i volantini relativi al sequestro D'Urso fu "gestito", oltre che dal Frediani Enrico, da lui stesso, che provvide poi a gettarlo via (precisazione di Frediani Enrico).

A quanto sopra esposto, già determinante in ordine all'attribuzione al Nicoli della qualità di organizzatore, contestata dalla difesa, va aggiunta l'attività di reclutamento di nuovi adepti dal predetto. Egli l'ha



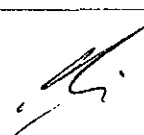


negata, ma il Frediani Enrico ha dichiarato di essere stato introdotto nel Comitato da lui e da suo fratello Pietro, e non si vede perché il Frediani lo dovesse falsamente accusare; il Barbagli poi, a parte i dubbi sul suo avvenuto inserimento che si espongono in seguito, ha riferito che fu proprio il Nicoli, da lui già conosciuto, a chiedergli, dopo avergli confidato di far parte delle Brigate Rosse, se fosse disponibile ad entrare anch'egli in tale organizzazione, ed a metterlo poi in contatto con il Catabiani in funzione del possibile inserimento (int. Frediani Enrico a f. 4 all. 20 fasc. 9 cart. 3; int. Barbagli a f. 4 retro all. 6 fasc. 9 cart. 3).

V'è da aggiungere che la militanza del Nicoli, nell'area delle attività terroristiche, è di lungo corso, perché già nel 1976 egli veniva sorpreso insieme al Neri Paolo (anch'egli poi entrato nel Comitato) in possesso di esplosivi, ed i due venivano condannati con sentenza della Corte d'Appello di Firenze ciascuno alla pena di anni due e mesi uno di reclusione e lire 210.000 di multa.

Peraltro, pur con le zone d'ombra che si sono sopra specificate, non v'è dubbio che il Nicoli si sia dissociato, abbia confessato i reati commessi (la qualificazione del ruolo di organizzatore o di mero parte

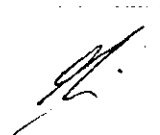
cipante non spetta d'altronde a lui ma alla Corte), e si sia adoperato efficacemente per attenuare le conseguenze pericolose dei reati commessi, indicando e consentendo il rinvenimento del materiale suindicato. Stante la parzialità del contributo alla ricostruzione dei fatti da lui fornito, si versa non nell'ipotesi di cui all'art. 3, bensì nell'ipotesi di cui all'art. 2 L. 304/1982, con conseguente diminuzione della pena di un terzo. Non osta a tale inquadramento il fatto che il Nicoli, già posto agli arresti domiciliari, se ne sia sottratto rendendosi latitante; invece, per poter riconnettere a tale comportamento delle conseguenze negative circa la posizione dell'imputato, occorrerebbe avere la prova certa che egli si sia dato alla latitanza per sottrarsi alla giustizia e per riassociarsi ad organizzazioni terroristiche, ma tale prova certa non v'è, nè può desumersi dal documento a sua apparente firma pervenuto alla Corte, del quale è tutto da accertare nella competente sede la provenienza effettiva da lui; ed allora, in presenza di un imputato che aveva fornito una certa collaborazione e che nella visione "omertosa" degli "irriducibili" poteva considerarsi "infame", ben è ipotizzabile l'ipotesi alternativa di una fuga determinata da timori di ritorsioni (basti considerare che l'"infame" Carta Ma



ria Teresa fu selvaggiamente aggredita in carcere, il 10.6.1982, e per tale fatto pende procedimento contro tre imputate per il reato di cui all'art. 280 comma 1 C.P., e che il Gregis, nella memoria con cui ammetteva la sua partecipazione al Comitato, pregava il G.I. di non rendere assolutamente pubblica la sua nuova posizione per evitargli l'antipatici problemi in altre situazioni carcerarie).  
Pertanto, con la suddetta attenuante ritenuta prevalente sulle aggravanti contestate, ed esclusa conseguentemente l'aggravante della finalità di terrorismo; ritenuta la responsabilità del Nicoli per tutti i reati ascrittigli, commessi materialmente o a titolo di concorso morale quale organizzatore, escluso quello sub 19) lett.B) dal quale, essendo stato commesso in un periodo in cui l'imputato non era ancora organizzatore, va pronunciata assoluzione per non aver commesso il fatto; riuniti i reati per continuazione in quanto commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, stimasi determinare la pena in anni cinque e mesi sei di reclusione e lire 1.200.000 di multa (pena-base, stabilita in relazione al reato di organizzazione di banda armata, ritenuto il più grave in concreto in relazione alla sua oggettiva pericolosità ed al particolare allarme sociale che suscita, anni sei,

ridotta ad anni quattro per la suddetta attenuante, ed aumentata ad anni cinque e mesi sei e lire 1.200.000 per la continuazione). Alla condanna deve conseguire l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Inoltre, si ritiene opportuno imporre al Nicoli, a pena espiata, la libertà vigilata per il periodo minimo di legge, in presenza di un comportamento che, se pur non univocamente riconducibile ad una riassociazione ad organizzazioni terroristiche, sembra denotare pericolosità sociale.

Del Frediani Enrico si è già parzialmente detto, trattando del Nicoli. Ben lungi dall'essere il semplice custode di materiale, configurato dalla difesa, l'imputato fu colui al quale fece capo la "gestione" di tutta l'imponente dotazione del Comitato rinvenuta nei sette nascondigli; a volte venne coadiuvato dal Nicoli, a volte dal Lori negli occultamenti e negli spostamenti, ma certo è che egli conosceva tutti i nascondigli, egli vi poteva accedere e poteva disporre del materiale ivi custodito; la ciclostilatura dei volantini relativi al sequestro D'Urso fu eseguita con un ciclostile in sua disponibilità, in una specie di capanna che ritrovava nei pressi del posto ove fu interrato il bidone (int. Frediani a f. 6 all.20 fasc.9 cart. 3). E v'è da aggiungere, rispetto a quanto rile



vato trattando del Nicoli, che il Frediani insieme al Lori occultò in Fosdinovo ed in Arcola, in un arco di tempo posto a cavallo dell'attentato alla Oto-Melara, tutto il materiale indicato ai nn. 6-7 del verbale di sequestro a f. 114 all.4 cart.1, consistente fra l'altro in timers, esplosivo al plastico "semtex" dello stesso tipo di quello impiegato nel suddetto attentato, un mitra Sterling, due fucili mitragliatori, due pistole mitragliatrici, una pistola Steyer, numerose munizioni, un giubbotto antiproiettile, detonatori, vari documenti delle Brigate Rosse. Dall'ampia confessione resa dal Frediani, il quale ha mantenuto in istruttoria una condotta di dissociazione estremamente coerente, si traggono ulteriori elementi di valutazione della importanza del contributo da lui dato al Comitato, oltre a quelli sopra indicati. Entrato nel Comitato soltanto verso la fine del 1979- inizio del 1980, fu subito molto attivo, allacciò contatti con la Andreani, la Fruzzetti, il Lori, il Ciucci il Gastaldello, il Capuano, la Balzarani, il Catabiani; ebbe assidui rapporti con i suddetti, eseguì volantinaggi, raccolte di dati informativi, furti di targhe; partecipò non soltanto all'esecuzione dell'attentato alla Oto-Melara, ma anche alla sua deliberazione ed alla sua preparazione, ru-

bando l'auto servita per l'operazione e svolgendo preventivamente esercitazioni a fuoco con il fratello Pietro, il Lori ed il Ciucci.

Quanto ai contatti con il Gastaldello, che la difesa del Frediani ha ritenuto di interpretare come esprimen-  
ti un rapporto di subordinazione del secondo verso il primo, si è da dire in primo luogo che la precisazione del Frediani circa le relazioni, che egli faceva al Gastaldello sull'attività del gruppo "massese" (definizione comprensiva dei brigatisti della zona di Massa e della zona di Carrara), dimostrano il contrario di ciò che la difesa pretende di desumerne, ossia che il Frediani rispondeva per la zona di Massa e Carrara verso il Gastaldello, e quindi per quella zona era investito di autonomi compiti organizzativi. Inoltre l'ulteriore precisazione del Frediani, circa il prendere disposizioni dal Gastaldello su quanto avrebbe dovuto fare il gruppo "massese", trova un'esatta spiegazione nella gerarchia dei rapporti all'interno del Comitato, perchè il Gastaldello faceva parte del "direttivo" e quindi, nei confronti degli altri organizzatori non facenti parte del "direttivo", era investito del potere di impartire ordine e direttive. Dunque va attribuita qualità di organizzatore al Frediani, per gli effetti che ne derivano sia sul piano



della configurazione delle ipotesi di reato all'interno degli artt. 306 e 270 bis C.P., sia sul piano dell'ascrivibilità dei reati non associativi commessi nell'arco di tempo in cui egli rivestì tale qualità. Secondo tale criterio, l'imputato va mandato assolto dall'imputazione sub. 19) lett. B) per non aver commesso il fatto, perchè all'epoca dell'episodio Variusco non era neppure entrato nel Comitato; e dall'imputazione sub. 20) relativamente agli episodi di Roboli e Luporini per insufficienza di prove, perchè trattasi di fatti avvenuti nel novembre 1979 e cioè in epoca nella quale è incerta la presenza almeno del Frediani nel Comitato. Pertanto, dichiarata la colpevolezza per i restanti reati, riuniti per continuazione in quanto commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso; concessa all'imputato l'attenuante di cui all'art. 3 comma I L. 304/1982 (circa l'interpretazione da darsi alla sottrazione agli arresti domiciliari, compiuta dall'imputato, vale quanto già osservato riguardo al Nicoli), con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate; esclusa conseguentemente l'aggravante della finalità di terrorismo; stimasi infliggere al Frediani la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e lire 11.000.000 di multa (pena-base, resta

bilità in relazione al reato di organizzazione di banda armata, ritenuto il più grave in concreto, anni sei, ridotta ad anni tre per la suddetta attenuante, ed aumentata ad anni tre e mesi quattro e lire 1.000.000 per la continuazione). Conseguie alla condanna l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Il Frediani ha tenuto in istruttoria, fra tutti gli imputati dissociati, il comportamento più rettilineo, più coerente, e ciò lo rende meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 7 L. 304/1982, anche in considerazione del fatto che alla sua successiva latitanza non è possibile attribuire un significato univocamente negativo. Per effetto della concessa sospensione, va revocato nei confronti del Frediani il mandato di cattura<sup>emesso</sup> a suo tempo dalla Corte d'Assise di Firenze. Quanto al Gastaldello, rileva la Corte che l'imputato, confesso in ordine alla sua appartenenza al Comitato (confessione poi maldestramente ritrattata, con l'allegazione di pressioni fisiche e psicologiche che non sono risultate provate), ha altrettanto maldestramente cercato di far figurare come spontanea la sua uscita dal Comitato, asseritamente avvenuta nel maggio del 1980 per motivazioni politiche: dal che la difesa ha fatto derivare la richiesta di declaratoria di



non punibilità ai sensi dell'art. 309. C.P.

Tale richiesta è del tutto infondata. A prescindere dalla considerazione, già fatta in linea generale, circa l'inapplicabilità della causa di non punibilità prevista dalla succitata norma alle ipotesi, come quella di specie, in cui il reato-fine sia stato anch'esso realizzato; a prescindere anche dalla considerazione che il Gastaldello, in concreto, realizzò abbondantemente non soltanto i reati-fine tipici, quali l'associazione sovversiva e l'associazione eversiva, ma anche una serie di reati-fine specifici e successivi, quali i reati inerenti alla preparazione dell'attività da Volterra e quelli inerenti a detenzione e porto di armi ed esplosivi indicati sub 19), è primario il rilievo che il Gastaldello non si ritirò spontaneamente ma fu estromesso dal Comitato. I motivi sono stati ripetutamente indicati dal Ciucci, e consistettero da un lato nel fatto che il Gastaldello, disfidato dal frequentare la Ventimiglia per ragioni di compartimentazione, aveva continuato a frequentarla di nascosto, d'altro lato nel fatto che il Gastaldello aveva introdotto nell'organizzazione, durante la preparazione dell'evasione dal Carcere di Volterra, un certo "Lucio" che si era dimostrato non affidabile. Il Pieri ha confermato che il predetto venne espulso

dal Comitato perchè teneva un comportamento che non dava affidamento.

Il ruolo di organizzatore svolto dal Gastaldello emerge nitidamente da una serie di elementi di prova. In correlazione con le dichiarazioni del Ciucci, secondo cui il Gastaldello disponeva nel padule di Vecohiano, presso il lago di Massaciuccoli, di un capanno in cui si tenevano riunioni di membri dell'organizzazione e venivano custoditi armi e documenti, il CC. di Migliarino Pisano rinvenivano il 3.2.1982 in detta località, in un capanno frequentato da detto imputato, una pistola Beretta con relativo caricatore, munizioni, targhe, chiavi ed altri oggetti (cart. 9 all.M.).

In base alle dichiarazioni del Ciucci, rese in istruttoria ed integrate con chiarimenti in dibattimento, il Gastaldello fece parte del "direttivo" del Comitato a partire dal marzo 1979, subentrando al Senzani che si era defilato dal Comitato dopo aver subito un arresto, fino alla data della sua estromissione dall'organizzazione.

Nè si trattò di un ruolo sulla carta, perchè il Gastaldello lo sostanziò con un'attività indefessa di organizzazione, attraverso contatti con il Ciucci, il Pieri, la Carta, e, per l'area "massese" con la Andreani, la Fruzzetti, il Nicoli, il Frediani Enrico; frequen

ti, furono i contatti con "regolari" di organizzazione quali Gallinari, Dura, Savasta; fu lui a far prendere in locazione un appartamento in Viareggio dalla Ventimiglia, nell'estate del 1979, e l'appartamento fu utilizzato per tenervi riunioni ed ospitarvi "regolari", ed in esso il Gastaldello vi teneva armi, come riferito dalla Andreani (la Ventimiglia peraltro era stata introdotta nell'organizzazione da lui e dal Cianci). Quando, poi, si trattò di compiere l'operazione che, come ha riferito il Ciucci, aveva una importanza fondamentale per la rivitalizzazione del Comitato, ossia l'appoggio dall'esterno dell'evasione dal Carcere di Volterra, fu il Gastaldello a dirigere l'operazione, come emerge dalle concordi dichiarazioni di Andreani, Fruzzetti, Pieri.

Ed ancora, quando si dovette tentare il recupero delle armi dal Varisco, il primo ad interessarsene fu il Gastaldello, e parimenti avvenne quando si avviò l'operazione della restituzione del denaro dalla moglie del Barbi, come ha riferito il Ciucci.

Non c'è bisogno di aggiungere altro in ordine alla responsabilità del Gastaldello, quale organizzatore, per i reati associativi contestatigli, e per gli altri reati connessi, da lui commessi materialmente e a titolo del concorso morale quale organizzatore, se non

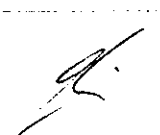
che l'affermazione di responsabilità in ordine al reato sub 19) deve essere circoscritta alle armi e munizioni indicate alla lettera C) da "pistola semiautomatica Beretta mod. 34 cal.9 corto" a "25 cartucce da caccia calibro 12", corrispondenti a quelle rinvenute il 3.2.1982 nel capanno in Vecchiano, nonché al revolver "Astra" e pistola mitragliatrice "TZ" indicati alla stessa lettera C), armi queste ultime conferite dal Micaletto al Comitato nell'estate del 1979 (precisazione Ciucci in dibattimento); per la detenzione e porto delle altre armi e munizioni, s'impone l'assoluzione per insufficienza di prove, tenuto conto che il Gastaldello cominciò a svolgere attività di organizzatore nel marzo del 1979, e fu estromesso dal Comitato in una data non sicuramente determinata una comunque antecedente all'attentato alla Oto-Melara (gran parte delle armi, munizioni ed esplosivi rinvenuti nei nascondigli interrati fu occultata un pò prima ed un pò dopo il suddetto attentato).

In merito al reato di calunnia ascritto al Gastaldello sub 30), v'è da rilevare che l'imputato, per tentare di percorrere una via d'uscita dalla confessione già resa, ha imboccato la via d'entrata per l'imputazione di cui all'art. 368 C.P.: dimostrando così, con l'attività tipica degli "irriducibili", di non aver



compreso che, rimossa la confessione, sarebbero rimasti a suo carico altri cospicui elementi di prova. Interrogato dal G.I. l'11.5.1982, affermava di essere stato sottoposto a violenze fisiche e morali nella Questura di Firenze e, per rafforzare la sua affermazione, aggiungeva che anche il Pieri era stato sottoposto a violenze nello stesso ambiente: egli aveva sentito prolungate urla di dolore provenire dalla stanza soprastante a quella in cui si trovava, aveva ripetutamente sentito il funzionario di P.S. dr. Lupi chiamare per cognome il Pieri ed una voce dire: "forza Pieri, parla!", ed aveva poi sentito vari agenti esprimere la propria meraviglia per le condizioni pietose in cui era stato ridotto il Pieri; quest'ultimo, nella notte, era stato trasportato altrove. E' risultato invece, dalle dichiarazioni dello stesso Pieri e da ulteriori riscontri effettuati dal G.I.: che il Pieri non aveva mai subito alcun maltrattamento nella Questura di Firenze; che il predetto fu trattenuto nella Questura di Pisa il 1° febbraio 1982, data del suo arresto, e per i due o tre giorni successivi, e fu condotto alla Questura di Firenze il 3 o il 4 febbraio 1982; che già alla data del 3 febbraio il Castaldello era stato trasferito al Carcere di San Gimignano. Essendo, quindi, escluso che i due

imputati fossero trattiene contemporaneamente nella Questura di Firenze, non potè avvenire che in detto luogo il Gastaldello sentisse maltrattare il Pieri. Nè ha pregio l'argomento difensivo, secondo cui il Gastaldello potrebbe aver effettivamente sentito le grida di un individuo sottoposto a violenze, ed aver errato nel ritenere il Pieri soggetto passivo delle violenze: onde difetterebbe, per la configurabilità del reato di cui all'art. 368 C.P., il requisito della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato da parte dell'autore della falsa incolpazione. Invero il Gastaldello non dichiarò di aver ritenuto che l'individuo, le cui urla sentiva, potesse essere il Pieri, o di aver appreso da qualcuno che quell'individuo era il Pieri, ma affermò con sicurezza di aver sentito un funzionario di polizia pronunciare il cognome "Pieri" e di aver sentito una voce dire "forza Pieri, parla"; il difensore si preoccupò di fargli chiedere dal G.I. se fosse sicuro di aver percepito proprio quel nome, ed egli rispose con la consueta sicurezza: "sono sicuro che si fece il nome di Pieri, non equivoco con altro nome, come ad esempio Ciucci"; inoltre il Gastaldello colorì ulteriormente il racconto, riferendo degli agenti che parlavano di Pieri e che si mostravano meravigliati delle condizioni in



cui era stato ridotto. Giustamente il P.M. dr. Chelazi si sarebbe indignato nell'apprendere dal Gastaldello, nell'interrogatorio del 2.2.1982, il racconto delle violenze inferte al Pieri nella Questura di Firenze (puntualizzazione fatta dal Gastaldello nell'interrogatorio dell'11.5.1982), perchè il giorno precedente, 1.2.1982, egli aveva interrogato lo stesso Pieri nella Questura di Pisa, ed il Pieri era stato tratto in arresto lo stesso giorno, e dal momento dell'arresto non si era mosso dalla Questura di Pisa, ecc.

D'altra parte, l'intendimento calunnioso del Gastaldello è reso palese dal fatto che nello stesso interrogatorio dell'11.5.1982 egli si avviava verso la ritrattazione, adducendo di aver reso la precedente confessione "in uno stato confusionale"; la ritrattazione veniva poi esplicitamente manifestata in lettera diretta al G.I. ed in due successivi interrogatori (il tutto incart. 23 fase 9 all. 23).

Peraltro non sussiste, in ordine alla calunnia, la contestata continuazione, stante l'unicità del contesto in cui venne formulata la falsa incolpazione.

Pertanto, riuniti per continuazione tutti i reati ascritti al Gastaldello escluso quello di calunnia (che non è legato agli altri da alcun comune disegno criminoso), e tenuto conto della gravità e molteplicità

cità dei fatti delittuosi di cui egli deve rispondere, nonché del suo pessimo comportamento processuale (ap-  
profittava anche del "segno di speranza" lancia-  
togli dal G.I. con la concessione degli arresti domicilia-  
ri, per darsi alla latitanza), stimasi ingliggergli  
per i reati unificati la pena di anni sei e mesi sei  
di reclusione e lire 1.500.000 di multa (pena-base,  
stabilita in relazione al reato di organizzazione  
di banda armata, ritenuto il più grave in concreto,  
anni cinque e mesi sei, aumentata ad anni sei e mesi  
sei e lire 1.500.000 per la continuazione), e per il  
reato di calunnia la pena di anni due di reclusione.  
La pena complessiva per il Gastaldello è quindi di  
anni otto e mesi sei di reclusione e lire 1.500.000  
di multa. Conseguono alla condanna l'interdizione  
perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale  
durante l'esecuzione della pena. Inoltre va imposta  
all'imputato, per la sua dimostrata pericolosità so-  
ciale, la libertà vigilata a pena espiata.

Quanto al Pieri, osserva la Corte che l'imputato, sia  
pure attraverso un processo psicologico molto tormen-  
tato, si è ampiamente dissociato ed ha reso piena  
confessione dei reati commessi. Negli interrogatori  
dell'1.2.1982 e del 5.2.1982 egli rendeva dettagliate  
ammissioni sul ruolo avuto nell'ambito del Comitato,





forniva una serie di elementi utili alla ricostruzione di varie vicende dell'organizzazione, e spiegava il mutamento psicologico che era intervenuto in lui dopo la nascita di una figlia e che l'aveva spinto ad uscire dal Comitato verso il giugno-luglio del 1981; in un terzo interrogatorio, reso l'11.3.1982, forniva una serie di puntualizzazioni; soltanto nell'interrogatorio reso l'11.5.1982 asseriva di aver subito nella Questura di Pisa, il giorno stesso dell'arresto, alcune violenze fisiche e psicologiche, consistenti in percosse a mano aperta sulla testa e nella minaccia, rivoltagli da qualcuno della Polizia, di buttarlo giù dalla finestra. Senonchè, nello stesso interrogatorio, molto più onestamente del Castaldello, egli precisava che gli scapaccioni e la minaccia della finestra non avevano influito in alcun modo sulla veridicità delle sue precedenti dichiarazioni ed anche sulla sua decisione di dissociarsi dall'organizzazione. Sembra evidente che il Pieri da un lato stesse subendo esplicite pressioni all'interno del carcere, e d'altro lato cercasse di resistere alle pressioni stesse per mantenersi coerente con la sua linea di dissociazione: ed infatti il 14.8.1982 veniva aggredito da alcuni compagni di cella nella Casa Circondariale di Siena, senza apparente ragione, e negava contro ogni eviden

za di essere stato spinto o colpito; il 13.1.1983 chiedeva al G.I. una pausa di riflessione; infine il 28.1.1983 riconfermava dinanzi al G.I. sia la sua dissociazione e le sue ammissioni, sia le accuse relative alle violenze subite, e rimarcava l'inscindibilità tra le une e le altre.

Su quest'ultima linea il Pieri si è mantenuto in dibattito, soltanto tenendo a delimitare la veridicità delle ammissioni rese nell'ambito della sua personale responsabilità: puntualizzazione inutile, perchè da un lato le sue ammissioni formano un tutto inscindibile, nel quale non è possibile separare le accuse verso se stesso dalle accuse verso gli altri, e d'altro lato esse sono ampiamente riscontrate in tutta una serie di dichiarazioni ed ammissioni di coimputati. Appare quindi indubitabile che, ferme restando le indagini che la competente autorità giudiziaria dovrà svolgere in ordine a quanto denunciato dal Pieri e dal suo difensore (in tal senso è stato disposto con ordinanza di questa Corte in data 31.10.1985), non sussiste alcun rapporto di causalità fra le asserite violenze subite e la condotta del Pieri in questo processo, e che pertanto tale condotta possa essere valutata senza remore per tutti gli effetti che ne derivano in punto di ammissione di responsabilità, di



accuse verso coimputati e di dissociazione. Ed è il caso di aggiungere, con riferimento all'ipotesi di disturbi nervosi del Pieri, prospettata dalla difesa, che né in sede istruttoria né in sede di interrogatorio dibattimentale è mai emerso un serio quadro patologico riferibile al suddetto imputato: ed anzi, a questi, a domanda, ha dichiarato che all'epoca dei fatti per cui è processo versava in buone condizioni di salute.

Al Pieri va, quindi, concessa l'attenuante di cui all'art. 3 comma I L. 304/1982. Ma va anche ridimensionato il ruolo da lui avuto nelle vicende del Comitato, perché, se è vero che egli entrò nel Comitato tra i primi, introdotto dal Cianci, ed ebbe una serie di contatti successivi con il Baschieri, il Ciucci, il Gastaldello, la Andreani, il Catabiani, il Gallinari, il Savasta, il Dura ed il Micaletto, è altresì vero che non svolse alcuna attività tale da qualificarlo come organizzatore: il fondo in Cascina fu da lui preso in locazione come prestanome, su incarico e con denaro consegnatogli dal Cianci, ma in effetti fu "gestito" come base logistica dal Cianci medesimo e dal Baschieri, il quale ultimo vi portò un ciclostile; lo stesso fondo, successivamente agli arresti del Baschieri e degli altri, fu "gestito" dal Ciucci,

il quale se ne servì per custodirvi armi, esplosivi e documenti, ed era il Ciucci ad avere la disponibilità autonoma del suddetto materiale; la partecipazione materiale all'attentato Mallardo non è di per sé indicativa della qualità di organizzatore, trattandosi di attività di carattere esecutivo preceduta dalla deliberazione e dalla preparazione da parte di altri (e non va dimenticato che alla esecuzione materiale dell'attentato partecipò anche il Cianci); nell'operazione di preparazione dell'evasione dal Carcere di Volterra, il ruolo del Pieri non fu primario, essendo consistito in un sopralluogo a Volterra, nell'acquisto di parrucche, barbe e baffi che sarebbero dovute servire agli evasi per il travisamento, e nella falsificazione delle targhe dell'auto Ritmo che sarebbe dovuta servire agli evasi per la fuga (auto che fu rinvenuta in Volterra il 7.5.1980, con all'interno i mezzi di travisamento, munizioni, e foto del Baschieri).

Nè soccorre, a configurare la qualità di organizzatore, alcuno degli altri parametri di valutazione già indicati. Infatti il Pieri non formò o partecipò alla formazione di documenti dell'organizzazione (altro è la mera operazione materiale di ciclostilatura dei volantini); non effettuò reclutamenti, e comunque non



svolse funzione di tramite fra possibili adepti e quelli che nel Comitato avevano poteri di reclutamento; non ebbe rapporti con gli associati del gruppo "massese" esclusa la Andreani, nè con quelli del gruppo livornese; infine non fu mai presente nei "momenti" deliberativi del Comitato.

Qualificato il ruolo del Pieri come quello di mero partecipante, in ordine ai reati associativi contestati sub 1), 2), 3), ne consegue che egli debba essere dichiarato responsabile soltanto dei reati specifici commessi materialmente, e di quelli commessi a livello di concorso morale ma non quale organizzatore. Pertanto, relativamente ai fatti sub 8), va circoscritta la sua responsabilità agli episodi Mallardo, Modigliani ed Inghirami, il primo commesso materialmente, gli altri due commessi a titolo di concorso morale dal momento che la partecipazione alla previa ciclostilatura dei volantini di rivendicazione agevolò e rafforzò il proposito criminoso degli autori materiali dei reati; la stessa delimitazione va fatta relativamente all'imputazione sub 9), in questa assorbita quella sub 10); in ordine all'imputazione sub 19), l'affermazione di responsabilità deve essere limitata al revolver "Astra" cal. 38 ed alla pistola "Browning" cal. 7,65 indicati alla lettera C), perchè tali armi furono cu

stodite dal Pieri nel fondo in Cascina (interrogato  
ri Pieri in cart.3 fasc.9 alla.39).

In definitiva, con l'attenuante di cui all'art. 3  
comma I L. 304/1982 ritenuta prevalente sulle aggra-  
vanti contestate; esclusa conseguentemente l'aggra-  
vante della finalità di terrorismo; riuniti di reati  
per continuazione in quanto commessi in esecuzione  
di un medesimo disegno criminoso, stimasi infliggere  
al Pieri la pena di anni due e mesi nove di reclusio-  
ne e lire 300.000 di multa (pena-base, stabilita in  
relazione al reato di partecipazione a banda armata,  
il più grave in concreto, anni quattro, ridotta ad  
anni due per la suddetta attenuante, ed aumentata  
ad anni due e mesi nove di reclusione e lire 300.000  
di multa per la continuazione). Ai sensi dell'art.

7 L. 304/1982, si ritiene di concedere al Pieri il  
beneficio della sospensione condizionale, in presenza  
di una dissociazione che fa presumere un suo futuro  
comportamento immune da reati; conseguentemente van-  
no revocati gli obblighi imposti al Pieri con ordina-  
za di questa Corte in data 2.12.1985.

Dagli altri reati, non indicati in sede di condanna,  
il Pieri va mandato assolto per non aver commesso  
il fatto.

Passando ad esaminare la posizione del Neri, rileva

innanzitutto la Corte trattasi di soggetto avente militanza di lungo corso nell'area dell'ultrasinistra; nel 1978 veniva giudicato dalla Corte d'Assise di Lucca, insieme al Catabiani, alla Mutini, alla De Angeli ed a Longo Renato, per associazione sovversiva ed altro, e mandato assolto con formula piena, ma con sentenza del Tribunale di Lucca in data 9.7.1976, parzialmente riformata con sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 12.1.1977, veniva condannato, unitamente al Niceli di cui si è già detto, per detenzione e porto illegali di esplosivi.

Il Neri veniva poi inquisito, nell'ambito delle indagini relative alla Oto-Melara, e, dopo aver assunto una posizione del tutto negativa in un primo interrogatorio dinanzi al P.M. di La Spezia, il 9.7.1981, in due successivi interrogatori resi dinanzi al P.M. di Genova, il 14 ed il 15.7.1981 (cart. 3 fasc. 9 all. 34), forniva varie ammissioni, sul suo inizio di rapporti con un appartenente al Comitato Toscano delle Brigate Rosse in Pisa, avvenuto circa tre anni prima; sulla ripresa dei rapporti dopo aver prestato servizio militare; sul suo progressivo indottrinamento attraverso documenti delle B.R.; sul contatto avuto con Busconi Piero su incarico del compagno pisano per accertare se fosse il Busconi il brigatista all'interno

della Oto-Melara, con il quale l'organizzazione aveva perso i contatti dopo gli arresti di brigatisti in Genova; sui rapporti avuti con il suo ex-compagno di detenzione Longo Renato, il quale gli aveva chiesto di essere introdotto nelle Brigate Rosse, ed era stato da lui messo in contatto con una brigatista in Milano.

In un ulteriore interrogatorio, reso il 15.10.1981, il Neri asseriva di aver reso quelle dichiarazioni in quanto psicologicamente condizionato, e ritrattava tutto, compreso quanto riferito sul contatto con il Busconi. In un ultimo interrogatorio, reso il 25.1.1983 al G.I. di Firenze, confermava la ritrattazione. In dibattimento, rifiutava di rispondere.

Senonchè, la veridicità delle originarie dichiarazioni del Neri ha trovato puntuali riscontri. Il Busconi, inquisito in questo procedimento e poi prosciolto, ha riferito di essere stato contattato dal Neri, negli stessi termini da questi riferiti, ed anzi ha aggiunto che il Neri gli specificò di cercare quel compagno perchè le Brigate Rosse avevano intenzione di intervenire sulle fabbriche di La Spezia (cart.3 fasc.9 all.11). Il Longo da parte sua ha confermato di aver avuto contatti con il Neri, nonchè con la Aluisini, in funzione di un suo inserimento nelle Brigate Rosse;





ha confermato che il Neri gli procurò un appuntamento in Milano con una brigatista, la quale non era altro che Barbara Balzarani, ed ha aggiunto che attraverso la Balzarani conobbe Moretti e Fenzi, ha anche riferito che dopo l'arresto di questi ultimi egli incontrò nuovamente Neri ed Aluisini, ed il Neri gli procurò altro appuntamento con la Balzarani in Milano, e che, infine, dopo l'arresto del Neri, fu la Aluisini a procurargli altri incontri con la Balzarani (ff. 30 e segg. fasc. 267/82 A cart. 8).

Nè vale a scalfire il valore probatorio delle dichiarazioni del Longo il fatto che questi fosse un delinquente comune, infiltrato dalla Polizia nelle B.R..

Il Longo non ha fatto altro che confermare quanto già riferito, sia pure più riduttivamente, dal Neri; quest'ultimo ha finito per fornire egli stesso un importante elemento di riscontro alle dichiarazioni sue ed a quelle future del Longo, riferendo di essere stato "congelato" dopo l'arresto del Moretti e del Fenzi in quanto l'organizzazione gli imputava di aver introdotto un elemento, quale il Longo, sospettato di aver provocato il suddetto arresto; infatti fu proprio il Longo a far arrestare Moretti e Fenzi, come da lui dettagliatamente spiegato nei suddetti interrogatori (in particolare, a f. 37), e d'altronde tutta la vi-

cenda, compreso l'avvenuto "congelamento" del Neri detto "Alvaro", era conosciuta negli stessi termini dal Ciucci. Questi, dopo aver riferito di aver conosciuto il Neri, presentatogli dalla Andreani, mentre il predetto prestava servizio militare, testualmente precisava: "Alvaro faceva parte del comitato rivoluzionario toscano e, nel periodo precedente all'attentato all'Oto-Melara di La Spezia, era stato congelato in quanto ritenuto responsabile indiretto dell'arresto di Mario Moretti ed Enrico Fenzi. Alvaro durante la detenzione aveva conosciuto un drogato che, dimesso dal carcere, si recò a trovare il Neri Paolo, anch'egli dimesso, manifestandogli delle simpatie per la lotta armata e proponendogli di ripristinare i contatti con la colonna Walter Alasia. A quell'epoca i contatti tra l'organizzazione e la colonna menzionata non esistevano, per cui la Balzarani si rese tramite tra il Neri Paolo e Mario Moretti. All'incontro fissato nell'adiacenze della stazione di Milano, il Moretti e Fenzi furono arrestati ..... " (int.

Ciucci a f. 14, alla 15 fasc. 9 cart. 3); in un successivo interrogatorio, precisava di aver incontrato il Neri anche in La Spezia, presente la Balzarani (f. 23

ibid.)

Ed anche il Frediani Pietro riferiva del Neri come

"Alvaro", precisando di aver conosciuto, attraverso  
l'"Alvaro", la Balzarani ed anche il Loro (int. Fre-  
diani Pietro in cart. 3 fasc. 9 all. 21 f. 1 retro).  
Infine, come riferito dal Savasta nell'interrogatorio  
al G.I. di La Spezia del 13.3.1982, la Balzarani, nel  
fare riferimento alle due persone arrestate dopo l'at-  
tentato all'Oto-Melara (erano stati arrestati il Neri  
ed il Busconi), diceva che uno faceva parte dell'or-  
ganizzazione delle B.R. e l'altro aveva rapporti con  
l'Autonomia Veneta; poichè sono documentati i rappor-  
ti del Busconi con certo Sanavia appartenente all'Au-  
tonomia Veneta (v. interrogatori Busconi, e cart. 8  
per quanto concerne le indagini relative all'attenta-  
to all'Oto-Melara), se ne desume per esclusione che  
l'appartenente alle B.R. fosse il Neri.  
Pertanto, riuniti ex art. 81 C.P. i tre reati associa-  
tivi ascritti al Neri, e tenuto conto, oltre che del-  
la gravità dei reati medesimi, del negativo comporta-  
mento processuale dell'imputato, stimasi infliggergli  
la pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione  
(pena-base, stabilita in relazione al reato di parte-  
cipazione a banda armata, ritenuto il più grave in  
concreto, anni tre e mesi sei, aumentata ex art. 81  
C.P.). Consegua alla condanna l'interdizione dai pub-  
blici uffici per la durata di anni cinque. Inoltre,

in considerazione della pericolosità sociale dell'imputato quale si desume dalla gravità dei fatti commessi e dall'atteggiamento di assoluta chiusura verso la Giustizia, si ritiene di imporgli a pena espiata la libertà vigilata per il periodo minimo di legge. La posizione della Aluisini è strettamente legata a quella del Neri, e valgono per essa le considerazioni appena svolte circa l'attendibilità delle dichiarazioni del Longo. Questi, che era conosciuto dalla Aluisini fin dal tempo del summenzionato processo celebrato contro lui, il Neri, il Catabiani ed altri (conoscenza che è stata ammessa dall'imputata e dal Neri), ha riferito, in aggiunta a quanto già riportato riguardo al Neri, che dopo l'arresto di quest'ultimo fu la Aluisini a procurargli quattro incontri con la Balzarani, prima in Milano e poi sulle colline di S. Stefano Magra, luogo quest'ultimo nel quale l'accompagnò più volte essa stessa con la propria auto; ha precisato di aver telefonato alcune volte, per entrare in contatto con la Aluisini, ad un numero telefonico di un bar gestito da un parente della donna in S. Stefano Magra. Orbene, tra le pochissime ammissioni fatte dalla Aluisini v'è quella che essa si servisse del telefono pubblico posto presso il bar Moderno di detta località, gestito da cugini del Neri, e tale cir-



costanza era già riferita nei rapporti della P.G. di La Spezia riguardanti le indagini sull'attentato all'Oto-Melara; così come v'è quella che essa disponeva di un'auto nel periodo cui il Longo aveva riferito essersi verificati gli accompagnamenti sulle colline di S. Stefano Magra.

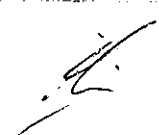
Per giunta, il Longo ha riferito che, in occasione di due degli incontri avuti con la Balzarani nella zona di La Spezia, la donna era in compagnia di altro latitante, e la circostanza è risultata vera, perchè in quel periodo ed in quella zona la Balzarani si accompagnava con il Capuano.

D'altronde è da escludersi, per le cautele che sempre circondavano i movimenti dei brigatisti, ed in particolare di una brigatista di primissimo piano quale la Balzarani, che questa esponesse se stessa e l'organizzazione a gravi rischi, usando come "contatto" un soggetto che non era inserito nelle B.R.: il "contatto" non poté non essere scelto e mantenuto sulla base di una valutazione di piena affidabilità, e nell'ambito di un'organizzazione terroristica la piena affidabilità veniva riconosciuta soltanto agli associati.

Pertanto, affermata la responsabilità della Aluisini in ordine ai due reati associativi ascrittibile; riuniti i reati ex art. 81 C.P.; concesse all'imputata le

attenuanti generiche, di cui non sarebbe meritevole  
subbiettivamente, in ragione dell'obbiettiva necessi-  
tà di adeguare la misura della pena all'effettiva  
entità dei fatti commessi, stimasi determinare la pe-  
na stessa in anni due e mesi dieci di reclusione (pe-  
na-base, stabilita in relazione al reato di parteci-  
pazione a banda armata, più grave in concreto, anni  
tre, ridotta ad anni due per le attenuanti generiche,  
ed aumentata ad anni due e mesi dieci ex art. 81 C.P.).

Le combinate ammissioni del Giunti e della Giorgieri,  
non scalfite dalle successive immotivate ritrattazio-  
ni, integrano un consistente materiale probatorio  
nei confronti dei due imputati. Quando il Giunti ri-  
trattò, non poté ritrattare anche il dato obbiettivo  
che in località Montignoso, non lontano dalla sua  
abitazione, era stato rinvenuto sotto terra, dietro  
sua indicazione, un tubo di plastica contenente docu-  
menti delle Brigate Rosse (cart. 1 fasc. 4 f. 112) :  
documenti che egli spiegò di aver occultato dopo aver-  
li ricevuti dal Catabiani. Il Giunti fece ritrovare  
anche, in quel contesto, nella sua abitazione, un con-  
tenitore tipo frigorifero, e spiegò, peraltro con  
poca verosimiglianza, di averlo sotterrato vuoto su  
indicazione del Catabiani, e di averlo dissotterrato  
proprio nei giorni in cui avvenivano i primi arresti



degli appartenenti al Comitato: molto più verosimilmente, tenuto anche conto che nella sua abitazione furono rinvenuti fogli tipo bersaglio, olio per armi e riviste relative ad armi, in quel contenitore erano state custodite armi; altrimenti non vi sarebbe stata ragione di sotterrarlo e poi di dissotterrarlo. Comunque, alla Giunti ammise di essere stato contattato dal Catabiani nell'ambito "di un discorso di clandestinità per fini di azione politica"; di aver successivamente conosciuto, attraverso il Catabiani, il Ciucci, con nome di battaglia "Marbo"; di aver ospitato quest'ultimo nella sua abitazione in Montignoso per sette-otto giorni, dopo l'attentato alla Oto-Melara, avendo saputo dal Ciucci medesimo, il quale aveva mutato il nome di battaglia in "Giorgio", che aveva partecipato al suddetto attentato; di aver ricevuto dal Ciucci un volantino relativo all'attentato, e di averne commentato il contenuto insieme a lui; di aver ricevuto dei volantini dal Catabiani. Tacque invece, ostinatamente, sui suoi rapporti con la Carta detta "Rina", asserendo di neppure conoscerla, asserì di non aver fatto mai parte del Comitato, e che non ne aveva fatto parte la Giorgieri con il nome di battaglia "Francesca". Ma la Giorgieri, da parte sua, ammise esplicitamente di aver fatto parte

del Comitato, introdottavi dal Catabiani, con il nome di battaglia "Francesca"; di aver poi saputo che ne faceva parte anche il Giunti con il nome di battaglia "Piero"; di aver avuto vari incontri con il Catabiani in Pisa ed in Viareggio, nel corso dei quali si era commentato fra l'altro un comunicato B.R. sul sequestro Taliercio; di aver poi conosciuto, tramite il Catabiani, la Carta con il nome di battaglia "Rina"; di aver avuto vari incontri in Pisa con il Catabiani, il Giunti e la Carta, e di aver ricevuto dal Catabiani in uno di tali incontri un pacco di volantini riguardanti il sequestro Dozier; di aver diffuso tali volantini insieme al Giunti in alcune località di Massa.

Le surriferite dichiarazioni trovavano pieno riscontro in quelle della Carta. Questa riferì di un primo incontro avuto sul finire dell'estate 1981 con il "Piero" e la "Francesca" alla stazione di Aulla, ove i due erano venuti a prelevarla con un'auto Renault, che successivamente il "Piero" aveva venduto; ed il Giunti ha confermato di aver posseduto un'auto Renault nel suindicato periodo e di averla poi venduta; riferì di una consegna di documenti da lei effettuata ai due in quell'occasione; di successivi incontri con i due ed anche con il Catabiani in Pisa ed in Viareggio,





nel corso dei quali il Catabiani leggeva e commentava documenti politici per "qualificarli" politicamente; di un incontro in cui si commentò il contenuto del primo volantino sul sequestro Dozier, ed in cui il Catabiani discusse con la "Francesca" circa le modalità del volantinaggio; della consegna, avvenuta subito dopo quell'incontro, di un pacco di volantini alla "Francesca" in Viareggio, su disposizione del Catabiani (int. Giorgieri e Giunti in cart. 3 fasc. 8 alla. 24-25 ; int. Carta ibid. all. 13. ff. 17-18).

Le originarie ammissioni del Giunti trovano, altresì, riscontro nelle dichiarazioni del Ciucci, secondo cui, dopo l'attentato alla Oto-Melara, egli era stato ospitato per circa una settimana nella casa di certo "Piero" in Montignoso; "Piero" da lui riconosciuto nella fotografia riproducente le sembianze del Giunti; il Ciucci aggiunse che probabilmente si era presentato in un primo momento al "Piero" con il nome di battaglia di "Mario" (f. 25 all. 15 fasc. 9 cart. 3).

Nella valutazione della condotta del Giunti e della Giorgieri, deve tenersi conto non soltanto delle loro successive, irragionevoli ritrattazioni, ma anche del loro ulteriore comportamento, consistito nel darsi alla latitanza approfittando della conseguita scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cau

telare, e nell'inviare alla Corte attraverso i difen  
sori (la provenienza è pertanto certa, non incerta  
come nel caso del Nicoli) un documento dattiloscritto,  
nel quale, esaltando " la lotta armata per il comuni  
simo" come "la forma storicamente determinata della  
politica rivoluzionaria", mostrano di non aver compre  
so nulla di tutto quanto è avvenuto in questi anni:  
lacrime e sangue versati in nome di un proletariato  
che non si è mai sentito rappresentato dalle organiz  
zazioni terroristiche, ed in nome di un progetto po  
litico ottuso e senza sbocchi; sconfitta dal terro  
rismo e del suo progetto politico sul piano del sen  
timento democratico prima ancora che sul piano della  
repressione.

Pertanto, riuniti per continuazione i due reati asso  
ciativi ascritti a ciascun imputato, ex art. 81 C.P.,  
stimasi infliggere a ciascuno la pena di anni quattro  
e mesi quattro di reclusione (pena-base, stabilita  
in relazione al reato di partecipazione a banda arma  
ta, più grave in concreto, anni tre e mesi sei, aumen  
tata ex art. 81 C.P.). Conseguè alla condanna, per  
ciascuno, l'interdizione dai pubblici uffici per la  
durata di anni cinque. Inoltre, la persistente peri  
colosità sociale dei due imputati ben legittima l'im  
posizione, a pena espiata, della libertà vigilata per



periodo minimo di legge.

Il Ciucci è pienamente confesso e dissociato, e gli

vanno riconosciuti due meriti incommensurabili: l'aver

reso possibile, quasi per l'intero, questo processo;

l'aver aperto, con la sua dissociazione e le sue

rivelazioni, una breccia di grosse dimensioni nella

organizzazione delle Brigate Rosse. Non si tratta di

un "infame" nè di un opportunista; si tratta di un

uomo che ha fatto violenza sulla propria coscienza

ed ha rinunciato a tutto, famiglia e lavoro, per una

ideologia che riteneva avrebbe cambiato il mondo, ed

ha poi scoperto amaramente che quell'ideologia non

aveva cambiato e non avrebbe potuto cambiare nulla,

in quanto era nient'altro che terrorismo, disseminato

"di morti, di comunicati ringhiosi e di ferocia";

si tratta di un uomo che è giunto a comprendere l'"er

rore storico, politico ed umano" consistito nel far

coincidere "il bene dell'organizzazione" ed "il bene

del proletariato", che invece "sono cose completamen

te diverse", e che "la strada che si sceglie per at

tuare un progetto è importante come il progetto stesso",

onde "qualunque campagna riuscita non valeva la vita

di una persona" (dichiarazioni Ciucci in verbale d'u-

dienza del 19.11.1985).

Il Ciucci ha fornito nel processo un contributo ecce

zionale; ha consentito la ricostruzione di gran parte della storia del Comitato Rivoluzionario Toscano, che era rimasta quasi del tutto nell'ombra nel primo processo contro il Baschieri e gli altri; ha permesso l'individuazione di un gran numero di appartenenti al Comitato, anche in aree, come quella "massese", quella livornese e quella spezzina, delle quali in precedenza non si sapeva nulla; ha permesso l'esatta ricostruzione dei fatti e delle singole responsabilità in episodi, come quelli della preparazione dell'evacuazione dal Carcere di Volterra, dell'attentato alla Oto-Melara, e del furto all'Istituto di Matematica in Pisa, rispetto ai quali le indagini brancolavano nel buio. Gli va quindi riconosciuta l'attenuante di cui all'art.3 comma II L. 304/1982.

La delimitazione delle responsabilità del Ciucci deve far riferimento soltanto al fatto che è incerta l'epoca in cui l'imputato, entrato nel Comitato verso l'autunno del 1977, assunse in esso la qualità di organizzatore: tale epoca sembra potersi far coincidere con la data in cui l'imputato prese in locazione l'appartamento di Via Unione Sovietica e cominciò a "gestirlo" per l'organizzazione (metà maggio del 1978), ma con qualche margine di incertezza che attiene al periodo precedente. Pertanto, va pronunciata assolu-



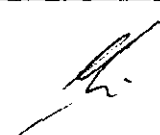
zione per insufficienza di prove relativamente ai reati sub 6) (relativamente a tale capo sono anche incerte le date delle ricettazioni), 7) per quanto concerne la pistola Walther proveniente da furto del 1.8.10.1977, 8) per quanto concerne l'episodio Venè, 11) relativamente agli episodi Rontini e Berti del febbraio e marzo 1978, 12 (ricettazioni delle quali è incerta la data).

Va pronunciata condanna per i restanti reati, assorbito quello sub 5) in quello sub 4) e quello sub 10) in quello sub 9). Riuniti i reati per continuazione, tra loro e con quelli per i quali il Ciucci ha riportato condanna con sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 12.2.1985 (della quale v'è copia in atti), stante l'unicità del disegno criminoso che portò il Ciucci ad agire prima nell'ambito del Comitato Rivoluzionario Toscano e poi nell'ambito della Colonia veneta delle B.R., si ritiene di aumentare di anni uno e mesi sei di reclusione e lire 500.000 di multa la pena inflitta con la succitata sentenza (con la quale è stato giudicato il più grave reato di cui all'art. 289 bis C.P.), determinandosi così la pena complessiva in anni otto e mesi sette di reclusione e lire 500.000 di multa.

Al sensi dell'art. 6 comma I L. 304/1982, stimasi con

cedere al Ciucci il beneficio della libertà provvisoria, perchè la sua personalità, quale emerge dalla revisione critica compiuta, ed il suo comportamento processuale, improntato alla più completa collaborazione, fanno fondatamente ritenere che egli si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività; ne deve conseguire la formale scarcerazione dell'imputato, il quale continua a rimanere detenuto per altra causa.

Il Lori, dopo aver assunto una posizione assolutamente negativa in un primo interrogatorio reso al P.M. di La Spezia il 5.2.1982, in altro interrogatorio reso il giorno successivo al P.M. di Firenze fornì ampie ammissioni. Riferì di aver fatto parte delle Brigate Rosse dal marzo del 1981, introdotto dal Catabiani che aveva conosciuto casualmente sul vialone di Carrara; di aver svolto inchieste sulle fabbriche della zona spezzina; di aver effettuato dei volantinaggi in La Spezia; di aver spedito per posta, in varie località, volantini ricevuti dal Catabiani e da altro brigatista, relativi al sequestro Dozier e ad altri fatti; di aver conosciuto, attraverso il Catabiani, il Frediani Enrico ed il Ciucci; di aver deciso insieme ai predetti di compiere un'azione dimostrativa alla Oto-Melara, in quanto fabbrica operante nel setto



re della produzione per le forze armate; di aver copiato l'attentato con il Ciucci, il Frediani Enrico ed un altro; di aver ricevuto in tempi successivi da un brigatista due mitra, una pistola e due fucili mitragliatori, che aveva occultato; unitamente ad un esplosivo, in due bidoni interrati in Arcola e Positano, insieme al Frediani Enrico. Con queste ultime indicazioni in ordine ai due bidoni interrati, il Loric fornì elementi di chiarimento che si integrarono con le dichiarazioni del Frediani Enrico e del Nicoli, e fu così possibile ricostruire la vicenda relativa a tutti e sette i bidoni ritrovati in varie località il 5.2.1982; al riguardo va rilevato che la gran parte delle armi fu rinvenuta proprio nei due bidoni occultati dal Loric e dal Frediani insieme, e che, secondo quanto rimarcato dal Frediani, il contenuto del bidone n.7, consistente fra l'altro in un fucile mitragliatore, una pistola mitragliatrice, una pistola Steyer e numerose munizioni, era nella disponibilità del solo Loric (v. verbale di sequestro aff. 120-121 fasc. 4 cart.1). Inoltre il Loric estese la sua disponibilità alla collaborazione fino a far ritrovare, occultate in un contenitore di plastica in una baracca, in località Arcola, banconote per lire 19.300.000 (f. 148 fasc. 14 cap. 1).

e chiari al P.M. di Firenze nel suddetto interrogatorio che il denaro gli era stato consegnato nel dicembre del 1981 dallo stesso brigatista che gli aveva già consegnato le armi, il quale era in compagnia di una donna (Capuano e Balzarani, verosimilmente, perchè i due all'epoca operavano nello spezzino).

In presenza di tali ammissioni, dettagliate, piene di riscontri obbiettivi, e confermate successivamente dinanzi al G.I. di La Spezia il 12.2.1982, le successive ritrattazioni rese al G.I. di La Spezia ed al G.I. di Firenze appaiono immotivate ed inutili.

D'altronde, molteplici sono le indicazioni d'accusa a carico del Lori provenienti dal Ciucci, dai due Frediani, dal Nicoli, e tutte configurano l'imputato in questione come elemento di rilievo del Comitato nell'area spezzina, ove fungeva da polo di riferimento rispetto agli associati operanti in altre aree; tra l'altro, fu lui a presentare il Gregis al Ciucci, e frequenti erano i suoi contatti con la Balzarani.

Alla stregua di quanto sopra esposto, non può dubitarsi del ruolo di organizzatore svolto dal Lori nel Comitato: basti considerare che a lui venivano consegnate da "regolari" armi ed ingenti somme di denaro, delle quali disponeva autonomamente, che a lui principalmente fece capo l'ideazione e l'organizzazione dell'attentato





alla Oto-Melara, e che nell'ultimo periodo il "direttivo" del Comitato fu costituito da lui, Ciucci e Catibiani (dichiarazioni Ciucci a f. 29 all. 15 fasc. 9 cart. 3, ed in dibattimento).

Il Lori, che già aveva fornito le suddette ammissioni tenendo a sottolineare che esse non dovevano essere interpretate come dissociazione nè come pentimento, si è comportato poi da "irriducibile" per tutta la restante parte dell'istruttoria ed in dibattimento.

Di ciò deve tenersi conto sia ai fini dell'irrogazione della pena, sia ai fini dell'emissione ai sensi dell'art. 272 ult. co. C.P.P. di nuovo mandato di cattura (l'imputato è stato formalmente scarcerato il 6.12.1985 per decorrenza del termine di custodia cautelare): è indubbio infatti, anche alla stregua del documento manoscritto da lui fatto pervenire alla Corte, che, una volta posto in libertà, egli si darebbe alla latitanza e si riaggredirebbe ad associazioni terroristiche, ponendo in pericolo con la commissione di ulteriori reati le esigenze di tutela della collettività. Nè osta all'emissione del nuovo provvedimento restrittivo il fatto che il Lori sia attualmente detenuto per altra causa: quello stato di carcerazione potrebbe venir meno, ad esempio per decorrenza del termine di custodia cautelare o per

proscioglimento, ed in tal caso l'emissione di mandato di cattura nei confronti dell'imputato tornato libero sarebbe vana, sì che resterebbero vanificate le esigenze cautelari del provvedimento stesso.

Pertanto, delimitata la responsabilità del Lori con esclusione del reato sub 19) lett. B, commesso in epoca antecedente all'ingresso dell'imputato nel Comitato, riuniti i restanti reati per continuazione in quanto commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, stimasi infliggere all'imputato la pena di anni sette e mesi sei di reclusione e lire 2.000.000 di multa (pena-base, stabilita in relazione al reato di organizzazione di banda armata, ritenuto il più grave in concreto; anni cinque e mesi sei, aumentata ad anni sette e mesi sei e lire 2.000.000 per la continuazione). Conseguono alla condanna l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Va ordinata la cattura del Lori come da mandato a parte.

Dall'imputazione sub 19) lett. B, il Lori va mandato assolto per non aver commesso il fatto.

Il Gregis, dopo un tormentato percorso processuale che lo ha visto prima rendere dichiarazioni alla Polizia non utilizzabili processualmente, poi dichiararsi costantemente "prigioniero politico" dinanzi ai

magistrati inquirenti di Pisa, La Spezia e Firenze, ha finito per ammettere, più timidamente con la memoria 26.9.1983 diretta al G.I. di Firenze, più esplicitamente in dibattimento, di aver fatto parte del Comitato Rivoluzionario Toscano delle Brigate Rosse e di avere in qualità di appartenente al Comitato detenute in casa il materiale che fu rinvenuto dalla P.G., ossia matrici di documenti B.R., volantini B.R., uno striscione con sigla B.R. ed altro. Ha anche ammesso, nella suddetta memoria, ciò che già risultava dalla dichiarazioni del Ciucci, ossia che a lui era stato attribuito il compito di reperire nella zona di La Spezia una casa, nella quale il Ciucci sarebbe dovuto andare ad abitare dopo essere entrato in clandestinità. Infine ha ammesso, in dibattimento, di aver avuto un nome di battaglia (e dal Ciucci si è appreso che era "Angelo"). Certamente non svolse, il Gregis, un ruolo di primaria importanza, tant'è che giustamente il G.I. in sede di rinvio a giudizio qualificò la sua condotta come di partecipazione e non di organizzazione (omettendo poi di indicare nel dispositivo dell'ordinanza la derubricazione, cui si dovrà provvedere in questa sede). Ma neppure può qualificarsi di minima importanza quel ruolo, sotto il profilo dell'invocata at

tenuante di cui all'art. 114 C.P., perchè al Gregis furono affidati compiti di un certo rilievo, quali il ricercare un alloggio per un clandestino dell'organizzazione, ed il custodire cose che, come le matrici, erano finalizzate alla riproduzione di documenti delle B.R., e, come lo standardo recante la sigla delle B.R., erano suscettibili di impiego per operazioni di una certa importanza.

Pertanto, riuniti ex art. 81 C.P. i due reati di partecipazione a banda armata e di partecipazione ad associazione eversiva, e concesse all'imputato le attenuanti generiche, in ragione della sua incensuratezza e della confessione resa, stimasi determinare la pena in anni due e mesi nove di reclusione (pena-base, stabilita in relazione al più grave reato di cui all'art. 306 C.P., anni tre, ridotta ad anni due e mesi tre per le attenuanti generiche ed aumentata ad anni due e mesi 9 per la continuazione).

Quanto al Senzani, v'è da dire che il problema non è se debba qualificarsi giudice di provincia o giudice di grande città quello chiamato a giudicarlo, ma è quello, ben più serio, attinente all'individuazione dell'ambito temporale delle sue responsabilità in questo processo, ed all'irrogazione di una giusta pena con una giusta sentenza: sentenza di un libero giu



dice in un libero ordinamento democratico, e non di un giudice asservito ad un aberrante regime totalitario.

Si è già detto che, secondo quanto riferito dal Ciucci, l'opera di riorganizzazione del Comitato dopo gli arresti del Baschieri e degli altri ebbe inizio a seguito di un incontro casuale in treno fra il Ciucci stesso ed il Moretti; questi gli fissò un appuntamento in Roma con il Gallinari, avente nome di battaglia "Giuseppe", ed il Gallinari affrontò con lui una discussione sulla rivitalizzazione del Comitato, e sul tipo di ruolo che esso dovesse svolgere; nell'ambito di tale discussione, il Gallinari gli disse che bisognava far riferimento ad una persona di Firenze, profonda conoscitrice della situazione fiorentina e pratese, e gli precisò il particolare che quella persona era ostacolata dall'entrare in clandestinità da problemi familiari; dopo che il Gallinari gli ebbe fissato un appuntamento con quella persona, a distanza di alcuni mesi dagli arresti del Baschieri e degli altri, egli la conobbe, in Piazza Dalmazia di Firenze, con il nome di battaglia "Antonio" ed in quello ed in altri incontri, cui partecipò anche la Fruzzetti, si parlò dei problemi attinenti alla riorganizzazione del Comitato (la Fruzzetti ha confermato gli incontri,

precisando che in essi furono trattati vari temi, come quelli relativi al reclutamento ed all'individuazione di nuove situazioni su cui operare: f. 3. all. 22 fasc. 9 cart. 3); l'"Antonio" poi saltò alcuni appuntamenti, e, in un appuntamento cosiddetto "strategico" (che doveva avvenire una volta al mese, se erano stati saltati appuntamenti normali o di riserva) dinanzi alle Cappelle Medicee di Firenze, gli fece presente che giorni prima era stato arrestato e che quindi per qualche tempo non avrebbe dovuto incontrare altri compagni; l'"Antonio" aggiunse che comunque aveva dato contatti con altri compagni. Riferì anche il Ciucci, in istruttoria, che successivamente, verso l'estate del 1980, l'"Antonio" si era interessato, insieme a lui, Balzarani, Lo Bianco e tale Dinelli (quest'ultimo deceduto poi in un incidente automobilistico), di un progetto di attentato nei confronti del giudice di sorveglianza di Livorno, dr. Coviello, e che in quello stesso periodo l'"Antonio" gli aveva presentato il Catabiani in Pisa. Infine precisò che, una volta apparse sui giornali notizie e foto relative alla vicenda del sequestro D'Urso, egli aveva riconosciuto l'"Antonio" in Senzani Giovanni (stessa precisazione resa dalla Fruzzetti).

Se a tali dichiarazioni si raccordano quelle rese

dalla Ventimiglia, secondo cui, nei primi tempi del suo inserimento (quindi antecedentemente al dicembre 1978), allorchè aveva manifestato il progetto di trasferirsi a Firenze, le era stato detto, forse dalla Ciani, che in Firenze avrebbe trovato altri compagni del Comitato, ed in particolare uno molto bravo avente nome di battaglia "Antonio" (int. Ventimiglia al f. 11 all. 46 fasc. 9 cart. 3), nonché quelle rese dal Fenzi, secondo cui il Baschieri, il Ciani e gli altri arrestati nel dicembre 1978 erano in collegamento con il Senzani (int. Fenzi in all. D, fasc. 10, cart. 3), emerge evidente: 1) che il Senzani faceva parte del Comitato già prima degli arresti del Baschieri, del Ciani e degli altri; 2) che il Senzani rivestiva nel Comitato un ruolo di spicco; 3) che proprio in ragione di tale ruolo di spicco il Gallinari lo mise in contatto con il Ciucci, nella delicata fase di riorganizzazione del Comitato; 4) che nei rapporti con il Ciucci e la Fruzzetti il Senzani si comportò come persona direttamente investita dei problemi della riorganizzazione del Comitato, a livello di reclutamento di nuovi associati ed a livello di individuazione delle situazioni sulle quali l'azione del Comitato avrebbe dovuto incidere; 5) che il Senzani aveva già una sua rete di contatti, sì da poter fare a me

no di quelli del Ciucci.

In relazione alle suesposte risultanze, non appariva chiara alla Corte la collocazione temporale dei componenti del direttivo del Comitato, fatta dal Ciucci in istruttoria, perchè non sembrava legittimato dalle risultanze stesse che il Senzani avesse fatto parte del direttivo in un periodo successivo a quello in cui vi erano stati il Ciucci ed il Gastaldello, e, nel contempo, che il Senzani avesse fatto parte del direttivo insieme al Catabiani, quest'ultimo inserito nel Comitato soltanto nell'estate del 1980; nè appariva possibile imputare al Senzani tutti i fatti commessi dal Comitato dopo il marzo 1979, epoca quest'ultima in cui egli si era defilato dall'organizzazione, a parte l'episodio delle armi riguardante il Billi ed il Lavoratori e svoltosi nella seconda metà del 1980 in Livorno.

Orbene, è risultato provato in dibattimento, attraverso i chiarimenti forniti dal Fenzi, che il Senzani scomparve dalle vicende del Comitato dopo il marzo del 1979, dopo aver confidato al Fenzi, suo cognato, di avere a che fare con le Brigate Rosse, di essere stato arrestato perchè sospettato di tale appartenenza, e di avere intenzione di riparare all'estero; che il Fenzi, dopo il suddetto incontro, non rivide





più il cognato per circa 1 anno e mezzo, e, in occasione di un incontro in Firenze con sua sorella (moglie del Senzani), nel giugno del 1980, seppe che il Senzani si trovava ancora all'estero; che il Fenzi rivide il cognato soltanto alla fine di agosto del 1980, in una riunione della direzione strategica delle B.R. tenutosi in Roma, ed in tale occasione scoprì che era passato alla clandestinità; che nel settembre il Senzani ricette l'incarico di dirigere il fronte-carceri delle B.R., e trascorse con il Fenzi un periodo in una casa di Formia, avendo già a disposizione tutto il materiale riguardante gli studi sulle carceri; che verso l'ottobre del 1980 vi furono gli incontri in Livorno tra il Senzani, il Ciucci ed il Catibiani in funzione del progettato attentato al giudice di sorveglianza di Livorno, e che quel progetto era seguito dal Senzani quale responsabile del fronte-carceri.

Tali chiarimenti vanno integrati con quelli resi dal Ciucci in dibattimento, secondo cui il Senzani fu presente nel direttivo del Comitato fino al marzo del 1979, e successivamente, a partire dal 1980, prestò al Comitato una collaborazione "esterna", come quella che di volta in volta fornivano "regolari" quali Gallinari, Savasta, Durs, Balzarani, Capuano;

al Senzani successe nel direttivo il Gastaldello, fino alla metà del 1980, allorchè, estromesso il Gastaldello, subentrò il Catabiani.

Si può, quindi, concludere che il Senzani fece parte del Comitato Rivoluzionario Toscano, con ruolo di organizzatore, da epoca antecedente al dicembre 1978

fino al marzo 1979. Non è facile determinare il "dies a quo" di tale partecipazione; ma certamente non è

pensabile che il Gallinari stabilisse un contatto fra il Ciucci ed il Senzani in funzione della riorganizzazione del Comitato, a distanza di alcuni mesi dal di-

cembre 1978, e lasciasse intendere al Ciucci che quella persona da contattare in Firenze fosse da tempo

inserita nel Comitato ed addentro alle vicende del Comitato, se veramente il Senzani non avesse operato

nella suddetta organizzazione già da tempo prima del dicembre 1978. E non può non rilevarsi, in rapporto

alla personalità di un imputato che si è dimostrato sempre proclive ai problemi del "carcerario" (ne fa

fedele tutt'oggi la memoria prodotta alla Corte il 2.12.1985 in cui tratta di problemi interni al Carce-

re di Pianosa e ad altre carceri), che il Senzani nel 1980 vagheggiasse la possibilità di compiere un atten-

tato al Carcere di Sollicciano, per il quale disponeva già di foto del Carcere (dichiarazioni Ciucci);

che il Baschieri parlasse al Forconi di un progetto di attentato al suddetto Carcere, non andato a segno perchè il Baschieri stesso e gli altri erano stati arrestati, e quindi antecedente al 19 dicembre 1978; che quel progetto evidentemente rientrasse in una "campagna" sulle carceri, lanciata dal Comitato nell'ultima parte del 1978, ed espressasi concretamente con gli attentati alle auto del dr. Modigliani, dirigente sanitario della Casa Circondariale, e del dr. Inghirami, coautore del progetto del Nuovo Complesso di Sollicciano, avvenuti rispettivamente il 15 ed il 16 novembre 1978.

Si può, dunque, ulteriormente concludere che in quella "campagna" sulle carceri vi fosse il rilevante contributo del Senzani in termini di deliberazione e di progettazione, e che conseguentemente il predetto imputato facesse sentire la sua incisiva presenza nel Comitato quantomeno negli ultimi mesi del 1978.

A detta limitazione temporale dell'azione del Senzani nel Comitato deve conseguire una affermazione di responsabilità circoscritta negli stessi termini, e quindi con riferimento ai reati sub 4), assorbito in questo il reato sub 5), 8) limitatamente agli episodi di Modigliani ed Inghirami; 9) limitatamente agli stessi episodi ed assorbito in esso il reato sub 10),

11) limitatamente all'episodio Miceli. Relativamente al reato sub 19) lett. A, sganciato da detta limitazione temporale in quanto riferentesi ad epoca molto successiva in cui il Senzani operava come responsabile del fronte-carceri delle B.R., le prove di responsabilità discendono dalle dichiarazioni del Ciucci, del Billi e del Lavoratori. Verso la fine del 1980, il Billi ricevette dal Ciucci e dal Senzani l'incarico di recarsi<sup>a</sup> prelevare una valigia contenente armi alla stazione degli autobus di Pisa; egli ritirò la valigia, consegnatagli dal Ciucci, e la portò prima a casa sua e poi, interpellato il Lavoratori, nella casa della madre di quest'ultimo; il contenuto fu verificato dal Billi, dal Lavoratori e dal Senzani, e consisteva in due bombe a mano, un mitra, un fucile a canne mozzate, due pistole, munizioni ed una macchina da scrivere; poi il tutto fu portato via dal Catabiani (int. Billi e Lavoratori in all. 8-27 fasc.9 cart.3).

E', quindi, provato che il Senzani concorse nella detenzione e nel porto di dette armi e munizioni.

In definitiva, riuniti per continuazione i reati ascritti al Senzani in quanto commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso; tenuto conto, oltre che della gravità dei fatti commessi, del comportamento processuale di assoluta chiusura tenuto dall'imputato e della sua personalità quale emerge dalle sue



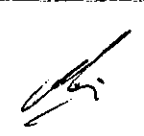
costanti professioni di fede nella lotta armata per il comunismo, stimasi determinare la pena in anni sette e mesi sei di reclusione e lire 2.000.000 di multa (pena-base, stabilita in relazione ai più gravi reati di cui agli artt. 21-29 L. 110/1975, anni cinque e mesi sei, aumentata per la continuazione). Con seguono alla condanna l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Le considerazioni appena formulate, ed in particolare quelle che attengono alla spiccata pericolosità sociale dell'imputato desunta dai reati commessi e da tutto il suo comportamento, impongono di emettere nei confronti del Senzani mandato di cattura ex art. 272 ult. co. C.P.P.; non v'è dubbio che il Senzani, una volta posto in libertà, si darebbe alla fuga e si reinserirebbe con ruolo di spicco in organizzazioni terroristiche; nè ostano ragioni giuridiche all'emissione del provvedimento restrittivo, giusta le osservazioni già fatte in relazione ad analoga statuizione adottata per il Lori.

In ordine alle restanti imputazioni, il Senzani va mandato assolto, con formula dubitativa o con formula piena, a seconda che trattisi di fatti commessi in un periodo in cui non è certo che egli fosse già

inserito nel Comitato (imputazioni sub 8, 9, 11, re  
lativamente agli episodi non indicati in sede di con  
danna, sub 6,7,12,13,21,22), oppure di fatti commes  
si in un periodo in cui è certo che egli fosse già  
uscito dal Comitato (imputazioni sub 14,15,16,17,18,  
19 lett. B e C, 20).

In merito alla posizione dell'Agusto, osserva la Cor  
te che è nitidamente provata la partecipazione del  
l'imputato al Comitato Rivoluzionario Toscano, e che  
i più consistenti elementi di prova sono stati forn  
ti dall'imputato medesimo. Infatti, trattandosi di  
partecipazione svoltasi negli ultimi mesi del 1981,  
il Ciucci, già passato alla clandestinità e trasferi  
tosi nel Veneto per prendere parte all'operazione  
Dozier, non avrebbe potuto saperne nulla per cognizio  
ne diretta, ed il Catabiani, con il quale l'Agusto eb  
be contatti, era deceduto in Vecchiano il 24.5.1982  
a seguito di conflitto a fuoco con la Polizia.  
Il Ciucci si limitò a riferire agli inquirenti che,  
nell'ambito dell'attività del Comitato di lotta dei  
ferrovieri, costituito con il duplice scopo di por  
tare avanti rivendicazioni sindacali dei ferrovieri  
e di servire come riferimento per eventuale recluta  
mento di persone nel Comitato Rivoluzionario Toscano  
egli aveva per vario tempo sondato la disponibilità  
dell'Agusto in ordine al suo possibile inserimento  
in detto Comitato Rivoluzionario, e ad un certo pun=



to gli aveva manifestato la sua appartenenza all'organizzazione; egli poi, prima di darsi alla clandestinità, aveva procurato un incontro in Viareggio tra lui, l'Agusto ed il Catabiani, ed i successivi incontri erano avvenuti tra questi ultimi due. Per quanto a conoscenza del Ciucci fino a quel momento, l'Agusto non si era ancora inserito nel Comitato, e quindi aveva un nome di copertura, "Massimiliano", e non di battaglia.

Orbene, è stato lo stesso Agusto a rivelare ciò che successivamente avvenne. Il Catabiani, presentatogli dal Ciucci come persona che aveva simpatie per la lotta armata, gli parlò nel primo incontro di questioni politiche, delle iniziative dei gruppi terroristici, e dei sequestri in corso di Cirillo, Taliercio e Roberto Peci; si mostrò in disaccordo con quelli che avevano voluto ed eseguito il primo sequestro, ma d'accordo in ordine agli altri due sequestri, relativamente ai quali apparve molto informato e non contrario all'eliminazione fisica dei sequestrati. In un successivo incontro, il Catabiani, che si era qualificato a lui con le generalità di Tani Fabio, gli prospettò l'esigenza di superare il livello di lotta del Comitato dei ferrovieri, e gli propose di partecipare ad un movimento rivoluzionario di massa, che

si sarebbe estrinsecato all'interno del posto di lavoro facendo propaganda a favore di forme di lotta illegali, facendo del sabotaggio e stimolando l'assenteismo. Egli si dichiarò disponibile a quelle iniziative ed ebbe altri incontri, in Pisa, con il Catabiani, riportandone l'impressione che egli avesse rapporti con il settore della lotta armata e che lo sondasse per accertare la sua disponibilità nello stesso senso, facendogli in particolare domande sulla conoscenza delle armi. Nel corso di quegli incontri, il Catabiani gli consegnò dei volantini delle B.R.: il primo, verso agosto del 1981, contenente una sorta di bilancio sulla compagna B.R. intrapresa durante l'estate, e riferimenti ai sequestri Cirillo, Taliercio, Peci; il secondo, in autunno, che trattava dei blocchi militari della NATO e che era il preludio all'operazione Dozier; il terzo, nel gennaio 1982, nel quale si trattava del sequestro Dozier: volantini tutti da lui distrutti dopo la lettura. Il Catabiani insistette molto sulla necessità di trovare una casa nella zona di Pisa, e gli propose di trovarne una pagando metà ciascuno il canone di locazione; egli attraverso un inserzione su un giornale trovò una villetta in Via delle Eliche 20 in Tirrenia, e la prese in locazione con decorrenza dall'1.11.1981 per il ca

cl.



none mensile di lire 500.000; metà del canone gli fu corrisposta dal Catabiani per il mese di dicembre, ed il Catabiani venne nella villetta due volte, lui presente, mentre un'altra volta, grazie alla copia delle chiavi che egli gli aveva consegnato, si fermò a dormirvi insieme ad un ragazzo e ad una ragazza, in sua assenza; per l'ultima volta egli incontrò, in Pisa, il Catabiani verso il 20 gennaio del 1982, ed il Catabiani gli restituì le chiavi.

In ordine alle suesposte dichiarazioni si impongono alcune considerazioni: 1) l'Agusto aveva appreso dal Ciucci che questi fosse inserito nelle B.R., o quanto meno, stando alle sue ammissioni, aveva sospettato che lo fosse, eppure continuò ad avere contatti con lui ed accettò che il Ciucci lo presentasse al "Fabio Tani", che "aveva simpatie per la lotta armata"; 2) l'Agusto, dai discorsi e dai sondaggi fatti dal "Fabio Tani", e soprattutto dalla disponibilità da parte di questi di volantini relativi a sequestri B.R. in corso, sui quali si mostrò molto informato, ben comprese che il suo interlocutore apparteneva alle Brigate Rosse, eppure continuò ad avere contatti con lui e non gli manifestò mai la sua non disponibilità per la lotta armata; 3) quando il "Fabio Tani" insisteva, nei vari incontri, sulla necessità di trovare una casa nella

zona, egli comprendeva perfettamente che la casa serviva per le esigenze dell'organizzazione, perchè non v'erano altre ragioni per le quali lo stesso "Fabio Tani" dovesse venire ed intrattenersi nella zona;

4) con il prendere in locazione la villetta in Tirrenia, di cui sapeva la destinazione, l'Agusto manifestò in concreto la sua adesione all'organizzazione;

5) la villetta, consistendo in quattro camere e servizi, era palesemente sproporzionata alle esigenze del solo Agusto o di questi e del "Fabio Tassi",

ed il canone mensile di lire 500.000, del quale solo per il mese di dicembre il "Fabio Tassi" pagò la metà, era palesemente sproporzionato ai guadagni mensili dell'Agusto, di poco eccedenti 1 milione;

6) la villetta, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agusto in dibattimento, fu da lui trovata per accedere alle insistenti richieste del "Fabio Tassi" e

non per soddisfare sue effettive esigenze, dal momento che egli, celibe, si recava ogni fine settimana presso l'abitazione dei genitori in Roma, ed era intenzionato a farsi trasferire a Roma (precisazione

a f. 5 alla.1 fasc. 9 cart.3); 7) la villetta fu molto più frequentata di quanto l'Agusto abbia voluto far apparire, e fu frequentata in assenza dell'Agusto

fino a poche ore prima della perquisizione della Po-

lizia, tant'è che, essendosi l'Agusto recato a Roma il 29 gennaio, la sera del 4 febbraio la sveglia a molla era ancora marciante con l'allarme programmato sulle ore 8, il letto si presentava come se qualcuno vi avesse dormito di recente, su diversi ripiani dell'armadio, erano sparse banconote per complessive lire 740.000 ed alcuni vicini avevano visto, in quei giorni, accendersi e spegnersi più volte le luci dell'appartamento (f. 6 alla.1 fase.9 cart.3).

In effetti, lungi dall'essere l'abitazione dell'Agusto, quella villetta era una base logistica per le Brigate Rosse. Ha riferito il Savasta che per due volte la Balzarani le parlò di una villetta in Toscana sita nei pressi di Camp Darby, nel quale essa aveva alloggiato insieme al Capuano; la villetta era stata presa in locazione da un medico di Pisa, aderente al Comitato Rivoluzionario Toscano come "irnegdare", che fungeva da prestanome, perchè l'elevato canone di locazione doveva essere pagato da persona di un certo livello sociale per non destare sospetti; la casa doveva servire, oltre che da appoggio logistico, da base per la costituenda colonna toscana delle Brigate Rosse, ed essa costituiva l'unica base a disposizione dell'organizzazione per tutta la Toscana verso la fine del 1981; la Balzarani aveva mosso anche

varie critiche all'ubicazione della villetta, perchè troppo vicina a villette piene di americani e suscettibile di essere controllata dopo il sequestro Dozier, e troppo lontana da fermate di autobus, e perchè "gestita" male dal Catabiani, il quale vi si chiudeva dentro e così destava sospetti nel vicinato; la stessa Balzarani aveva manifestato la sua inquietudine, per aver saputo che la moglie del Ciucci era andata da un medico in Pisa a chiedere notizie del marito, in quanto il medico faceva parte dell'organizzazione e figurava come insospettabile, e con quell'imprudenza avrebbe potuto essere scoperto. Ha precisato il Savasta che il canone di locazione della villetta veniva pagato interamente dall'organizzazione, con denaro proveniente da rapina fatta al furgone blindato della SIP in Roma, che aveva fruttato circa lire 740.000.000 (int. Savasta a f.5 all.C fasc. 10 cart.3).

Ed esiste un puntuale riscontro alle dichiarazioni del Savasta, perchè la teste Bufalini Michela, moglie del Ciucci, ha confermato che verso il Natale del 1981 si recò nell'ufficio sanitario delle ferrovie, dall'Agosto, per chiedere notizie in merito a suo marito che non aveva più visto dal 21.10.1981, precisando di essersi rivolta proprio all'Agosto perchè era quello, tra gli amici del marito, che negli ultimi tempi mag



giornamente l'aveva frequentato (deposizione a f.7 all.C fasc. 10 cart.3 - l'Agusto ha confermato l'incontro).

Non v'è, quindi, adito a dubbi: di una sola base disponevano le B.R. in quel periodo in tutta la Toscana, ed era quella costituita dalla villetta affittata presso Camp Darby da un medico di Pisa, appartenente all'organizzazione come "irregolare" ossia non clandestino ed appartenente insospettabile; quella villetta era occupata dal Catabiani, e vi si recavano la Balzarani ed il Capuano ("il ragazzo" e "la ragazza" di cui ha parlato l'Agusto); il medico di Pisa, cui imprudentemente si rivolse la Bufalini, era un appartenente all'organizzazione ed un insospettabile.

Ed allora, tutto converge sull'Agusto, compresa una insormontabile considerazione di ordine logico: giammai il Catabiani, la Balzarani ed il Capuano avrebbero messo a repentaglio la loro sicurezza, e la sicurezza dell'organizzazione, e giammai avrebbero programmato come base della costituenda colonna toscana delle B.R. la villetta in questione, se questa fosse stata tenuta in locazione da un non associato, inconsapevole, che avrebbe potuto disporne in modi e tempi incompatibili con le loro esigenze ed avrebbe potuto tradirli.

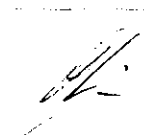
Nè rileva che il Pieri, anch'egli componente del Co-

mitato di lotta dei ferrovieri, ed anch'egli appartenente al Comitato Rivoluzionario Toscano, non sapeva dell'inserimento dell'Agusto nello stesso Comitato Rivoluzionario: infatti il rapporto Ciucci-Agusto, e poi il rapporto Catabiani-Agusto, furono compartimentati, e già mentre erano in corso i contatti Ciucci-Agusto il Pieri era uscito dal Comitato e vi era disinteressato delle sue vicende (il Pieri recedette dal Comitato nel giugno-luglio 1981).

E' appena il caso di rilevare che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 307 C.P., trattandosi di ipotesi sussidiaria che può configurarsi solo se non vi sia concorso nei reati associativi, com'è nel caso di specie.

Pertanto, riuniti per ex art. 81 C.P. i due reati associativi ascritti all'Agusto, e concessegli le attenuanti generiche soltanto in considerazione della sua incensuratezza e della necessità di adeguare la misura della pena all'entità dei fatti commessi, stimasi infliggergli la pena di anni tre di reclusione (pena-base, stabilita in relazione al più grave reato di partecipazione a banda armata, anni tre, ridotta ad anni due e mesi quattro per le attenuanti generiche ed aumentata ad anni tre per continuazione).

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per



il Barbagli.

Nell'interrogatorio al P.M. di Pisa dell'8.2.1982,

il Ciucci così introduceva la figura del Barbagli: ".....

Indico in Giuseppe n.d.b. un ferroviere del comparti-  
mento di Pisa che lavora agli impianti fissi, presen-  
tati dal Catabiani, che può considerarsi appartenen-  
te al Comitato Rivoluzionario, anche se non mi risul-  
ta che abbia partecipato ad azioni o che sia stato  
utilizzato in qualche modo. Giuseppe l'ho incontrato  
tre o quattro volte. Ne indico le caratteristiche  
fisiche ..... è compartimentato rispetto a tut-  
ti gli altri aderenti al Comitato. Ha avuto rapporti  
soltanto con me e col Catabiani ..... " (f. 14  
all. 15 fasc.9 cart.3). In un successivo interroga-  
torio, reso al P.M. di Firenze il 13.2.1982, il Ciuc-  
ci reintroduceva la figura del "Giuseppe", indican-  
dolo come facente parte della brigata-ferrovieri,  
gruppo informazione all'interno del Comitato Rivolu-  
zionario Toscano (f. 21 ibid). Nell'interrogatorio  
al P.M. di Pisa del 16.2.1982, dichiarava che, riguar-  
do al "Giuseppe", si doveva "decidere se fargli far  
parte della brigata ferrovieri di Pisa oppure essere  
inserito nel gruppo dei massesi ..... mi era sta-  
to presentato dal Catabiani come aderente al Comitato  
Rivoluzionario ..... si parlava già di una sua

collocazione ben precisa ..... il Giuseppe è un esperto in materiale elettrico, e ricordo di avergli chiesto di adottare una radio per captare le frequenze di Polizia e Carabinieri ..... il nome di battaglia di Giuseppe se lo è scelto lui stesso, e il Catabiani me l'ha già presentato con il nome di Giuseppe ..... " (f. 34 ibid). In dibattimento, il Ciucci ha dichiarato: "..... a proposito del Barbagli, ci fu una discussione tra me e Catabiani sulla possibilità di inserire o meno lo stesso Barbagli nella brigata-ferrovieri. Catabiani aveva molti progetti sul Barbagli, sostenendo che lo stesso aveva una discreta conoscenza di apparecchi radio. Ancora il Barbagli non era stato presentato al Pieri, quindi non lo si poteva considerare ancora inserito nella brigata-ferrovieri. Per quanto mi risulta, neppure in seguito il Barbagli è stato mai inserito nella brigata ferroviaria ..... a me il Barbagli fu presentato dal Catabiani, a Pisa, in Piazza Santa Caterina, con il nome di battaglia "Giuseppe", e quindi come elemento già inserito nell'organizzazione delle B.R. in generale" (verbale del 18.11.1985); "..... non posso che confermare quanto ho già detto ieri a proposito della presentazione ..... io, Barbagli e Catabiani ci siamo visti insieme solo una volta,

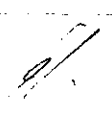




quando Catabiani mi presentò il Barbagli. Successivamente ho visto alcune volte, 2-3-4, il Barbagli da solo. Siccome eravamo nel periodo in cui cercavamo di formare la brigata-ferrovieri, stavo cercando di capire se il Barbagli era in grado di capire politicamente il problema, e che dimensioni avesse. Cercavo cioè di capire se il Barbagli fosse utilizzabile nella brigata-ferrovieri, o in altro modo che avesse deciso il Catabiani. Per questo facevo tutte quelle domande al Barbagli....." (verbale del 19.11.1985).

A fronte di tali dichiarazioni del Ciucci, il Barbagli, dopo aver originariamente dichiarato di essere stato contattato dal Ciucci e poi dal Catabiani in funzione di un suo inserimento nel Comitato di lotta dei ferrovieri, in un secondo interrogatorio reso al P.M. di Firenze l'8.3.1982 riferì di essere stato contattato dal Nicoli, da lui già conosciuto, e che, dopo alcune discussioni di carattere politico, il Nicoli stesso gli aveva confidato di essere inserito nelle Brigate Rosse e gli aveva chiesto se fosse interessato a valutare la possibilità di un suo inserimento nella suddetta organizzazione; e gli si era dichiarato disponibile ad incontrare qualcuno, e così, tramite il Nicoli, egli aveva avuto quattro-cinque incontri con il Catabiani in Avenza, ed un ulteriore incon

tro in Pisa con il Catabiani, in occasione del quale questi gli aveva presentato il Ciucci con il nome di battaglia "Giorgio"; con il Ciucci aveva avuto altri due-tre incontri, ed il Ciucci gli aveva chiesto se fosse disponibile a costituire nel settore dei cosiddetti "impianti fissi" un comitato di lotta dei ferrovieri attestato su posizioni piuttosto energiche, e se fosse possibile intercettare con una radio le trasmissioni di Polizia e Carabinieri; egli non aveva compiuto altro che un tentativo di impostare il problema del comitato di lotta nell'ambiente di lavoro, poi aveva desistito, ed aveva perso anche i contatti con il Ciucci; ricontattato dal Nicoli, aveva detto a questi di non essere più interessato ad un inserimento nelle B.R., e ciò aveva ripetuto in un incontro in Pisa con il Catabiani, procurato dal Nicoli; il Catabiani si era risentito, e gli aveva detto: "adesso non puoi più uscire", "sai chi siamo- conosci l'Antonio e noi altri", ma egli era riuscito a sganciarsi. Aggiungeva il Barbagli che il nome "Giuseppe" gli era stato attribuito dal Nicoli e dal Catabiani, malgrado che egli avesse detto di voler continuare a chiamarsi Antonio. Nei successivi interrogatori istruttori, ed in dibattimento, il Barbagli si è mantenuto su tale posizione.



Dal complesso delle surriferite dichiarazioni, si traggono elementi favorevoli ~~ed elementi favorevoli~~ ed elementi contrari all'ipotesi accusatoria. Nel primo senso, va osservato: 1) che il Barbagli seppe dal Nicoli della sua appartenenza alle Brigate Rosse, e continuò a mantenere contatti con lui, ed anzi si dichiarò disponibile ad incontrare altre persone in funzione di <sup>in</sup> inserirsi egli stesso nell'organizzazione; 2) che difficilmente il Nicoli, dopo aver rivelato la sua qualità al Barbagli, avrebbe posto in contatto questi con il Catabiani se non l'avesse ritenuto trattarsi di soggetto ormai "inserito"; 3) che ancor più difficilmente il Catabiani avrebbe posto in contatto il Barbagli con il Ciucci, se non l'avesse ritenuto già inserito, perchè con quell'ulteriore presentazione sarebbero stati tre i brigatisti conosciuti dal Barbagli, troppi perchè potessero considerarsi salvaguardate le esigenze di sicurezza personale e dell'organizzazione; 4) che è poco verosimile l'assunto del Barbagli, di aver discusso con il Ciucci soltanto del Comitato di lotta dei ferrovieri, alla stregua di quanto il Barbagli stesso ha dichiarato circa la finalizzazione di quei contatti ad un possibile inserimento nelle B.R., ed è ben più verosimile che il Ciucci gli parlasse invece della costi-

tuenda brigata-ferrovieri come "gruppo di lavoro" del Comitato Rivoluzionario; 5) che il Catabiani, dicendo al Barbagli: "adesso non puoi più uscire", mostrò di ritenerlo già inserito nell'organizzazione.

Nel secondo senso, va osservato: 1) che il Barbagli non fu mai inserito nella brigata-ferrovieri, contrariamente a quanto riferito dal Ciucci nell'interrogatorio del 13.2.1982, nè fu inserito in alcun altro "gruppo di lavoro" del Comitato Rivoluzionario; 2) che il Ciucci non raccolse una manifestazione di volontà del Barbagli volta all'inserimento nel Comitato Rivoluzionario, ma si limitò a prendere atto che il predetto gli veniva presentato dal Catabiani come persona già inserita nelle B.R. in generale; 3) che il Catabiani, nel presentare in quel modo il Barbagli al Ciucci, potrebbe aver commesso un errore di valutazione circa l'avvenuto inserimento del primo nell'organizzazione, errore ingenerato dalla disponibilità con la quale il Barbagli si era prestato ai contatti con lui ed al nuovo contatto con il Ciucci; 4) che dallo stesso errore di valutazione potrebbe essere viziata la frase risentita del Catabiani "adesso non puoi più uscire"; 5) che detta frase, profferita dopo l'interrogatorio <sup>negativo</sup> "perchè? cosa ho fatto?" rivolto dal Barbagli, sembra rapportata dal Catabiani non al suo già



avvenuto inserimento, ma ai problemi di sicurezza che l'atteggiamento del Barbagli poneva, com'è reso palese dalla replica "sai chi siamo: conosci l'Antonio e noi altri"; 6) che il nome "Giuseppe" attribuito al Barbagli non è di per sé dimostrativo dell'avvenuto inserimento del predetto nell'organizzazione, perchè, come ha spiegato lo stesso Ciucci, anche al reclutando veniva assegnato un nome diverso da quello suo proprio, definito "nome di copertura"; 7) che nessun volantino o documento B.R. fu mai consegnato o mostrato al Barbagli dal Nicoli, o dal Catabiani, o dal Ciucci.

Pertanto, se non v'è dubbio che il Barbagli giunse fino alla soglia dell'ingresso nel Comitato Rivoluzionario Toscano, è dubbio se egli abbia mai varcato quella soglia, e trattasi di un dubbio obbiettivo ed insormontabile, che impone l'assoluzione per insufficienza di prove.

Le posizioni della De Angeli e della Mutini sono strettamente connesse, e vanno quindi esaminate congiuntamente. Va subito rilevato che, al di là dell'episodio verificatosi il 16.4.1982, che integra un'ipotesi di favoreggiamento personale, null'altro è emerso a carico delle imputate che possa valere a sorreggere la contestata imputazione di associazione eversiva. Dei

sospetti che gravano<sup>va</sup> sulle due, in quanto rispettivamente moglie del Catabiani la Mutini e strettamente legata alla Mutini la De Angeli, ed in quanto esse erano state più volte sorprese nei pressi di luoghi ove erano stati rinvenuti volantini delle Brigate Rosse o con persone che distribuivano gli stessi volantini (v. fasc. 254/82 A in cart. 8); ha fatto già giustizia la sentenza della Corte d'Assise di Lucca in data 24.11.1978, prodotta in copia dal P.M. in dibattimento, con la quale le due predette venivano mandate assolte dall'imputazione di associazione sovversiva e da altre imputazioni perchè il fatto non sussiste; nè, successivamente a detta sentenza, risultano emersi nuovi fatti, tali da suffragare l'ipotesi dell'appartenenza delle due ad un'associazione sovversiva od eversiva.

Per contro, è provato che la mattina del 16.4.1982 la De Angeli, che frequentava la scuola allieve infermiere professionali presso l'Ospedale Civile di Massa, s'intrattene in colloquio presso la portineria dello stesso Ospedale con il Catabiani Umberto, si allontanò per alcune ore dall'Ospedale dopo l'incontro, e ne ritornò alle 13,40, allorchè venne fermata dalla Polizia nel frattempo informata; è altresì provato che dopo quella mattina la Mutini, la quale si



trovava anch'essa nei locali della suddetta scuola allieva infermiere, scomparve e non diede più tracce di sé. Sui riconoscimenti fotografici del Catabiani, operati da vari testi, non v'è adito a dubbi, perchè dalla direttrice della scuola, Sassi Lea, alle due capo-sala Lazzini Simona e Podestà Giorgia, al portiere dell'Ospedale Stefanini Massimo, tutti ebbero diretto contatto con l'individuo, che cercava della De Angeli, e tutti dettero uguale descrizione delle sue caratteristiche fisiche; i testi Zampolini Domenico e Carlini Vittoria notarono verso le ore 13,30-14 dello stesso giorno un individuo, poi riconosciuto fotograficamente nel Catabiani, il quale nei pressi di un'auto era in atteggiamento d'attesa, e poi salì a bordo dell'auto e si allontanò dopo aver visto che la De Angeli veniva fermata dalla Polizia (deposizioni e riconoscimenti in fasc. 254/82 A cart.8).

La De Angeli ha sempre sostenuto che l'incontro vi fu, ma con un ragazzo di nome Francesco che era venuto a proporle un'occupazione presso un albergo di Marina di Massa. Senonchè non ha mai fornito, neppure in dibattimento, elementi utili all'identificazione del "Francesco"; le risultanze delle deposizioni testimoniali depongono innanzitutto per un individuo che non cercava esclusivamente la De Angeli, ma, in alter

nativa, anche la Mutini (v. dichiarazioni Sassi e Lazzini), e poi per un individuo che era in intimità di rapporti con la De Angeli e con la convivente di questa Mutini, ed era venuto a parlare di tutt'altro che di un posto di lavoro, tant'è che la De Angeli gli diceva: "eravamo preoccupate" (deposizione Lazzini).

D'altronde, vi fu stretto collegamento temporale tra il colloquio in portineria e l'allontanamento per alcune ore della De Angeli e, quando questa ritornò all'Ospedale verso le ore 13,40, rimase ad attenderla fuori un individuo riconosciuto anch'egli per il Catàbiani. Evidentemente, la De Angeli svolse una funzione di collegamento tra il Catàbiani, latitante (colpito da ordine di cattura della Procura della Repubblica di Firenze, e condannata ad anni ventisei di reclusione per i reati inerenti al sequestro Dozier con sentenza del Tribunale di Verona in data 25.3.1982), e la moglie Mutini; questa frequentava la stessa scuola allieva infermiere, e la mattina del 16.4.1982 si trovava lì (teste Beretta Elisabetta, in fasc. 254/82 A cart. 8), non in casa ammalata come falsamente riferito dalla De Angeli al G.I. (f. 5 all. 18 fasc.9 cart. 3); ma da quella mattina scomparve, ed è facile desumerne che si unì al marito.

Vi fu, dunque, condotta di favoreggiamento da parte





delle due imputate: il Catabiani era ricercato ed in cerca di appoggi, la De Angeli gli procurò il contatto con la Mutini, e quest'ultima, tornando ad unirsi con il marito, gli assicurò un appoggio per sottrarsi alle ricerche. Il rapporto di coniugio rende, peraltro, non punibile la Mutini ai sensi dell'art. 384 C.P.

Per contro, la De Angeli va dichiarata colpevole del reato di favoreggiamento personale. Concessele, per la sua incensuratezza, le attenuanti generiche, stimasi infliggerle la pena di mesi sette di reclusione (pena-base mesi dieci, ridotta a mesi sette per le attenuanti generiche). Si ritiene di concedere all'imputata i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, presumendosi che essa si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Tutti gli imputati ritenuti colpoli vanno altresì condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, e ciascuno, escluse Andreani, Borsatti e Vaghetti (che non sono state detenute per questa causa), al pagamento delle rispettive spese di custodia preventiva.

Quanto al denaro ed alle altre cose in sequestro, si ritiene di mantenere il sequestro sulla somma, di pertinenza del Forconi, depositata sul libretto di

cui a f. 43 fasc. 455/82 cart. 11, a garanzia dei crediti di cui all'art. 189 C.P., mentre vanno restituiti al Forconi i restanti oggetti sequestrati in suo danno; parimenti, si ritiene di mantenere il sequestro sulla somma di cui al libretto a f. 151 fasc. 4 cart. 1, di pertinenza della Borsatti, a garanzia dei crediti di cui all'art. 189 C.P.. Per contro, va confiscata la somma di cui al libretto a f. 151 fasc. 4 cart. 1, corrispondente alle banconote sequestrate al Lori e provenienti da reato, e per la stessa ragione va confiscata la banconota da lire 50.000 serie YA559481 M di cui a f. 149, previa conversione di quest'ultima in libretto DD.GG., mentre va mantenuto il sequestro sulla banconota da lire 50.000 serie IA510899 F di cui a f. 150, previa formazione di corpo di reato di valore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625 C.P.P., in quanto trattasi di banconota facente parte di un riscatto pagato per un sequestro di persona.

Ai sensi dell'art. 240 C.P., deve essere ordinata la confisca di armi, munizioni ed esplosivi, che vanno versati alla competente direzione di artiglieria, nonché la confisca e la distruzione di targhe, tubi, bidoni, maschera antigas, e bobine relative ad intercettazioni telefoniche, escluse quelle attinenti a conversa-



zioni Neri-Lapa-Aluisini che vanno acquisite agli atti del processo; parimenti, vanno acquisiti agli atti del processo volantini, agende e documenti vari.

P.Q.M.

La Corte di Assise di I° grado di Firenze visti gli articoli 477, 479, 483, 488 C.P.P., 28, 29, 32, 62 bis, 81, 229 C.P. nonchè gli articoli di cui alle imputazioni:

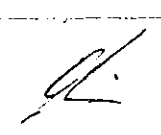
dichiara Augusto Armando colpevole dei reati ascritti gli, con attenuanti generiche, riuniti i reati per continuazione, e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione;

dichiara Aluisini Luisa colpevole dei reati ascritti le, con attenuanti generiche, riuniti i reati per continuazione, e la condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione;

dichiara Andreani Almarella colpevole dei reati di cui ai numeri 1, 14 limitatamente all'episodio Scimone, 15, 16, 19 limitatamente a candelotto di cheddite e grammi 690 di polvere nera, 21, con l'attenuante di cui all'art. 3 I° comma legge 304/82 prevalente sulle aggravanti contestate, ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 D.L. 625/79, riuniti i reati per continuazione e ritenuta inoltre la continuazione fra detti reati e quello per il quale la Andreani ri

portò condanna con sentenza della Corte d'Assise di Appello di Genova in data 23.3.1982, ed aumenta di anni uno di reclusione e lire 300.000 di multa la pena inflitta con la suddetta sentenza, determinando così la pena complessiva in anni due e mesi dieci di reclusione e lire 300.000 di multa; ..  
dichiara Baschieri Paolo colpevole dei reati ascritti, riuniti per continuazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n° 9 C.P. per i reati sub 23 e 24, ritenuta altresì la continuazione fra detti reati e quelli per i quali il Baschieri riportò condanna con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze in data 10.6.1982, ed aumenta di anni due di reclusione e lire 80.000 di multa la pena inflitta con la suddetta sentenza, determinando così la pena complessiva in anni dodici di reclusione e lire 80.000 di multa;

dichiara Bombaci Stefano Salvatore colpevole del reato ascrittogli, ritenuta la continuazione con quelli per i quali il Bombaci riportò condanna con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze in data 10.6.1982, ed aumenta di mesi due di reclusione e lire 60.000 di multa la pena inflitta con la suddetta sentenza, determinando così la pena complessiva in anni dieci di reclusione e lire 60.000 di multa;



dichiara Borsatti Anna Maria colpevole del reato ascrit  
tole, con attenuanti generiche, e la condanna alla pe  
na di mesi due di reclusione, con i benefici della  
sospensione condizionale della pena e della non men  
zione della condanna;

dichiara Cianci Dante colpevole del reato ascritto  
gli, con attenuanti generiche equivalenti alle aggra  
vanti, ritenuta la continuazione fra detto reato e  
quelli per i quali il Cianci riportò condanna con sen  
tenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze in  
data 10.6.1982, ed aumenta di mesi uno di reclusione  
e lire 60.000 di multa la pena inflitta con la suddet  
ta sentenza, determinando così la pena complessiva  
in anni dieci e mesi uno di reclusione e lire 60.000  
di multa;

dichiara Ciucci Giovanni colpevole dei reati di cui  
ai numeri 1, 2, 3, 4 dichiarato in quest'ultimo assor  
bito quello di cui al n° 5, 7 relativamente a pistole  
provenienti da Marina di Massa ed Avenza, 8 nei limi  
ti della contestazione tra d) e l), 9 dichiarato in  
quest'ultimo assorbito il n° 10 nei limiti della con  
testazione, 11 con esclusione degli episodi Berti e  
Rontini, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, con l'at  
tenuante di cui all'art. 3 comma 2° legge 304/1982  
prevalente sulle aggravanti contestate, ed esclusa

l'aggravante di cui all'art. 1 D.L. 625/1979, ritenuta la continuazione fra detti reati e quelli per i quali il Ciucci riportò condanna con sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 12.2.1985, ed aumento di anni uno e mesi sei di reclusione e lire 500.000 di multa la pena inflitta con la suddetta sentenza, determinando così la pena complessiva in anni otto e mesi sette di reclusione e lire 500.000 di multa;

visto l'art. 6 comma 1° L. 29.5.1982 n° 304, concede al Ciucci la libertà provvisoria e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa;

dichiara De Angeli Gina Antonietta colpevole del delitto di favoreggiamento personale, così qualificato il fatto di cui all'imputazione sub 3, e la condanna alla pena di mesi sette di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;

dichiara Forconi Tiziano colpevole del reato di cui al n° 26 e lo condanna alla pena di lire 100.000 di ammenda, con il beneficio della non menzione della condanna;

dichiara Frediani Enrico colpevole dei reati di cui ai numeri 1, 3, 17, 18, 19 limitatamente alle lettere A e C, 20 limitatamente all'episodio Fantoni, con

l'attenuante di cui all'art. 3 comma 1° L. 304/1982 prevalente sulle aggravanti, ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 D.L. 625/1979, riuniti i reati per continuazione, e lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e lire 1.000.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena; condanna altresì il Frediani Enrico all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; revoca il mandato di cattura emesso dalla Corte d'Assise di I° grado di Firenze nei confronti di Frediani Enrico; la Corte d'Assise di I° grado dichiara Fruzzetti Annunziata colpevole dei reati di cui ai numeri 1, 2, 4 dichiarato in quest'ultimo assorbito quello di cui al n. 5, 8 relativamente agli episodi Valentini, Mallardo, D'Alessandro, Modigliani ed Inghirami, 9 relativamente agli stessi episodi e dichiarato in quest'ultimo assorbito quello di cui al n. 10, 11 limitatamente agli episodi Miceli e Lorenzetti, 14 limitatamente all'episodio Cini, 16, 19 limitatamente a revolver Astra e pistola mitragliatrice T2 menzionate sub lettera C, 20 limitatamente agli episodi Roboli e Luporini, 21, con l'attenuante di cui all'art. 3 comma 1° L. 304/1982 prevalente sulle aggravanti contestate, ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 D.L. 625/1979, riuniti i reati per

continuazione, e la condanna alla pena di anni tre di reclusione e lire 400.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionata della pena; revoca gli obblighi imposti alla Fruzzetti con ordinanza di questa Corte in data 2.12.1985, mandando alla Cancelleria per la comunicazione ai Comandi Gruppi C.C. ed alle Questure di Firenze, Massa e Pisa; dichiara Gastaldello Luigi colpevole dei reati di cui ai numeri 1, 2, 3, 14, 15, 16, 19 limitatamente alle armi di cui alle lett. A e C e per quest'ultima lettera limitatamente alle armi e munizioni indicate nell'elenco a partire dalla pistola semiautomatica Beretta mod. 34 cal.9 corto fino alle 25 cartucce da caccia cal. 12 munizioni comuni comprese, ed ancora in ordine al revolver Astra cal. 38 ed alla pistola mitragliatrice TZ, 20, 30, (esclusa per quest'ultimo la continuazione) riuniti per continuazione tutti i reati escluso quello di cui al n. 30, e lo condanna per i reati unificati alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione e lire 1.500.000 di multa, e per il reato sub 30 alla pena di anni due di reclusione, e così complessivamente alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione e lire 1.500.000 di multa; condanna altresì il Gastaldello all'interdizione per





petua dai pubblici uffici ed all'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, ed ordina che lo stesso, a pena espiata, sia sottoposto a libertà vigilata per il periodo minimo di legge;

dichiara Giorgieri Simonetta colpevole dei reati ascritti, riuniti per continuazione, e la condanna alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione; la condanna altresì all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed ordina che, a pena espiata, la Giorgieri sia sottoposta a libertà vigilata per il periodo minimo di legge;

dichiara Giunti Gino colpevole dei reati ascritti, riuniti per continuazione, e lo condanna alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione; lo condanna altresì all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed ordina che, a pena espiata, il Giunti sia sottoposto a libertà vigilata per il periodo minimo di legge;

dichiara Gregis Marco colpevole dei reati di partecipazione a banda armata e di partecipazione ad associazione eversiva, così qualificati i fatti di cui alle imputazioni sub 1 e 3, con attenuanti generiche, riuniti i reati per continuazione, e lo condanna alla pena di anni due e mesi nove di reclusione;

dichiara Lori Flavio colpevole dei reati di cui ai

numeri 1, 3, 17, 18, 19 limitatamente alle armi di cui alle lettere A e C, 20, riuniti i reati per continuazione, e lo condanna alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione e lire 2.000.000 di multa; lo condanna altresì all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed all'interdizione legale durante l'esecuzione della pena; visto l'art. 272 ultimo comma C.P.P., ordina la cattura del Lori come da mandato a parte; dichiara Lulli Lucia colpevole del reato ascritttole, con attenuanti generiche, ritenuta la continuazione fra tale reato e quelli per i quali la Lulli riportò condanna con sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 15.4.1980, ed aumenta di mesi cinque di reclusione la pena inflitta con la suddetta sentenza, determinando così la pena complessiva in anni quattro e mesi cinque di reclusione e lire 800.000 di multa; dichiara Neri Paolo Sauro colpevole dei reati ascritti, riuniti per continuazione, e lo condanna alla pena di anni quattro e di mesi dieci di reclusione; lo condanna altresì all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ed ordina che, a pena espiata, il Neri sia sottoposto a libertà vigilata per il periodo minimo di legge; dichiara Nicoli Roberto colpevole dei reati ascritti



gli, escluso quello di cui al n° 19 lett. B, con l'attenuante di cui all'art. 2 comma 1° L. 304/1982 prevalente sulle aggravanti, ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 D.L. 625/1979, riuniti i reati per continuazione, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e lire 1.200.000 di multa; lo condanna altresì all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed ordina che lo stesso, a pena espiata, sia sottoposto a libertà vigilata per il periodo minimo di legge;

dichiara Pieri Franco colpevole dei reati di partecipazione a banda armata, partecipazione ad associazione sovversiva e partecipazione ad associazione sovversiva, così qualificati i fatti di cui alle imputazioni sub 1, 2, 3, nonché dei reati di cui al n. 8 limitatamente agli episodi Mallardo, Modigliani ed Inghirami, 9 limitatamente ai predetti tre episodi e dichiarato in quest'ultimo assorbito il reato sub 10, 14, 15, 16, 19 limitatamente alla lett. C ed alle armi revolver Astra cal. 38 e pistola "Browning" cal. 765, con l'attenuante di cui all'art. 3 comma 1° L. 304/1982 prevalente sulle aggravanti, ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 D.L. 625/1979, riuniti i reati per continuazione, e lo condanna alla pena di anni due e mesi nove di reclusione e lire

300.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena; revoca gli obblighi imposti al Pieri con ordinanza di questa Corte in data 2.12.1985, e manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Comandi Gruppi C.C. ed alle Questure di Firenze, Massa e Pisa;

dichiara Pisanò Domenico colpevole del reato ascritto, con attenuanti generiche, ritenuta la continuazione fra tale reato e quelli per i quali il Pisanò riportò condanna con sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 15.4.1980, ed aumenta di mesi quattro di reclusione la pena inflitta con la suddetta sentenza, determinando così la pena complessiva in anni tre e mesi quattro di reclusione e lire 600.000 di multa;

dichiara Senzani Giovanni colpevole dei reati di cui ai numeri 4, dichiarato in questo assorbito il n° 5, 8 limitatamente agli episodi Modigliani e Inghirami, 9 limitatamente agli stessi episodi e dichiarato in esso assorbito il reato sub 10, 11 limitatamente all'episodio Miceli, 19 limitatamente alle armi indicate sub lett. A, riuniti i reati per continuazione, e lo condanna alla pena di anni 7 e mesi sei di reclusione e lire 2.000.000 di multa; condanna altresì il Senzani all'interdizione perpetua dai pubblici uf



fici ed all'interdizione legale durante l'esecuzione della pena; visto l'art. 272 ultimo comma C.P.P., ordina la cattura del Senzani come da mandato a parte; dichiara Vaghetti Michela colpevole dei reati di cui ai numeri 14, 15, 16, con attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, riuniti i reati per continuazione, e la condanna alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione e lire 450.000 di multa, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna; dichiara Varisco Alberto colpevole dei reati di cui ai numeri 1 e 2, determinando il limite temporale della condotta in epoca compresa tra la fine del 1978 e gli inizi del 1979, nonchè del reato di cui al n. 19 lett. B, con attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, riuniti i reati per continuazione, e lo condanna alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione e lire 600.000 di multa; lo condanna altresì all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; dichiara Ventimiglia Rosanna colpevole dei reati ascrittibile, con l'attenuante di cui all'art. 62 bis C.P. prevalente sulle aggravanti, riuniti i reati per continuazione, e la condanna alla pena di anni due e mesi nove di reclusione e lire 450.000 di multa;

assolve la Andreani dall'imputazione sub 14, relativamente all'episodio Cini, e dall'imputazione sub 19 lett. C relativamente ai materiali diversi da quelli indicati in sede di condanna, per non aver commesso il fatto;

assolve Barbagli Antonio dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove;

assolve il Ciucci dalle imputazioni di cui ai numeri >6, 7 relativamente alla pistola Walther, 8 relativamente all'episodio Venè, 11 relativamente agli episodi di Berti e Rontini, 12 per insufficienza di prove;

1 assolve il Forconi dalle imputazioni sub 23 e 24 perchè il fatto non costituisce reato, e dichiara non doversi procedere contro lo stesso in ordine al reato

e sub 25, con l'attenuante di cui all'art. 3 comma I°

L. 304/1982, esclusa l'aggravante di cui all'art. 1

D.L. 625/1979, perchè il reato stesso è estinto per amnistia ai sensi del D.P.R. 18.12.1981 n° 744;

assolve Frediani Enrico dall'imputazione sub 19 lett. B per non aver commesso il fatto, e dall'imputazione sub 20, relativamente agli episodi Roboli e Luporini, per insufficienza di prove;

r assolve la Fruzzetti dall'imputazione di cui al capo 3 per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni di cui ai capi 6, 7, 8, 9 relativamente agli episodi

C.F.

Cappugi e Marchi, 11 relativamente agli episodi Scardino, Rontini e Berti, 12, per insufficienza di prove, dalle imputazioni sub 14, relativamente all'episodio Scimone, e sub 15 per non aver commesso il fatto, nonché dalle imputazioni sub 19, relativamente ad armi e munizioni diverse da quelle indicate in sede di condanna, sub 20, relativamente all'episodio Fantoni, e sub 22, per non aver commesso il fatto;

assolve il Gastaldello dall'imputazione sub 19, relativamente ad armi e munizioni diverse da quelle indicate in sede di condanna, per insufficienza di prove;

assolve il Lori dall'imputazione sub 19 lett. B, per non aver commesso il fatto;

assolve Mutini Anna dall'imputazione di favoreggiamento personale, così qualificato il fatto di cui all'imputazione sub 3, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art. 384 C.P.;

assolve il Nicoli dall'imputazione sub 19 lett. B, per non aver commesso il fatto;

assolve il Pieri dalle imputazioni diverse da quelle indicate in sede di condanna, per non aver commesso il fatto;

assolve il Senzani dalle imputazioni sub 8, relativamente agli episodi non indicati in sede di condanna,

condanna, 12, 13, 21 e 22 per insufficienza di prove,  
dalle imputazioni sub 6 e 7 per insufficienza di pro  
ve, e dalle imputazioni sub 14, 15, 16, 17, 18, 19  
lett. B e C, 20, per non aver commesso il fatto;

assolve<sup>la</sup> Vaghetti dalle imputazioni sub 1 e 2, per non  
aver commesso il fatto;

assolve il Varisco dall'imputazione sub 3 e dall'impu  
tazione sub 19, relativamente per quest'ultima alle  
armi non indicate in sede di condanna, per non aver  
commesso il fatto;

visto l'art. 1 L. 29.5.1982 n. 304, dichiara non pu  
nibili ai sensi di detto articolo Billi Giacomo, Car  
ta Maria Teresa, Cosimi Pierluigi, Lavoratori Comunar  
do in ordine alle imputazioni loro rispettivamente  
ascritte;

visti gli artt. 622 e segg. C.P.P., 240 C.P., ordina  
mantenersi il sequestro sulla somma di cui al libret  
to in cart. 11, fasc. 455/82, c. 43 a garanzia dei  
crediti di cui all'art. 189 C.P., e restituirsi al  
Forconi i rimanenti oggetti sequestrati in suo danno;  
ordina mantenersi il sequestro sulla somma di cui al  
libretto in cart. 1, fasc. 5, riguardante la Borsatti  
Anna Maria, a garanzia dei crediti di cui all'art. 189  
C.P.;

ordina la confisca della somma di cui al libretto in



cart. 1, fasc. 4, c. 151 e della banconota da lire  
50.000 seire YA 559481 M di cui a c. 149, previa  
conversione di quest'ultima in libretto di depositi  
giudiziari, e mantenersi il sequestro sulla bancono  
ta da lire 50.000 serie IA 510899 F di cui a c. 150  
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625 C.P.P.,  
previa formazione di corpo di reato di valore;  
ordina la confisca di armi, munizioni, esplosivi, ed  
il loro versamento alla competente direzione di arti  
gliería, nonchè la confisca e la distruzione di tar  
ghe, tubi, bidoni, maschera antigas, e bobine rela  
tivemadintercettazioni telefoniche escluse quelle  
riguardanti le conversazioni Neri-Lapa-Aluisini, del  
le quali ultime ordina l'acquisizione agli atti del  
processo; ordina acquisirsi agli atti del processo  
volantini, agende e documenti vari;  
condanna tutti gli imputati dichiarati colpevoli al  
pagamento delle spese processuali, in solido tra  
loro, e ciascuno di essi, escluse Andreani, Borsatti  
e Vaghetti, al pagamento delle proprie spese di custo  
dia preventiva.

Firenze, 18.12.1985

Il Presidente

Il Giudice estensore

Francesco Carriglio

Pietro Carrano

IL TRIBUNALE  
di Firenze  
Sezione Penale

Atelle Brouet 12.12.85

Boudier

in

funer

21.12.85 atelle Gues

22.12.85 " on de la rue de la

funer, Mer, in

21.12.85 atelle du Ruch y Futen y Andrem

18.12.85 atelle en d'forem y Jodelle hi y

Agut y Jemur

19.12.85 atelle en Mercur y Mer, Fuden, 2,

Preu, Nephel, Futen

18.12.85 atelle Berlog

20.12.85 atelle en Ammanos y Gaps, Jemur, Jue

Nephel, Vene

18.12.85 atelle en Fok y Boudier y Jodelle

18.12.85 atelle en Fren y Preu, Jue y Jue

18.12.85 atelle of Brouet, d.f. Vanden. The dip

~~18.12.85~~ Jemur

15.12.85 atelle en Jue y Agut y Jemur y

on-Park y Boudier

IRREVOCABLE y Bili, CARTA, CIANGI, CIVELI

COSIMI, LAVOZARI y BUCINI

18 Jemur 1986

Chouet y

[illegible]

(18)



of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ... of the ...



Le Cas d'Ami d. Rura, en adreance 2.10.91,  
d'adre condouate la melle d. 1.000 d'adre wep  
fr pour infir e con d'adre con le frant

Meurme  
Le Cas d'Ami d. Rura en frant meurme  
2.10.91 d'adre condouate de pur d. 1.000  
1. melle d'adre wep a pur infir e cice

foram con le frant meurme  
d'adre infir e d'adre d'adre in d'adre  
26.3.1991 de d'adre wep in am 14 d'adre wep

Le Cas d'Ami d. Rura, en adreance 21.5.91,  
meurme d'adre d'adre d'adre d'adre d'adre  
d'adre infir e d'adre d'adre in d'adre

26.3.1991 de d'adre wep in am 14 d'adre wep  
2.10.000 d'adre e pur infir e pur infir  
A. la. Rura in adreance d'adre d'adre e

meurme d'adre d'adre d'adre d'adre d'adre  
meurme d'adre d'adre d'adre d'adre d'adre  
meurme d'adre d'adre d'adre d'adre d'adre

meurme d'adre d'adre d'adre d'adre d'adre  
meurme d'adre d'adre d'adre d'adre d'adre  
meurme d'adre d'adre d'adre d'adre d'adre



N.20/88 R.ES.

## IL PROCURATORE GENERALE

Visti gli atti dell'esecuzione a carico di SENZANI GIOVANNI, nato il 21/11/1942 a Forlì, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia, assistito dall'AVV. Attilio BACCIO-LI del Foro di Grosseto.

Viste le sottoelencate sentenze emesse nei confronti del pre-detto condannato :

- 1) Sentenza 24/4/1987 Corte Assise Appello Napoli (irrev.il 18/12/1987),<sup>a</sup> conferma sentenza 3/6/1986 Corte Assise Napoli: Ergastolo con isolamento diurno per mesi 2, Interdizione legale per la durata della pena, decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori per il reato continuato di attentato per finalità terroristiche o di eversione commesso il 27/4/1981 e anni 29 di reclusione, f.=3.000.000= di multa, Interdizione perpetua dai PP.UU., pubblicazione del provvedimento di condanna per i reati unificati sotto il vincolo della continuazione di sequestro di persona a scopo di eversione ed altro (reati commessi il 27.4.1981 ed in epoche precedenti e successive);
- 2) Sentenza 1/6/1987 Corte Assise Appello Firenze (irrev.il 22/10/1987) in parziale riforma sentenza 18/12/1985 Corte Assise Firenze: Reclusione anni 6, f.=1.500.000= di multa, Interdizione perpetua dai PP.UU. per il reato continuato di detenzione abusiva di armi e munizioni (reato commesso nel 1981).  
Con ordinanza 27/4/1988 La Corte d'Appello di Firenze dichiara condonati-ex DPR. n.865/86-mesi 4 di reclusione e f.=200.000= di multa.  
Con declaratoria 6/6/1991 la Corte d'Assise d'Appello di Firenze dichiara condonate-ex DPR. n.394/90- f.=1.300.000= di multa;
- 3) Sentenza 22/5/1987 Corte Assise Appello Ancona (irrev.l'8/2/1988), in parziale riforma sentenza 20/9/1986 Corte Assise Macerata: Ergastolo per il reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo con uccisione della persona sequestrata e anni 11 di reclusione e f.=600.000= di multa per i reati continuati di banda armata, propaganda ed apologia sovversiva, per porto e detenzione di armi da guerra e comuni in cumulo ex art.42 C.P.: Ergastolo con isolamento diurno per anni 1, f.=600.000= di multa, Interdizione perpetua dai PP.UU., Interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori, pubblicazione e affissione della sentenza, reati commessi fino al 31/8/1981 - Condonati-ex DPR. n.865/86-mesi 10 di reclusione, f.=200.000= di multa e le pene accessorie temporanee.  
Con ordinanza 28.5.1991 Corte di Appello di Ancona condonata-ex DPR.N°394/90-la pena di f.=400.000= di multa;

Ritenuto che in applicazione delle norme sul concorso delle pene, occorre procedere all'emissione di un provvedimento di cumulo;





-2-

che competente è questo Ufficio in virtù della sentenza sub.3), ultima divenuta irrevocabile;

Visti gli artt.72 co.1° e seguenti C.P. e l'art.663 C.P.P.

D E T E R M I N A

la pena unica nell'ergastolo con isolamento diurno per anni 1, mesi 2, f.=5.100.000= di multa, interdizione perpetua dai PP.UU., interdizione legale per la durata della pena, decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori, pubblicazione e affissione della sentenza;

C O N S I D E R A T O

CHE IL Senzani ha beneficiato del condono-ex DPR. n.865/86- nella misura di anni 1, mesi 2 di reclusione e di f.=400.000= di multa in relazione alle sentenze sub.2) e 3) e del condono -ex DPR. n° 394/90- nella misura di f.=1.700.000= di multa in relazione alle sentenze sub.2) e 3);

che lo stesso può godere del condono -ex DPR.n°394/90- di f.=3.000.000= di multa di cui alla sentenza sub.1)

S T A B I L I S C E

la pena residua nell'ergastolo con isolamento diurno per anni 1, mesi 2, interdizione perpetua dai PP.UU., interdizione legale per la durata della pena, decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori, pubblicazione e affissione della sentenza

F I S S A .

la decorrenza della pena al 9.1.1982 (data in cui venne arrestato) e la scadenza della pena; MAI;

O R D I N A

che il presente provvedimento che vale quale ordine di carcerazione, sostituisca i provvedimenti emessi dalle altre autorità giudiziarie in relazione alle sentenze sopraindicate;

M A N D A

alla Direzione dell'Istituto nel quale il condannato è in atto ristretto, perchè provveda alla notifica all'interessato e all'annotazione in matricola del presente provvedimento, dandone quindi sol-

o/o



# PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

-3-

lecita assicurazione a questo ufficio

C H I E D E

che la Corte di Appello in sede, nei confronti di SENZANI Giovanni voglia concedere il condono -ex DPR. N°394/90- di £.=3.000.000= di multa in relazione alla sentenza sub .1)

D I S P O N E

che lo stesso provvedimento sia partecipato agli Uffici interessati al Casellario giudiziale competente e all'Ufficio Campione presso questa Corte d'Appello, nonchè notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario al difensore del condannato.-

ANCONA, 24 APR. 1992

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

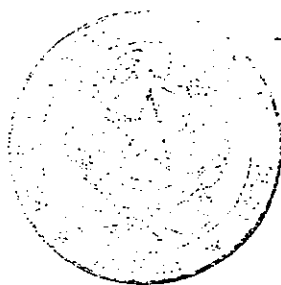
(D. Bartocci)

*Bartocci*

IL PROCURATORE GENERALE

dr. G. A. Cuccaro-Sost.-

*[Signature]*



E' copia conforme all'originale

Ancona,

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(D. Bartocci)

*Bartocci*

**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE**  
**PER IL DISTRETTO DELLA CORTE d'APPELLO**

Riab

RIABILITAZIONE

Ord. n° 5089/97  
R.G. n° 1068/97

Il Tribunale di Sorveglianza, composto dai Sigg. **PER L'ANNOTAZIONE**

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1) <u>Dott. A. MARGARA</u> | Magistrato di Sorveglianza Presidente |
| 2) <u>Dr. D. BRACCI</u>    | Magistrato di Sorveglianza            |
| 3) <u>Dott. R. ROSSINI</u> | Esperto                               |
| 4) <u>Dr.ssa L. ASTORE</u> | Esperto                               |

a scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 8/7/97  
visti ed esaminati gli atti relativi alla istanza avanzata da CIANCI DANTE  
nato il 24.8.1951 a Foggia  
attualmente domiciliato in Gherzano, fraz. S. Giuliano Terme via Parini  
n° 35

con la quale lo stesso chiede, ai sensi degli artt. 178 e seguenti C.P., la riabilitazione in ordine alle seguenti decisioni: 1) sent. Tribunale Grosseto 10.6.1974; 2) sent. Tribunale Pisa 8.4.1977; 3) sent. Corte d'Appello Firenze 10.6.1982; 4) sent. Tribunale Pistoia 19.11.1982; 5) sent. Corte d'Appello Firenze 18.12.1985.

ritenuto che sono trascorsi i termini previsti dall'art. 179 C.P. dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta (avendo decorsi i termini di legge, in particolare sono passati i dieci anni previsti in relazione alla sent. 10.6.1982 Corte d'Appello Firenze che aveva dichiarato la recidiva reiterata in fraquin quennale);

to inoltre che, nel frattempo, il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona  
tutta (si vedano i certificati penale e dei carichi pendenti  
informativi di p.g.);

consiglio  
consiglio

to infine che non ricorrono le condizioni ostative di cui al 4° comma, n° 1 e 2, del citato art.  
P.;

P.Q.M.

onale di Sorveglianza, su parere conforme/difforme del P.G., visti gli artt. 178 e seguenti C.P. e  
nuovo C.P.P., nonché 678 e 666 stesso codice,

CONCEDE

a CIANCHI DANTE

la riabilitazione in relazione alle decisioni di cui in motivazione.

Dispone che del presente provvedimento venga preso nota nelle decisioni predette.

Firenze, il 8/7/97



COPIA CONFORME  
IL COLL. CANG.

29 LUG. 1997

Depositato in Cancelleria il.....

Il funzionario di cancelleria.....

L. COLL. CANG.  
L. PIZZINARI



# TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE

## NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO

per la trasmissione delle copie di sentenze di riabilitazione

N. 381/98 Reg. Gen. Riab.

Lecce, 8.7.98

Udienza del 30.6.98  
ORD. 1647/98

CANCELLIERE DIRIGENTE

presso

Corte inn

Fiume

Vi trasmetto copia della ordinanza di riabilitazione, per le annotazioni sulla sentenza originale ai sensi dell'art. 45 R.D. 28 maggio 1931 n. 602

relativa a PICANO Tommaso

n. 5.8.55 e (montecarlo)  
Supplenti



IL COLLABORATORE

OPERATRICE AMMINISTRATIVA

(Anna Gesualdo)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l. .... suindicat. .... ordinanza n. .... Reg.  
Gen. Riab., relativa a .....  
udienza del .....

Li, .....

IL CANCELLIERE

Al Sig. DIRIGENTE LA CANCELLERIA  
del Tribunale di Sorveglianza di

LECCE



REPUBBLICA ITALIANA

# TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE

Il Tribunale di Sorveglianza composto dai Sigg.:

1. dott. ANTONIO ANSELMI est. *Presidente*
2. dott. SILVIA DOMINIONI *Magistrato di Sorveglianza*
3. dott. ALBINA TRAMACERE *Componente Esperto*
4. dott. ISABELLA D'ATTOMA *Componente Esperto*

Vista l'istanza presentata da PISANO' DOMENICO, nato a Montecorvino

Pugliano il 5/8/1955 e residente in Porto Cesareo Via G. Borsi

n.26

con la quale chiede di essere riabilitato dall'e. condann.e riportat.e con l'e. sottoindicat.e sentenz.e.:

15/4/1980

SENTENZA CORTE APPELLO GENOVA  
RIFORMA SENT. 17/10/1979 TRIBUNALE MASSA  
LA CACCAGIONE DICHIARA INAMM. IL RICORSO IN DATA  
8/4/1983

- 1) VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL CONTROLLO DELLE  
ARMI IN CONCORDO ART. 4 L. 2/10/1967 N. 895. 67 BIS C.  
P. (REATO COMMESSO IL 26/10/1977)
- 2) VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL CONTROLLO DELLE  
ARMI IN CONCORDO ART. 4 L. 2/10/1967 N. 895. 67 BIS C.  
P. (REATO COMMESSO IL 26/10/1977)
- 3) VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL CONTROLLO DELLE  
ARMI IN CONCORDO ART. 4 L. 2/10/1967 N. 895. 67 BIS C.  
P. (REATO COMMESSO IL 26/10/1977)

7/11/1986

SENTENZA CORTE APPELLO FIRENZE  
RIFORMA SENT. 18/12/1985 CORTE APPELLO FIRENZE  
DICHIARATO INAMM. IL RICORSO IN DATA 2/7/1987  
1. PARTECIPAZIONE A PANDA ARMATA CONTIN. IN CONCORDO  
ART. 21, 110, 360, 361, 67 BIS C.P. (REATO COMMESSO IL  
26/10/1977) MENI 4. PRINCIPALMENTE  
- CON ORDINANZA TRIB. SORVEGLIANZA FIRENZE IN DATA  
30/8/1987 DISPOSTO L'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO  
SOCIALE (L. 26/7/75 N. 354)  
- CON ORDINANZA TRIB. SORVEGLIANZA LECCE IN DATA  
26/4/1988 DICHIARATA ESTINTA LA PENA E OGNI ALTRO  
EFFETTO PENALE PER ESITO POSITIVO DELL'AFFIDAMENTO  
IN PROVA

N. 381/98 Reg. Gen.

N. 1647/98 Reg. Ord.

RIABILITAZIONE  
PENALE

ORDINANZA

depositata in Cancelleria

il 3 luglio 1998

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(Gianfranco Caretto)

Fatte comunicazioni ai  
sensi art. 666 n. 6 c.p.p.

il  
IL CANCELLIERE

Comunicata ordin. riab.

a

il

IL CANCELLIERE

Redatto foglio comple

mentare il

IL CANCELLIERE

Visti gli atti - sentito il parere del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica che conclude per l'accoglimento dell'istanza;

Sentita la relazione del Dott. Antonio ANSELMi ;

Poichè sono decorsi i termini prescritti dall'art. 179 C. P. e dal giorno in cui venne estinta la pena inflittagli ad oggi l'istante ha serbato buona condotta tale da far presumere il suo ravvedimento;

Poichè le spese processuali sono state pagate come risulta dalla certificazione in atti.

Poichè nel caso ricorrono gli estremi voluti dalla legge, per cui l'istanza in parola può accogliersi;

Visti gli artt. 178 e 179 C. P. nonchè gli artt. 677 e 683 Cod. Proc. Pen.

**CONCEDE**

al richiedente **PISANO' DOMENICO**

la chiesta riabilitazione.

Così deliberato in Lecce nella Camera di Consiglio il **30 giugno 1998**

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA **ESTENS.**

(Dott. Antonio ANSELMi)

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(Gianfranco CARETTO)

TO DI SORVEGLIANZA  
(Silvia DOMINIONI)

Copia conforme all'originale

Lecce

8.11.98

L'OPERATRICE AMMINISTRATIVA  
(Anna Gennaro)





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Assise di primo grado di FIRENZE

Composta dei Signori:

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. SAVERIO PIRAGINO          | Presidente       |
| 2. MARCELLO DE ROBERTO       | Giudice EST.     |
| 3. CARLO CONCI               | Giudice popolare |
| 4. ZEVIO MARIA MARZIANI      | > >              |
| 5. LAURA BARGILLI LOMBARDI   | > >              |
| 6. LUIGIA S. CAUNICH FONTINI | > >              |
| 7. LENA BRILLI GIORGI        | > >              |
| 8. MARIO CICALINI            | > >              |

pronunciato la seguente

SENTENZA

la causa (1) a procedimento formale

contro

1) BOMBACI STEFANO SALVATORE, n. a Lentini il 12/9/  
1954, res. S. Casciano V. Pesa, fraz.  
Mercatale n°11;

= DETENUTO a Palmi ASSENTE

2) BASCHIERI PAOLO, n. a Pisa il 19/1/1952, ivi res.  
Via Giunta Pisano n°2;

= DETENUTO a Trani PRESENTE

3) CIANCI DANTE PASQUALE, n. a Foggia il 24/8/1951  
res. Pisa Via Possenti n°4;

= DETENUTO a Palmi ASSENTE

4) BARBI GIAMPAOLO, n. a Lucca il 18/7/1941, res. a  
Pisa, Via R. Fucini n° 36;

= DETENUTO a Lucca PRESENTE

N. 12/80 Reg. Sent.

N. 6/80 Reg. Gen.

ESECUZIONE PG  
D. 4. 83

CP. 24984/93 CA

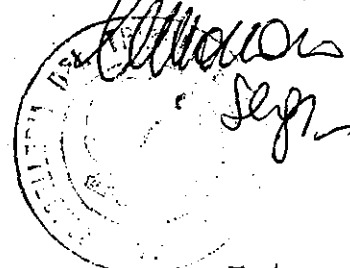
SENTENZA

in data 20.12.80

FATTE SECONDO CA  
di 20.10.83

deposifata il  
2/2/1981

Il Cancelliere



Arretrato 2.10.84

fatto avviso di che all'arti-  
colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) A procedimento formale  
o per citazione diretta.



5) ROSSI GRAZIELLA, n. a Penna S. Giovanni il 9/4/52  
res. Pisa Via Possenti 4; elett.  
dom. Pisa, Via Passavanti n°2;

= LIBERA

PRESENTE

6) IPPOLITI GIUSEPPE, n. a Sansepolcro il 6/12/1948,  
res. Firenze Via Guinicelli 16;

= DETENUTO a Cuneo <sup>ANZILANTANTE</sup> CONTINUACE

## I M P U T A T I

### I PRIMI QUATTRO:

A) del delitto di Associazione Sovversiva (art. 270, I° e II° co. c.p.), perchè nel territorio dello Stato, e più precisamente in varie località della Toscana tra le quali Pisa e Firenze, fino al 19: 12/1978, organizzavano e dirigevano una associazione sovversiva denominata "BRIGATE ROSSE-COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO", ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ associazione diretta a sovvertire violentemente o sopprimere violentemente gli ordinamenti economici e sociali, politici e giuridici costituiti;

B) del delitto di Banda Armata (art. 306 I° co. c.p. in relazione agli artt. 302 e 270 c.p.); perchè nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo A) organizzavano una banda armata denominata "BRIGATE ROSSE-COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO", finalizzata alla realizzazione della associazione sovversiva di cui al capo che precede ed alla realizzazione degli scopi di questa; e caratterizzata nei suoi metodi di azione nonché nei mezzi cui faceva ricorso dal compimento di innumerevoli reati tra i quali in particolare attentati con ordigni incendiari nonché dal procacciamento e dall'uso di armi ed esplosivi;

### I MEDESIMI E ROSSI GRAZIELLA:

C) del delitto previsto e punito dagli artt. 81, I° e II° co., 110 c.p., 10, 12 I° e II° co., 14 legge 14/10/1974 n°497, 21, 23, 29 legge 18/4/1975 n°110, 61 n°2 c.p., perchè in concorso tra loro ed anche con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Pisa, Firenze ed altra località imprecisata, fino al 19/12/1978:

1 - illegalmente detenevano in Pisa (fatto accertato il 25/12/1978) una pistola "Mauser" cal. 7,65 matr. 0016524 e matr. 0015711 ed una pistola "Beretta" cal. 7,65 matr. 15973-B.R.,

da ritenersi armi comuni da sparo; nonchè n°21 pallottole cal. 9 lungo e n° 110 pallottole cal. 45, munizionamento da guerra;

2- detenevano illegalmente in località imprecisata (fatto accertato in Viareggio l' 11/1/1979) un fucile "Winchester" mod. 70-300 Magnum, una pistola "Luger" cal. 22 L.R., una pistola "Smith & Wesson" cal. 22 L.R. ed un revolver "Enfield" cal. 38 (da considerarsi armi clandestine in quanto private dei numeri di matricola), nonchè n°2 cartucce cal. 9, da considerarsi munizionamento da guerra, e n°17 candelotti di esplosivo da cava marca "Cheddite";

3- illegalmente detenevano in luogo pubblico allo interno di un'auto (fatto accertato in Pisa il 13/12/1978) un moschetto mod. 91 matr. 1A5500 da considerarsi arma da guerra;

4- illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico in Firenze il 19/12/1978 una pistola "Colt" cal. 45 automatica matr. 1622875, 14 pallottole per tale arma (armamento da ritenersi da guerra), una pistola "Walther" PPK cal. 7,65 matr. 277843, una pistola "Beretta" mod. 81 cal. 7,65 matr. D-2167W ed un revolver "Colt Cobra" 38 special matr. M-92558;

Fatti costitutivi altresì della violazione dell'art. 21 legge 18/4/1975 n°110, e dell'art. 29 medesima legge quanto ai 17 candelotti di esplosivo di cui al n°2, per essere le armi e gli esplosivi nonchè il munizionamento detenuti al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e dei reati di cui agli artt. 424 e 306 c.p. (lettere B, G, H dell'epigrafe). Con l'aggravante del numero delle persone (art. 12, II<sup>a</sup> co. legge 14/10/1974 n°487) quanto ai fatti di cui ai nn.3 e 4, ed anche con quella del concorso o adunata di persone quanto al fatto di cui all'art. 61 n°2 c.p. in quanto commesso per consumare il delitto di furto aggravato dell'auto 'Fiat 131' tg. FI-764121 di Cordella Maria Luisa nonchè delitti contro la persona e il patrimonio

Partecipazione dell'imputata Rossi Graziella limitata al solo fatto di detenzione di cui al n°1 del presente capo d'imputazione.

D) del reato continuato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, 697 c.p. in relazione agli artt. 14 legge 14/10/1974 n°497, perchè in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo di-

segno criminoso:

- 1- illegalmente detenevano in Pisa (accertato il 25/12/1978) n°71 cartucce cal. 7,65;
- 2- detenevano illegalmente (accertato in Viareggio l'11/1/1979) n° 8 cartucce cal. 7,65;
- 3- detenevano illegalmente (accertato in Firenze il 19/12/1978) n° 12 cartucce cal. 38 special, n° 13 cal. 7,65 marca 'Geco' e n°25 cal. 7,65 marca 'Ficchi'. Con l'aggravante ~~di fatto~~ per questo episodio di averlo commesso per consumare il delitto di furto aggravato dell'auto 'Fiat' 131 tg. FI-764121 di Cordella Maria Luisa nonché delitti contro la persona e il patrimonio.

Partecipazione dell'imputata Rossi Graziella limitata al solo fatto di detenzione di cui al n°1 del presente capo d'imputazione.

#### I PRIMI QUATTRO:

- E) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 648 c.p., perchè in concorso tra loro, in luogo e in data imprecisate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di profitto, acquistavano o comunque ricevevano le armi indicate al n°1 del capo C) che precede, conoscendone la provenienza da delitto e più specificamente dai reati di sostituzione di persona e di falso in certificazione amministrativa commessi da parte di persona non identificata che sotto generalità false e con porte d'armi falsificato ne faceva l'acquisto presso armerie di Roma nel 1977 e nel 1978; con la aggravante di avere commesso i fatti al fine di consumare il delitto di cui sub C) n°1 (art. 61 n°2 c.p.);
- F) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n°2, 81 cpv, 110, 648 c.p., perchè in concorso tra loro, in luogo e in data imprecisati con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di profitto e per commettere i delitti di cui al capo C) n°4 (esclusa l'arma da guerra), acquistavano o comunque ricevevano le armi indicate in tale capo, conoscendone la provenienza da delitto (furto agg.to, relativamente alla pistola Walther, commesso in Roma l'8/10/1977 in danno di Fossa Giorgio; sostituzione di persona e falso in certificazione amministrativa commesso il 18/5/1978 in Marina di Massa e in Avenza di Carrara quanto alle due pistole del capo C) n° 4;
- G) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n° 1 c.p., 9,10,12 legge 14/10/1974 n°497, perchè in concorso tra loro e con altre persone non iden-

*Murru*

tificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Firenze, Massa e Pisa dal 2/6/1977 al 16/11/1978 fabbricavano, detenevano e portavano in luogo pubblico numerosi ordigni incendiari che utilizzavano per compiere attentati sulle auto -alle quali tali ordigni venivano applicati- delle persone, nelle date e nelle località, di seguito specificate:

- 1) auto di Chirici Umberto e Peruzzi Giuseppe -Firenze 2/6/77;
- 2) auto di Pighini Mauro e Matelli Silvio -Massa 2/6/1977;
- 3) auto di Venè Orlando -Massa 26/10/1977;
- 4) auto di Cappugi Luigi -Firenze 2/3/1978;
- 5) auto di Marchi Silvano -Pisa 11/5/1978;
- 6) auto di Valentini Giuseppe -Pisa 6/6/1978;
- 7) auto di Mallardo Franco -Pisa 24/6/1978;
- 8) auto di D'Alessandro Carlo -~~Pisa~~ Massa 4/7/1978;
- 9) auto di Modigliani Umberto - Firenze 15/11/1978;
- 10) auto di Inghirami Piero - Firenze 16/11/1978;

Con l'aggravante di avere commesso i fatti al fine di consumare i delitti di cui ai due capi che seguono.

H) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n°1, 61 n°10, 424, 56 c.p., perchè in concorso tra loro e con altre persone rimaste sconosciute, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, posto in essere nei luoghi ed alle date di cui al capo che precede, allo scopo di danneggiare la cosa altrui, appiccavano il fuoco alle auto summenzionate facendo uso degli ordigni incendiari in questione che variamente collegavano alle stesse auto, sì da far sorgere pericolo di incendio; ovvero (quanto all'episodio in danno di Inghirami Piero) compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a danneggiare l'auto del medesimo ed a far sorgere il pericolo di incendio senza peraltro che l'evento si verificasse per cause indipendenti dalla loro volontà (fortuito spegnimento della miccia). Con l'aggravante quanto agli episodi Venè Orlando (consigliere Comunale), Valentini Giuseppe, Mallardo Franco e D'Alessandro Carlo (tutti funzionari di Polizia) di avere commesso il fatto contro Pubblici Ufficiali a cagione dell'adempimento da parte dei predetti delle loro funzioni;

I) del delitto p. e p. dagli artt. 6 legge 2/10/1967 n°395 e 13 legge 14/10/1974 n°497, 56, 81 cpv, 110, 112 n°1 c.p., perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste sconosciute, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dettagliatamente indicato nel capo che precede, al fine anche di incutere pubblico timore, in particolare nel settore degli operatori carcerari e della giustizia in genere, e di attentare alla sicurezza pubblica, così come risulta dallo stesso volantino in data 17/11/1978 diffuso dal 'comitato rivoluzionario toscano-Brigate Rosse', laddove rivendicando la paternità dei reati in questione, è dato leggere:

"COMPAGNI E' NECESSARIO INDIVIDUARE E COLPIRE GLI UOMINI CHE

PORTANO AVANTI IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE IMPERIALISTICO NELLE CARCERI...", facevano esplodere un ordigno incendiario in danno dell'auto di Modigliani Umberto e compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a distruggere l'auto di Inghirami Piero senza che quest'ultimo evento si verificasse per cause indipendenti dalla loro volontà. In Firenze il 15 ed il 16 Novembre 1978;

- L) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 494 c.p., perchè in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, materialmente agendo BOMBACI Stefano Salvatore, al fine di vantaggio, inducevano in errore il personale del P.R.A. di Firenze, attribuendosi il Bombaci le false generalità 'Cormaci Salvatore'. In Firenze fino al 12/12/1978;
- M) del delitto p. e p. dall'art. 416, I° co., c.p., perchè in Firenze ed in Pisa fino al 19/12/1978 si associavano tra loro per commettere più delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, concernenti le armi, assumendo ciascuno di essi compiti ed iniziative di tipo organizzativo;
- N) del delitto continuato di furto agg.to (artt. 110, 81 cpv; 624, 625 nn. 2,5,7 c.p.), perchè in Firenze, Pistoia, Grassina, S. Giuliano Terme, S. Miniato, Carrara, in epoca compresa tra il 13/4/1975 ed il 30/11/1978, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro, e con altre persone rimaste sconosciute, e quindi in più di tre persone, si impossessavano delle auto di cui alla nota che segue (o delle sole targhe automobilistiche pure descritte nell'elenco che segue), che sottraevano ai legittimi proprietari, commettendo i fatti su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede e con lo impiego di mezzi fraudolenti o violenza sulle cose:
- |                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| auto FI/731465 di Innocenti Mauro      | (Firenze 1/5/1975)       |
| " FI/728511 di Giambalvo Angelo        | ( " 27/11/1975)          |
| 3 FI/772343 di Ruffili Massimo         | ( " 13/4/1976)           |
| " FI/393804 di Degli Innocenti Valeria | ( " 24/4/1975)           |
| " FI/407910 di Radia Gino              | ( " epoca ignota)        |
| " FI/267388 di Miceli Antonino         | ( " 30/11/1978)          |
| " FI/647207 di Barzaghi Alvaro         | ( " 11/3/1976)           |
| " FI/701722 di Bastiani Simone         | (Grassina 7/11/1975)     |
| " PI/216689 di Colombini Irma          | (S.Giul.T.me 13/4/1975)  |
| " FI/760663 di Agatensi Alessandro     | (Firenze 1/9/1976)       |
| " FI/681470 di Marchiani Piero         | ( " 26/1/1977)           |
| " PI/260477 di Berti Romolo            | (Pisa marzo 1978)        |
| " BO/647973 di Magnolfi Mario          | ( Firenze 31/3/1976)     |
| " FI/677016 di Caselli Alessandro      | ( " 28/6/1975)           |
| " FI/791878 di Neri Maurizio           | ( " 22/2/1976)           |
| " PI/221477 di Pertici Franco          | (S. Miniato epoca scon.) |
| " MS/108255 di Morenzetti Pierangelo   | (Carrara 27/6/1978)      |
| " LI/232143 di Scardino Luciano        | (Livorno 25/5/1978)      |
| " FI/815230 di Rontini Aldo            | (Firenze 24/2/1978)      |
| " ROMA/H44418 di Cordivana Nazzarena   | ( " 19/12/1976)          |

9/9/9/9/9/9

segue capo N):

auto PT/146901 di Sogni Sabino  
" PI/242565 di Finocchio Ubaldo

(Sesto F.no 27/4/1976)  
(Pisa maggio 1977)

TARGHE AUTO:

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| " FI/625842 di Gigli Alfeo          | (Firenze 27/11/1975)    |
| " FI/592438 di Masini Stefano       | ( " " )                 |
| " FI/754755 di Giovannini Augusto   | ( " " )                 |
| PT/121388 di Tucci Franco           | (Pistoia 28/11/1975)    |
| " FI/732539 di Minniti              | (Sesto F.no 29.30/1/76) |
| " FI/758119 di Stacchioni           | ( " " )                 |
| " FI/715994 di Miglietta            | ( " " )                 |
| " FI/623371 di Genni                | ( " " )                 |
| " FI/610382 di Sarti                | ( " " )                 |
| " FI/805325 di Zenieri              | ( " " )                 |
| " FI/769505 di Giachetti            | ( " " )                 |
| " ROMA/H32353 di Carradori-Andreoli | ( " " )                 |
| " FI/736018 di Meacci               | ( " " )                 |
| " FI/800797 di Scarpellini          | ( " " )                 |
| " FI/731806 di Vani M. Grazia       | ( " " )                 |

- O) del delitto continuato di ricettazione (artt. 110, 81 cpv, 648 c.p.), perchè, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Firenze ed altrove, fino al 19/12/1978, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano le seguenti cose provenienti da furto:
- targhe di auto FI/713700 da furto in danno di Torrini Franco in data 9/7/1974 in Firenze;
  - Polizze assicurative di auto tg. PI/102496 da furto in danno di Vanni Roberto nell'anno 1973 in Pisa.
- P) del delitto di furto pluriaggravato (artt. 110, 624, 625 nn.2 e 5 c.p.), perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste sconosciute, e quindi in più di tre persone, commettendo il fatto con violenza sulle cose (forzatura di infissi) in Pisa in giorno prossimo all'1/1/1976, al fine di profitto, si impossessavano di polizze, certificati e contrassegni, nonché documentazione varia, che sottraevano dai locali dell'agenzia di Pisa della compagnia "Les Assurances Nationales" al titolare Malasoma Lido;
- Q) del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110, 337 in relazione all'art. 339, I° co., c.p.), perchè in Firenze il 19/12/1978 per opporsi ai pubblici ufficiali guardie di P.S. Eucalitto Massimo e Gianquinto Luciano, i quali nell'esercizio delle loro funzioni stavano procedendo al loro arresto siccome colti nella flagranza del delitto di detenzione illegale di armi, reagivano violentemente mediante calci e pugni; con l'aggravante di avere agito in più persone riunite;

ROSSI GRAZIELLA INOLTRE:



segue per la sola Rossi Graziella:

- R) del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), perchè in Pisa in epoca imprecisata fra il 19/12/1978 ed il 21/12/1978, aiutava Cianci Dante, Barbi Giampaolo, Baschieri Paolo e Bombaci Stefano Salvatore - arrestati in flagranza di reato il 19/12/1978 - ad eludere le investigazioni dell'autorità occultando o comunque distruggendo materiali vari, tra cui documentazione comprovante le attività criminose del Cianci ed i collegamenti tra questi e gli altri imputati, nonché opuscoli delle Brigate Rosse, materiali elettronici, cose tutte in disponibilità delle suddette persone;

CIANCI DANTE ANCORA:

- S) del delitto p. e p. dagli artt. 10 e 14 legge 14/10/1974 n°497, perchè illegalmente deteneva in Pisa in Via Possenti un fucile automatico da caccia cal. 12 senza averne fatto la prescritta denuncia all'autorità di P.S. competente per territorio. Accertato in Pisa il 21.12.1978.

CON LA RECIDIVA REITERATA NEL QUINQUENNIO PER IL BASCHIERI E PER IL CIANCI (art. 99 c.p.)

I P P O L I T I GIUSEPPE

- T) del delitto di partecipazione a banda armata previsto dagli artt. 306, 302, 270 c.p., per avere partecipato alla organizzazione 'Brigate Rosse - Comitato Rivoluzionario Toscano' costituita in banda armata, per commettere il delitto di associazione sovversiva. In Firenze sino al 12/4/1979.

- U) del delitto di associazione sovversiva previsto dal III° c° dell'art. 270 c.p.; perchè nel territorio dello Stato partecipava alla organizzazione 'Brigate Rosse - Comitato Rivoluzionario Toscano', costituente un'associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali, politici e giuridici costituiti nello Stato. In Firenze sino al 12.4.1979.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con verbale di arresto in data 19/12/1978 (cartelle 1, vol. B, fasc. 1) le guardie di P.S. EUCLITTO MASSIMO e GIACQUINTO LUCIANO si avvalsero di aver notate, alle ore 12,35 di detto giorno, l'autovettura CITROEN targata PI/135811, che transitava, « con fare sospetto », lungo il viale Fratelli Roselli in Firenze. I due agenti, avvisati alquanto delle auto, i cui occupanti venivano identificati negli attuali imputati:

*Bruno*

BASCHIERI PAOLO, che si trovava al posto di guida;  
BOMBACI SALVATORE, seduto al fianco del conducente;  
LIANCI DANTE e BARBI GIAMPAOLO, che si trovavano  
sui sedili posteriori, il primo a sinistra, ed il secondo a destra.  
L'autovettura, che risultava successivamente intestata a BASCHIERI  
LIDIO, padre del BASCHIERI PAOLO, era stata, come già è stato  
esposto, fermata dai verbalizzanti. Il BASCHIERI aveva tentato di  
prendere una pistola molto grossa, che teneva alloggiata sulle  
proprie gambe, successivamente riconosciuta per una COLT COBRA  
cal. 45 automatica, matricole 1622875; onde gli agenti per sé  
erano lanciati contro, impegnando, con lui, una breve colluttazione,  
e riuscendo a bloccare la pistola, che egli tentava di afferrare.  
Contemporaneamente il GIACQUINTO aveva intimato agli altri individui  
di uscire dall'auto con le mani alzate. Solo il Lianci era rimasto  
indifferente, reagendo con le forze ad un ulteriore invito ad uscire dal-  
l'auto, ed a non fare movimenti sospetti. Dopo un ulteriore scambio  
di colpi, i quattro erano stati bloccati, con le mani alzate, di fronte  
al muro, mentre le guardie GIACQUINTO li teneva sotto le mine del  
mitre. Intanto l'agente EUCALITTO aveva proceduto ad un ulteriore  
controllo dell'auto, rinvenendo, tra i due sedili anteriori e quelli po-  
steriori, una borsa nera contenente: una pistola WALTER modello  
PPK cal. 7,65, matricole 277843; una pistola BERETTA modello  
81 cal. 7,65, matricole D 2167 W; una rivoltella COLT COBRA  
cal. 38 special, matricole M-82558; tutte con proiettile in camera.  
I quattro individui venivano arrestati, ed accompagnati in Questura.



Le armi venivano sequestrate, unitamente a 12 cartucce cal. 38  
Special, 13 cal. 7,65 marca GECO, e 25 cal. 7,65 marca FIOCCHI  
(Vol. D, fascic. 3 A, g. 35)

Con raffronto delle 2 busture e g. 85 e segg. di detto fascicolo, veniva  
riferito sull'arresto e sulle ulteriori indagini compiute.

In sede di perquisizione personale, il CIAMU veniva trovato  
in possesso, tra l'altro, di 11 chiavi di vario tipo, e di un  
blocco notes quadrettato di 48 fogli, contenenti appunti e diseg-  
gni grafici vari (g. 90)

De BOMBACI (g. 91) veniva trovato in possesso, tra l'altro,  
di una quietanza dell'A.C.I., Ufficio del P.R.A., dalle quali si  
rilevava che era stata versata la somma di L. 4.400 per ispezione  
di otto targhe automobilistiche, di vari fogli contenenti numeri di  
targhe d'auto, di un quaderno di 36 pagine dattiloscritte, avente  
per argomento le « LOTTA ARMATA », e concludentesi con la frase  
« unificare il movimento di resistenza nella costruzione del PARTI-  
TO COMUNISTA COMBATTENTE ».

Per le dette quietanze dell'A.C.I., sequestrate al BOMBACI, ve-  
niva esentato presso il P.R.A. (cart. 1 Vol. D, fascic. 3 B, g.  
154 e segg.) che le suddette ispezioni erano state effettuate il 18/12/  
78 dallo stesso BOMBACI sotto le false generalità di SALVATORE  
CORNACI, indicate sia nelle quietanze medesime, sia nel foglio  
da lui stesso compilato e rinvenuto allegato al bollettario  
custodito presso gli uffici del P.R.A. Era così possibile effe-  
tuare che gli stessi numeri di targhe, di cui a tale ispezione, trova-

vano riscontro con un altro affetto, sempre rinvenuto in possesso del BOMBACI, nel quale, accanto a tali numeri, erano stati segnati il tipo di auto e le generalità dei proprietari, comprensive dei loro indirizzi. Su un altro affetto, sempre rinvenuto in possesso del BOMBACI, detti numeri di targe, aumentati nelle cifre finali di uno, ad esclusione di una sola targa, il cui numero finale ne diminuiva di due unità, erano stati scritti con segnati a fianco i rispettivi numeri di matricola del bloccasterzo e delle serrature delle portiere. Per tale sistema era possibile chiedere al servizio assistenziale della FIAT di Viale Guidoni il duplicato delle chiavi delle auto visurate, così come, in effetti, aveva fatto il BASCHIERI, acquistando, poche ore prima dell'arresto, il duplicato delle chiavi pertinenti ad una Fiat 131 targata FI/764121 intestata a CORDELLA MARIA LUISA. Inoltre venne accertato che le auto, le cui targhe erano state ispezionate presso il P.R.A. dal BOMBACI il 18/12/78, erano tutte provenienti dal mercato sito presso le concessionarie FIAT del viale Belgione, e che, nel periodo compreso tra l'1/2/78 ed il 23/2/78, erano state esperte in vendita presso quell'automercato, sì che chiunque, fingendosi cliente, era stato in grado di rilevare i numeri di matricola del bloccasterzo e delle portiere.

Da un altro foglio, di cui il BOMBACI era in possesso, nel quale erano segnati, accanto ai numeri di targe, i rispettivi intestatari, emergeva che un'altra persona, non identificata, aveva svolto analoghe mansioni di "visuratore" di targhe presso il P.R.A., Sir;

mandosi, nelle richieste, con il nome di FRANCESCHI ROBERTO.

In base agli elementi acquisiti, viene accertato che il BOMBARDI - sempre firmandosi SALVATORE CORMACI - aveva frequentato il locale P.R.A. - Ufficio visure - dal 10 Marzo 1977, ed il sedicente FRANCESCHI dal 13/2/78.

Al BASCHIERI veniva trovato in possesso di copiose documentazione, certamente, tra l'altro, un affiluto - del quale si fa cenno più oltre - relativo a granate esplosive e ad armi in dotazione a fosse annate; varie annotazioni di numeri di targa di autovetture, ed elenchi di queste; di numerose chiavi di autovetture.

Uno dei foglietti in possesso del BASCHIERI recava affilutati i dati tecnici di una Fiat 127 targata FI/748466, che risultava intestata all'architetto INGHIRAMI PIERO, ed ne state oggetto, in Firenze, il 16/11/78, di un attentato attuato mediante ordigno rudimentale. Ora, la targa di tale macchina ne state più e affiluto visionata al P.R.A. dal sedicente FRANCESCHI il 7/10/78

(vol. D, fascicolo 3 B, p. 156). Tale attentato ne state rivendicato dalle BRIGATE ROSSE - COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO, insieme a quello similare compiuto in Firenze, il 15/11/78, contro l'auto del prof. MODIGLIANI UMBERTO. Altri attentati, rivendicati dalla stessa organizzazione, mediante i volantini in atti, e compiuti in un periodo compreso tra il 2/6/77 ed il 16/11/78, sono quelli elencati al capo 6) dell'attuale imputazione.

Al possesso del BARBI, oltre a documenti personali e ad altri op.

*Am*

getti privi di interesse ai fini delle indagini, venivano trovate tre chiavi, relative all'affittamento di proprietà dello stesso sito in Firenze, via Barbieri n° 7, piano terra.

Veniva altresì accertato (VOL. B, fascicolo 1, g. 37 e segg.) che, delle armi trovate sull'autovettura CITROEN al momento dell'arresto, due pistole (e cioè la BERETTA cal. 7,65 matr. D. 2167 e la COLT COBRA 38 special matr. 92558) erano state acquistate il 18/5/78 presso amicizie di Masse ed Avenze di Carrare mediante esibizione di documenti falsi; la terza pistola (WALTER PPK cal. 7,65 matr. 277843) proveniva da furto consumato in Roma l'8/10/77 in danno di cuto FOSSA GIORGIO;

Da un primo esame della documentazione rinvenuta in possesso del BARBI, si risaliva al detto affittamento sito in via BARBIERI 7, delle cui chiavi, come già è stato esposto, egli era in possesso. La perquisizione, eseguita il giorno stesso dell'arresto, presso l'affittamento in questione, ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., d'ave esito NEGATIVO (<sup>VOLUME D, fascicolo 3A,</sup> ~~fascicolo 3A~~, g. 36). L'affittamento risultava acquistato dal BARBI nel Gennaio del 1978, per la somma di L. 22.000.000. Ulteriori perquisizioni, effettuate presso l'abitazione del BARBI, sita in Pisa, via Renato Fucini n° 36 (Vol. B., alleg. 1, g. 154), e presso il suo studio professionale di architetto, posto in Pontedera, via Stazione Vecchia n° 1, davano esito parimenti negativo (g. 157).

Presso l'abitazione del BOMBACI, sita in S. Casciano Val di Pisa, via del Crescello n° 1 (Vol. D, fascic. n° 3-A, g. 87),

1  
Venivano rinvenuti, oltre a 15 matrici per ciclostili, 90 volantini ciclostilati concernenti gli attentati all'auto del mag. MODIGLIANI ed a quella dell'architetto INGHIRAMI PIERO, e finally « BRIGATE ROSSE - COMITATO RIVOLUZIONARIO TO-SCANO ».

Nel corso di una prima perquisizione, eseguita il 20/12/78 presso l'abitazione del CIANCHI e delle sue conviventi ROSSI GRAZIELLA il 20/12/78/ Vol. D, fascic. 3-A, f. 93/, venivano rinvenuti vari oggetti atti a falsificare documenti, quali del materiale per formazione di timberi di gomma per inchiestro, scalpellini per lavorazione delle gomme, tamponi per timberi, collante, confusione plastice morbide, confusione acolorine, nonché una scatola contenente sei tubi metallici di gomma cilindrica con estremità filettate ed otto tappi filettati per detti tubi (così detti BARILOTTI), oltre a quattro lattine in plastica della capacità di tre litri, recanti l'etichetta AGIP, oggetti simili a quelli usati per attentati dinamitardi rivendicati dal COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO - BRIGATE ROSSE, ed infine un fucile automatico cal. 12 denunciato per detenzione presso altre abitazioni. Nel corso, poi, di una seconda perquisizione ivi compiuta in seguito ai risultati di un confronto tra il CIANCHI e le ROSSI, ~~veniva~~ venivano rinvenuti, in un nascondiglio, il cui accesso veniva aperto asportando un pezzo di battiscopa di marmo nell'angolo di sinistra rispetto alla porta di entrata, numerose munizioni (21 pallottole cal. 9 lungo e 110 pallottole cal. 45, munizionamento da guerra), una pistola MAUSER cal. 7,65, un'arma

ta con pezzi di altre due armi (matricole 0016524 e matricole 0015711), ed una pistola BERETTA cal. 7,65, matricole 15373 BR. Venivano, altresì, reparte 71 cartucce cal. 7,65, ed una pubblicazione intitolata FUCILI D'ASSALTO. Tale perquisizione ebbe luogo il 25/12/78.

Se successivi accertamenti operati dalle DIGOS (vol. B, fascicolo 1, f. 37 e segg.) emersero:

che la pistola BERETTA 7,65, matricole 15373 BR, era stata venduta, dall'armaia TAVERNA LIBIA di Roma, in data 1/2/78, ad un individuo, che aveva esibito un porto di fucile n° 377618, rilasciato dalle Questure di Roma, il 27/8/1968, a certo LUNERTI ARMENIO. Tale porto di fucile era stato poi rubato da LUNERTI in Roma, dall'interno di un'automobile, il 13/5/1975, insieme ad un porto di fucile n° 201647, rilasciato a Roma il 5/8/1968 ad ALORI ANTONIO, e ad un porto di fucile n° 334031, rilasciato a Roma il 22/8/68 a COLLA: BOLLETTA GIOVANNI. Ora: l'individuo, che, presso la suddetta armaia, aveva acquistato la pistola BERETTA in questione, ebbe ad acquistare, nelle stesse occasioni, sempre valendosi del porto d'arme soltratto al LUNERTI, anche un fucile a pompa, marca ITHACA, che fu successivamente rinvenuto, il 18/4/1978, nel "covo" delle BRIGATE ROSSE di VIA GRADOLI in Roma. Lo stesso individuo, sempre nelle stesse circostanze, e sempre valendosi del porto d'armi del LUNERTI, acquistò anche una delle due armi, che furono poi assemblate nella pistola MAUSER here

trovate nell'abitazione del clan, e precisamente quella recante  
il n° di matricola 00.16524, l'altra, recante la matricola n°  
0015711, risultava venduta, in data 9/7/77, presso l'annua  
ARDUINI di Roma, a persona, che aveva esibito un porto d'arme  
n° 036656/0, intestato e sottoscritto a cuto ROSSI AUGUSTO.  
Con quest'ultimo documento erano state anche acquistate altre nel  
massime anni, particolarmente interessanti nel quadro di inchieste  
per gravissimi fatti criminali, attribuiti alle BRIGATE ROSSE.  
Inoltre il porto d'arme dell'ALORI - rubato, come sappiamo, insieme  
e quelli del LUNERTI e del COLLABOLLETTA, fu rinvenuto in  
Roma nelle tipografie di TRIACA ANTONIO, che fungeva da stampa-  
ria delle BRIGATE ROSSE.

Inoltre, il porto d'arme intestato al COLLABOLLETTA fu rinve-  
nuto in Pisa, il 4/2/76, in occasione dell'arresto di IPPOLITI  
GIUSEPPE; e di ciò si parlerà a proposito di detto imputato.  
In data 21/12/78, la ROSSI GRAZIELLA, in esecuzione di ordi-  
ne di cattura, venne trattenuta in arresto per favoreggiamento personale  
e detenzione di armi.

Il BASCHIERI, interrogato dal P.M. il 20/12/78, giorno ~~stesso~~  
~~del~~ successivo e quello dell'arresto, dichiarava di essere studente uni-  
versitario alla Facoltà di Fisica Biologica, e di volersi avvalere  
della facoltà di non rispondere all'interrogatorio ~~in materia~~ allegato  
(fascicolo interrogatori degli imputati, vol. 1°, p. 1). Identico alleg-  
giamento veniva da lui tenuto, sempre davanti al P.M., il 28/12/78  
(p. 34), e davanti al G.I. il 5/2/79 (vol. 3, p. 1), ed il

*Murphy*

27/7/78 (g. 48).

Anche il CIANCHI, interrogato dal P.M. il 20/12/78 (vol. 1°, g. 2) e dal G.I. il 5/2/78 (vol. 3, g. 1) ed il 27/7/78 (vol. 3°, g. 47), rifiutava di rispondere alle domande.

Di BOMBACI, interrogato dal P.M. il 20/12/78 (vol. 1°, g. 12), dichiarava di non sapere che sull'autovettura, al momento dell'arresto, vi fossero armi e munizioni. Alludeva ad una persona, che, due giorni prima, gli avrebbe telefonato e cose, indicandogli un luogo (Porta al Prato, in Firenze), ove, il 19/12, verso le 12, 15, avrebbe incontrato altre persone. Questi sarebbero arrivate pochi minuti prima dell'intervento della Polizia. Egli aveva "pensato" che lo scopo dell'affuntamento fosse di trasportare delle armi, ma non con il colpo in canna. Aveva di non conoscere le persone, che erano in macchina con lui. Pince i fogli, trovati in suo possesso, recanti, scritti a mano, le targhe di numerose auto, e nominativi di persone indicati e giorno di taluna di esse, riconosce che le scritture erano di sua pugno, salvo quelle addestrate su un foglio e quelli, con scritture a mano in nero. Aveva che i dati in questione riguardavano autovetture tenute sotto controllo, in vista di una loro eventuale possibile sottrazione. Egli aveva ricevuto, dalle stesse persone, che gli aveva fatte le note telefonate, l'indicazione dei numeri di targa, e gli altri dati. Per risalire al proprietario, si era rivolto all'A.C.I., ed aveva fatto le richieste prescritte, facendo uso del falso cognome di CORMACI. Conosce anche il numero del bloccasterzo e della portiera sinistra per ottenere poi le chiavi, che



sono state necessarie per commettere il furto. Per ottenere delle chiavi bastava andare alla FIAT di viale Guidoni; così egli si era procurato le chiavi delle "131" intestate a CORNELIA MARIA LUISA, indicate in testa alle liste da lui redatte. Christogi perche l'affetto non vergato di sua mano, e quello da lui scritto, relativamente al numero di targe delle varie auto, vi era sempre la differenza di un'unità, rispondeva che, poiché occorre fare all'A.C.I. apposite richieste per ottenere il nominativo del titolare di ogni auto, per ostacolare eventuali indagini in seguito al furto egli chiedeva notizie su un'auto avente targe di un'unità inferiore rispetto a quella che gli interessava. Poiché, dopo le richieste, venivano messi a disposizione i registri direttamente nelle mani del richiedente, egli aveva così modo di vedere ciò che gli interessava, senza farlo ufficialmente risentire. Dichiarava che l'affetto su foglio quadrettato ora, e l'abis, erano indicate le scritte L4, M5, M6, con alcune rappresentazioni grafiche e numeriche, si riferiva ad affinità con l'ignoto, che gli aveva fatto la nota telefonata. Lince i Volantini rivendicanti gli attentati alle auto del prof. MODIGLIANI e dell'architetto INGHIRAMI, rapiti nelle sue abitazioni, ammise che gli erano stati consegnati dal solito "ignoto" con il compito di diffonderli.

A questo punto rivendicava pienamente la sua militanza ed adesione alle BRIGATE ROSSE. A convincerlo a tale scelta sarebbe stato sempre l'"ignoto". Inizialmente gli era stato affidato il compito delle targe e delle automobili, che aveva continuato a

volgarci fino al suo arresto. Aveva anche diffuso volantini ed opuscoli delle B.R. alle mense degli studenti di via San Gallo. Insisteva nel sostenere di non conoscere i tre coinvolti, pur ritenendo che appartenessero anch'essi alle B.R.

Successivamente interrogato dal P.M. il 23/12/78 (p. 26), il BOMBACI dichiarava che quanto da lui assertedo in precedenza non andava bene, perché rese in istato confusionale, e che non intendeva rispondere ad ulteriori domande.

Simondi, nuovamente interrogato dal P.M. il 28/12/78 (p. 36), dichiarava di essere stato, per una sola volta, nell'appartamento che il BARBI aveva in Firenze, in via Barbini 7. Ciò era avvenuto un mese e mezzo prima, ed, in tale occasione, egli aveva visto una 7, 55, ma sapeva che, in quelle case, vi erano anche altre auto, che, però, non aveva viste. L'auto si trovava nelle case, ove egli era sicuro che si trovasse anche un idostile, che, però, non aveva visto, e che riteneva fosse nelle cucine. Tale sua convinzione era motivata dal fatto che, essendogli stati consegnati in Firenze i 90 volantini trovati in suo possesso, egli pensava che fossero stati idostilati in quella casa, dato che, per quanto ne sapeva, essa era l'unico « aggancio » delle B.R. a Firenze, quanto ad appartamenti. In quella casa, egli era capitato quasi per caso: con il CIANCHI, il BASCHIERI, ed il BARBI dovevano trovarsi fuori. Si era messo a piovere, e qualcuno aveva proposto di andare al coperto; quindi si erano recati tutti in quell'appartamento.

Egli non avrebbe dovuto sapere dell'affittamento, perché, all'interno delle B.R., esiste un rigido sistema di compartimentazione, ed ancora i suoi incarichi, a suo dire, non erano tali, da autorizzarlo a conoscere certi punti di ritrovo. Addirittura, il BARBI, rivolgendosi agli altri, avrebbe chiesto se fosse il caso di far conoscere a lui l'ubicazione dell'affittamento. La mattina del 13/12/78 - giorno dell'arresto - l'affittamento con i tre di Pisa sarebbe stato fissato non a Ponte al Prato, bensì in piazza Dalmazia; da lì, si erano recati alla FIAT, ove egli ed il BASCHIERI erano sicuri, e si erano fatti fare le copie delle chiavi della FIAT 131 di proprietà di CORDELLA MARIA LUISA, auto da lui controllate nei giorni precedenti. Quando erano stati fermati dalla Polizia, tutti sapevano che nella borsa vi erano armi, perché di ciò avevano parlato tra loro, ma egli, a suo dire, non le aveva viste, ed era convinto che si trattasse di un semplice trasporto. Quando erano stati fermati dagli Agenti, erano discesi nei pressi di piazza della Stazione, ove il CIANCHI ed il BARBI avrebbero dovuto scendere insieme, con le armi. In seguito, si sarebbero rivisti col BASCHIERI. Egli ed il BASCHIERI dovevano proseguire, per andare a rubare le macchine della CORDELLA, cui sapevano ove era parcheggiata. Una volta perpetrato il furto, egli avrebbe lasciato l'auto al BASCHIERI, il quale, probabilmente, avrebbe cambiato le targhe, e poi si sarebbe ricongiunto col BARBI ed il CIANCHI. Aggiungere che l'affittamento recante i numeri delle targhe, del bloccasterzo, e delle portiere, trovavo in

ono romano, gli era stato dato dal BASCHIERI, circa 15 giorni prima dell'arresto.

Precisare che i segni grafici sulle agendine sequestrategli fanno riferimento ad appuntamenti da lui presi, spesso con persone appartenenti o simpatizzanti per le B.R. Ricostruire taluni di tali appuntamenti: quello, ad esempio, del 13/12, col CIANCI, il BASCHIERI, il BARBI; quello del 18/12, in Firenze, col BASCHIERI; quello del 14/12 con il CIANCI; quello del 9/12 col CIANCI e col BASCHIERI; altri appuntamenti con quest'ultimo. Aggiungere che il soprannome, con il quale egli era conosciuto nelle B.R., cominciava con una L. In occasione dei successivi interrogatori (G.I. 13/2/78, fascic. 3, g. 1; G.I. 23/2/78, g. 11; G.I. 9/10/78, g. 63), il BOMBACI non confermava tali dichiarazioni, e si rifiutava di rispondere ad ulteriori domande.

Il BARBI, interrogato una prima volta dal P.M. il 20/12/78 (vol. interrogatori 1°, g. 5), si avvaleva delle facoltà di non rispondere. Successivamente, peraltro, e cioè due ore dopo, chiedeva di poter parlare con i magistrati delle Procure, che lo avevano, in precedenza, interrogato (g. 6); ma l'interrogatorio non aveva luogo, per la momentanea assenza del difensore di fiducia. Finalmente, sempre il 20/12/78, ed a sua richiesta, il BARBI veniva interrogato dal P.M. (g. 8), e dichiarava che, il giorno precedente, era giunto a Firenze insieme con il BASCHIERI ed il CIANCI, due « compagni », dopo essere partito da Pisa

~~mentre~~ verso le 8,30, con loro, a bordo dell'auto del BASCHIERI; con costoro aveva preso contatti e rapporti per motivi politici. A questo punto dichiarava esplicitamente di appartenere alle BRIGATE ROSSE, per altro da poco tempo, e che, in tale contesto, il suo compito era quello di « studiare la situazione toscana, molto in generale ». Me aggiungeva subito di non avere ancora partecipato ad alcune « operazioni ». Dichiarava di conoscere il BASCHIERI da circa due anni, come amico, e di conoscere il CIANCHI più superficialmente, da qualche mese. Ammise di aver avuto un ruolo assai marginale nell'ambito delle attività delle B.R. in Toscana.

Il giorno precedente, dunque, egli, il BASCHIERI, ed il CIANCHI, provenienti da Pisa, erano giunti a Firenze verso le 11. Egli aveva già in programma di venire a Firenze per conto suo, soprattutto allo scopo di acquistare, presso l'Istituto Geografico Militare, una cartina topografica di Firenze, per conoscere meglio la topografia della città, in funzione delle sue scelte a favore delle B.R., ma ciò non in previsione di attentati terroristici.

Il BASCHIERI gli aveva offerto un passaggio per Firenze, ove aveva un qualche impegno con il CIANCHI, ed egli aveva accettato di buon grado. Nelle zone di Porte al Prato in Firenze, verso le 11, egli aveva chiesto al BASCHIERI ed al CIANCHI di poter scendere dall'auto; si era recato a prendere un caffè in un bar; poco dopo, i due erano ripartiti in auto davanti a tale bar, ed egli vi era risalito. A bordo vi era, a questo

punto, una quarta persona, che egli già conosceva come BOMBACI, per essergli stato presentato in occasione di precedenti viaggi a Firenze dal BASCHIERI e dal CIANCHI. Precise che tutti e quattro si erano trovati un paio di volte nel suo appartamento fiorentino di via BARBIERI, per discutere di politica, e di B.R. . Arrivò di non essere in grado di dire se le donne con le armi sono salite sull'auto con il BOMBACI, che pure vi si sono trovate fin dalla partenza da Pisa. In tal caso, comunque, non si trovava, e suo dire, sul sedile posteriore, e poteva trovarsi solo nell'interpasso tra i due seggiolini anteriori. Egli, risalendo sull'auto presso il bar, dopo circa 15 minuti, aveva preso posto sul sedile posteriore destro. L'auto si era allontanata per circa 15 minuti, cioè il tempo da lui impiegato per bere il caffè e compilare un giornale. Egli ignorava dove sono andate, e dove sono salito il BOMBACI. Alla partenza, che li aveva fermati, egli aveva chiesto l'orario di apertura dell'Istituto Geografico Militare. Era sua intenzione tornare a Pisa, da solo o con il CIANCHI ed il BASCHIERI, nel pomeriggio dello stesso giorno. Negava categoricamente di avere opposto resistenza agli agenti, dato che non sapeva cose vi sono a bordo dell'auto. Negava altresì, di aver pronunciato, nei confronti degli agenti, le frasi: «vi è andata bene, perché vi siete salutati all'ostacolo con il mitra, altrimenti sareste già morti»; ed escludere di avere sentita pronunciare da qualcuno degli altri tre imputati. Negava di aver visto il BASCHIERI nascondere una bi-

stole tra i due sedili anteriori dell'auto.

Per l'affittamento di via BARBIERI, dichiarava di averlo acquistato in un momento di crisi dei suoi rapporti con sua moglie, durato circa due anni, e cessato da circa sei mesi con un'ampia riappacificazione. Perciò non aveva comunicato tale acquisto alla P.S., né ad alcuno dei suoi familiari.

Assicura che l'ultima volta, che era stato in detto appartamento, risaliva a 15 giorni prima, e che egli non ne aveva dato le chiavi ad alcuno. Quanto alle modestie dell'aneddoto, dichiara che aveva dei grossi problemi economici, e, quindi, comprava solo ciò, che poteva pagare. L'acquisto dell'appartamento ne avvenne circa un anno e mezzo prima. Aggiunge di nulla sapere dell'organizzazione per rubare l'auto, che faceva capo al BOMBACI, al CIANCHI, ed al BASCHIERI. Infine assicura di conoscere il suo collega architetto INGHIRAMI ma non il prof. MODIGLIANI.

Ulteriormente interrogato dal P.M. il 28/12/78 (f. 44), il BARBIERI dichiarava che laddove, nel suo precedente interrogatorio, aveva detto che rivendicava le sue appartenenze alle B.R., aveva fatto tale dichiarazioni per ragioni del tutto particolari. Egli, cioè, si trovava in Questura da più di un giorno, e la situazione che gli si era creata d'intorno era tale, per cui egli si sentiva coinvolto in uno stato di cose, che, sul piano delle convinzioni politiche, lo sovrastava. Aveva inteso, quindi, reagire con forza, affermando quelle che erano le sue convinzioni.

Mmm

politiche, ed, al tempo stesso, tentando di difendersi. In sostanza, poiché i metodi delle B.R. non incontravano le sue riprova-  
zioni, e poiché, dentro di lui, si agitava il desiderio di ri-  
splendere con un gesto, dal quale trasparisse il suo amor pro-  
prio e le sue dignità, aveva finito per dire che era delle B.R.,  
perché le sue reazioni avevano un contenuto particolarmente rigoroso  
christofori, tuttavia, dal P.M., come, a questo punto, intendesse  
rispondere alle domande se appartenesse o meno alle B.R., l'inclu-  
to ~~rispondeva~~ rispondeva: « non intendo fare dichiarazioni,  
perché non ho altro da aggiungere e quanto ho testè detto ».

A seguito di formalizzazione del procedimento, in data 1°/2/78  
veniva emesso mandato di cattura nei confronti del BARBI, del  
BASCHIERI, del BOMBACI, del CIANCHI e delle ROSSI.

Interrogato dal G.I. il 13/2/78 (vol. 3°, g. 5), il BARBI,  
riferendosi ai suoi precedenti interrogatori, aggiungeva che, il  
13/12/78, si era recato a Firenze anche per portarsi presso il  
Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Toscana, per sbrigarvi  
pratiche relative a notule da liquidare. Ribatteva che, pur avendo  
conoscenza con gli altri tre arrestati, ed avendo avuto con costoro  
discussioni politiche, quel giorno si era portato a Firenze soltanto  
per espletare le commissioni già menzionate, senza sapere quali fos-  
sero le intenzioni degli altri. Aggiungeva di aver reso il primo  
interrogatorio del 20/12/78 dopo che si era trovato in una si-  
tuazione nuova per lui, ed anche di depressione psicologica, giacché  
era stato in celle di sicurezza, gli si era prospettata la possibilità





liti di una minore occasione di fare per cui parlava per pri-  
 mo, gli si erano mostrati i fogli, di rilevante numero, nei quali  
 erano state raccolte le dichiarazioni del BOMBACI, che gli erano  
 state riassunte, era sopraggiunta sua moglie, che si trovava  
 in una camera attigua, era stato picchiato a calci, e colpi di  
 manganello, e schiaffi ed a pugni sulle spalle, da persone in  
 borghese ed in divisa; per cui, le sue dichiarazioni in ordine  
 alle sue appartenenze alle B.R. erano state anche dettate quasi  
 da una specie di « reazione morale e politica » alla situazio-  
 ne, in cui si trovava. Negava di sapere alcunché delle armi  
 e munizioni trovate in case del CIANCHI, ed ansiosa di  
 non sapere neppure dove questi abitasse. Aveva incontrato la  
 GRAZIELLA ROSSI soltanto due o tre volte, in una trattoria nei  
 pressi di via Fucini in Pisa. Ribadiva di non essere stato a  
 conoscenza delle presenze delle armi sull'auto, a bordo delle  
 quali viaggiava, con gli altri tre, al momento dell'arresto.  
 Si proclamava estraneo sia al COMITATO TOSCANO delle B.R.,  
 che a qualunque piano di commissione di reati comuni. Re-  
 spingeva ogni altro adddebito. Quanto all'imputazione di resistan-  
 za, precisava che egli e gli altri tre marciavano, in auto, sulle  
 destre delle strade, allorché erano stati fermati da una  
 macchina, a bordo della quale vi erano due persone in borghese  
 e due avevano chiesto loro i documenti, ed essi li avevano conse-  
 gnati. Uno dei due era ritornato verso la propria auto per  
 esaminarli, mentre l'altro aveva chiesto loro di scendere. Scesi



111  
tutti e quattro, costui aveva ingiacte la testa dentro l'auto, dal lato sinistro della medesima, ed, immediatamente, li aveva invitati ad alzare le mani e ad andare contro il muro, dicendo loro: « che volete fare una rapina? », e brandendo una mitraglietta corta. Sicchè non vi ne state alcune colluttazioni tra gli agenti, ed alcuno di loro.

Ancora interrogato dal G.I. il 27/7/78 (g. 24), il BARBI tornava a respingere tutti gli addebiti, ribadendo che, in auto, anche per la presenza di califolli ed omicelli, egli non aveva assolutamente notate le borse contenente le armi. circa l'affermazione del BOMBACI, secondo cui, nel suo appartamento di via BARBIERI in Firenze, vi ne la possibilità che si trovasse un ciclostile, esprime l'opinione che il BOMBACI stesso aveva fatto riferimento ad un rifostiglio, nel quale, anche per l'apertura della porta verso l'interno, non vi ne materialmente la possibilità di ~~mettere~~ collocare un oggetto di tali caratteristiche e dimensioni.

ROSSI GRAZIELLA, interrogata dal P.M. il 23/12/78 (g. 21<sup>a</sup> del vol. 1° interrogatori imputati), dichiarava di conoscere il CIANCHI da circa tre anni. La loro conoscenza si ne via via approfondita, fino a sboccare in una convivenza (ella ne legalmente separata dal marito NASI PIETRO). Da circa tre mesi vivevano insieme nell'appartamento bisano di via Ponenti, n° 26. La mattina del 13/12, verso le 8, 10, il CIANCHI le aveva detto che usiva, senza specificare le ragioni, e senza dirle se e di eventualmente avesse potuto incontrare. Le aveva detto che, poiché la macchina l'aveva

prese lui, se, entro pochi minuti, non fosse tornato, elle avrebbe dovuto andar via con il Pullmann. Alle 8, 20, non vedendolo tornare, elle ne uscì di casa; la macchina non c'era, ed elle era andata a prendere l'autobus, portando con sé la bambina. Era rientrata verso le 12, ed aveva visto che l'auto era nuovamente posteggiata sotto casa. Aggiungeva di conoscere il BASCHIERI, come militante di LOTTA CONTINUA, che anche lei ed il CIANCI avevano frequentato. Aveva visto un paio di volte il BARBI; non le risultava che egli ed il CIANCI si conoscessero. Elle lavorava presso l'INAIL di Corso Italia.

Circa gli oggetti, fino a quel momento reclusi nell'appartamento, dalle prime dichiarazioni di averli visti, per la prima volta, al momento delle perquisizioni, eseguite il giorno 20. Poi ammise che essi si trovavano nell'armadio della camera da letto, ove, per vero, li aveva notati verso le ore 12 del 13/12/78. Affermava di non sapere a che ~~uso~~ servissero le cose (materiali per la fabbricazione di timer, scolarina, ecc.) che le venivano mostrate, e che, se avesse percepito le stesse come pericolose, le avrebbe fatte sparire prima della perquisizione, in quanto la sorella del CIANCI, verso le 13 del 13/12/78, le aveva detto che era stata fatta, presso di lei, una perquisizione concernente il CIANCI. Aggiungeva che le chiavi di casa le avevano solo lei ed il CIANCI, e che nessun altro vi poteva entrare, se non in loro compagnia. Poiché le taniche ed i tubi, dichiarava che, mentre le sembrava di aver visto le prime in garage, non aveva mai visto i secondi.

Mmm

Il 24/12/78 la Rossi veniva posta a confronto col CIANCI (g-30). In tale occasione il CIANCI ammetteva che nell'appartamento, ove egli conviveva con la Rossi, si trovavano, oltre al materiale per timari da assemblare e già assemblati, ed ai giuocattoli da caccia, due pistole BERETTA 30 e NAUSER MCS - quelle che sarebbero poi state trovate nel corso della seconda perquisizione - oltre ad apparecchiature elettroniche, numerose chiavi per auto, le taniche ed i sei tubi di ferro detti BARILOTTI, gli altri vari, munizionamento per le armi suddette, un documento delle BRIGATE ROSSE di Genova. Il materiale per timari era stato da lui acquistato in un negozio di Firenze; quando alle due pistole, non intendeva dire da chi gli erano state date, ed ovviamente non erano denunciate.

La Rossi asseriva di non aver saputo nulla di tutte queste cose, che riguardavano solo il CIANCI. Peraltro, dopo il confronto, chiedeva di essere urgentemente interrogata; ed il giorno stesso, al P.M. (g-32), dichiarava che, degli oggetti, che il CIANCI riteneva fossero stati sequestrati, alcuni non erano stati trovati dalla Polizia durante la perquisizione, altri li aveva gettati via lei stessa per timore di una perquisizione, avendo saputo che la Polizia era già stata nelle case di San Giuliano in disponibilità dei genitori del CIANCI. Rivedeva che le pistole, di cui aveva parlato il CIANCI, le munizioni, e le numerose chiavi per auto, si trovavano in un ripostiglio segreto della loro camera da letto, accessibile togliendo, con una ventosa, una parte del battente (sopra).

hanno già detto, in seguito a tali dichiarazioni delle ROSSI, detti oggetti furono effettivamente trovati nel corso della seconda perquisizione). Tra le apparecchiature elettroniche menzionate dal CIANCI, vi erano una radio, che egli teneva nello scaffale in alto dell'antibagno, e due apparecchi, dei quali uno recava un quadrante con una lancetta. Tutte queste apparecchiature erano state da lei gettate nel sacco delle immondizie. Il documento delle B.R. ne custodito nel vano dietro il battiscopa. Ella pensò, naturalmente, l'aver cucinato, sempre per timore della perquisizione. Il CIANCI spesso portava e cava pistole, mai più di due, che, poi, riportava via. Ella si ne accorse che il CIANCI probabilmente teneva un comportamento illegale, ed aveva strani collegamenti, ma non aveva pensato che fosse delle B.R., e si era accorto di ciò, solo quando aveva visto il documento, che, poi, aveva cucinato. Lo aveva visto, per la prima volta, il 20 mattina; era un opuscolo assai consistente, con la stella a cinque punte, e la scritta BRIGATE ROSSA.

Il 13 il CIANCI le aveva detto solo che non sarebbe tornato a casa fino al tardo pomeriggio. Allora le aveva detto dove andare. Egli aveva portato a casa le apparecchiature elettroniche verso la fine di ottobre, o all'inizio di novembre. Il nascondiglio, ove erano state collocate le armi, era stato fatto dal CIANCI, dopo che questi le aveva detto che era probabile che i carabinieri avrebbero fatto molte perquisizioni a Pisa. Ma, anche prima della creazione di tale nascondiglio, il Cianci teneva in casa le armi. A

mm

tal proposito, precisava che, nella casa attualmente abitata, essi avevano traslocato nel settembre 1978. Prima abitavano in via Lattaneo, 159. Nelle case di via Lattaneo, il CIANCHI teneva le armi e le altre cose, da lui ritenute delicate, su nel tetto, a cui si accedeva tramite una finestra della camera da letto. Tali cose venivano protette poi con dei mattoni, ricavandone, quindi, un vero e proprio nascondiglio. Quanto agli alliganti, ai quali aveva ammucchiato il CIANCHI nel corso del confronto, ella li aveva bruciati insieme al letto delle B.R., pur senza sapere cosa contenessero, purché erano nel nascondiglio, ed ella riteneva che fossero, per tale ragione, compromettenti. Tra questi, vi erano dei ritagli di giornali, che parlavano di auto bruciate, appartenenti a funzionari della P.S. di Pisa. Quanto alle apparecchiature elettroniche, il CIANCHI le aveva detto che le metteva in case, perché non era il caso che quelle robe rimanessero altrove, alludendo ad un altro posto, dove stavano in precedenza.

Novamente interrogata dal P.M. il 2/1/78 (8-46), la ROSSI precisava di aver bruciato i suddetti documenti, nel water, verso le ore 11 delle mattina del 20/12/78. In precedenza, aveva controllato il nascondiglio dietro il battiscopa, ed aveva preso tutto quanto era possibile bruciare; poi, con dei gianniqui, aveva dato fuoco alle carte nel vaso del water, e quindi aveva fatto sparire le tracce, tirando giù l'acqua e pulendo con del detersivo. Quella stessa mattina, prima di dar fuoco ai documenti, ella aveva letto, sul giornale, che un impiegato delle Ferrovie era



stato arrestato a Firenze, ed avere pensato che potesse trattarsi del CIANCHI. Sempre la mattina del 20/12, ella si era anche disposta del materiale elettronico, gettandolo in due sacchi delle immondizie, che poi aveva lasciati davanti a casa. Non si era disposta anche delle armi e del materiale per timori, perché, in quelle ore, era molto agitata, non capiva niente, e non agiva a mente serena. Circa le munizioni, dichiarava di ignorare due differenze vi sono tra calibri e tra munizioni per arma comune da sparo e per arma da guerra.

Ulteriormente interrogata dal P.M. il 18/1/73 (f. 50), la Rossi ricadeva di avere cominciato a preoccuparsi, quando aveva saputo della perquisizione in casa dei genitori del CIANCHI. Diceva di sostenere di aver visto le due pistole solo quando ne andate a guardare nel nascondiglio, la mattina del 20/12; ma poi tornava ad ammettere che il CIANCHI spesso portava a casa pistole. Diceva di aver mai visto in precedenza i tubi (o BARILLOTTI) mostratili durante il primo interrogatorio.

Interrogata dal G.I. il 16/2/73 (fascicolo n° 3, f. 3) la Rossi si riportava alle sue precedenti dichiarazioni.

In data 15/3/73 veniva concesso alla Rossi il beneficio della libertà provvisoria, con obbligo.

Fra tanto, alle ore 18 dell' 11 GENNAIO 1973, in Viareggio, nelle via Mazzucelli all'angolo con la via Gioberti, nei pressi dell'ospedale, i carabinieri rinvenivano una autovettura FIAT 128 di colore blu, sprovvista di targhe, e con gli sportelli chiusi.

si, tranne quello anteriore destro, che si presentava privo di sicure.  
 nelle bauciere di dette auto venivano rinvenuti:

un FUCILE WINCHESTER modello 70-300 MAGNUM;

una PISTOLA semiautomatica marca LUGER, calibro 22 L.R.

una PISTOLA semiautomatica marca SMITH & WESSON, cal. 22 L.R.;

un REVOLVER ENFIELD cal. 38;

armi da considerarsi tutte clandestine, in quanto private dei  
 numeri di matricola;

8 CARTUCCE marca FIORELLI, cal. 7, 65

2 CARTUCCE cal. 9 (munizionamento da guerra)

17 CANDELOTTI di esplosivo da cave, marca CHEDDITE;

infinitesimo materiale atto a FALSIFICARE;

numerosi TARGHE anteriori e posteriori di autoveicoli;

PATENTI di guida;

CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE di vario tipo;

numerosissimi CERTIFICATI e CONTRASSEGNI ASSICURATIVI

R.C.A.;

SETTE OPUSCOLI in fotocopia delle BRIGATE ROSSE, recanti  
 ti sul frontespizio le stelle e cinque punte, e la scritta:

« ottobre 1978 - diario di lotte delle fabbriche genovesi Ansaldo  
 Stalsider »; identici a quello ritrovato addosso ad BOMBACI;

una MATRICE DA CICLOSTILE parzialmente incisa, ed intestata  
 BRIGATE ROSSE - COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO (Parte.  
 1, Vol. D., fascic. 3 A, p. 8 e segg.)

De giorno 13 MARZO 1978 / videsi Part. 1<sup>a</sup>, Vol. D., fascic. 3 B

g. 148-149, e fascic. 3 C, g. 353-360; cart. III<sup>e</sup>, vol. 1<sup>o</sup>, g. 1.7, cart. III<sup>e</sup>, vol. 2<sup>o</sup>, g. 123-124), agenti delle DIGOS rinvenivano in Firenze, nelle Piazza BERNARDINO PIO, un'auto SIMCA 1100 ES color verde sabbia, targata LI/226105; targa, che risultava contraffatta usando la targa LV/226105, proveniente di furto commesso nel Maggio 1978 in danno di certo NARDINI ALESSANDRO. A due volte, detta SIMCA, la cui vera targa era FI/815230, risultava provenire di furto commesso in Firenze il 24/2/1978 in danno di RONTINI ALDO. Ora, in tale auto, venivano reperite, tra l'altro, LE TARGHE ORIGINALI della "128", trovate in VIAREGGIO il 11/1/79 (PI/260477), con relativo certificato assicurativo, mentre il materiale ritrovato sulle 128 di Viareggio, figurava il CERTIFICATO ASSICURATIVO relativo alla SIMCA, recante il numero originale di immatricolazione di detta auto. Tra l'altro, nella SIMCA vi erano due contrassegni assicurativi emessi da LES ASSURANCES NATIONALES; mentre altri contrassegni e certificati di detta compagnia assicuratrice erano stati trovati a bordo delle "128" di Viareggio. Inoltre, veniva accertato che le chiavi della SIMCA erano tra quelle SEQUESTRATE al BASCHIERI al momento del suo arresto, ed il numero della falsa targa di essa era annotato in UNO DEGLI APPUNTI trovati addosso a detto imputato.

Venivano svolte indagini sul materiale rinvenuto a bordo delle due auto (Vol. A, fascic. 3, g. 3; cartelle III<sup>e</sup>, vol. 2<sup>o</sup>; cartella 1<sup>a</sup> Vol. D, fascic. 3 C, g. 412 e 432; cartelle III<sup>e</sup>, vol. 2<sup>o</sup>, g. 50-53; cartella I<sup>a</sup>, Vol. D, fascic. 3 C, g. 346); e così risultava:

*Mur*

1°) che documentazione assicurativa rinvenuta a bordo di entrambi  
le auto provvisive da furto consumato in Pisa il 3/1/76, in  
danno di MALASOMA LIDO, agente della compagnia assicurativa  
LES ASSURANCES NATIONALES;

2°) che del materiale, identico a quello rinvenuto sulle "128",  
di Viareggio, veniva ritrovato nel Maggio del 1978 nell'affanta-  
mento occultato in Roma da MORUCCI VALERIO e FARANDA  
ADRIANA, imputati, in altro processo, di appartenenza alle BRI-  
GATE ROSSE. Si trattava, pressoché, di carte intestate  
all'Istituto di Storia dell'Università di Firenze, all'Ordine  
dei Giornalisti della Toscana, alla Regione Toscana, alla Camera  
dei Deputati, al notaio CLERICI di Firenze;

3°) che contrassegni assicurativi pure provenienti dal suddetto  
furto in danno del MALASOMA erano stati rinvenuti ~~in un'auto Renault 4~~

~~in un'auto~~ nell'auto Renault 4, ove, in Roma, fu ritrovato il ca-  
lavere dell'on. ALDO MORO, il 9 Maggio 1978; nell'auto  
CITROEN DYANE usata dagli attentatori dell'esponente della D.C.  
romano MECHELLI; nel veicolo, sul quale viaggiava, al momento  
del suo arresto, avvenuto in Genova il 15/7/78, certo MARZOC-  
CHI GIULIANO, imputato di appartenenza alle BRIGATE ROSSE,

4°) che, sulle "128" rinvenute in Viareggio, si trovano le carte  
di circolazione di un'altra FIAT 128 targata MS/108225, rubate  
il 27/6/78, insieme a detta auto, a LORENZETTI PIETRANGE-  
LO, detta auto, il 13/12/78, era stata rinvenuta in PISA, dai  
Carabinieri, con targhe LU/232143, contrabbatte e parzialmente ri:

composte con elementi di altra targa LI/232143, sottratte a conto SCARDINO LUCCANO; a bordo di essa, inoltre, era stato rinvenuto insieme ad altro materiale non appartenente al legittimo proprietario, un fucile mod. 91 matricola 1A5500, arma da guerra.

Veniva altresì accertato che diversi elementi collegavano gli attuali imputati con l'attività di certi LULLI LUCIA e PISANO DOMENICO, condannati, con sentenza 18/10/1973 del Tribunale di Massa, per un attentato dinamitardo in danno di VENE ORLANDO e per reati comuni, attentato rivendicato dal COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO - BRIGATE ROSSE, ed inoltre imputati, in un procedimento penale pendente presso le Procure della Repubblica di MASSA, di associazione sovversiva e banda armata, in relazione alle suddette sigle. Ed infine, sulla solita "128" di Viareggio, veniva ritrovata documentazione sottratta e conto FINOCCHIO UBALDO, insieme alle sue auto Fiat 127 originariamente targate Pisa 242565, con le quali la LULLI ed il PISANO si erano recati a MASSA per compiere l'attentato, e sulle quali venivano trovati altri tre contrassegni per R.C.A., provenienti dal suddetto furto in danno del MALASOMA.

Emergevano, inoltre, collegamenti con una serie di furti di targhe d'auto, consumati in SESTO FIORENTINO il 29-30 Gennaio 1976; ed infine, sulla detta auto usata dalla LULLI e dal PISANO in Massa, risultavano montate targhe FI/805325, sottratte in SESTO FIORENTINO dall'auto di conto ZANIERI PAOLO, nelle notti tra il 29 ed il 30/1/1976; nelle stesse notti, e

con le medesime modalità, erano state rubate, sempre in SESTO FIORENTINO, altre targhe d'auto; all'interno della SIMON suddetta, furono trovate le targhe ROMA H44418, di proprietà di CORDOVA NA NAZARENO, le cui autovetture, sulle quali erano precedentemente e legittimamente montate, fu reperite sempre in SESTO FIORENTINO, con all'oste targhe PT/146801 rubate in Pistoia; analogamente, fu ritrovata in SESTO FIORENTINO l'auto originariamente targata FI/710681, con targhe PT/152138 sottratte, in Pistoia, a MARINI EDOARDO.

Sulle scorte di tali risultanze, il G.I., in data 12/7/75, emetteva, nei confronti del BARBI, del BASCHIERI, del BOMBACI, e del CIANCHI, un nuovo mandato di cattura, nel quale i quattro, tra l'altro, venivano indicati come organizzatori, e non più semplici partecipanti, dell'associazione sovversiva e banda armata denominata BRIGATE ROSSE. COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO.

Con frattempo, era stato iniziato un altro procedimento penale, anch'esso istituito col rito sommario, nei confronti di cuto IPPOLITI GIUSEPPE. A tal proposito, già è stato esposto che in Roma, all'interno di un'autovettura, il 18/5/75, erano stati rubati i fucili di fucile intestati a LUNERTI ARMEVIO, ad ALORI ANTONIO, ed a COLLABOLLETTA GIOVANNI. Sappiamo che, con il porto d'armi del LUNERTI, erano state acquistate le BERETTA, ed una parte delle MAUSER, trovate nell'abitazione del CIANCHI; altri sei fucili e bombe trovate nel «covo» di via GRADOLI in Roma; che il porto d'armi dell'ALORI fu

rinvenuto in Roma nelle tipografie delle B.R. di TRIACA ANTONIO.

Ovvero, il terzo porto d'arma, quello intestato al COLLABOLLETTA, fu rinvenuto in Pisa, il 4/2/1976, allorché fu arrestato detto IPPOLITI, in quanto, fornito di <sup>rubati</sup> ~~armi~~ ~~armi~~ e di detto porto di fuoco, intestato al COLLABOLLETTA, falsificato con la sostituzione delle fotografie, aveva acquistato, presso varie armiere della Toscana, come veniva accertato con sentenza del Tribunale di Firenze in data 6/10/76, passate in giudicato, 9 pistole, rivoltelle, e carabine, delle quali, in un primo tempo, nessuna ne state più ritrovata. Gli acquisti, con i quali dette armi sono state acquistate, provenivano da un furto perpetrato dall'IPPOLITI, il 29/1/76, in danno di citta CIULLINI DONATELLA. Per tali fatti, con le suddette sentenze del Tribunale di Firenze, allegata agli atti, fu condannato alle pene di anni 2 e mesi 8 di reclusione e L. 250.000 di multa. Successivamente, l'IPPOLITI, in data 16/2/78, veniva ammesso al regime di semi-libertà per tutta la durata delle pene, ed, in data 7/8/78, veniva definitivamente scarcerato, dopo aver ottenuto riduzione di pena, e beneficiato dell'indulto, di cui al D.P.R. 4/8/78, n° 413 (vol. D, fascic. 3 B, p. 228 e segg.).

È da rilevare che, all'atto del suo arresto, l'IPPOLITI fu trovato in possesso di una foto raffigurante un casolare di campagna, identificato nella villa, sorgente nell'Arcino, di proprietà di GORACCI BENEDETTO, noto collezionista d'armi (fascicolo ~~2~~).

*Maney*

esame testi n° 5, g. 25.26).

Successivamente, i noti LULLI e PISANO, all'atto del loro arresto, avvenuto il 26/10/77, venivano trovati in possesso di tre pistole. Nel corso delle fasi istruttorie del procedimento penale instauratosi a Monza contro costoro, veniva esplicita l'esistenza su una di tali tre pistole, una WALTHER PPK cal. 7,65, fabbricata nel 1973, allo scopo di ricostruire i numeri di matricola, che risultavano aerosi. Venivano così ricostruite quattro delle sei cifre costituenti tale matricola, e precisamente: 2882. Dopo di ciò, veniva estratto presso il Centro Elettronico della Divisione Informatica O.M. del Ministero dell'Interno l'elenco di tutte le pistole di quel tipo ivi risultanti come segnalate, in base alle denunce obbligatorie di acquisto, contrassegnate appunto con le matricole 2882... . Tale elenco risultava comprendere 57 pistole. Sulla scorta dei dati segnalati in tale elenco, erano state chieste alle varie Questure indagatrici, per accertare quale destinazione ulteriore avessero avuto le singole pistole. Veniva accertato, in tal modo, che tutte le dette pistole si trovavano ancora in legittimo possesso dei denunzianti, ad eccezione:

- 1°) delle pistole matr. 288285, acquistate presso un'armiera in Latisana, da un cittadino tedesco, nel 1975;
- 2°) delle pistole matr. 288280, acquistate da DI MAJO RENATO, ed a questi rubate in Milano nell'Agosto 1972;
- 3°) della PISTOLA matr. 288224, acquistata, fu l'addetto, in Firenze, il 31/1/76, dall'IPPOLITI GIUSEPPE, sotto



il falso nome e mediante l'esibizione del noto porto d'armi di COLLABOLLETTA GIOVANNI (Vedasi provvedimento di separazione di procedimenti del Procuratore della Repubblica di Massa in data 5/5/78).

Per di più, sulla em. nota n. 128, di Viareggio, venivano ritratti il foglio complementare dell'auto MINI MINOR appartenente a CIULLINI DONATELLA, ed un certificato e costei intestato; auto e documenti sottratti, come sappiamo, alla CIULLINI il 28/1/76, insieme ad una pelliccia, e ad un carnet di assegni, alcuni dei quali erano stati appunto usati dall'IP. POLITI per acquistare le suddette armi, e per il cui furto egli è stato condannato con la citata sentenza ineccepibile del Tribunale di Firenze.

Il 12/4/1978, l'IPPOLITI veniva arrestato, in esecuzione di ordine di cattura della Procura della Repubblica di Firenze, per partecipazione ad associazione sovversiva e banda armata denominata BRIGATE ROSSE, e detenzione di armi e fini di eversione. Interrogato dal P.M. il 16/4/78, l'IPPOLITI ammetteva di avere scattate personalmente la fotografia del casolare del GORACCI, ma non forniva alcuna coerente spiegazione di tale fatto. Nell'occasione forniva spiegazioni circa il porto d'armi, intestato al COLLABOLLETTA, da lui usato. Ammette di aver trovato sia gli assegni della CIULLINI, che la sua pelliccia, in piazza Torquato Tasso. Chiedeva di conoscere la LULLI ed il PISANO, e dichiarava come del tutto casuale il fatto che una delle pistole

de lui l'ingate l'otno eue ginte nelle menti di costoro.

Amore si meo ofato mitefante di Poter oluato dal 1821.

negare di aua mai gatto l'ate delle BRIGATE ROSSE

ultimamente interrogato dal P.M. e' 8/5/79/g. 11, vol. 2 interrog.

inducti, e' l'ipotesi l'icava di non aua mai lavoro su conto

delle Belle Arti, ed, in l'aticole, di non aua mai gatto, su me,

gato di coorari. Si infatture a lungo aua l'onne, di gli aua:

de consegnato il posto d'anni del CORABOLLETA, gonando dati,

in base ai quali conto PELLEGRINI MASSIMO venne implicato di

licitazione e di gaeigione di detto documento, oltre che di asu'

riati oggettivamente comuni. Spline nell'ambito del l'cedimento l'i

male conto e' l'IPOLITI, venne inuimata, ha il delfo di gae.

de l'istituzione, esse DONATI DORIANA. de PELLEGRINI

veniva anche posto a confronto con l'IPOLITI (interrogatori indultati,

giacore 2, g. 20), con viso negativo. de l'cedimento l'icava e

carico dell'IPOLITI venne rinuito a questo l'indultati, ed il

G. melleve nuovo mandato di cattura nei confronti di un l'IPOLITI,

lu i meti di l'aticazione ad associazioni sovversive e l'onde amate,

con detto mandato, al l'icava la que all'istituzione delle BRIGATE

ROSSE. COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO, a l'icco di

aulerie l'aticazione.

At BOMBARDI, loro dolo il suo amato, venne dato conuincia:

zione giudiziarie ha acati conuincuti un consiglio a guoro au:

Venuto in Soviete (Sima), nella notte tra il 18 ed il 19/12/

78, tre un' autol'ufferie dei Carabinieri, ed un' auto con a

Bordo diverse persone, tra le quali un componente dell'auto-pattuglia  
affermava di avere ravvisato uno BOMBACI.

Nel corso delle fasi istruttorie, venivano eseguite varie perizie -  
grafitecnica, balistiche, ed esplosivistico-balistiche, dattilografica  
comparative, e psichiatrica (quest'ultima, nei confronti dell'IPPO-  
LITI) -.

In esito alla formale istruttoria, il G.I., con sentenza - ordina-  
za in data 3/12/73, ordinava il rinvio e giudizio, davanti  
a questa Corte d'Assise, del BOMBACI, del BASCHIERI, del  
BARBI, del CIANCI, della ROSSI, e dell'IPPOLITI, per rispondere  
dei reati, di cui alla rubrica, limitatamente, quanto al capo G/  
alle imputazioni riguardanti i n° 3, 9, e 10, e, quanto al capo  
H, agli episodi in danno di VENÈ ORLANDO, LUGNIRANI PIER-  
RO, e MODIGLIANI UMBERTO. Dichiarava non doversi pro-  
cedere nei confronti del BOMBACI, del BASCHIERI, del BAR-  
BI, del CIANCI, in ordine ai reati di cui al capo G/, limi-  
tatamente alle imputazioni, di cui ai n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ed  
al capo H/, limitatamente agli episodi in danno di CHIRICI,  
PERUZZI, PIGNINI, MATELLI, CAPPUGI, MARCHI, VALENTI-  
VI, MALLARDO, D'ALESSANDRO, per insufficienza di prove.  
Dichiarava, altresì, non doversi procedere nei confronti di ROSSI  
GRAZIELLA in ordine al reato, di cui al capo E/ - ricettazione  
continuata aggravata - poiché il fatto non costituisce reato; di  
IPPOLITI GIUSEPPE in ordine al reato, di cui all'origina-  
rio capo V/ - detenzione aggravata di armi, ai sensi dell'art.

*Mura*

30 c.p.p., l'adit' e' azione penale non potee essere esercitata  
per precedenti giudicati. A tal proposito, si e' visto che l'1990-  
LITI era stato anche incriminato per le reato, di cui all' art.  
21 legge 110/1975, relativamente alle armi, che aveva equiparato  
col porto d' armi del COLLA BOLLERITA. Peraltro, ha lo stesso  
galto materiale, a parere del G.L., egli era stato condannato  
con le note sentenze invocabili del Tribunale di Firenze in  
data 5/10/76, che aveva qualificato il galto come violazione  
degli artt. 10, 12, e 14 legge 487/74, non essendo, all' epoca, noti  
i collegamenti tra detto comportamento dell' imputato, e le sue  
partecipazione a bande armate ed associazione sovversive. Da parte  
di l'esecuzione, con sentenza in data 18/7/78, l'ipotesi l'arresto an:  
nuove e' ordine di cattura nuovo, per le reato, di cui all' art.  
21 legge 110/75, e carico dell' 1990 LITI, in data 13/4/78,  
ritenendo che tra i due diversi titoli di reato intercorresse un  
nello di specificita', ma si trattasse pur sempre di un medesimo  
galto - reato. Percio' il G.L. ritiene che l'azione penale non  
potesse essere esercitata contro e' l'1990 LITI in ordine a detto reato,  
previsto dall' art. 21 legge 110/1975, in applicazione del  
principio NE BIS IN IDEM sancito dall' art. 30 c.p.p. Di G.L.  
didicatore, infine, non doveva procedere contro DONATI DORIANA  
per le delitto di falsa testimonianza (ex capo 2), l'adit' non  
essendo per intesa reato istruzione; contro PELLEGRINI  
MASSIMO in ordine ai reati di ricettazione e falso in caligi:  
cazione amministrativa, per non aver commesso il galto; del

BOMBACI, in ordine ai reati, ha i quali aveva ricevuto  
comunicazioni giudiziarie, per non aver cominciato il  
giusto, dichiarava non dover procedere per i reati per i quali  
dei reati, ha i fatti relativi al sequestro e gioco avvenuto in  
SOVIERE il 18-19/12/1978; dichiarava non dover rinnovare  
l'azione penale per mancanza di querela in ordine a quanto da  
munizipale de BARRI GIAMPARO; ordinava le operazioni di  
gli atti relativi a PELLEGRINI relativamente agli atti reati avanti  
figli.  
Avendo detto sentenza - ordinava in P.M. infallibile, in  
accoglimento del quale la Sezione Sottile, con ordinanze in  
data 31/1/1980, ordinava il rinvio a giudizio del BOMBACI,  
del BASCHIERI, del CIACCI e del BARRI, anche in ordine agli  
episodi dei reati continuati, di cui ai capi 6/ ed H), dei quali  
erano stati, come si è visto, prosciolti dal G.I.  
In data 24/8/80 ROSSI GRAZIELLA veniva nuovamente assolta  
per il seguito di minime di nuovo mandato di cattura per vio-  
lazioni degli obblighi imposti all'atto della concessione delle  
risate provvisoria.  
In data ~~10/10/1980~~ 9/10/1980 questa Corte dispone la scarcerazione di  
I. P. POLITI GIUSEPPE la denuncia dei familiari di custodia per  
fine. In data 18/11/80, infatti, viene emesso nuovo mandato  
di cattura contro i P. POLITI, per accertate violazioni degli  
obblighi imposti nel provvedimento di scarcerazione. I P. POLITI  
si rendono catturati a tale nuovo mandato di cattura.

Att'udienza del 1/12/1980, procedendosi nella continuazione  
dell'ipotesi, i signori degli imputati conservano eccezione di  
nullità degli atti ai sensi dell'art. 26 disp. attual. C.P.P., in  
relazioni agli artt. 183, 185 n. 3 C.P.P. e 24 delle costituzioni,  
mentre richiesta di cooptazione del dibattimento ai sensi dell'art.  
434 C.P.P., delle eccezioni e richieste venivano respinte dalla  
Pret. con ordinanza allegata al verbale di dibattimento.  
Sussistentemente, l'avv. FILASTO respinge la nullità del decreto di  
cittazione per mancata indicazione dell'oggetto del reato contestato,  
stato, nonché sui fatti, oggetto delle imputazioni, di cui ai sensi  
C), H), ed I). Anche delle eccezioni venivano respinte dalla  
Pret. con ordinanza allegata al verbale.  
Att'udienza del 2/12/80, i signori degli imputati conservano  
no eccezioni di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio ex  
art. 385 C.P.P., ed eccezione di incompetenza per territorio delle Pret.  
d'Amore di Firenze. La discussione di tali eccezioni terminava al:  
l'udienza del 3/12/80, con ordinanze in loro data, allegata al  
verbale di dibattimento, le Pret. respingono le eccezioni medesime.  
Att'udienza del 4/12/80, le BASCHIERI, le BONBACCI, ed  
le CIANCHI producono le dichiarazioni scritte di carattere ideologico,  
che venivano allegata al verbale; significavano di rendersi interrogati,  
ai, e revocavano i rispettivi signori di fiducia, accettando i  
quindi dalle altre. Gli altri signori già di giudizio venivano no:  
nullità degli atti ai sensi dell'art. 26 disp. attual. C.P.P., in  
relazioni agli artt. 183, 185 n. 3 C.P.P. e 24 delle costituzioni,  
mentre richiesta di cooptazione del dibattimento ai sensi dell'art.  
434 C.P.P., delle eccezioni e richieste venivano respinte dalla  
Pret. con ordinanza allegata al verbale di dibattimento.

dell'imputati.

De PARRI, invece, dichiara di voler riprendere att' interrogatorio.  
Ribadisce che, nel suo primo interrogatorio non si P.M., aveva  
affermato di allentare alle B.R., lasciò di trovare in uno stato  
consigliato da un libro di vista che glielo, che psicologo;  
e ciò a causa a dei principi e due interrogatori presenti), e dette  
questi, questi, esse, tutti in comune si dicevano; onde egli aveva  
fatto tale affermazione come rivela, e ha aggiunto. Comunque, se, da  
un lato, aveva detto di allentare alle B.R., dette altro aveva detto:  
nullo di non aver praticato ad alcune « azioni », consistentemente  
che, se egli fosse stato un vero esigente, avrebbe stato illogico;  
Ribadisce di non aver notato se fossero, nell'atto, dette cose  
consistenti che fossero, perché egli viaggiava per ardite posizioni dentro,  
mentre le cose, contraddittoriamente e quanto rinchiuse dal versare d'ora;  
nello, si trovano non più che il ardite posizioni, e questo posizione,  
basta che i due arditi arditi; e negava anche di avere visto e  
libera quando att' ardite. negava di aver mai fatto uso di armi  
vigeva pure di aver mai portato, nel suo allentamento preventivo di  
via PARRI, alcune macchine ricostituite, e di aver mai dato ad  
alcuno le armi dett' allentamento medesimo. Ribadisce di non vi-  
nullo a Firenze, il giorno dett' ardite, non solo ha fare degli  
arditi, ma anche l'ardite, quale componente del servizio dett' ordine  
degli Arditi della Toscana, avrebbe dovuto recare, nel pomeriggio  
alla sede di Firenze, ha detto l'ardite. Se disse non, e ha fatto  
atto. Inoltre, custodito di servizio dett' ordine degli Arditi  
della Toscana, ha dimostrato la qualità di consigliere di detto ordine

Finelli

invitate da BARBI, e le attività da lui svolte, in tale qualità, per il biennio 1976-1978. Conseguiva di more stato, per estinzione delle, nell'alloggiamento di via BARBIERI, non meno di 15 giorni più, ma del suo onere. Tomase e negare di avere inteso di studiare la topografia di Firenze in previsione di azioni terroristiche, e di avere ottenuto qualsiasi assistenza agli agenti, che lo avevano arrestato. Aggiungeva di non aver parlato con catanze, all'epoca del suo arresto, che il BOMBACI, il BASCHIERI, ed il CLAVI facevano parte delle B.R., mentre, attualmente, ciò sapere con sicurezza. A suo dire, egli, a quel tempo, si trovava in una fase di informazione. Precisa che, all'atto dell'arresto, abitavano permanentemente Viale Romelli, diretti verso il Distituto Geografico Militare.

A Firenze, egli non aveva colleghi professionali veri e propri; comunque, qui, vi veniva, da parte faceva parte, all'epoca, del Consiglio Regionale degli Architetti, oltre che di quello Provinciale, da parte e Firenze aveva studiato, e vi risiedeva suo fratello, pure architetto.

Inoltre, si recava a Firenze agli uffici regionali, per pratiche relative agli impieghi professionali, che prevalentemente svolgeva nelle province di Pisa e di Livorno, ed all'isola d'Elba. Altresimile e' altrettanto di Firenze per comodità, e si era deciso ad acquistarlo anche per le sue vicinitudini sanitarie, di cui aveva già in precedenza parlato.

Se non si fosse rinunciato con sua moglie, si sarebbe comprato altro progetto a Firenze, per costruirvi la sua professione di architetto; dopo la rinuncia, invece, aveva abbandonato tale progetto, ed aveva in mente di risiedere e' altrettanto, da avere acquistato



con un'analisi complessiva, la commissione non può negare che

avvenuta dopo l'estate del 1978, e non è mai stata decisa

avere argomenti positivi non solo con il CIAR, ma anche con

altri enti interessati. L'argomento dei suoi rapporti con

il CIAR è quindi, fuori con lui per i suoi rapporti con

diverse di persone, dato che lui è un uomo sufficientemente

ex. Il RASCHIERI, il CIAR, ed il BOTBACI erano in

nessi suoi rapporti con il RASCHIERI, come è,

come 3, come 4 volte. Aggiungo che, quando egli ne aveva

come con gli altri tre il giorno dell'arrivo, non si erano

alle giurie delle FIAT, e non erano legati da linee

Rossi e RAZIELLA, interrogate, dichiarano che le loro

a loro che si erano state trovate con il CIAR, e che esse non

ne aveva le informazioni. Conseguenza, quanto al resto, le sue

precludere discussioni.

Attorno del 8/12/80, viene data l'ultima delle

zioni degli altri indagati, ed il GABRI contestare

le quanto ne stato esaminato, in sostanza, dal BOTBACI, nel

non riguarda. Viene, altresì, data l'ultima delle

del rapporto in cui, alla considerazione medica, degli

dot. BETTI e dell'indagine L'ESPRESSO, della

Attorno del 10/12/80, viene nuovamente

ERAZIELLA e l'indagine della stessa

di occuparsi.

Univerno sentiti come testi alcuni dei proprietari di autovetture oggetto di attentati rivendicati dal COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO - B.R. ; MARCHI SILVANO, la cui auto ne andate distrutte ; PERUZZI GIUSEPPE ; CHIRICI UMBERTO ; PIGHINI MAURO ; MATELLI SILVIO ; D'ALESSANDRO CARMINE e MALLARDO FRANCO.

MALASOMA LIDO confermava le sue denunce, a proposito del furto di contrassegni assicurativi, da lui subito. Univerno pure sentito FANTONI MAURIZIO, socio del MALASOMA.

All'udienza dell' 11/12/1980, MODIGLIANI UMBERTO confermare le sue denunce circa l'attentato subito dalle sue auto, precisando che, dentro di queste, c'era lui, che si era allora messo alle guide, e che era stato proprio lui, con l'accensione, ad innescare le cariche. L'auto si era incendiata nelle parti posteriori, che erano andate completamente distrutte ; le parti anteriori erano state salvate, per l'intervento di alcuni operai, muniti di estintori. In precedenza, egli aveva ricevuto diversi biglietti intimidatori, con la sigla BR, ed, anche successivamente, aveva ricevuto minacce per lettera e telefono, le ultime delle quali risalenti al Settembre/Ottobre 1973.

INGHIRAMI PIERO dichiarava che, nella notte del 16/11/78, era stato fatto un attentato alle sue autovetture. L'ordigno non era esploso. Egli conosceva l'ordigneto BARBI, e non aveva avuto alcun sospetto su di lui. Con lui, si era incontrato diverse volte, per motivi di lavoro. Del verbalizzante FIORIOLO OSCAR

Ammy

consegnare i salotti e una sedia, lasciando che l'auto ne stia  
seguito portato degli agnelli GIACINTO ed EUCARISTO, posti  
agnelli gli avevano detto che la Roma con le fu liote ne col.  
locata ha i soldi, che lavorare erano quelle antiche. Parlavano da  
anch' egli, il giorno dell'auto, aveva parlato alle signorine  
dell'abitazione di via BARBIE RI.  
Univano poi uomini MASSETTI GIUSEPPE, GORACCI BENEDETTO  
(inviato della vita, e un fotografo fu trovato in loro  
dell'IPOLITI), il vagabondo GIANNOTTI CARLO.  
Univano poi anche BORGHI BRUNELLA, CARPAI CARLO, PAOLI.  
NELLI LUCCIANO, e CIAPPI FOSCO, indotti dalle signorine, e da  
lori di distribuzione di esami in viaggio, abbandonati anche e di  
abitazioni e uno solo non ai carabinieri, di disaccordo di avere i loro  
niti uno o due volte una 128 era, aveva caratteristiche di corruzione  
danti a questa schista in viaggio, nelle note rinvenute, il  
giorno 11/1/73, in giorni successivi a quello dell'auto del  
CIAPPI, del BOMBACI, del BASCHIERI, e del BARBI  
l'agnelli GIACINTO LUCCIANO, consegnando il vagabondo d'auto  
lasciava che egli e l'EUCARISTO avevano deciso di girare l'auto  
nel viale Roselli in Firenze, per un normale controllo. Epi aveva  
gatto agnelli, con la lettera, agli occupanti dell'auto, che si erano  
giunti regolamentari. Sono date l'auto di servizio, ai ne avvicinati  
alle CITROEN, ed aveva invitato i quattro occupanti e occupare.  
aveva parlato, e ~~era~~ aveva anche l'agnelli EUCARISTO, che  
aveva visto le BASCHIERI nelle' atto di lasciare una liote.

51)

Intanto egli aveva raggiunto l'altra parte della macchina, e si accingeva a prendere i documenti, che uno degli imputati, da lui identificato nel BARBI, stava per consegnargli. Aggiungeva che, effettivamente, il BARBI gli aveva detto che avevano fretta, perché dovevano recarsi all'Istituto Geografico Militare.

Mentre il BASCHIERI stava per prendere le pistole, gli altri tre, che si trovavano sul marciapiede - e, dunque, erano già scesi dall'autovettura - avevano fatto un movimento per andare verso di queste. Egli, però, aveva intimato loro di stare fermi, dicendo: « fermi, o sparo », e mostrando le sue pistole spianate. Con contropelo, li aveva spinti verso il muro.

L'EUCALITTO, mentre egli si occupava degli altri tre, aveva tirato fuori dalle macchine il BASCHIERI, e gli aveva detto:

« cosa stavi facendo con queste pistole? », ed intanto era riuscito a prendere tale arma. A questo punto, il teste aveva aiutato l'EUCALITTO a portare il BASCHIERI vicino agli altri. Egli, per tenere a bada questi ultimi, aveva usate le pistole in dotazione, una BERETTA; l'EUCALITTO aveva e tracolle una mitraglietta. Su un secondo momento, quando, cioè, ai tre si era aggiunto il BASCHIERI, il teste aveva preso lui la mitraglietta dell'EUCALITTO, e, con questa spianata, aveva tenuto i quattro fermi al muro. La collocazione era consistita sostanzialmente in schintoni; il teste aggiungeva: « sarà volato qualche fuggo... sia da parte loro, che da parte nostra. Quando volavano dei fuggi, io avevo già le pistole spianate ». Le

buona con le mani « si trovava al centro dell'auto, tra i due sedili anteriori, più spostata indietro ». Erano era APERTA.

Prendeva che, mentre s'EVACITTO accompagnava le BASCHIERI, facendolo passare tra le due auto, egli si era spostato di qualche passo indietro per farlo passare, ma sempre tenendo sotto mira gli altri tre. Egli si trovava sul bordo del marciapiede, mentre i tre si trovavano vicino al muro. Su quel momento, nel viale c'era un traffico normale. Le « colluttazioni » se avvenute ~~mentre~~ dopo che i banditi erano usciti dall'auto, o, quanto meno, nel mentre ne uscivano. Meglio, infine, di aver sentito pronunciare altre voci, oltre a quelli sopra riferiti.

BARBI BORSATTI ANNA MARIA, moglie dell'imputato BARBI, indotta dalle digesta, dichiarava che, sulla porta dell'appartamento di via BARBIERI, vi era una comune targhetta di plastica o metallica simile, che conteneva un foglietto con le scritte « Audi-tetto Gianluigi Bardi ». Tale nome era indicato anche nelle cartelle della cuffia. Aggiungeva che la riclassificazione con suo marito era cominciata nella primavera del 1978, era continuata in estate, ed era stata definitivamente aggiunta dopo la fine dell'estate stessa. All'udienza del 16/12/80, le BONBACI, le BASCHIERI, ed i CLAVI facevano passare alla corte un dattiloscritto di tre fogli, di contenuto « ideologico », le cui linee fondamentali venivano ripetute oralmente dai CLAVI. A detta udienza, a quelle del 17, 18, 19, ed a quella odierna, le P.M. ed i difensori conducevano come da Usuali di dicattimento. Veni-

Se, quindi, pronunziata le presenti sentenze.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo problema da risolvere, alla stregua delle risultanze, concerno:  
no:

1°) l'esistenza, di fatto, di una organizzazione denominata BRIGATE ROSSE - COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO, dotata di una sua autonomia organizzativa, pure se strettamente collegata al nucleo centrale delle BRIGATE ROSSE;

2°) la sussistenza, in tale organizzazione, dei caratteri delle associazione sovversiva e delle bande armate, ai sensi e per gli effetti, di cui agli artt. 270 e 306 c.p..

Sul primo punto, basterà ricordare:

1°) i volantini in atti, che rivendicavano a tale sigla, e non direttamente alle B.R., gli attentati dinamitardi, di cui al capo 6/ delle rubriche, mentre, come è noto, le B.R. usano firmare direttamente, e senza ulteriori specificazioni, gli attentati deliberati ed eseguiti dalla loro organizzazione centrale;

2°) il fatto che, come risulta dalle perizie tecniche del dott. NUNZIO CASTIGLIONE, eseguite nel corso della fase istruttoria, i detti volantini sono da raggrupparsi in due soli gruppi omogenei, invarianti, ciascuno, da una sola macchina da scrivere, mentre da una di tali macchine proveniva pure la matrice invariante, come abbiamo, nella "128", costituente un vero e proprio covo mobile, trovata a Viareggio il 11/1/78; matrice intestata, appunto, a due volte, BRIGATE ROSSE - COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO;

liber

3°) il fatto che con questa data l'azione è diventata  
del Tot. ecc. Azione CELSO, e del tot. 100.000 SPARTELLA,  
per quanto nelle sue istanze, tutti gli ~~ad~~ ordini ~~di~~  
~~utilizzati~~ utilizzati per comprare i suddetti attestati, ad esclusione  
di questo centro e' auto di MALLARDO FRATELLO, erano indicati  
con le medesime distanze di circuito relative mancanti il materiale  
esistente, ciò che risulta un medesimo « modulo operandi » nelle sue  
operazioni e nelle operazioni degli attestati compiuti in Toscana e  
riconfermati dalle suddette sigle;  
4°) il fatto che l'organizzazione in questione dispone di una propria,  
e rilevante dotazione di armi, munizioni ed esplosivi (quelle usate  
nelle altre CITROEN all'atto dell'arresto del BOMBARDI, del BASCHIA;  
RI, del CIABU, e del BARRI; le armi, le munizioni, i "BARRIOT;  
TI, i fucili nelle dotazioni del CIABU; le armi e le munizioni  
esistenti a bordo della "128", di Viareggio; i munizioni ai cosiddetti  
di esplosivo da cave; e le pistole trovate in mano ai LUZZI e  
PISAVE; le pistole trovate a bordo dell' "128", rinvenute in  
Pisa il 13/12/78).

5°) la disponibilità di materiale atto a giustificare documenti, trovato  
in case del CIABU, e della "128", di Viareggio; si riconosce  
e forse ulteriori e posizioni di antefatto ~~utilizzati~~ (quelle trovate su  
della "128", queste contraggente all'istante della SINCA 1100, trovate  
in Firenze il 13/3/79, e della "128" rinvenute in Pisa il 13/12/78  
78); di pistole di guida, di contraccanti amministrativi di vario  
tipo, di munizioni indicati e contrapposti amministrativi R.E. A.

invenuti nella 128, di Viaggio e nella 5111A di Firenze.

Tutto ciò dimostra che all'autonomia si è anche indicata con chiarezza.

Se un'autonomia dotazione di anni, di affari, di oggetti, di documenti necessari per lo svolgimento di un'attività economica, per esempio, organizzate, ed in parte esigite, nelle regioni Toscane, e, quindi, una struttura organizzativa dotata di autoaggiornare aut

lione materiale, e di autonomia per finire operativo.

riso stabilito, dove anche rilevanti che il detto COMITATO RIVO =

LUIGI MARIO TOSCANO delle BRIGATE ROSSE, lui dotato di

Tali autonomie organizzative, se, inoltre, effettivamente collegato al

multo centrale dell'organizzazione denominata « BRIGATE ROSSE ».

(cioè è esclusivamente rinviato):

1°) dal rinviamento, presso l'abitazione del CIACCI, di una

BERETTA 7,65, acquistata in Roma, l'1/2/1978, da un indivi-

due, che, come già è stato esposto, aveva esposto un posto di guida

intestato a CARLO LUVERGI ARNEVIO, munito dell'interno di

un'autovettura, il 18/5/75, insieme ad altri due posti di guida,

intestati ad ALDO AUTONOMO, e COLLA BOLLETTA GIOVANNI.

ora, già si è rilevato, in narrativa, che lo stesso individuo, che

avere acquistato la pistola BERETTA munita del CIACCI, ebbe

ad acquistare anche, nella stessa occasione, e anche vendendo

due posti di guida del LUVERGI, un fucile a pompa munito

ITHACA, successivamente rinviato, il 18/4/78, nel corso delle

BRIGATE ROSSE di via GRADOLI in Roma;

2°) dal rinviamento, anche nell'abitazione del CIACCI, di una li:



nota l'AVISER associata coi pezzi di altre due armi, l'arma acquistata  
 tra in Roma, insieme alla BERETTA ed al fucile a pompa rid-  
 etti, dallo stesso individuo, che visse il posto d'arma sottratto al  
 LUVERTI, l'altra acquistata pure in Roma, il 3/7/77, da un  
 individuo, che pure visse un posto d'arma intatto e sottratto  
 a Carlo Rossi AVOLTO, con il quale rientrarono acquistate altre  
 numerose armi, particolarmente interessanti nel quadro di indiziati per  
 gravissimi fatti criminali, addebitati alle BRIGATE ROSSE. Saldiamo  
 anche che con il posto d'arma del ~~LUVERTI~~ COLLABORERTA, rubato,  
 come abbiamo visto, insieme con quelli del LUVERTI e dell'ALORI,  
 acquisto anni e' imputato LOPOLITI GIUSEPPE; e che quello del:  
 C'ALORI fu rinvenuto in Roma, nelle filigrane di TRIACA AUTOMIO,  
 che giunse da stamparia delle BRIGATE ROSSE;  
 3°) dal ritrovamento in Roma, il 9/5/1978, nell'auto RENAULT  
 4, ove le BRIGATE ROSSE avevano lasciato il cadavere dell'on.  
 ALDO MORO, di contrasigilli assicurativi provenienti dallo stesso posto  
 in danno di MALASOMA ~~LUVERTI~~ LIDO, dei quali provengono i  
 contrasigilli, le polizze, ed i certificati assicurativi ritrovati in  
 gran numero nella "128", di Viareggio;  
 4°) dal ritrovamento di contrasigilli assicurativi pure provenienti dallo  
 stesso posto nell'auto CITROEN DYANE usata dagli attentatori del:  
 responsabile delle D.C. romane NICCHIELLI, e nel veicolo, nel quale  
 viaggiava, al momento del suo arresto, avvenuto in Genova il 15/2/78,  
 sotto MARZOCCHI GIULIANO, imputato di appartenenza alle B.B.;  
 5°) dal ritrovamento di materiale identico a quello rinvenuto nelle

" 128 " di Viareggio (cata intabata all' Istituto di Storia della  
Giustizia di Firenze, all' ordine dei Giomaiati della Toscana,  
alla Regione Toscana, alla Camera dei Deputati, al notaio CLE-  
RICI di Firenze) nell' allattamento occupato in Roma da MORVCCI  
VALERIO e da FARANDA ADRIANA, imputati, in altro luogo, di  
allattamento alle B.R. Dello ritrovamento avvenne nel Maggio 1975.  
6°) del rinvenimento, tra le armi, di cui erano dotati CARTELLINO  
FRANCESCO e MOSCHETTI FRANCESCO, autori del sequestro  
dell' esponente delle D.C. FALLO, avvenuto in Roma l' 8/3/1975,  
e rinvenimento delle B.R., di un fucile e come nome BERTETTA  
ca. 12, acquistato con l' uso del solito posto d' arma intabato al  
LUNERTI;

7°) del rinvenimento, nel caso B.R. di via Monte Citorio in  
Milano, di una cartella, recante, sulle copertine, l' indicazione  
TOSCANA, e contenente variati volantini firmati BRIGATE ROSSE.  
COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO, oltre a materiale vario,  
tra cui gli indirizzi di operazioni economiche, operanti in dette re-  
gione (fotocopie degli atti relativi a procedimento penale contro 12:  
ZOLINI LAURO ed altri).

8°) rinvenimento in fatto, ve rinvenuto, in diritto, che detto COMITATO  
RIVOLUZIONARIO TOSCANO delle B.R. riveste tutti i caratteri delle  
associazioni sovversive, ai sensi e per gli effetti, di cui all' art.  
270 h.p.c.p. (caso A dell' imputazione). Si trovano in presenza, inve-  
no, di una pluralità di persone (delle quali sono state identificate,  
allo stato, gli attuali imputati BOMBACI, BASCHIERI, CIACCI, BAR-

RI, ed IPPOLITI, vedano con quali modi e funzioni i soggetti attivi in  
 tempo delle organizzazioni, che si associano al dibattito anche di per  
 valore violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nel  
 stato, e di stabilire - con l'uso delle violenze - le distinzioni dei pro-  
 letariato. Tale ginetta emerge nitidamente, al cospetto di enumerazione  
 ideologica - programmatica, da tutti i vocabolismi in atti ginetti con  
 le note sigle, e rivendicati gli effetti dinamici, di cui ai  
 cali e / H / ed i / dette uscite, che hanno chiaro, e ginetta  
 sfere si sono contattanti manifestate nel complesso, in un arco di  
 tempo considerevole, degli avvenimenti in questione. Le altre indicazioni  
 ginetta hanno trovato ragione nelle dichiarazioni, scritte ed  
 orali, fatte da BONBACI, da B. ASCHIERI, e da CIAPUZZI, nel  
 corso del dibattito.

Per la necessità di tale figura criminale è necessaria la presenza  
 di una struttura di lavoro, associata, in cui si manifesta uno dei  
 attività privati dall'art. 302 c.p. nelle tre strutture organizzative:  
 va di dette associazioni prevede il lavoro di un'idea do-  
 torazione di omni, disponibile in i vari associati, congrua ai fini  
 programmati dal fatto associativo, che, a due volte, prevede e' implicito  
 go delle omni in il raggiungimento dello "scopo sociale". Per le  
 associazioni delle elementi liturgico di tale dato sono necessari  
 e sufficienti le vocazioni di lavorare, e costituire, ed organizzarsi

finire

1  
tale sodalizio (ipotesi previste dalle p.p. dell' art. 306 c.p.), o  
di parteciparvi (ipotesi di cui al 1° cap. dello stesso articolo); e  
questo raffrontato il dolo generico del delitto, cui si aggiunge  
un dolo SPECIFICO, consistente, all'incirca, nella finalità di  
commettere uno dei delitti indicati nell' art. 302 c.p.

Oie tali requisiti sono perfettamente configurati nell' organizza-  
zione in oggetto, denominata BRIGATE ROSSE - COMITATO  
RIVOLUZIONARIO TOSCANO.

Vi è, come già si è visto parlando della associazione sov-  
versiva, una pluralità di persone associate. Tale associazione è  
in possesso di una considerevole dotazione di armi, munizioni, ed  
esplosivi. A tal proposito, è opportuno qui ricordare che tale  
dotazione è, quanto meno, costituita:

- 1°) dalle quattro pistole, e dalle munizioni, trovate a bordo  
della CITROEN, sulla quale viaggiavano il BOMBACI, il BA-  
SCHIERI, il CIANCHI, ed il BARBI il 13/12/78, al  
momento dell' arresto; mentre dalle stesse dichiarazioni del BOMBA-  
CI del 20 e del 28/12/78 trova ulteriore conferma il collegamento  
esistente tra dette armi, e l' organizzazione, di cui si tratta;
- 2°) dai sei "caricotti" trovati in casa del CIANCHI nel corso  
della perquisizione del 20/12/78; dalle due pistole, e dalle  
numerose munizioni ordie da guerra, trovate a casa dello  
stesso CIANCHI, nel corso della perquisizione del 25/12/78;
- 3°) dal fucile WINCHESTER, dalle due pistole, dal revolver,  
dalle numerose munizioni, dai 17 condotti di esplosivo da

lave, trovati a bordo delle Fiat 128 reperite in Viareggio alle ore 18 dell' 11/1/1978. A tal proposito, vanno qui ricordate le seguenti risultanze:

A) il ritrovamento in Firenze, il 13/3/78, della SIMCA 1100, proveniente di furto, a bordo della quale si trovavano le TARGHE ORIGINALI della "128" trovate a VIAREGGIO, con relativo certificato assicurativo;

B) la presenza, a bordo della "128", del CERTIFICATO ASSICURATIVO relativo alla detta SIMCA, recante il numero originale di immatricolazione di tale auto;

C) la presenza, a bordo di entrambe le autovetture, di contrassegni assicurativi emessi da LES ASSURANCES NATIONALES, e provenienti da un\* unico furto;

D) il ritrovamento, sulla "128" di VIAREGGIO, di una MATRICE da cidostici intestata, per l'adunato, BRIGATE ROSSE - COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO, ottenuta, come risulta dalle fascie dattilografiche del dott. NUNZIO CASTIGLIONE, con la stessa macchina da scrivere, dalle quali provenivano i volantini cidostilati, anche mi e firme BR - COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO, rivendicanti gli attentati contro le autovetture del CAPPUGI, del MARINI, del CHIRICI, del PERUZZI, del PIGNINI, del MATELLI, del VENÈ;

E) il ritrovamento, in possesso del BASCHIERI, all'atto del suo arresto, delle CHIAVI delle suddette SIMCA, e di un album recante il numero delle false targhe ad esse applicate all'atto.

del ~~tribunale~~ rinvenimento di me.

Tutto ciò dimostra che le ARMI e gli ESPLOSIVI, oltre alle  
 MUUVIZIONI ed ogni altri oggetti trovati a bordo delle "128",  
 di Viareggio, erano in dotazione del COMITATO RIVOLUZIONARIO  
 MARIO TOSCANO delle B.R. / e, in particolare, degli organi:  
 zioni di me, de identificanti, come sono stati dimostrati,  
 nello stesso BASCHIERI, nel CIAMU, e nel BOMBARDI.  
 Altre armi in dotazione di detto COMITATO vanno identificate:  
 4°) nel giule mod. 31, rinvenuto a bordo dell'altre FIAT  
 128, usate il 27/5/78 a LORENZETTI PIETRAVERDE, e rinvenute  
 Te a Pistoia, dai carabinieri, il 13/12/78. Siglati, nelle carte  
 "128" di Viareggio, che, la la qualità e la quantità dei  
 materiali rinvenuti, deve ritenersi giungano da me e l'ordine  
 le loro molte "delle organizzazioni, su trovate anche le  
 CARTA DI CIRCOLAZIONE di dette "128", ritrovate a Pistoia.  
 5°) nelle tre pistole, delle quali giunse trovati in persona LULLI  
 LUCIA e PISANO DOMENICO all'atto del loro arresto, avvenute  
 il 25/10/77. Costoro, infatti, come già è stato esposto, sono  
 stati condannati, con sentenza 18/10/78 del Tribunale di Pistoia,  
 la cui sentenza dimostrando in danno di VENE ORLANDO, il:  
 Variato, all'atto, del COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO.  
 BRIGATE ROSSE, inoltre, nelle carte "128" di Viareggio,  
 viene ritrovata documentazione sostituita e cala FIVOCCHIO  
 UBALDO, rinvenute alla sua "127", con la quale di LULLI ed  
 il PISANO di mano ricati e mano per compilare detto attestato.

e anche quale venivano ritrovati altri tre contrassegni R. C. A.,  
provvisori, come questi trovati su detto "128" di Viareggio e  
nella SIMCA di Firenze, ~~che sarebbe stato~~ dato stesso giorno  
comunicato in Pisa, il 3/1/26, in danno di MATASSONA LIDIO.  
Vi è, poi, oltre altre dotazione di armi, ore delegatamente  
ricevute, il tipo di AZIONE MILITARE, molto del 2/6/27  
del 16/11/28, e menzionata nelle note varie di attestati, con  
uno il testo di ordine incassato; vi è il gatto che fanno di  
detti attestati: questi contro le CHIRICI ed il PERUZZI del 2/6/  
27; questi contro le PIGNOLI ed le MATELLI comuni nelle  
stesse giornate; i primi due pubblicati in Firenze, poi altri due in massa  
rivoltano la calce della banda di agire contemporaneamente  
IN LUOGHI DIVERSI, dando, in tale modo, ricetto, ~~non~~ e quindi  
favoristici nei confronti dei soggetti colti, ora inlogoranti, alla  
calce delle olive ed organizzative delle bande stesse; calce  
che si manteneva anche nelle molteplici delle attività disperse, e  
che rivale le imprese di una una struttura organizzativa, in grado  
di programmare, coordinare, eseguire le azioni necessarie per l'acquisto  
e materiale sfruttate e logistico economico (armi, autoveicoli, fucile,  
celibati, documenti), ~~non~~ e ha attuato i singoli attestati.  
Suntori anche il loro obbligo del diritto in oggetto, convalidati,  
nelle officine, nelle reazioni delle amministrazioni sovversive, di cui  
rice ai è trattato, e che rivela, ha e appunto, che i detti ri-  
sultati date del 302 C.P. . Tali risultati erano economici,  
come pure è stato ricevuto, dal controllo dei verbali, con i

lungo

quali le bande annate in questione rivendevano i vari affettati, da una parte.

Infine, i cassieri dell'associazione sovversiva e delle bande di  
mafie, rivestiti da delle organizzazioni, trovano utilità e consenso  
negli ostentamenti ostentati, già anch'essi annate, esaltati  
ha il COMITATO RIVOLUZIONARIO ROSSE, oggetto del  
presente lavoro, ed il nucleo centrale delle BRIGATE ROSSE.  
Più lontano, se si vuole di delitti di bande annate e di  
associazioni sovversive, ove, come nelle altre, ne ricomano tutti  
i risultati comuni costituiti, come sono ~~materialmente~~ le cose.

Ed infine, tra le due galassie annate non è individualità  
il rapporto di affiliazione, previsto dall'art. 15 c.p. di definire  
la previsione delle norme amministrative applicate su queste generali,  
e, quindi, la conseguente del solo reato previsto dalla legge  
e non di questo il fatto che accende. Ed ~~invece~~ <sup>invece</sup> ha la conseguenza  
garanzia del delitto di banda annata, l'art. 306 c.p. non

richiede che uno o più dei delitti, previsti dall'art. 302 c.p. - e,  
quindi, anche quello di associazione sovversiva - da cui derivano  
costituisce, all'atto, il solo oggetto del delitto di banda annata  
invece, viene effettivamente commesso. Infatti è l'art. 306 statale,  
accettando che si riprende del delitto di banda annata  
« la cui sola »: vale a dire, la cui sola delitto di banda annata,  
costituito, od organizzato e banda (linee laterali dell'art. 306  
c.p.), o « la cui sola » di avere partecipato alle bande  
stesse (art. 306, ult. 10/). Perciò, i ragionevoli del delitto di



banda omessa, che obbliga, come nelle altre, a essere  
c.p. (nel caso in quale, quello di associazione omessa, il fatto  
dell'art. 270 c.p., rispondono tanto del delitto di banda  
quanto, quanto dell'altro o degli altri delitti, comunque sia  
il fine (dolo olicio) delle bande omesse, in concorso  
non ha i suoi meriti. Inoltre, tra i delitti di associazione  
omessa e di banda omessa, non vi è coincidenza di elementi  
costitutivi oggettivi e soggettivi, ed invece, tra le configurazioni  
del primo delitto non è richiesta, come per il secondo, l'esistenza  
di una dotazione di armi, munizioni, ma la configurazione del  
delitto, non è né escludere né escludere il fine di stabilire  
costantemente e diffondere di una classe sociale o di altri  
primi violentemente una classe sociale, o comunque, o di altri  
mentre gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello stato, così come  
lo è, invece, tra il delitto di associazione omessa  
vicina, secondo il più recente orientamento delle giurisprudenze delle  
camere e dei giudici di merito, non possono considerarsi come il  
delitto di banda omessa, o quello di associazione omessa, ma  
visto dall'art. 416 c.p., di cui al capo 1) dell'articolo imputato;  
ne, e ciò perché la norma imputativa, che prevede il primo  
è in rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 15 c.p., con quella,  
che configura il secondo. Si è osservato, a tal proposito, che  
la banda omessa non è che un'associazione omessa, la delinquenza  
tecnica dei delitti oggettivi, che insieme le sue strutture

100/

(organizzazione di tipo militare con disponibilità di un armamento adeguato) e la componente psicologica e teleologica (scopo di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 c.p.). Pertanto, nel concorso all'infante tra le due norme incriminatrici, si configura solo il delitto di banda armata (conf., ad es., Amise d'Alipoli 16/2/77, Giur. Merito 1978, 110/).

Venendo ad esaminare le posizioni del BOMBACI, del BASCHIERI, del CIANCI, e del BARBI, va ricordato che essi sono tutti imputati di avere ~~la~~ ORGANIZZATO e DIRETTO l'associazione sovversiva denominata, all'infante, BRIGATE ROSSE - COMITATO RI: VOLUZIONARIO TOSCANO (capo A), e di avere ORGANIZZATO la corrispondente banda armata (capo B).

Prima di esaminare le posizioni dei singoli imputati, vanno brevemente alcune osservazioni in diritto, volte a chiarire il significato ed il contenuto delle figure del DIRETTORE e dell'ORGANIZZATORE di un'associazione sovversiva e di una banda armata, ed i criteri distintivi di tale figura da quelle del semplice PARTECIPANTE. Va ricordato, a tal proposito, che l'art. 270 p.h. c.p. punisce i PROMOTORI, i COSTITUTORI, gli ORGANIZZATORI ed i DIRIGENTI di un'associazione sovversiva con la pena della reclusione da 5 a 12 anni, mentre il div. 2° di detto articolo prevede, per il semplice PARTECIPANTE, la reclusione da 1 a 3 anni. Parallelamente, l'art. 306 p.h. c.p. prevede, per i PROMOTORI, i COSTITUTORI, e gli ORGANIZZATORI di una banda armata la pena della reclusione da 5 a 15 anni, mentre la figura del DIRIGENTE è

Stm

5°) CAPPI o DIRIGENTI sono coloro, che, posti al vertice dell'orga-  
nizzazione, dispongono di un potere di influenza e riveste decisioni;  
4°) SOVVERTORI sono coloro, che allentano o promuovono gli  
aiuti economici o materiali per far fronte alle esigenze finanziarie  
della banda omicida;

3°) CAPPI o DIRIGENTI sono coloro, che, posti al vertice dell'orga-  
nizzazione, dispongono di un potere di influenza e riveste decisioni;  
4°) SOVVERTORI sono coloro, che allentano o promuovono gli  
aiuti economici o materiali per far fronte alle esigenze finanziarie  
della banda omicida;

2°) COSTITUTORE è, evidentemente, colui che crea l'associazione  
e la banda, determinando le condizioni e compiendo le attività;  
1°) PROMOTORE è colui, che, assumendo l'iniziativa, si rende  
costituente, partecipando a tutti, delle proposte di costituzione  
dell'associazione o della banda omicida;

1°) PROMOTORE è colui, che, assumendo l'iniziativa, si rende  
costituente, partecipando a tutti, delle proposte di costituzione  
dell'associazione o della banda omicida;

2°) COSTITUTORE è, evidentemente, colui che crea l'associazione  
e la banda, determinando le condizioni e compiendo le attività;  
1°) PROMOTORE è colui, che, assumendo l'iniziativa, si rende  
costituente, partecipando a tutti, delle proposte di costituzione  
dell'associazione o della banda omicida;

3°) CAPPI o DIRIGENTI sono coloro, che, posti al vertice dell'orga-  
nizzazione, dispongono di un potere di influenza e riveste decisioni;  
4°) SOVVERTORI sono coloro, che allentano o promuovono gli  
aiuti economici o materiali per far fronte alle esigenze finanziarie  
della banda omicida;

5°) CAPPI o DIRIGENTI sono coloro, che, posti al vertice dell'orga-  
nizzazione, dispongono di un potere di influenza e riveste decisioni;  
4°) SOVVERTORI sono coloro, che allentano o promuovono gli  
aiuti economici o materiali per far fronte alle esigenze finanziarie  
della banda omicida;

tutte - provvedendo le figure dell'organizzazione durante tutto l'iter delle vite associative - svolge ruoli organizzativi, coordina le loro, affida incarichi ai giovani, redige programmi, emette direttive, dirige anche singoli settori di intervento, ed, infine, CURA LA EFFICIENZA dell'organizzazione, anche PROVVEDENDO a queste i MEZZI OPERATIVI: giacché sarebbe assurdo considerare semplice partecipante colui, che consegue un diploma, il quale poi fosse effettuato in DENARO, configurabili, a suo carico, le responsabilità del SOVVENITORE, qualificata, come si è visto, e quelle ~~intermedie~~ del PROMOTORE, a sua volta laici, giocate a quella dell'ORGANIZZATORE. Va aggiunto che è sufficiente lo svolgimento anche di una sola tra le suddette attività, per consentire la fattuale attuazione sotto la figura dell'ORGANIZZAZIONE. NE dell'associazione sovveniva o delle bande armate.

6°) PARTECIPANTE all'associazione sovveniva od alla banda armata è, infine, colui che, concedendo gli aiuti e le attività tipiche del sodalizio, vi aderisce e ne diviene parte attiva, sia con lo scopo compiuto di una concessione all'attività collettiva, sia con lo espletamento di un qualsiasi operato funzionale o strumentale all'associazione, rinviando le sue condotte ad di fuori di ogni possibilità di ingerenza nella gestione statica o dinamica del sodalizio.

Tutto ciò premesso in linea di diritto, va rilevato, in linea di fatto, che due considerazioni di carattere generale, determinano le univoche risultanze, dimostrano, quanto meno, che TRALASCIANDO

1. Il 1978, il Tribunale di Milano, in un'ordinanza, ha stabilito che la  
2. La sentenza del 1978, che ha stabilito che la  
3. La sentenza del 1978, che ha stabilito che la  
4. La sentenza del 1978, che ha stabilito che la  
5. La sentenza del 1978, che ha stabilito che la  
6. La sentenza del 1978, che ha stabilito che la  
7. La sentenza del 1978, che ha stabilito che la  
8. La sentenza del 1978, che ha stabilito che la  
9. La sentenza del 1978, che ha stabilito che la  
10. La sentenza del 1978, che ha stabilito che la

bandonata, con tutto l'ingente ed importantissimo materiale, che conteneva. Ebbene è certo che, all'atto del ritrovamento, essa si trovava in TOTALE STATO D'ABBANDONO; ed addirittura SENZA TARGHE, e, quindi, in condizione di non poter più circolare; aveva lo sportello anteriore destro privo di sicura. Ed allora è palese che, dopo l'arresto dei quattro imputati suddetti, le ignote persone, che ancora per qualche giorno disposero della macchina-carro, NON ERANO PIÙ IN CONDIZIONE DI GESTIRLA; tanto è vero, che presero la decisione di ABBANDONARLA, con tutto ciò, che era, in essa, contenuto. E ciò conferma chiaramente che proprio tra i quattro imputati arrestati si trovavano gli ORGANIZZATORI della banda, ~~in~~ e cioè i soli componenti di essa in grado di gestire l'autovettura, le armi, gli esplosivi, e tutto l'imponente materiale funzionale alla gestione ed all'organizzazione della banda, che fu reperito nel suo interno.

Ciò premesso, non resta che esaminare le posizioni dei singoli quattro imputati suddetti, per stabilire, alle stregue delle risultanze, se ciascuno di loro abbia fatto parte, effettivamente, della banda in oggetto, e se, ~~nel~~ nell'ipotesi affermativa, la sua collocazione organica all'interno della banda stessa si sia estrinsecata nel ruolo dell'ORGANIZZATORE, od in quello del semplice partecipante.

Partiamo di nuovo dal CIANCHI DANTE. Ora, che il CIANCHI facesse parte del COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO B.R. è praticamente incontrovertibile. Basterà ricordare, a tal proposito:

1°) il suo stesso contegno processuale, ed, in particolare, il conte-

1980

invece la qualità di ORGANIZZATORE. Ve ricordo, e far ho:  
egli, nella struttura del COMITATO RIVOLUZIONARIO ROSARIO,  
fonde dimostrarlo, attivo, e di là di ogni ragionevole dubbio, che  
veniva e benide annate in oggetto, ve stabiliscono il livello che se viene:  
Stabilita, l'altro, e' altrettanto dei CIACCI alle associazioni con:  
il convincimento che il suo convinto allentare a tale organizzazione  
e da lui stabilito, documento, che quale esse sono avere l'altro  
ZIELLA, e l'altro del documento delle B.R. allentare a CIACCI  
6°) Le dichiarazioni, già riportate in narrative, delle ROSSI GRA:  
one abitudine di Pico, e le attività del nucleo centrale delle B.R.;  
5°) i collegamenti, già ampiamente spiegati, tra le armi rinvenute nella  
delle allentare alle dichiarazioni delle Ronde;  
ricerca provvisoria ~~provvisoria~~, e di lui si dice di essere sinfonico  
Fiorillo, al momento dell'arresto, in possesso di armi, e in  
4°) il fatto che egli - come, del resto, per altri tre insulti - fu  
allentare alle B.R.;  
cio non a P.M. il 28/12/78, indicò le CIACCI come la loro  
3°) la chiamata di come del BOMBACI, il quale, nelle' interrogato:  
ZIELLA;  
forse, il 24/12/78, in sede di confronto con le ROSSI GRA:  
2°) le informazioni somministrate dalle CIACCI in insulti:  
all'udienza del 15/12/80;  
gatto parlava alle Corti, ed illustrata ordinare dalle CIACCI  
BOMBACI, e' una condotta all'udienza del 4/12/80, e' detta  
nato delle dichiarazioni scritte, in unione con BASCHIERI e con

posto:

- 1° che, nel corso delle due acquisizioni, risulta il 20 ed il 25/12/78 in caso del CIAVCI, su trovato materiale in rilevante quantità, tale da dimostrare una scarsità di informazioni e di attività in seno a detto COMITATO. Di fatto, tale, come si ricorda, vi furono rinvenuti vari oggetti atti a giustificare documenti, quali del materiale su forniture di finiri di forniture su indicofo, acchiuffi su lavorazioni dette forniture, forniture su finiri, coltante, congezione letatrice morbida, congezione di forniture su finiri, coltante, congezione letatrice morbida, congezione di forniture. E dunque evidente che il CIAVCI conosceva bene le operazioni ME221 OPERATIVI, conosciuti in documenti falsi, conosciuti su attività di ogni banda armata: e questa, come è stato più volte visto, è già attività di ORGANIZZAZIONE. Furono rinvenute, inoltre, armi in dotazione delle organizzazioni - bande armate in oggetto: le due pistole, tra le altre consegnate, tra le ragioni e nei modi, che già sappiamo, che attività del nucleo centrale delle B.R. Furono ancora rinvenuti: numerosi munizioni, dei finiri letatrici di fornire rivendita con sbrutte pistole, ed otto faldie gi: effetti su detti finiri, detti BARICOTTI, altre e quattro faldie in letatrice rinvenute e' letatrice ASEP, oggetti - come già è stato visto - simili e questi usati su effetti di rinvenimenti rinvenuti da detto COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO;
- 2° che il CIAVCI custodiva, nelle due abitazioni, anche APPARECCHIATURE ELETTRONICHE e DOCUMENTI IDEOLOGICI. Detti materiali non su trovato ~~materiali~~ nel corso delle acquisizioni, ma



le ~~MAN~~ Rossi, ha una stessa amministrazione, ma il costo delle sue  
 microscopiche e rilevanti ai fini delle indagini, aveva dimostrato, nel  
 buco, i documenti, e gettato via le allarmistiche. Ha la stessa  
 Rossi, ed anche le CIACCI, in sede di confronto con lei, hanno  
 ammesso che, nelle comuni istituzioni, sono costretti, sia e' attivo,  
 delle allarmistiche elettroniche, APPUNTI vari, un centinaio di giorni;  
 costo delle BRIGATE ROSSE di Genova;  
 3/4, analisi secondo le dichiarazioni delle Rossi, le  
 aveva fatto Rossi, e altre cose da lui istigate DELL'ATE,  
 anche nelle precedenti come istituzioni, dalle quali avevano trascritto  
 nel settembre 1978, in un rapporto ricavato nel testo;  
 4/ che la stessa Rossi ha rivelato che le CIACCI hanno fatto  
 e sono finiti, che, poi, hanno via; e, e' affo di controllare  
 in caso le allarmistiche elettroniche, le aveva detto che non sa se  
 caso che questa cosa rimane ancora, attendendo ad un altro lo;  
 5/ che, dunque, finalmente le CIACCI aveva la DISPOSIZIONE  
 BILTA' di omni ed allarmistiche delle bande, tanto da fare  
 nelle e sforsare da un luogo e' attivo, quando se ritenne di;  
 la stessa;  
 In definitiva, tutte queste istituzioni di omni e' analisi dei  
 conflitti omni e' delle attività coltate dei CIACCI, nelle omni;  
 del COMITATO in oggetto. E' la prima all'organizzazione MEZZI  
 OPERATIVI, gestisce ARMI, MUOVIMENTI, ATTEZZATURE, DOCC  
 METU AZIONE IDEOLOGICA delle bande, ed ha il POTERE DI

DISPORNE; cure, in definitiva, l'efficienza dell'organizzazione.

E tutte queste è ATTIVITÀ DI ORGANIZZATORE, e non già di semplice PARTECIPANTE. Perciò, il CIANCI va dichiarato colpevole dei delitti, di cui ai capi A) e B), così come assunti.

Veniamo, ora, ad esaminare la posizione di BASCHIERI PAOLO. Circa la sua appartenenza al detto COMITATO, essa è fuori questione. Basterebbe ricordare, infatti:

1°) che anch'egli fu sequestrato, all'atto dell'arresto, insieme al brigatista CIANCI, a bordo della CITROEN, ove si trovavano le note anni di provenienze illecite, e, rifiutandosi di rispondere a tutti gli interrogatori, sia in istruttoria, che al dibattimento, non ha mai fornito giustificazione alcuna di tale sua presenza;

2°) che egli fu trovato in possesso, tra l'altro, di un appunto recante i dati tecnici di una FIAT 127 targata FI/748466, la quale risultava intestata all'architetto INGHIRAMI PIERO, ed era stata oggetto, in Firenze, il 16/11/78, di un attentato attuato mediante ordigno incendiario, e rivendicato, ~~dal~~ insieme a quello similare, compiuto pure in Firenze, il 15/11/78, contro l'auto del Prof. MODIGLIANI UMBERTO, dal suddetto COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO;

3°) che il CIANCI, nel suo interrogatorio del 28/12/78, indicava espressamente esso BASCHIERI come appartenente alle BRIGATE ROSSE;

4°) che valgono, evidentemente, anche per il BASCHIERI le osservazioni già fatte a proposito del CIANCI, circa il contenuto delle

due dichiarazioni, anche da lui sottoscritte, fatte pervenire alle fonti, nel corso del dicattinuto, alle udienze del 4/12 e del 16/12/80. E'o' intanto, ve rilevato che, anche fra il BASCHIERI, e risultano dimostrano, con tranquillizzante esito, le prove: cito di ORBAMIZZATORE da lui rivoltita nella struttura del COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO.

Va, intanto, ricordato:

1°) che il BASCHIERI, all'atto del suo arresto, venne pure fornito in possesso di varie autorizzazioni di vari di legge, di cui: di cui, di CHIARI di numero autorizzare, Tra le chiavi in questione si trovano le duplicato di quelle di una FIAT 131 targata FI/764121, intestata a CORDILLA MARIA LUISA. Ed il CHIARI nel suo interrogatorio del 28/12/78, ha rilevato che il punto di tale autorizzare, di cui egli ed il BASCHIERI, con le altre: ma già spiegato in narrativa, ai vari procurati, presso la FIAT, il mattino stesso dell'arresto, il detto duplicato delle chiavi, costituisce. Ma e' appunto, il loro obiettivo immediato. E', quindi, evidente che il BASCHIERI, insieme al BOMBACI, si adoperava per provvedere all'organizzazione mezzi logistici materiali, quali erano, appunto, le autorizzazioni, e le tangenti; e queste, fra le ragioni già spiegate, e attività di ORBAMIZZATORE, e non di semplice partecipazione;

2°) che, come già è stato ampiamente esposto in narrativa, egli era pure trovato in possesso degli originali, e delle copie, delle chiavi della SINCA 1100, rinvenute in Firenze il 13/3/79, in pieno

Amv

BERNARDINO PIO, dello di, il 24/2/78, ne stata coltata  
a caso ROTTINI ALDO. Già collaudo che a detto auto ne  
stata alliscata la targa LI/226105, che risultava contrapposta  
nuncio la targa LV/226105, trovato di giusto commercio  
nel maggio 1978 in danno di caso WARDINI ALESSANDRO. Onde  
ne, in quanto che BASCHIERI su trovate anche l'annullazione  
del suddetto gado nuovo di targa detta SIMA. Ed allora è  
chiano che egli aveva le linee diploematiche di fatto di quest'ur-  
time autoverture. Ne già collaudo che, in detta SIMA, furono  
trovati le targa originali, ~~WARDINI ALESSANDRO~~ ed il collaudo  
autoverture, detta gennaio '128, trovata in VIAREGIO il 11/1/78;  
autoverture, quest'ultima, che, per la quantità e l'importanza  
dei materiali rinvenuti (armi, munizioni, esplosivi, strumenti, oggetti  
di documenti necessari per attività dette banda), dunque, come  
già è stato rilevato, da uno e proprio come mobile detta  
organizzazione. L'altro conto, sulla 128 di VIAREGIO, vi ne anche  
il collaudo ASSICURATIVO relativo alla SIMA, mentre il numero  
originale di immatricolazione di detto auto; mentre su entrambe  
si autoverture vi erano contrassegni e cartigli autunnali numeri  
da LES ASSURANCES NATIONALES. E così trovato lo  
strutturalmente corrispondente esistente tra la FIAT 128 e la SIMA,  
detta quale le BASCHIERI aveva l'immediata e totale diplo-  
matica, e quindi il corrispondente autunnale ha l'immediata e lo  
'128', che ora il caso mobile dette banda. Tale '128', e  
que volta, come pure è stato rilevato, aveva a bordo la carta di

invocazioni delle "128", segnate il 27/6/78 a CORNELIO.  
TI PIETRAVERDE, e rinvenute in Piaa, il 13/12/78, con l'as-  
glio contragguale, e con e Bordo, che e' alto, un guccio mod. 91.  
In definitiva, e' provato che le BASCHIERI dispongono di varie  
autovetture, una delle quali, la 128 di VIAREGIO, era il loro  
mobile della Bordo; dunque, delle armi trovate in  
dette auto, e nelle 128 di Piaa, nonché delle munizioni, degli  
esplosivi, degli strumenti, oggetti, e documenti giunti alle esigenze  
organizzative ed operative delle Bordo, tutte rinvenute e  
Bordo delle "128". E tutto ciò consente la sua qualità di  
COORDINATORE, con incarico di compiti, di lavori di gestione, e  
di attività, da lui rivestita nell'ambito del COMITATO RIVOLU-  
ZIONARIO TOSCANO. A tutto ciò va ancora aggiunto che le  
BASCHIERI, all'atto del suo arresto, già anche trovate in loro po-  
sesso un allungo relativo a GRAPPE ESPLOSIVE, e ad armi in do-  
tazione delle Forze Armate; tra l'altro, detto allungo contenente  
e' indicazione EVERGA 75, che, data la sua qualità esplosiva, colossale  
costano SUPER EVERGA, che è in dotazione alle Forze Armate  
Ostiane, e viene lanciata dal guccio F.A.L.B.M. 53, carica mun.  
7, 62 NATO.  
In definitiva, anche le BASCHIERI se dichiarano colpevoli  
dei delitti, di cui ai capi A) e B), così come costituisce.  
- ma per le BOMBARDI, la sua appartenenza al COMITATO RI-  
VOLUZIONARIO TOSCANO delle B.R. risulta in modo del tutto

laigio. Ve ricordato, invio:

10) che egli ha concluso, all'atto dell'arrivo, insieme ai brigatisti CIAUCI e BASCHIERI, a bordo della CITROEN, dove si trovano.

ne è nota anni di provenienza istesse.

20) che in suo possesso ha trovato, fra l'altro, un elenco di 36 pagine dattiloscritte, avanti, ha aggiunto, la LOTTA ARMATA, e conclusioni con le parole: «unificare il movimento di resistenza

nella costruzione del PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE».

31) che hanno le sue abitazioni, in sede di liquidazione, furono trovati, oltre a 15 matrici in idrocarburi, 50 volantini ideologici concernenti gli attentati all'auto del prof. MODICIAVARI ed a quelle dell'attuale INDIRANI PIERO, e giunta BRIGATE ROSSE - COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO;

40) che egli, nei suoi interrogatori del 20 e del 28/12/78, ha reso piena confessione circa le sue appartenenze alla B.R.;

50) che vengono, infine, anche la BOMBACI, le operazioni già fatte e l'isolamento del CIAUCI e dei BASCHIERI, circa il contatto delle

due abitazioni, fatte durante dei tre imballati andati alle loro nel corso del distacco, alle uscite del 4/12 e del 16/12/80.

60) che, da persona vicina alle le quote di ORGANIZZAZIONE, riveste del BOMBACI nelle strutture del comitato RIVOLUZIONARIO

MARIO TOSCANO, anche nell'isolamento, non tanto del suddetto rifugio.

Valente, nelle sue abitazioni, dei 50 volantini a firma di detto comitato, giacché il compito di distribuire volantini non

affine, di lui e, per attività organizzativa della banda, l'ordine

Mary

do una aggradazione ad un qualche particolare; questo, piuttosto, di una. Bontà ricordare, a far presente, che egli, come già è stato detto, ha procurato alle Bontà assistere, da usare, eventualmente, per i suoi suoi attività da lui avute, stabilmente e per un lungo periodo di tempo. Sottopostamente esplicito in memoria, dal 10 marzo 1977 fino al 18/12/78, ai suoi vari volte presso il Pubblico Registro Automobilistico, e, allora, avendo il solo nome di CORNACI, per viazione dei dati riguardanti varie autoverifiche, i cui numeri di targa gli venivano forniti, e uno dire, da un esente, di cui non ne voleva fare il nome. In tal modo, egli aveva e conosceva del tipo di tali auto, e delle generalità dei proprietari, comprensive dei loro indirizzi. Si procurava, allora, i replicati numeri di matricole del bloccatore, e delle cartelle delle portiere (ad esempio, è stato accertato, come si ricorda, che le auto, le cui targa erano intestate dal BOMBACI il 18/12/78, erano tutti provenienti dal mercato auto libero e concessionario FIAT del Viale Belfiore, e, per un caso simile, erano state esperte in vendita presso quest'ultimo, e, per di più, singolarmente clienti, era stato in grado di rilevare i dati numerici di matricole). Una volta in possesso di tutti questi dati, gli era sufficiente rivolgersi al servizio anagrafico delle FIAT del Viale Cavour, per ottenere le duplicati delle chiavi delle auto da lui visitate, memorare per ~~completare~~ comodamente il giusto di queste attività. In tal modo, egli si era procurato, tra l'altro, le duplicati delle chiavi della "131", intestate a CORNELIA MARIA LUISA, chiavi del gruppo trovate in possesso del BASCHIERI, e di ricordare che il giusto di dette auto era l'obiettivo immediato del:

ed ordinazione del 13/12/78, rinviata data' intervento degli agenti,  
e data' auto degli imputati.

Tutto ciò risulta, come già è stato esposto:

1°) data' ampia e dettagliata relazione me, a tal proposito, data  
stato imputato, nel suo interrogatorio del 20/12/78;

2°) dalle documentazioni trovate in suo possesso, e comprendenti, come è  
noto, una quindicina delle A.C.I., relative all'azione da lui

effettuata presso la P.R.A. il 18/12/78, e due allenti, in uno dei  
quali, accanto ai numeri delle targhe in tale occasione da lui visionati,

sono stati segnati il tipo di auto, e la gamma delle imputazioni;

conclusione dei loro indirizzi, mentre nell'altro sono segnati i nomi;  
vi numeri di matricola del veicolo e delle operazioni delle polizie;

nonché un altro foglio, pure recante numeri di targhe di auto e nomi;  
nativi dei rispettivi intestatari, dai quali emerge che un'auto ha:

non, non identificata, avere avuto analoghe menzioni di «violenza»  
di foglio presso la P.R.A., giurandoli, nelle relative indagini, con  
il nome di FRAUTSCHER ROBERTO;

3°) dagli esentamenti eseguiti presso la P.R.A., dai quali è risultato,  
all'incirca, che il CORNACI SALVATORE - 8200 nome, con il quale  
il BOMBACI si presenta, e giurava e indicava - aveva frequentato:

to e ufficio viene già dal 10/3/77, ed è addetto FRAUTSCHER  
dal 13/2/78.

E dunque risulta che risulta che BOMBACI era questo di  
avere stabilmente le attività occorrenti per procurare alla banda

le AUTORETTURE necessarie per i suoi spostamenti, e, quindi, per:



che per l'occasione, in luoghi diversi, delle « azioni », nelle quali si convocavano le sue finalità censure. Dunque, per le regioni, che già sono state valutate, anche la sue attività, volte a creare le efficacie dell'organizzazione, procurando a questa mezzi operativi, ma caratterizzata di un ORGAMIZZATORE, sia pure con compiti più limitati di quelli assunti dal CIACCI e dal BASCHIERI, e non già di un semplice PARTECIPANTE. E ciò trova ulteriore conferma nelle AGENZE trovate in possesso dei tre imputati, le cui posizioni sono state finora esaminate, dalle quali emerge che ciascuno di ~~loro~~<sup>loro</sup> aveva continuati rapporti con gli altri due, e che gli appartenenti, che ciascuno aveva, erano - prevalentemente - con gli altri due. Se che tutti avevano di una sostanziale « pariteticità » di posizione di tutti e tre gli imputati predetti, all'interno dell'organizzazione. A tutto ciò che anello aggiunto che lo stesso imputato, nel suo interrogatorio del 20/12/78, ha dichiarato di avere saputo di lavorare circa due mesi prima dell'arresto, evidentemente per deducasi, A TEMPO PIENO, alle sue attività nelle carceri, del COMITATO suddetto, dal quale, per sua stessa ammissione, riceveva dei rimborsi - spesso. Inoltre il BOMBACI (vedasi interrogatorio del 28/12/78) si documentava, nell'interesse dell'organizzazione, anche vita interna della Democrazia Cristiana; aggrava i numeri di targa delle auto; vetture, che vedeva posteggiare davanti alla sede D.C. di via Sallustiana; e nei giorni che rimase in carcere (come D.C.) "Bonaire". Per di più, in una sua lettera del 17/7/77, indirizzata a capo PROIETTI RENATO, e presso quella acquistata il 3/2/78 in Roma (p. 50 e 5188, Vol. I°, fascicolo 3/4), il BOMBACI dichiarava anche alle

ORA AMI22A210WE, verificando tale EURICO, che non esiste la matrice  
di questo. A tutto questo ve ingiungo di aggiungere il fatto, che l'effettiva  
del 6-1-1971 nell'ordinanza di rinvio e giudizio, che il BOMBARDIERE  
accadeva, nelle ipotesi esaminate, qualche cosa di esemplare in più:  
Tante in una BUSTA NERA, evidentemente agitata, e l'attenzione  
degli inquirenti nel caso delle linee linguistiche, e poi non rinvio:  
ci, dopo alcuni giorni dal suo arrivo, a proposito del controllo  
di tale busta, si ricava dagli atti che si trattava del procedimento contro  
L'APPORTO ed altri, allegati al presente procedimento.  
In considerazione, anche il BOMBARDIERE deve essere dichiarato colpevole  
dei delitti, di cui ai casi A) e B), così come esposto.  
Venne, ora, ad esaminare la posizione di BOMBARDIERE RENATO,  
che rivela che lo era all'epoca, che per lui era un periodo,  
e del COMITATO RIVOLUZIONARIO ROSARIO, non soltanto  
fatti esposti, che i fatti, e l'importanza, e l'importanza, e l'importanza  
1°) della sua presenza, che è stato detto, e l'importanza, e l'importanza,  
invece al CIAM, al BOMBARDIERE, ed al BOMBARDIERE, e l'importanza  
in questo di ORGANIZZATORI, del COMITATO stesso. Se BOMBARDIERE  
che rivela di giustiziare tale presenza, e l'importanza, e l'importanza, che le  
BOMBARDIERE, con quali aveva rapporti di amicizia, e l'importanza,  
confermando questo in omaggio a l'importanza, e l'importanza, e l'importanza,  
infatti, e l'importanza, e l'importanza, e l'importanza, e l'importanza,  
che è andato all'opera che ha siglato con, che si recano, e l'importanza



domare con forza quelle che sono le sue convinzioni politiche,  
e la orgoglio. Ma tali giustificazioni, alla vigilia delle rivolture,  
gli, nel loro interrogatorio in questione, non si limitò a  
proclamare con forza le sue idee politiche di simpatizzante per le  
BRIGATE ROSSE, ma continuò a insistere di allentare a fare  
organizzazione, e cioè non per una astratta affermazione di adesione  
ad una determinata ideologia, ma consono di aver cominciato un  
gusto costitutivo di due gravi delitti, i de vivere, infatti, che  
dal loro stesso di detto interrogatorio risulta, in modo evidente,  
che è insulso, per' altro in un' era, era l'inghiotto dal lavoro  
in uno stato confusionale, ma l'istintuale lucido e presente a  
or altro. Difatti, anche solo una annata le sue allentare  
alle B.R. inizio anche quale consulto per un stato affidato nell'ambiguità  
to delle organizzazioni, e cioè quello di « studiare le situazioni  
forare, molto in generale ». Inoltre, ai precedenti questo di ruolo:  
stare una linea dirigente molto ben definita, sottolineando che le  
sue allentare alle B.R. durava da loro tempo, e che egli non  
aveva ancora l'obiettivo ed alcune « operazioni ». Ben conosciute,  
vole del ritiro che poteva ammettere, e una carica, le sue ellissi;  
multo. Giustamente di via BARBERI, ~~che~~ spiega dell'aggravante  
le circostanze e le ragioni del suo acquisto, ed ammette di avere  
valutato, ma soltanto un paio di volte, le cifre, le BASCHIERI,  
ed le BOTTAI, ma solo la distanza di politica, e di B.R.,  
Amici di collocare le BASCHIERI de vice due anni, ed le

ci sono da qualche mese, ma abbiamo di avere subito un modo  
a noi segnalato in tutti questi giorni R.R. in Torino.  
ma. Per il resto, una distribuzione estremamente dettagliata, secondo  
noi, indicando tempi e date, segnando su particolari minimi e più  
casi. Si constata, in queste occasioni, che viene decisamente di avere  
avuto di dispendio, e di avere impostato da una figura molto curata;  
zione delle gentili PARTECIPAZIONE alle bande armate ed alla  
conoscenza necessaria, e altre negazioni di avere avuto, nelle altre  
ture di una, in modo di ORGAMIZZAZIONE. E da anche la parte  
ipotesi viene da lui ipotizzata come tentazione e di essere in  
guo, con successo di ogni suo tentativo nel caso reale, in cui è  
fissa della banda di cui viene menzionata. Lungo questa linea di  
geniale, si sono con attività ed intelligenza, manifestando una  
conoscenza dei significati e delle ipotesi di ogni una a spiegare  
me, manifestando incertezze con l'analisi stata e conosciute.

In cui si vuole trovare.

La seconda cosa, la sua affermazione di aver avuto « lunghi  
e dire informazioni » è altrettanto suscettibile di incertezze in  
sulle informazioni. Epi, in realtà, non aveva ancora avuto  
NESSUN INTERPRETARIO. Ed invece, come già è stato vi-  
sibile, il 20/12/78, davanti al P.M., egli si accorse della  
gratificazione di non rispondere all'interrogatorio. Ma poi, due ore  
dopo e la sua REAGITIVA viene di volta in volta con i  
magari della Pagine: ma anche questa volta è l'interrogatorio  
NON ERA LOCO, ma la manifestazione avviene del dispendio di

giudice. Finalmente, lo stesso giorno, ed a sua richiesta, le

BARBI Venne, dunque PER LA PRIMA VOLTA, interrogato dal

P.M., e su tale occasione che non ha note conseguenti.

A tale quale ne agguila che le avvenute interrogazioni del

BARBI sono dai loro convinto, e, quindi, non convincenti.

Il che come dell' interrogatorio reso al P.M. il 28/12/78, egli co-

municò a costui di avere ammesso di allentare alla B.R. la re-

lativazione regionale sopra accennate; ma contemporaneamente ammette

che i motivi della B.R. non incontravano le sue obiezioni, e

collettivamente, quando il P.M. gli pone le domande dirette ad in-

vestigativa, allentare o no alla B.R., si RIFIUTA di rispondere.

Soltanto nell' interrogatorio reso al G.I. il 15/2/73, il BARBI,

non temendo di ammettere i suoi rapporti con gli altri in amata,

si decide a proclamare l'adesione al COMITATO RIVOLUZIONARIO

TOSCANO della B.R., e successivamente, il 27/7/73, respin-

gualmente tutti gli addebiti. A bruciante, infine, come ad

ammettere i suoi rapporti con CIAMICI, con BASCHIERI, e con

BOMBACI, ed i vari incontri avuti con loro, anche, tra 2-3-4 volte,

nell' allentamento di via BARBIERI; parla di una « agguila

intesa » raggiunta con CIAMICI, che lo aveva indotto ad intensificare

i suoi rapporti con lui; ma tutte le costanze di non aver seguito

con successo, fino ad allora, che gli altri in amata, per

non della B.R., ciò che è in contrasto con tutte le sue precedenti

deduzioni. Sta di fatto che è inculcato non ha mai potuto

regolare i suoi rapporti, neanche nel tempo, con le CIAMICI, le

BASCHIERI ed il BOMBARDI, ed i relativi interessi di contenuto  
hostile, da cui questi non sono; che nell'atto di disaffinamento è stato  
in grado di arrivare in due anni, e ha quasi ragione, di due concordi;  
in hostilità si distinguono da quelle degli altri tre; e che, infine,  
non è affatto uditore che gli organizzatori di una banda armata,  
che deve operare, ovviamente, nei rapporti con gli stranieri, con la mass,  
come caute e con notevole agilità, instaurando amichevoli  
relazioni proprio con un sistema alla loro organizzazione, ne frequentano  
e sostengono, direttamente o indirettamente con essi delle loro idee politiche,  
ed infine, addirittura, gli offrono passaggi in atto proprio nel corso di  
una loro spedizione armata.

Da definitiva, è evidente che, per atto del suo arrivo, il BARBI  
non si trova in una fase di analisi « informazione », così come  
ha cercato di conferire al disaffinamento, ma ne già subito a far  
parte del COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO. Rata da stata  
che se, nelle strutture interne di esso, egli aveva già avviato le  
nuove di ORGANIZZATORE, così come gli è contestato ai capi A) e  
B), oppure avverso questo di qualche PARTECIPANTE.

Su questo punto, è indagine all'atto particolarmente delicata, giacché,  
in confronto, e come del BARBI è emerso un solo, ma incontestabile  
elemento di prova, e conferma delle accuse di essere stato uno degli  
ORGANIZZATORI della banda armata in questione; e cioè la disposizione  
esiste, da parte sua, del ruolo altrettanto significativo di via BAR-  
BIERI, in relazione alle dichiarazioni fatte, in proposito, dal BOHBA-  
CI, nel suo interrogatorio del 28/12/78. Su tale occasione, come

Shum

già è stato visto, il BOMBACI che a dichiarare di non aver  
una sola volta in detto allentamento. E' anche avvenuto  
circa un mese e mezzo prima dell'evento, in tali occasioni, egli  
vi avrebbe visto una piastrina 7,65, e sarebbe stato, addirittura,  
a due concorrenti che, in quella casa, vi erano anche altre armi,  
che, lui, non aveva visto. Tutto questo, si sarebbe  
dovuto trovare anche un identico, che, lui, non aveva visto.  
Tuttavia ne convinto che vi fosse, padre, madre, moglie, stati conosciuti  
in Firenze, 50 volontari trovati in suo nome, egli, lui, aveva che fosse  
avere stati identificati in quella casa, dato che, lui, quando ne aveva,  
ma sarebbe stato l'unico AGRARIO delle B.R. e Finanziere, quando  
ad allentamenti. Tuttavia egli sarebbe capitato, in quelle case, quasi  
in caso, in quanto con le armi, le BASCHIERI, ed le BARBI,  
avrebbe dovuto trovarli fuori. Ma si sarebbe messo a lavoro, e qual-  
cuno avrebbe provato di andare al collo, quindi si sarebbero re-  
cati tutti in quell'allentamento. Egli, lui, non avrebbe dovuto  
valere di quell'allentamento, dato che rigido niente di « complici »  
in BARBI, rivolgendosi agli altri, avrebbe chiesto se fosse il caso di  
pagare concorrenti e' soltanto dell'allentamento.

Ora, se delle dichiarazioni del BOMBACI nichilismo, effettivamente,  
la realtà, il ruolo di CREAZIONE del BARBI all'interno  
della banda non fossero stati giudicati negativi, giacché i concorrenti  
dell'evento tale che sommano all'organizzazione, se non un vero e proprio  
" caso ", quanto meno una importante base logistica, addirittura



e' unica e dispozione delle Banche in tutte le Finanze. Ma sta di fatto che tali dichiarazioni, gia' di lui se abbastanza incongrue e contraddittorie, alligano anziche' de altre circostanze probanti. Ed invece, gia' parlando in nome e delle affermazioni dei BOMBARDI, contraddittori de ogni altro ragionamento, non si ha a fare a meno di notare:

1°) che egli dice di aver visto, nell' alligamento, una lettera, che non precisa dove, e confinare di aver scritto che, in quelle cose, vi erano altre cose, che non indicano la parte di tale notizia, e, 2°) che egli ammette che vi doveva trovare anche un circolo, 1°) che egli nega di avere visto; confinare che vi doveva essere stato, ridotti i rogati in Finanze, perche' egli aveva di queste alligamenti se e' unica loro logica delle B.R. in Finanze; ma poi si contraddice se stesso, sostenendo che egli - con altri - ha un ORGANIZZATORE - LAVORAVA e' sostenuto di detto alligamento, dove ne esisteva una volta solo perche' si ne era a trovare, e non senza l'assistenza ed assistenza dei testi dei BARDI, che aveva chiesto agli altri se fosse il caso di farli conoscere e' alligamento stesso.

E' chiaro, dunque, che, a proposito dell' alligamento di via ARBIEPI, il BOMBARDI rende dichiarazioni tutt' altro che franche: e' infatti, e' tale da dover avere un rigore confuso alle altre circostanze, e fra queste, le sue imitazioni e' calate delle altre circostanze. E' fra queste, le sue imitazioni e' calate DEL TUTTO NEGATIVO della situazione arguita nelle altre:

appartamento in questione il 18/12/78, e cioè il GIORNO STESSO dell'arresto del BARBI (Vol. D, fascicolo <sup>3A</sup> ~~BIA~~ g. 86). Ora, come sappiamo, la CITROEN con a bordo i quattro imputati venne fermata alle 12,35 di detto giorno. Il verbale di perquisizione risulta essere stato redatto negli uffici della Questura delle ore 17; ciò significa che la perquisizione stessa fu eseguita in un momento precedente; del resto, le chiavi dell'appartamento del BARBI furono trovate in possesso di questi nel corso della perquisizione personale, eseguita alle ore 14 (Vol. D, fascicolo 3A, g. 83); e la perquisizione ~~perquisizione~~ dell'appartamento fu eseguita ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., quindi « immediatamente ». In definitiva, non si vede come, tra il momento dell'arresto, e quello della perquisizione, eventuali scolliti possano essere venuti a conoscenza dell'arresto medesimo, in tempo utile per recarsi nell'appartamento, e ripulirlo di qualsiasi oggetto compromettente. Ed allora, deve ritenersi che, anche al momento dell'arresto, nell'appartamento non vi fosse nulla, che potesse riferirsi all'attività del COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO; né armi, né ricostituti, né documentazione di qualsiasi tipo. Ora, è decisamente inverosimile che in un luogo, il quale, secondo il BOMBACI, avrebbe dovuto addirittura fungere da unica base logistica delle B.R. in Firenze, non si trovi assolutamente nulla, neppure un solo volantino, riferibile a tale organizzazione. Per di più, BORSATTI ANNA MARIA, moglie del BARBI, ha dichiarato, al dibattimento, che, sulla porta dell'appartamento in questione, vi era una comune targhetta di plastica, o materiale sì.

20)  
B  
R  
a  
L  
S  
P  
D  
E  
N  
mili, che conteneva un foglietto, con la scritta « Architetto Giampaolo  
BARBI »; ed effettivamente, osservando le due fotografie, tra quelle  
eseguite dalla Polizia Scientifica, allegate agli atti n. 330 e 331 del  
vol. D, fascicolo 3 B, si nota la presenza, sulla porta di ingresso  
dell'appartamento, di un cartellino del tipo di quello desunto dalla  
testa. Ma non è pensabile che il BARBI fosse talmente imprudente,  
da collocare il proprio vero nome, con tanto di qualifica professionale,  
sulla porta di un appartamento, che davvero aveva messo a disposizio-  
ne delle B. R.

Resta da chiedersi perché il BARBI, che abitava a Pisa, ed ivi  
esercitava la sua professione di architetto, avesse acquistato quell'ap-  
partamento in Firenze. Ma l'acquisto, secondo le sue dichiarazioni,  
risaliva ad un anno e mezzo prima dell'arresto; e non vi è prova  
alcuna che egli, già a quell'epoca, intrattenesse rapporti con gli al-  
tri tre arrestati, tali da far sospettare che egli, già da allorà,  
appartenesse al COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO. Secondo le  
sue dichiarazioni, non emerse da alcuna risultanza, egli, a quel  
tempo, conosceva soltanto il BASCHIERI. D'altronde il BARBI ha  
spiegato di avere acquistato detto appartamento per comodità, <sup>hoichi</sup> ~~in Firenze~~  
doveva venire spesso a Firenze, in quanto faceva parte sia del  
Consiglio Regionale degli Architetti, che di quello Provinciale; ed  
ha ampiamente documentate tale affermazione, mediante produzione  
di un certificato di servizio dell'Ordine degli Architetti della  
Toscana, dal quale risultano le numerose sedute del relativo Consi-  
glio, alle quali egli partecipò nel biennio 1875 - 1878. Ha anche

Immy

Salto presente che, a Firenze, egli doveva sovente recarsi agli uffici regionali, per pratiche relative agli impegni professionali, che prevalentemente svolgeva nelle provincie di Pisa e di Livorno, ed all' isole d' Elba. Infine, ha spiegato che, quando aveva acquistato l' appartamento, egli stava attraversando un periodo di disaccordo con la moglie, aggiungendo che, se non si fosse riconciliato con lei, si sarebbe senz' altro trasferito a Firenze, ove aveva studiato ed ove risiedeva suo fratello, pure architetto, per esercitare la sua professione in questa città. La riconciliazione, poi, ne avvenuta, ma solo dopo l' estate del 1978; e ciò viene confermato dalla moglie dell' imputato, sentita come teste al dibattimento. Già si è visto come lo stesso BARBI ammette di avere ospitato, qualche volta, nell' appartamento in questione, il CIANCHI, il BOMBACI, ed il BASCHIERI, per parlare di questioni politiche; ma ha negato di aver loro affidato le chiavi dell' appartamento stesso. Ora, se tali riunioni confermano la partecipazione del BARBI al COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO, di per sé non bastano per conferirgli ~~la qualità di~~ la qualità di ORGANIZZATORE. È pacifico che i suoi incontri con gli altri tre avvenivano anche in altri luoghi, onde l' appartamento in questione non costituisce un punto di riferimento stabile e necessario dell' organizzazione armata; d' altronde, l' esito negativo delle immediate acquisizioni esclude la presenza, in detto appartamento, di una base logistica delle B.R., come già è stato rilevato. Ed allora bisogna concludere che le suddette

affermazioni dei BOBACI a proposito delle allusioni stesse, più  
 di lei si occupasse con essi, trovare occasioni opportune nelle  
 altre riunioni programmate, con i loro dirigenti spiegare tali con-  
 tatti del BOBACI, con ai contatti che, concentrandosi e' attenzione  
 ne degli inquirenti su un dato obiettivo (e' altrettanto di via  
 BARBIERI) negli ipotesi stimate dalle ricerche di obiettivi più cor-  
 atuti: ad esempio, delle una linea politica generale del com-  
 TATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO, che non è stata mai individuata.  
 A tutto ciò va aggiunto che - a dispetto degli atti questi -  
 le BASCHIERI, in sede di linguaggi programmati, non si trovano  
 in fondo di oggetti e documenti complementari: e che anche le  
 ulteriori perquisizioni, eseguite negli atti questi, di cui egli  
 disponeva, e cioè le sue abitazioni situate in Pisa, in via Reno  
 Fiumi 36, ed in suo studio programmati di architettura, posto in  
 Pontedera, via Stazione Vecchia n° 1, della città del tutto negati-  
 vo.

Ora, è del tutto inusuale che chi ha fatto ad una banda  
 armata ed associazione sovversiva con finalità politiche evasive, ma-  
 nifestazioni in attività di carattere terroristico, ~~non~~ in qualche  
 di ORABUZZATORE, non venga trovato in fondo, ne nelle pro-  
 prie persona, ne in alcune dei luoghi di sua permanenza, di un  
 solo oggetto o documento, che in qualsiasi modo si riferisce alle  
 esistenze, alle strutture interne, ai piani operativi, alle indagini  
 ideologiche, alla attività concreta dell'organizzazione. Se ne può  
 considerare che manca del tutto la prova che le BARBI, esse, esse

del suo ruolo, avere già assunto, nelle attività del comitato di  
VOLONTARIO TOSCANO, la qualità di ORGANIZZATORE, alla  
quale, volentieri, se lui destinato, se non altro lui e sue  
doti intellettuali e culturali. Le sue « carriere » dell'infanzia del  
l'organizzazione su - lui che sostiene - l'entrata del suo ruolo,  
avvenuto proprio nelle fasi iniziali di una « pianificazione », che,  
volentieri, se se lui, alla quale egli partecipa, giacché,  
una volta entrato in qualità di ORGANIZZATORE, viene a  
rincalzare qualsiasi elemento di collegamento tra la sua persona, e  
le strutture « pianificanti » delle bande.  
Purtanto, le BANDI deve essere dedicato collettivo dei  
PARTICIPAZIONE ad « associazioni giovanile » (art. 270 cl. 2°  
C.P.) e di PARTICIPAZIONE a bande omogenee (art. 306 cl. 1°  
C.P.), con modificazioni, ai sensi dell'art. 472 l. 1. C.P., e oggi:  
maie « pianificanti » assillati ai capi A) e B) dell'« pianificazione ».  
Venendo, ora, alle norme degli ALTRI REATI contestati ai quattro  
imputati predetti, va ricordato, in linea generale, che sostanzialmente le  
G.L., nelle ordinanze di rinvio e giudizio, così li regibilare e  
denigra:

1) REATI FUNZIONARI alle dipendenze della società anonima,  
compilanti questi, di cui al capo C) - definizioni e loro conti;  
inoltre l'« aggravato » di anni ed obbligo - D) - definizioni conti;  
inoltre di « mutazioni » - E) - « mutazioni » aggravate di anni - F) - « mutazioni »;  
inoltre aggravate « mutazioni » di anni - L) - « mutazioni » di persone  
contingenti - M) - « mutazioni » aggravate conti;  
contingenti - O) - « mutazioni » conti;

mm

mate di fange e polizia antimafia - P - posto aggravato;  
2) REATI STRUMENTALI alla gravità del sodalizio ai:  
minimo, comprendenti quelli, di cui ai capi 6) - partecipazione,  
distruggere, e posto aggravati di ordine incendiari - H) - dan:  
neggiamento seguito da incendio continuato ed aggravato - I) ha:  
elice intimidazione continuata aggravata e mezzo di materiale esplo:  
denti;  
3) REATI DI INIZIATIVA INDIVIDUALE, comprendenti quelli,  
di cui al capo A) - violenza e lussuoso aggraviato - ed S) - detur:  
zioni, de posto del solo CIACCI, di un furto de caccia 3.  
Ancora esaltando le G.I. - rilevare che i reati del primo gruppo,  
conoscibili in fatti comuni ha avuto l'origine la vita stessa delle  
bande, si riconoscono in condotte dirette e costituite in « latas »:  
mondo logistico di questo, e, come tali, trascorrono il tempo, de  
posti di singoli imputati, di singoli capi, ovvero la condotta dei  
singoli, che hanno materialmente agito la procura ed acquisto  
quanto ne necessario alla funzione violenta delle bande stesse.  
Tali reati, invece, hanno, come tutto di riferimento, e' ORGANO 222:  
zione in questo caso; anzi la responsabilità ha le singole con:  
dotti minime di ricorrenza delle ipotesi rilevate nei casi di impute  
zione relativi ai suddetti reati deve addossarsi non solo a chi  
materialmente esse ad agire, ma anche a chi, rilevando, nelle cond  
la qualifica di ORGANO 222 ATTORE, non può non avere conoscenza  
e identificato questi ultimi deve attuare associazione, che più di:  
rilevante investigare sia e' all'atto iniziale (alla organizzazione), cui:

sfodre, distribuzione di armi, che le altre dotazioni interessanti e  
vita dell'associazione (nervature di vario genere, acquisizione e lac-  
tazione di documentazione, acquisizione elettrica di auto e faggio).  
diverso - riserva sempre il G.I. - provvedere alla vigilia, che il sodato  
gio dovrà incontrare nelle sue esistenze, dotato dei mezzi neces-  
sa per lavorare ed esplandere, assicurargli i suoi e gli oggetti indispensa-  
bili ha il conseguimento dello scopo, sono tipiche attribuzioni di cui  
organizzazione è associazione e la banda, e tali rimangono anche quando  
si addotti singole operazioni varie, ha il loro, delegati e mai  
potevano. De tali considerazioni, il G.I. deduce costantemente le  
principali cose, se tali condotte sono costitutive di reato, gli ORGANI:  
ZATARI ne dovranno necessariamente rispondere, se non in via coadi-  
vata, quanto meno - la più elusiva ad altri denunciati - anche in  
via concomitante con gli eventuali ignoti settori materiali, secondo i  
principi in tema di concorso di persone nel reato (art. 110 e segg.  
C.P.).

Secondo, in quanto concerne i reati del SECONDO GRUPPO,  
conoscendo nell'attuazione di condotte minime sfornate alle  
giurisdizioni dell'associazione sovversiva e della banda armata, identificati,  
nelle altre, nelle azioni dimostrate contenute in danno di collettività  
politici, pubblici ufficiali, ragionieri di servizi carcerari e di pro-  
gettazione di reati, giurisdizioni, e nei reati comuni, tutti materiali;  
ti nel periodo 2/6/77 - 16/11/78 in varie località delle Province,  
il G.I. provvede, invece, piuttosto apoditticamente, ad allargare e non  
esiste condanne. Per limitando che tutti questi reati erano stati



rivendicati dalle sigle COMITATO RIVOLUZIONARIO ROSSE.  
 BARRIATE ROSSE, che così se ne annunzia la solidarietà loro;  
 tice, e pur ritenendo giustificata l'ipotesi che gli imputati fossero  
 loro, cioè gli ORGAUZZATORI, se ne fanno occultati sotto le  
 logio o delle ideazioni, o delle programazioni, o delle organizza-  
 zioni, o delle materiali esecuzioni, giuiva la condanna che, la  
 questi reati del secondo grado, a differenza di quelli del primo, si  
 giu' di attribuire la responsabilità morale, avrebbe un certo accen-  
 to: caso la loro azione sia imputata a reati da elementi loro:  
 reati, che ne portano in luce la loro partecipazione, diretta o con-  
 comitante, ai singoli episodi; e con ciò giustificare le loro responsabilità,  
 la imputazione di loro, degli imputati, da alcuni degli episodi dei  
 reati loro attribuiti ai capi G/ e H/ delle imputazioni.  
 Già è stato ritenuto, lasciato, che, a seguito di ellittico del P.M.,  
 la Sezione istruttoria, con ordinanza in data 31/1/80, in accoglimento  
 delle imputazioni, ordinava il rinvio a giudizio degli imputati an-  
 che per la loro partecipazione, ritenendo, con la ragione, nelle parti negative, che  
 la detta tesi del G.I. frangeva di considerare il dato globale.  
 mutata che la "condanna annunziata" non è costituita e manifesta  
 come fine a se stessa, ma in vista della realizzazione di un pro-  
 gramma di singole azioni minime, onde è impossibile discutere;  
 non gli ORGAUZZATORI rispetto ai reati programmati per la  
 raggiungimento dei fini perseguiti dalle bande medesime. Alla volta  
 sfasato che costoro ORGAUZZATORI e bande annunziata in vista  
 di linee simili, da conseguire attraverso una serie coordinata di

azioni delittuose, è evidente che essi debbono riprendere di queste ut-  
time, anche se naturalmente comincio da altri "partecipanti"; e ciò  
non soltanto in riferimento alle specifiche fattispecie astratta della  
banda armata, ma anche in riferimento alle teorie generali del  
concorno, così detto MORALE, nel reato. Basti considerare che il  
punto di riferimento organizzativo per la concorsione dei singoli  
episodi criminosi finalizzati è costituito dalla banda, per convin-  
cere che gli organizzazioni di questa non sono che i TRAVANTI, o,  
se si preferisce, i DETERMINATORI o RAFFORZATORI del proposito  
criminoso degli ESECUTORI MATERIALI dei singoli episodi delittuosi;  
e ciò tanto più nel caso di opere, caratterizzate dal fatto che i  
singoli attentati furono opera di iniziative non isolate, ma COORDI-  
NATE (si noti, a tale proposito, la contemporaneità degli attentati  
di Firenze e Roma, di cui al capo 6, n° 1 e 2), e tutte RIVEN-  
DUTE alla banda, e costituiscono il risultato di una complessa  
attività di più leve organizzate secondo un'accurata pianificazione  
degli obiettivi, dei mezzi, dell'esecuzione, della rivendicazione.  
E' stabilito, ne deriva che la distinzione tra i reati del PRIMO  
e del SECONDO GRUPPO, impostata dal G.L., si risolve in una  
mera classificazione accademica, priva di ogni effettivo rilievo giuri-  
dico. Ed invece, gli ORGANIZZATORI della banda (cioè, come  
si è visto, le CIANCIE, le BASCHIERE, le BOMBACCI), devono  
rispondere, IN QUARTO TALI, dei reati sia del primo, che del  
secondo gruppo, salvo alcune questioni concernenti la possibilità giu-  
ridica del concorno tra taluni dei reati stessi, che verranno affrontate:

Il caso più raro. Tali dirommi, evidentemente, non vale per le  
BARRI, il quale, avendo ricostituito una parte della  
qualche P. PARTECIPIANTE, riproduce costato dei reali, per  
i quali sia significativamente provata la sua personale partecipazione.  
Quando, ora, significativamente, all'evanescenza delle infiltrazioni,  
va rilevato che questa, di cui si parla c), richiede alcuni elementi  
preliminari. Si tratta di ~~elementi~~ dettati, già significativi del vinco-  
lo della continuazione, di defezione e loro integrati di anni,  
comuni e da guerra, alcune delle quali da considerarsi clandestine, di  
le di alleati. E da rilevare, quanto alla defezione ~~infiltrazione~~  
delle armi e degli alleati, che sono costati ogni infiltrati ~~di~~  
autonome galliche minime ~~minime~~ : questo della  
qualche DEFUZIONE LEGALE di anni da guerra e di alleati,  
provata dall'art. 10 legge ~~14/10/74~~, e di anni comuni da guerra  
no, provata dall'art. 14 della stessa legge; questo di defezione  
di anni CLANDESTINE, provata dall'art. 23 div. 2° legge 18/4/75,  
n° 110, e questa di defezione di anni da guerra, e comuni da guerra,  
e di defezione di alleati di fine di guerra e ordinamento dello Stato,  
to, ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza  
delle costellazioni risultanti da commissioni di attentati, e dei reali,  
di cui egli art. 424 e 305 c.p., rispettivamente provate dagli art.  
21 e 28 legge ora citata. Si tratta, perciò, di ostacoli di, ricompen-  
dono tutti gli elementi, delle galliche romane convenire FORMALE:  
NEUTE tra loro, intendendosi per convenire FORMALE questo, che può

195

determinazioni tra più REATI DIVERSI, contenuti con un'unica CONDOTTA (nella specie, la DETENZIONE delle armi e degli esplosivi).  
Ore, sulla possibilità del concorso formale tra il delitto di detenzione illegale di arma (cioè detenzione senza la licenza dovuta, per le armi comuni da sparo, e detenzione, da parte di un privato, di arma da guerra), e quello di DETENZIONE DI ARMA CLAVESTIVA, non vi è questione, i condoli la giurisdizione ormai decisamente orientata in senso positivo. È comunque, invece, la possibilità del concorso tra il delitto di DETENZIONE ILLEGALE di arma da guerra, e comune da sparo (art. 10 e 14 legge 14/10/74, n° 437), o di esplosivi (art. 10 delle stesse leggi), e quello di detenzione di armi da guerra o comuni da sparo, o di esplosivi, per uno dei più rilevanti espliciti enunciati, di cui, rispettivamente, agli artt. 21 e 23 legge 18/11/75, n° 110. Potono dir negare la possibilità del concorso formale tra atti delitti, contemplati che, tra loro, si possono avere un rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 15 c.p.: tra le due fattispecie minime, infatti, si ~~potrebbe~~ <sup>determinare</sup> una coincidenza di elementi costitutivi oggettivi e soggettivi (la detenzione cosciente e volontaria dell'arma o dell'esplosivo); ma quello, di cui agli artt. 21 e 23 citati, presuppone, in più, un EVENTO SPERCIACIZANTE (e cioè il DOLO SPECIFICO, costituito da una delle finalità espresse predette); e ciò determinerebbe la previsione della fattispecie speciale su quella generale, escludendo la configurabilità di quest'ultima. Su questo punto è orientata anche la sentenza della Corte di Cassazione in data 18/7/79, già citata in narrativa.

Severale queste cose non dividono tale collezione. Ed invece, a ben guardare, le consideranze di tutti gli elementi costitutivi della due giustificazioni in oggetto, ad eccezione dell'elemento giustificativo consistente nelle accorde, non sono lavorati. E ciò lascia, a dispetto degli art. 10 e 14 legge 14/10/74, n. 457, per art. 21 e 25 legge 18/4/75, n. 110, non ridimensionando affatto che la DETERMINAZIONE dell'azione o dell'obbligo sia illegale. E ciò, anche con un'azione negativamente denunciata, e quindi legittimamente detentata, al più consentita il detto diritto 22 art. 21, o la detenzione sia giustificata ad uno degli scopi previsti sopra indicati. Ed allora deve considerarsi che le due giustificazioni in esame sono sufficientemente diverse, onde la giustificazione, che si offre, di un rapporto di giustificazione non può riguardare, con la conseguenza che è giustificatamente fondata il consenso somato che la giustificazione sussiste in questione, ai sensi dell'art. 81 l.r. c.p. (violazione di più disposizioni di legge con: viene con una sola azione).

Tutto ciò premesso, non resta che considerare un valido come dei vari elisodi contestati agli indicati art. c).

(APO c) n. 1: al fine della detenzione illegale, e comunque la ~~giustificazione~~ agli indicati art. 21 legge 18/4/75, n. 110, ~~giustificazione~~ in tutti i casi nelle sfoglie e nelle azioni del contratto RIVOLUZIONE TOSCANO, della lista MAUSER e delle liste: ~~giustificazione~~ ~~giustificazione~~ nonché delle munizioni de guerra, munizioni, come abbiamo, nelle abitazioni dei civili, nel corso delle accorde legittimazione in seguito. Gli relativi resti

(definizione illegale di armi comuni da fuoco, definizione illegale di munizioni da guerra, definizione di armi comuni da fuoco, ha ~~una~~ e giurata da suddetto art. 21 della citata legge del 1875) riproducono le CIACI, le BASCHIERI, le BOMBACI, quali ~~creazioni~~ del COMITATO RIVOLUZIONARIO (il COMITATO RIVOLUZIONARIO (le CIACI anche quale creazione materiale); non ne riproduci, invece, le BARBI, anziché PARTECIPANTE alla delle bande armate, o carico del quale non giurata prova alcune di un suo consumo, materiale o morale, nei casi stessi, dai quali, infatti, deve essere annesso la non aver commesso i fatti; (A.P.O. C), n. 2; ai fatti della definizione illegale, e la ~~una~~ gli ~~in~~ molti di cui si è suddetto art. 21, del fascio WILKINSON, della lista analfabeta LUGER, della lista SMITH e WESSON, del nuovo EWFELD (armi clandestine, in quanto private dei numeri di matricola), dei 17 candidati di allievo da parte marca CHEDDI: TE, nonché delle munizioni da guerra, rinvenuti a bordo di questa FIAT 128, che, trovata a Viareggio il 11/1/28, costituiva, come già è stato dimostrato, il loro mobile del COMITATO RIVOLUZIONARIO toscano. Dei relativi reati (definizione illegale di armi comuni da fuoco, definizione di armi clandestine, definizione di colossali, definizione di tali armi ed allievo per la giurata fu: viati dal n. 21, ~~definito in termini di guerra~~ e ~~definito in termini di guerra~~ art. 28 della legge del 1875, definizione illegale di ~~armi~~ munizioni da guerra) riproducono le CIACI, le BASCHIERI, le BOMBACI, quali ~~creazioni~~ del COMITATO RIVOLUZIONARIO.

Allegato

WARIO TOSCANO, il BARBI, ha le ragioni già esposte, dove  
indica, che de cui conto, ha non aver commesso i fatti;  
e App. c. / n.° 3; ai fatti della defensione irregolare, e per  
le finalità previste dal nota aut. 21, del mandamento mod. 31,  
rinviando a fondo dell'atto 128, trovato in Pisa il 13/12/48,  
del cui collegamento con gli imputati si è già parlato. Si è  
fatti noti (defensione irregolare di parte da guerra; defensione di  
parte da guerra per le finalità previste dall'aut. 21 più volte  
citato) rispondono il CIACCI, il BASCHIERI, ed il BOBBACI,  
quasi EGAMIZZATORI del detto comitato; il BARBI, invece,  
ha i motivi già esposti, e anche degli altri, ha non aver commesso  
i fatti;

(App. c. / n.° 4; ai fatti della defensione irregolare, e per  
gli altri imputati nel nota aut. 21, nonché del Porto irregolare in  
luogo pubblico, delle tre pistole, dei revolver, delle munizioni da  
guerra, trovati nella CITROEN, a fondo della quale il CIACCI,  
il BASCHIERI, il BOBBACI, ed il BARBI viaggiavano lungo  
le strade Frattelle Romelle in Firenze, allora furono giurati ed  
avvisti, il 13/12/48. Dei relativi fatti (defensione irregolare  
e posto irregolare in luogo pubblico di parte da guerra - se così  
45 automatica - di munizioni da guerra, e di armi comuni da  
fuoco; defensione di parte da guerra e di armi comuni da  
fuoco per le finalità indicate dal nota aut. 21, che prevede e puni  
azioni materiali, in concorso tra loro, tutti i QUATTRO imputati.

Essi, invece, furono sorpresi mentre detenevano delle armi e munizioni, che si trovavano nella CITROEN, a bordo della quale viaggiavano. Il CIANCHI ed il BASCHIERI non si sono in alcun modo difesi; il BOMBACI è addirittura CONFESSO; solo il BARBI ha cercato di sostenere di avere ignorato la presenza delle armi nell'auto. Ma tale sua tesi difensiva si rivela inconsistente, ove si consideri:

1°) che, come risulta dal rapporto, la COLT COBRA cal. 45 <sup>era</sup> ~~collocata~~ <sup>collocata</sup> in bella vista, alloggiata sulle destre del BASCHIERI, il quale si trovava al posto di guida, ed aveva cercato di prendere, al sopraggiungere dei carabinieri; mentre le altre tre pistole, come è stato precisato, al dibattimento, dall'agente GIACQUINTO LUCCIANO, erano poste in una borsa, che, a sua volta, si trovava al centro dell'auto, tra i due sedili anteriori, più spostate INDIETRO, ed era ADDIRITTURA aperte; onde non si vede come il BARBI, che aveva preso posto sul sedile posteriore destro, avesse potuto non rendersi conto della presenza di dette armi;

2°) che, come risulta dalle dichiarazioni rese dal BOMBACI al P.M. nel corso dell'interrogatorio del 28/12/78, tutti e quattro gli imputati, all'atto dell'arresto, erano impegnati in una « operazione », il cui obiettivo immediato era il furto dell'auto della CORDELLA, e TUTTI erano perfettamente al corrente della presenza delle armi nella CITROEN;

3°) che le pistole ivi rinvenute erano QUATTRO; e per l'appunto QUATTRO - incluso il BARBI - erano gli imputati che



viaggiavano nelle CITROEN, impigrati nelle loro iniziative di detta operazione.

Sumite, ha il PORTO illegale in luogo pubblico delle armi in oggetto, la contestata aggravante del numero, superiore a due, dei concorrenti in tale delitto, prevista dall'art. 12 della Legge 14/10/74, n° 885 non è invece configurabile l'aggravante del fatto commesso in luogo, in cui sia concorso o adunanza di persone, prevista dallo stesso art. di detto art. 12; ed invece tale luogo non può essere identificato semplicemente in una pubblica via cittadina, sia pure persona da traffico, che configura ~~una pubblica via cittadina~~ uno dei possibili luoghi pubblici, in cui l'arma deve essere portata, la stessa configurabilità del delitto; ben può dire, invece, consistere in uno spazio pubblico, ove vi sia un particolare concorso, od una particolare adunanza di persone; si pensi, ad esempio, ad una osteria o ad una piazza, ove sia in corso un concorso, un corteo, una processione, che sono momenti ed occasioni di riunione particolari e diversi dal normale traffico cittadino, e giustificano la maggior pericolosità, in tali circostanze, del porto di armi, che, per concorso, la legge ha inteso punire più gravemente.

Uellum è configurabile, nella specie, in ordine ai reati di cui al detto capo C) n° 4, e l'azione contestata aggravante telegrafica, di cui all'art. 61 n° 2 c.p.; ed invece il reato - giur., nel capo di imputazione, è specificamente individuato nel furto dell'auto Fiat 131 di CORREIA MARIA LUISA. Secondo, come già è stato esplicito, gli imputati, all'atto dell'arresto, erano in possesso

uno dei duplicato delle copie di detta autostampa, ed è avendo  
sull'orizzonte dei quattro pistole, e relative munizioni, Vignone dice:  
nute e portate esclusivamente per seguire il ginto di un'auto, delle  
quali ai loro organi addizionali e di altri. E' chiaro, invece, che  
le armi venivano portate per altre finalità minime; ma tali  
reali - pure non sono, alle origini delle riattivazioni, individuali,  
né individuali.

Al capo D) dell'istruzione, è contestata, agli italiani, la  
contravvenzione continuata di detenzione abusiva di munizioni, per:  
viola dell'art. 657 c.p., con riferimento alle munizioni per armi  
comuni da fuoco, trovate:  
1° in Pisa il 25/12/78, nelle abitazioni dei craxsi;  
2° in Viareggio il 11/1/79, nelle Fiat 128 lì note citate;  
3° in Firenze il 18/12/78, nelle CITROEN, all'atto dell'arresto.  
Primo dei BARBI, la cui regione già capote e l'ipotesi delle  
armi, deve essere ancora dagli eliodi, di cui al n° 1 e 2, la non  
era comunque i fatti, deve ritenersi che, come è stato ritenuto  
anche dalle giurisdizioni del Tribunale di Reggio, le detenzioni contestate  
hanno di armi e di munizioni contestate un unico ipotesi di reato  
(cons. con. sez. VI, 16/2/73, con. con. Ann. 1874, 78, 5).  
Perciò, il reato in oggetto (detenzione abusiva delle munizioni  
quadrate) deve ritenersi ancora del delitto di detenzione irregolare  
di armi comuni da fuoco, di cui al capo C); per le circostanze:  
e' eliodio, di cui al capo D) n° 1, in questo, di cui al capo  
C) n° 1; e' eliodio, di cui al capo D) n° 2, in questo, di

Amml

indicati nel 6), i rivenditori del Comitato Rivoluzionario  
a mezzo di ordini incassati, contro le autovetture delle persone  
colpite, dal 2/6/77 al 15/11/78, in Firenze, Roma, e Pisa,  
sono contestati ai quattro imputati in relazione agli atti  
3 delitti continuati, di cui ai capi 6-H-1 delle imputazioni,  
i fatti.  
imputazioni, egli deve essere de suo merito, per non aver commesso  
e non reggendo da alcune prove specifiche di concorso in delitto  
quanto ai BARBI, qualche PARTECIPANTE e detto Comitato,  
e posto delle armi ricettate, di cui al capo c) n° 1 e 4.  
delle imputazioni furono commesse la vergine i delitti di detenzione  
stato aggravanti lesioni, di cui all'art. 61 n° 2 c.p., poiché  
detenzione materiale di esse. Summa, per tutti gli elenchi, se cost  
NO, e la alcune delle armi in oggetto, con alcune vite, dalle  
qualità di ORGANIZZATORI del Comitato Rivoluzionario Tosca,  
ordine e delle imputazioni dicende, in linea generale, dalle loro  
de responsabilità dei CIABU, dei BASCHIERI, dei BOMBARDI in  
ti indicati, nel capo di imputazione, essi sono: E) ed F).  
è stata accertata la provenienza dell'arma, e precisamente dai delitti  
c), delle quali - come è stato appreso spregiudicatamente in narrativa -  
le armi loro sono state consegnate a proposito delle imputazioni aus  
due delitti - ciascuno continuato - di imputazione di queste, tre  
Ai capi E) ed F) delle imputazioni, sono contestati agli imputati  
questo, di cui al capo c) n° 4.  
cui al capo c) n° 2, e' elenchio, di cui al capo D) n° 3, in

TOSCANA. E' questo detto che, per le ragioni già ampiamente  
sposte, le CIANCI, le BASCHIERI, ed le BOMBACI ~~sono~~  
quasi ORGAMIZZATORI di detto comitato, riprendendo, quando  
hanno a titolo di concorso con ignoti caruffoni mafiosi, dei  
reati configurabili nei fatti in cause, le cui circostanze, ~~non~~  
e le cui modalità, risultano in modo logico dai rapporti in  
atti, e dalle delazioni rese dalle singole persone, vittime degli  
attentati in oggetto. Dunque, per le B A R B I, quelle lasciate  
a detto comitato, deve ritenersi che manca del tutto la prova  
di un suo concorso, materiale o morale, in alcuno degli elio di  
cui in oggetto, per non aver comunque i fatti.

De CIANCI, le BASCHIERI, ed le BOMBACI, a parte la  
loro qualità di ORGAMIZZATORI del comitato RIVOLUZIONARIO  
TOSCANO, che nondimeno gli attentati, sono anche reggimenti da prove  
patologiche, che si collegano a questi. Ed invece, come si ricordava,  
uocati per detti attentati: le BASCHIERI, per atto dell'auto,  
fu trovato in persona, che è altro, di un figlio, che riceve alla  
luce: i dati tecnici della Fiat 127 targata FI/748466,  
auto intestata all'architetto UMBERTO PIERO, che ne sta  
per l'auto oggetto, in Firenze, il 16/11/78, di uno degli attentati.  
In questi, invece, hanno l'assistenza delle BOMBACI, venendo  
rinnanzi 30 volontari ideati convenuti per attentati all'auto  
del loro moduli, ed a queste date, architetto UMBERTO PIERO.

La dignità, il CAVALLO, le BASCHIERE, ed il BOTTAI devono

man dir'haft: vollendet:

dei delitti continuati di falsificazione, detenzione, e porto in luogo  
pubblico degli ordigni incendiari, utilizzati per compiere delitti attentati;  
autori auto delle lesioni, reiterate al capo 6); delitti, quasi, lievi;  
atti degli art. 9, 10, 12 dello Regg. 14/10/74, n. 457, e conti:  
stati agli infortuni, addunco, area (art. 6) del capo di infortuni;  
fazione; omicidi, ha i delitti in oggetto, commessi al fine di vergini  
questo di danneggiamento oggetto da incendio, e i cui al capo 11, e  
contata aggravante tecnologica, di cui art. 61 n. 2 c.p.;

de detto ~~il presente contratto~~ concludendo di D+N.

VEGGA MEUTO SEGUITO DA INCENDIO, INVIATO DATE' aut. 424

C.P. e comunismo, con l'azione scientifica di un medicamento di aglio.

Attenzione, con l'affluire in giugno, alle acque di derivazione da valle

altre, e facendo uso degli insegnamenti in questione, alle sud:

deff. aufzählung, at da gar keine listung hi incendio, die ai carabete

convittinato, ove il fuoco non come affatto, ogni volta, immediatamente

altro. Tale deficit è attualmente compensato nelle forme con un'altra

la tutti gli effetti, fanno parte in danno delle VERGHE RAMI, n.:

nuovo nelle gare del tentativo (inf. 56 c.p.), in quanto, in modo

stati costituiti, con l'applicazione dell'autorità di uno dei consueti.

ordinare invidiare, aff' idonei e difficili in modo non equivooco a

danneggiare detto auto ed a far sorgere il pericolo di incendio,

e' evitato non un variegato, netto glicole, la correa indichidanti delle

Volontà degli "infiltrati", e cioè la loro attività clandestina delle

micie. Summate, quanto agli eliodi in danno di VENÈ ORLANDO (consiglier comunale), VALENTINI GIUSEPPE, MALLARDO FRANCO, e D'ALESSANDRO CARLO (funzionari di Polizia), le contestata aggravante, di cui all'art. 61 n. 10 c.P. (consistente nell'aver commesso i fatti contro pubblici ufficiali, a ragione dell'adempimento delle loro funzioni).

Gli eliodi commessi in danno di MODIGLIANI UMBERTO e di LUBERIANI PIERO integrano anche tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del ~~reato~~<sup>delitto</sup> continuato di cui agli art. 6 legge 2/10/67 n. 335 e 13 legge 14/10/74 n. 437, avuto agi imputati al capo 1) dell'imputazione. Trattasi, peraltro, di un reato tipicamente sussidiario, come è previsto dalla CLAUOLA di SUSSIDIARIETÀ ESPRESSA contenuta nelle norme incriminatrice, là dove essa così si esprime: «... se il fatto non costituisce più grave reato ». Nelle specie, come si è visto, il fatto costituisce anche il delitto, di cui al capo H, nel quale, dunque, deve ritenersi annullato quello in oggetto.

Al capo L, è contestato agli imputati il delitto continuato di SOSTITUZIONE DI PERSONA, commesso materialmente, con numerosi azioni esecutive di un insieme criminoso, del BOMBACI, ma di pieno accordo, e quindi in concorso, con le CIANCHI ed il BASSIERI, come lui ORGANIZZATORI del COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO. Come già è stato esposto, dagli accertamenti effettuati prima il P.R.A., e dalle prime conflagrazioni nate dal BOMBACI, è risultato che questi, ogni volta che si recò presso gli uffici

dell' A.C.I. ha ipotecare, sui pubblici registri automobilistici, le  
targhe delle autovetture, di cui è COMITATO RIVOLUCIONARIO TO-  
SIANO avere progettato il fatto, e ricorre al nome dei rispettivi  
proibitori, ~~proibitori~~ indenne in errore, al fine di vantaggio,  
le persone del P.R.A. di Firenze, attribuendoli, anche nelle indiziate  
qualità da lui conquistate, il falso nome di CORRACI SALVATORE.  
DE CLAVICI, il BASCHIERI, e lo stesso BONBACI, devono, pertanto,  
essere dichiarati colpevoli, in concorso tra loro, del delitto in oggetto.  
Per le BARBI, nonché PARTECIPANTE al detto Comitato, non  
risulta prova alcuna alta a dimostrare un qualsiasi suo concorso,  
materiale o morale, in tale delitto, dal quale, dunque, deve essere  
assolto, per non aver commesso il fatto.

Al capo III, è contestato agli imputati il delitto di associazione  
per delinquere. A tutti è contestato il ruolo di ORGANIZZATORI  
della associazione, ai sensi della l.r. dell' art. 416 c.p.; ma se  
BARBI, per la ragione già illustrata, costituisce quello di semplice  
PARTECIPANTE, previsto e punito dal 1° cap. di detto articolo.

Senonché già è stato esposto, e dettagliatamente spiegato, che il  
delitto di banda armata, e quello di associazione per delinquere,  
non possono concorrere tra loro, perché la norma inapplicabile, che  
prevede il primo, è in rapporto di specificità, ai sensi dell' art.  
15 c.p., con quella, che configura il secondo. Ed allora, quando  
ai BONBACI, ai CLAVICI, ai BASCHIERI, il delitto di organiz-  
zazione di associazione per delinquere deve ritenersi applicabile in  
quello di organizzazione di banda armata, previsto dall' art. 306

finm

h. l. c.p., e unitario con B/; quanto ad BARBI, il decreto  
di partecipazione ad associazione per delinquere deve ritenersi ancora  
to in questo di partecipazione e condanna ammessa (art. 306 c.p. c.p.),  
del quale, come abbiamo visto, egli deve ritenersi  
Ar callo N sono contestati agli imputati i giusti leonizzanti (dal  
minimo dei concorrenti, dall'uso di mezzo gravitoso, dalla violenza  
quelle cose, dalle partecipazioni alla (istituzionale) di una serie di  
autovisione e di tangere, gottasse, lungo un notevole periodo di  
tutto, alle persone indicate in detto caso di imputazione. Si tratta  
della "128" di Viareggio, uccisa in Pistoia nel marzo 1978 in  
danno di BERTI ROMOLO; detta SIMCA di Firenze, uccisa in  
questa città, il 24/2/78, in danno di RONTINI ALDO; detta  
"128" di Pistoia, uccisa in Genova, il 27/6/78, in danno di  
LORENZETTI PIERANGELO; di altre auto uccise, di cui  
alcuni degli imputati avevano ammesso, negli atti in loro  
contro, i numeri di tangere, o disprezzo delle relative tangere, o  
di documentazione, che si trovano a bordo delle auto stesse; di  
tangere ritrovate, integre o contraffatte, quella 128 di Viareggio, su  
quella di Pistoia, quella 127 uccisa dai neri LUCCI e PISANO  
ha ricevuto e convalida l'attestato di morte in danno di VERE  
ORLANDO, sulla SIMCA di Firenze. Per maggiori dettagli, si  
richiede, qui, quanto in proposito è già stato diligentemente  
sto in materia. Di tutti i giusti in questione, rispondono le  
CIVILI, le BASCHIERI, le BOMBACI, quei ~~ORGANIZ.~~ ORGANIZ.  
ZATORI del COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO. DE BARBI,



semplice PARTECIPANTE a detto COMITATO, non reggiun-  
to da alcune prove in ordine ad un suo qualsiasi concorso,  
materiale o morale, in alcuno dei detti furti, ve assolto anche  
da tale imputazione, per non aver commesso i fatti.

Con le stesse formule, e per gli stessi motivi, il BARBI ve  
assolto anche dai reati, di cui ai capi O) e P), dei quali,  
invece, vanno dichiarati colpevoli, quali ORGANIZZATORI del  
detto COMITATO, il CIANCHI, il BASCHIERI, il BOMBACI.

Precisamente, al capo O) è contestato il delitto ~~continuato~~ continuato  
di ricettazione, di una targa d'auto proveniente da furto in  
danno di certo TORRINI FRANCO, e delle polizze assicurative  
di auto, provenienti da furto in danno di VANNI ROBERTO, tro-  
vate nella disponibilità del COMITATO in questione (le polizze  
erano nella "128" di Viareggio).

Al capo P), è contestato il delitto di furto plurigravato,  
dal numero delle persone, e dalle violenze sulle cose, commesso  
in Pisa in un giorno prossimo al 1°/1/76, ed avente ad oggetto  
polizze, contrassegni assicurativi, e documentazione varia, sottratte  
dai locali dell'agenzia di Pisa della Compagnia LES ASSURANCES  
NATIONALES, al titolare MALASOMA LIDO. Suvero, come già è  
stato esposto in narrativa, contrassegni e certificati provenienti da  
detto furto furono rinvenuti a bordo delle 128 di Viareggio,  
della SIMCA di Firenze, della Fiat 127 usate da LULLI e  
PISANO per l'attentato in danno di VENE ORLANDO.

/ / / / / / / / / / / /

Al capo Q1 è contestato ai quattro imputati il delitto aggravato  
e continuato di rapina, che si annovera tra loro comuni, in concorso  
con loro, contro gli agenti EUCALITTO MASSIMO e GIACQUINO;  
TO LUCA, per omissioni e atti lusinghieri, di cui, nell'occasione  
della loro funzione, stavano procedendo al loro arresto nelle segrete  
del delitto di detenzione illegale delle armi, trovate nelle  
CITROEN, a bordo delle quali i prevenuti ~~erano~~ viaggiavano lungo  
il viale Fratelli Rosselli in Firenze.  
Sulla scorta delle risultanze, e cioè del verbale di cattura (cattura  
1, voc. B. 1.1) e delle circostanze giuridiche, si stabilisce, che  
il delitto aggravato deve aver agito in più persone riunite. Ed invece,  
non che soltanto, dai dati dell'indagine ~~dei~~ del GIACQUINO,  
emerge che esso imputato, secondo le circostanze, stesso aveva  
invitato i quattro occultisti e autolesionisti a recarsi, e mentre se  
inseguitava anche l'agente EUCALITTO, aveva costituito un solo  
gravissimo minaccioso nei confronti dei due lusinghieri, per cui  
do l'atto di prendere la pistola con CORRA, la polizia agli  
stessi: onde nessuno, nel fatto comune dei BASCHIERI, tutti  
gli elementi costitutivi del delitto, di cui art. 337 c.p.  
Ma in quel momento, secondo le circostanze dell'investigazione del  
GIACQUINO, gli altri tre imputati erano già arrestati, ottenendo  
alle investigazioni riunite, e si trovavano nel medesimo. Da quali  
momenti, le C.A.V., le BOMBARDI, ed il BARBI erano rinvenuti

WZM

qualche contro il muro, sotto la minaccia di omicidio di guerra; in un primo tempo, invece, il GIACQUINTO aveva tenuto schiacciato verso di loro la sua pistola; automaticamente, quando si fu di lui aggredito il BASCHIERI, tirò fuori dall'alto ad oliva d'oro il GIACQUINTO, e steso GIACQUINTO aveva puntato contro gli infelici le micropistole del college. In queste condizioni, non si vedeva quasi atti di resistenza attiva avevano subito colpito il GIACQUINTO, il BOMBACCI, il ~~BARBI~~ <sup>BARBI</sup>. E' evidente che cadde che qualcuno di loro abbia preso, durante tutto lo svolgimento dell'episodio, gravi minacce; in particolare, tali minacce riguardavano il BARBI, al quale, nel corso del primo interrogatorio con lui, fu contestato di aver pronunciato gravi minacce. Secondo non è dato sapere quali sono le fonti di tali contestazioni; ed invece, dal verbale di questo NULLA RISULTA al riguardo. L'azione de' e' agiti GIACQUINTO ha solamente negato di aver subito alcuno degli infelici pronunziare gravi minacce di qualsiasi tipo.

Pastore, il CIACCI, il BOMBACCI, ed il BARBI devono aver ammettuto che detto in oggetto, ha non una conoscenza in fatto.

Inoltre, il CIACCI, nel cui allarmeamento hanno di via Pombali fu trovato, ha l'atto, come è stato spiegato in narrativa, un giaciglio automatico da caccia cal. 12, da lui non denunciato alla Autorità di P.S. competente in fatto, deve aver dichiarato collettore anche del detto di detenzione illegale di detto omicidio.

avanti al capo 5).

Poiché tutti i reati, effettivamente commessi da ciascuno dei

quattro imputati predetti, furono indubbiamente attualizzati nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, consistente nella attuazione delle finalità evasive del COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO, essi devono ritenersi unificati dal vincolo delle continuazioni, ai sensi dell'art. 81 del C.P.

Resta ora da esaminare le posizioni dei così detti imputati « minori »: IPPOLITI GIUSEPPE, e ROSSI GRAZIELLA.

L'IPPOLITI è imputato di PARTECIPAZIONE alla Banda armata costituita dal suddetto COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO delle B.R. (art. 306 del 1° C.P., capo T dell'imputazione), e, conseguentemente, di PARTECIPAZIONE a tale associazione sovversiva (art. 270 del 2° C.P., capo U).

Come già è stato esposto in narrative, in Roma, il 13/5/75, erano stati rubati i porti di fucile intestati a LUVERTI ARME-  
NIO, ad ALORI ANTONIO, ed a COLLABOLLETTA GIOVANNI.  
Converrà ricordare:

1°) che, con il porto d'armi del LUVERTI, furono acquistate la BERETTA, ed una parte delle MAUSER, trovate nell'abitazione del CIANCHI, oltre al fucile e pompa trovato nel covo delle B.R. di via Gradoli in Roma;

2°) che il porto d'arme dell'ALORI fu rinvenuto in Roma, nelle tipografie delle B.R. di TRIACA ANTONIO.

Ora, il TERZO porto d'arme, intestato al COLLABOLLETTA, fu rinvenuto in Pisa, il 4/2/76, in possesso dell'IPPOLITI, al momento del suo primo arresto. L'IPPOLITI, giungendo del

posto di facile del COLLABORATA, giustificato con la possi-  
 zione della fotografia, e di avergli provenienti da un gusto da lui  
 stesso illustrato, il 23/1/76, in danno di casa civiltà DO-  
 NATELLA, avere acquistato, presso varie annate della Toscana,  
 9 tre pistole, rivoltelle, e carabine, delle quali nessuna, in  
 un primo tavolo, ne stata ritrovata. Per tali fatti minuziosi, ed  
 atti reati oggettivamente comuni, e' IPPOSITI, con sentenza del  
 Tribunale di Firenze in data 6/10/76, liberato in giudizio, su  
 condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, e  
 di. 250.000 di multa. Va anche ricordato che, all'atto del  
 suo arresto, e' IPPOSITI fu trovato in possesso di una sola rag-  
 giante un coperchio di caviglie, identificato nelle viti, con  
 gatti neri, attino, di proprietà di GORACCI BENEDETTO, nato  
 collazionata DI ARMI.

cioè è stato pure espulso da LUCCI LUCIA e PISANO DO-  
 MENICO, il 26/10/77, all'atto del loro arresto, furono trovati  
 in possesso di tre pistole. Costoro, come si ricordava, furono poi  
 condannati, con sentenza 18/10/75 del Tribunale di Firenze, per  
 un attentato dinamitardo in danno di VENE ORLANDO, rinven-  
 tato dal COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO - BRIGATE

ROSSE, ed inoltre rinvennero impilati, in un procedimento pendente  
 presso la Procura della Repubblica di Firenze, di associazione sov-  
 versiva e banda armata, in relazione alla suddetta opera. Si

ricordava, a tal proposito, che, nella notte "128", rinvenute a  
 VIAREGGIO il 11/1/75, e costituite, come è stato già dimostrato,

il loro mobile di detta banda armata, fu trovata attualmente:  
zione sottratta a tale FLORENZIO UBALDO, insieme alla sua  
auto Fiat 127, con la quale la LULLI ed il PISANO si erano  
recati a Roma per concludere l'attentato in danno del VENÈ,  
e sulle quali vennero trovati altri tre contrassegni per R.C.A., per:  
varianti da quel giunto in danno del MALASOMMA, del quale,  
con la presente sentenza, sono stati riconosciuti colpevoli, quali  
ORABUZZATORI del COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO, il  
CIACCI, il BASCHIERI, ed il BOMBACI.  
Ora, come è stato più dettagliatamente esposto in narrativa, una  
delle tre pistole trovate in possesso della LULLI e del PISANO,  
una WALTER PPK. cal. 7,65, fabbricata nel 1973, fu sot-  
tolpata a Pisaia, allo scopo di ricostruire i numeri di matricola,  
di risultavano analogi. Così vennero ricostruite le prime quattro cifre  
di tale matricola, e precisamente: 2882. Venne poi estratto, presso  
il Centro Elettronico della Divisione Informatica D.M. del Ministero  
dell'Interno, l'elenco di tutte le pistole di quel tipo, ivi risultanti  
come segnalate, in base alle denunce obbligatorie di acquisto, contras-  
segnate, allungate, con la matricola 2882... Tali elenchi risultò  
comprendere 57 pistole. Sulla scorta dei dati segnalati nelle elen-  
co medesimo, vennero dirette alle varie Divisioni indagini, per accertare  
quali destinazione abbiano avuto le singole pistole. Venne  
così accertato che tutte le dette pistole si trovavano ancora nel  
legittimo possesso dei denunciati, ad eccezione:  
1°) della pistola matr. 288285, acquistata presso un'armaia in

Latina, da un cittadino tedesco, nel 1975;

2°) della pistola matricole 288280, acquistata da DI MAIO RENATO, ed è questa rubata in Milano nell'Agosto 1977;

3°) della PISTOLA MATR. 288224, acquistata, per l'affidante, in Firenze, dall'IPPOLITI GIUSEPPE, sotto il falso nome, e mediante l'intermediazione del noto posto d'armi rubato e COLLA: BOLLETTA GIOVANNI, il 31/1/76, in Firenze.

Senonché successive indagini, compiute mediante INTERPOL, consentono di escludere che le pistole qui sopra indicate al n° 1 si trovino, e sue volte, ancora in possesso dell'acquirente, il cittadino tedesco KRUEDEMER (vedasi note delle Procure della Repubblica di Roma del 25/6/78). Pertanto, resta: vano due sole possibilità:

1°) e le pistole trovate in possesso di LULLI e PISANO potevano identificarsi con quella rubata al DI MAIO, il quale, peraltro, sentito come teste, esaminando l'arma in sequestro, non era stato in grado di affermare, né di escludere, che si trattasse delle sue;

2°) oppure l'arma sequestrata ai medesimi LULLI e PISANO era proprio quella acquistata dall'IPPOLITI, il 31/1/76, in Firenze, presso l'armiere GALARDI.

Senonché, ogni possibile dubbio in proposito viene a cadere, ove si consideri:

1°) che è l'IPPOLITI, il quale, oltre a tutto, già possedere una pistola fino dal 1974 (vedasi raffronto 12/4/79, vol. III, cartella A), sottoscritto 1), non acquistò certamente la

Spina

NOVE anni de fuoco, di cui sopra si è parlato, ha si vedesi-  
mo; ed invece esse non furono trovate in suo possesso, mentre  
i comportamenti ciminiosi da lui posti in essere per acquistarle  
dimostrano, di per se, l'illicitezza delle destinazioni finali di  
esse;

2°) che, dunque, tali anni gli furono commissionati da qualcu-  
no; ed il fatto che l'IPPOLITI, all'atto del suo arresto, è  
stato trovato in possesso delle fotografie della villa del  
GORACCI, ha l'affidato noto collezionista di anni, conferma che  
l'imputato faceva il procuratore di anni per conto di terzi;  
3°) che, come già è stato più volte rilevato, il porto d'anni  
del COLLABOLLETTA, da lui usato per gli acquisti delle 9 anni  
suddette, era stato rubato, ha l'affidato, ~~in~~ INSIEME AD  
ALTRI DUE, quello del LUNERTI, e quello dell'ALORI, entrambi,  
come si è visto, ~~affidati~~ usati da affiliati alle BRIGATE  
ROSSE;

4°) che, come pure già è stato esposto, sulle due note "128",  
di VIAREGGIO, COVO MOBILE del COMITATO RIVOLUZIONARIO  
TOSCANO delle B.R., vennero ritrovati il FOGLIO COMPLEMENTA-  
RE dell'auto MINI MINOR affidamento a CIULLINI DONATEL-  
LA, ed un CERTIFICATO a costei intestato; auto e documenti  
rubati - come è stato accertato con la sentenza 6/10/76 del  
Tribunale di Firenze, passata in giudicato - alle CIULLINI  
dall'IPPOLITI il 23/1/76, insieme ad una pelliccia, e ad  
un carnet di assegni, alcuni dei quali erano stati affidati



mati dell'imputato ha acquistato le suddette armi.

Ed allora deve considerarsi che risultano sufficientemente provati i collegamenti dell'IPPOLITI con le B.R. in genere, e con il COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO in specie; che egli si era occupato ed ha svolto il compito di approvigionare la banda di materiale logistico (armi, auto, anagiri da usare dopo averli sabotati, documenti inserati ad autovelocità); che, dunque, benché la pistola acquistata a LUZZI e PISANO non potesse essere che quella da lui acquistata nelle note circostanze, e da lui fornita o direttamente a coloro, o ad altri intermedi, che, a loro volta, e costoro la consegnarono. E', dunque, pienamente provata la sua PARTECIPAZIONE al COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO, e la sua collocazione in ordine ai delitti dell'implicazione e banda armata, e ad associazione sovversiva. Resta solo da spendere qualche parola sulla singolare psichia psichiatrica raggiunta dall'imputato, in base istruttoria, dal dott. GIUSEPPE BERTI, secondo il quale l'IPPOLITI sarebbe persona solo in parte capace di intendere e di volere, in quanto affetta da sintomi di « gravi disturbi della personalità di tipo schizoidale con atteggiamento paranoide ». Secondo tale conclusione, cui il laico aloditticamente paviano (leg. 26 della relazione), non solo è del tutto immotivata, ma è anche in evidente contrasto logico con le prove, poste nella parte motivata - espositive della psichia. Ed invece, alla leg. 13 si legge che l'essere neurologico ha dato voto NEGATIVO; e leg. 15, che « l'imputato è affetto

lucido, orientato nel tempo e nello spazio, ben pacificante, molto attento » e che il suo pensiero allargarsi « CONVERVO e CONFERVIT », risultandone « un tipo di ideazione oggettiva e non distaccata dalle realtà esterne, senza fratture né astrazioni vuote » ; a pag. 18, che la memoria, sia propria, che venuta, è ben conservata ; che la capacità di astrazione, di generalizzazione, di sintesi di concetti, è ben sviluppata ; che, infine, l'intelligenza è decisamente buona. In definitiva, si vede che l'IPOLITI sia oggetto di qualsiasi malattia fisica o psichica, tale da scatenare grandemente la capacità di intendere, o quella di volere. Poi, con un uso e proprio alto logico, si perviene, notevolmente, alle incongrue conclusioni sopra riportate. Conclusioni, che, dunque, si rivelano del tutto inattendibili. Onde all'imputato non può essere riconosciuta la diminuzione del vizio morale di mente, prevista dall'art. 88 c.p.

3 dei delitti ascritti all'IPOLITI, l'assunzione commessa nella esecuzione di un medesimo disegno criminoso, devono ritenersi significati dal vincolo della continuazione (art. 81, che c.p.).

ROSSI GRAZIELLA, infine, è imputata del delitto di detenzione illegale di armi comuni da sparo e di munizioni da guerra, previste dagli artt. 10 e 14 legge 14/10/74, n.º 487, che sanziona il fine di sovvenzione, e, quindi, non del delitto, di cui all'art. 21 legge 18/4/75, n.º 110 (c.d.l. c, n.º 1 ; si veda, a tal proposito, la ordinanza di rinvio a giudizio del ~~TRIBUNALE~~ G.I., pag. 42) ; della contravvenzione di detenzione illegale di munizioni sia arma comune da

Alm

opere ( caso 0, n° 1 ), de riferire, l'aspetto, anziché, la i media  
a due tanto allegati, nel predetto, articolo, in che, due decise di  
sareggiano l'aspetto, l'aspetto, dato, 378 c.p. ( caso R det-  
e' insufficiente ). Le conclusioni della Rossi in ordine ad entrambi  
atti decise all'atto evidente.  
Per quanto attiene al decise, di cui al caso C/1 - che ammette la  
contraddizione, di cui al caso 0/1 - trattasi delle due l'aspetto  
( ammette da parte / e delle conclusioni de parte e la parte  
comune da parte, che si trovano nelle conclusioni della Rossi e  
del suo coautore CIARRE, sotto in Pace, via Pozzani, n° 26.  
Si ricorda che, nel caso della l'aspetto, l'aspetto, l'aspetto  
il 20/12/78 ( giorno succeduto a questo atto di caso CIARRE  
ci, del BASCHIERI, del BERNARDI, e del BARBI, delle parti  
e conclusioni non furono trovate. Ma poi, nel caso del confronto con  
la Rossi, adottati davanti al P.M. il 24/12/78, il CIARRE con:  
sono la l'aspetto, nelle sue conclusioni, di delle parti, e la Rossi,  
il giorno stesso, vide il contraddittorio, con le parti e le conclusioni  
si trovano, ed ora hanno effettivamente rifatto nel caso decise di:  
conclude l'aspetto, seguito il 25/12/78. La Rossi ammetteva anche  
di non stare a conoscenza dell'esistenza di delle parti, ~~l'aspetto~~  
ed aggiunge che il CIARRE stesso l'aspetto e come l'aspetto, mai più  
di due, che, poi, rifletteva via. Per quanto interrogatorio del  
0/1/78, la Rossi l'aspetto che, anche dopo aver avuto notizie  
dell'esistenza del CIARRE, non si ne disattese di delle parti e delle  
conclusioni, l'aspetto, in queste ore, se molto agitata, e non agire a

mente serena.

È, dunque, provato, che le ROSSI, dal 19/12/78 (giorno dell'arresto del CIANCI) al 25/12/78 (giorno della seconda perquisizione), restò, di fatto, nella disponibilità esclusiva delle armi e delle munizioni in oggetto, con la consapevolezza (elemento psicologico) di avere la possibilità di disporre, in qualsivoglia modo, di esse. In ciò si risolve, invero, il dolo del delitto in oggetto, non essendo esatto ridirle, per la sua integrazione, l'effettiva volontà di fare uso delle armi detenute. Le ROSSI, pertanto, deve rispondere del delitto medesimo.

Per quanto attiene all'imputazione di favoreggiamento personale, di cui al capo R) della rubrica, l'imputata è pienamente confessa. Dai suoi stessi interrogatori del 24/12/78 e del 2/1/79, confermati al dibattimento, emerge, infatti, che ella, che già in precedenza si era resa conto che il CIANCI teneva un comportamento illegale, ed aveva strani collegamenti, quando ~~vide che il CIANCI~~ aveva all'epoca che le abitazioni delle sorelle e dei genitori del suo convivente erano già state perquisite, ed aveva letto sul giornale degli arresti eseguiti in Firenze il 19/12/78, tenendo una perquisizione nell'appartamento di via Ponenti, si era disfatte di varie cose, altamente compromettenti, che ivi si trovavano, e precisamente:

- 1°) di APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, da lei gettate nel sacco delle immondizie;

- 2°) di un OPUSCOLO con la stella a cinque punte, e la scritta BRIGATE ROSSE, e di APPUNTI vari, da lei cruciati nella

forma dei water.

La sostanza di tali allacciate, delle operazioni, e degli affari, che sono state annunciate dallo stesso CIACCI, nel corso del congresso con le ROSSI, ed il loro mancato riferimento nel corso delle due negoziazioni conferma la veridicità delle conclusioni dell'imputato. E, dunque, l'esiguo dei quote, dopo l'avuto in presenza del reato del CIACCI, del BASSINIERI, del BOMBACCI e del BARRI, aiuto consapevole e volontariamente coloso, e in particolare il CIACCI, e ad eludere le investigazioni dell'autorità, occultando e distruggendo il predetto materiale. E' da dire, pertanto, come dicasi, rate colpevoli anche del delitto in oggetto.

Tra i due delitti avuti alla Rossi, palesemente commessi nelle operazioni di un medesimo disegno criminoso, avviene il vincolo della continuazione (art. 81 del c.p.).

Tutto ciò premesso, non resta che determinare le pene, da infliggere ai singoli imputati. Tenuto conto di tutti i fatti, indicati nell'art. 133 c.p. su particolare, tra il CIACCI, il BASSINIERI, ed il BOMBACCI dove furono conto, da un lato, delle rilevanti gravità dei molti reati commessi in un lungo periodo di tempo; tra i quali, l'altro, non figure alcun attenuato all'incriminazione giacche di premere: dare altro, del loro contegno processuale, dovendosi segnalare, a tale proposito, il fatto che, a differenza di quanto normalmente accade in questo tipo di processi, qui non hanno confluito il benedic minime fattivo di turbare il corso ed ordinato svolgersi dei delitti.

nuto, e si sono astenuti da qualsiasi valutazione offensiva o in-

venzione nei confronti della Corte, del P.M., dei difensori.

Giunto al reato più grave della serie in continuazione, esso ve  
individuo, in relazione al particolare atteggiamento ~~comportamento~~  
che suscita, ed alle oggettive pericolosità, nelle organizzazioni  
di grande ampiezza, di cui al capo B) dell'imputazione. Va  
ricordato, a tal proposito, che, secondo la giurisprudenza ormai  
prevalente del Supremo Collegio, la stabilità quali ora stata  
la violazione più grave nel reato continuato, ovvero per riferimento  
non solo al titolo dei reati, ed alle previsioni sostanziali delle rispettive  
penne edittali, ma a tutte le particolarità, neanche caduca, la cui una  
violazione si alludeva più grave di un'altra, talché in definitiva è  
da avere in concreto, che realmente l'espressione delle maggiori gravità  
del reato (cons. Cam. Sen. T<sup>e</sup>, 26/5/76, Cons. Par. Mass. 1378, 1017).  
Ciò stabilito, pare eguale da inferire al CIANCHI ed al BASCHIERI,  
allora, per ciascuno di loro, quella di anni 7 di reclusione, aumentata  
da ad anni 8 per le recidive contrabete, ed ancora aumentata ad  
anni 13 per la continuazione;

quanto al BOMBACI, i cui compiti di organizzazione del COMITA-  
TO RIVOLUZIONARIO TOSCANO furono, come si è visto, più estesi;  
tali di quelli del CIANCHI e del BASCHIERI, e che var, in  
istituzionale, anche CONFESSIONE, pare eguale all'ora quella di anni  
5 di reclusione, da aumentarsi ad anni 10 per la continuazione.

Per quanto attiene al BARBI, considerata la limitatezza dei  
compiti da lui svolta, in qualità di semplice PARTECIPANTE,

my

Il Comitato suddetto, tenuto presente le sue condizioni, tenuto conto delle massime convenienze, ritenuto, per le ragioni sopra esposte, che il detto lui grave sia, all'incirca, quello di PARTECIPAZIONE A BANDA ARATA; tiene eguale all'incirca questo di anni 3 e mesi 6 per la continuazione.

Quanto all'IPOLITI, i cui compiti di PARTECIPANTE al detto Comitato furono lui rilevanti di quelli dei BARBI, intendendo la gestione di un'anno e di documentazione utile, ritenuto che il detto lui grave è quello di PARTECIPAZIONE a detta banda armata, tiene eguale all'incirca questo di anni 3 e mesi 4 di riduzione; ne, aumentata ad anni 4 per la continuazione.

Quanto, infine, alla Rossi, ritenuta del tutto estranea alla banda ed alle sue attività esecutive, tenuto conto che il detto lui grave è quello di detenzione irregolare di armi comuni da fuoco, e relative munizioni, e di munizioni da guerra, tiene eguale a quelle di anni 2 di riduzione e di 240.000 di multa. Delle spese di ridotta ad anni 1 e mesi 4 e di 150.000 per le affermazioni penali, di sommo a lei riconosciute per le incriminazioni, e per il consiglio procuratore, imputato non soltanto a semplice complicità, ma anche a reato. Le spese ~~non sono~~ definitive se poi aumentate ad anni 1 e mesi 1 di riduzione per la continuazione con il favoreggiamento, per il quale non è prevista la pena della multa, che vale, così, fissata in di 150.000.

Per solo aggiungere che la ridotta, sommate due difensori del:

è IPPOLITI, di cui si è già parlato nel precedente  
libro, e che ha dato luogo alla confusione con quelli, per  
i quali il Tribunale di Firenze ha condannato con sentenza  
data 6/10/75, l'assalto in giudicato, non può essere  
riforma, in base ai fatti già esposti, più gravi i reati ora  
avvistati, di quelli oggetto di detta sentenza.  
Ai suoi figli, 28, 25, e 32 c.p., e CIANCHI, e GASCHIERI,  
ed il BOMBACI devono essere condannati alle loro economie  
e detti infamazione pubblica dei pubblici uffici, e detti infamazione  
e detti infamazione pubblica dei pubblici uffici; il BABI e  
e IPPOLITI devono essere condannati alle loro economie e  
infamazione dei pubblici uffici, per il periodo di anni 5.  
Ai suoi figli, 488 c.p.p., gli imputati devono essere condannati  
e detti, in ordine, al pagamento delle altre loro economie, e ricompen  
e quella delle loro infamazione pubblica.  
Similmente, a favore della Rossi, i requisiti, di cui egli  
163, 164 c.p., e l'assalto in giudicato, avuto riguardo alle cose  
esposte, di cui egli è, 133 c.p., che esse si sono da  
completare infamazione reati, più gravi come le infamazione della  
completare infamazione reati, più gravi come le infamazione della  
obiettivi infamazione con ordinanza di condanna della Corte  
Vincenzo in data 10/12/60, come da questa Corte.  
Ai suoi figli, 158 c.p., devono essere revocati i benefici  
concerni al CIANCHI con sentenza 8/4/77 del Tribunale di

Pisa.



si sono detti art. 240 c.p. che deve essere ordinata la consegna  
delle armi e munizioni, ed altri oggetti in acquisto, di cui ai  
colli di reato, rilevati nel titolo, mentre deve essere ordinata  
la restituzione in pagamento degli altri colli di reato, ai sensi e  
per gli effetti, di cui art. 183 c.p.

P. M.

LA CORTE d'ASSISE di PRIMO GRADO di FIRENZE  
DICHIARA

CLAUDIO DAUTE PASQUALE, BASCHIERI PAOLO, e  
BOMBACCI STEFANO SALVATORE colpevoli dei reati loro  
avuti, ad eccezione di quelli aus D), aus I), aus M), aus  
correlati, rispettivamente, in quelli aus C), aus H), aus B),  
nonché, per le CIAMICI ed le BOMBACCI, di quello aus A),  
con condanne delle aggravanti di cui art. 12, 2° comma,  
2° titolo legge 14/10/74 n° 487, e di quelle di cui art.  
61 n° 2 c.p., in ordine al reato di cui alla lettera C) n° 4 del  
calo di imputazione, e ritenute la continuazione fra tutti i reati;  
B A R B I CLAUDIO colpevoli dei delitti di frode e  
frode omessa e frode omessa ad ommissione omessa, così  
modificate le imputazioni di cui ai capi A) e B), nonché del  
delitto di cui alla lettera C) n° 4, con condanne delle aggravanti:  
di cui art. 12, 2° comma, 2° titolo legge 14/10/74 n°  
487, e di quelle, di cui art. 61 n° 2 c.p., in ordine al  
reato di cui alla lettera C) n° 4, ritenute la continuazione fra  
atti reati;

IPPOLITI GIUSEPPE e ROSSI GRAZIELLA colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, con attenuanti generiche per la sola ROSSI, e ritenute la continuazione tra detti reati;  
e visti gli articoli, di cui ai capi di imputazione, 62 bis e 81 del C.P., 477, 483, 488 C.P.P.,

#### CONDANNA

CIANCI DANTE PASQUALE e BASCHIERI PAOLO ciascuno alle pene complessive di ANNI TREDICI di reclusione;

BOMBACI STEFANO SALVATORE alla pena complessiva di ANNI DIECI di reclusione;

IPPOLITI GIUSEPPE alla pena complessiva di ANNI QUATTRO di reclusione.

BARBI GIAMPAOLO alla pena complessiva di ANNI TRE e MESI SEI di reclusione;

ROSSI GRAZIELLA alla pena di ANNI UNO, MESI UNDICI di reclusione, e lire CENTOCINQUANTAMILA di multa;

visti gli artt. 28, 29, e 32 C.P., condanna il CIANCI, il BASCHIERI, ed il BOMBACI all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e, durante l'esecuzione della pena principale, all'interdizione legale;

condanna BARBI GIAMPAOLO ed IPPOLITI GIUSEPPE alla interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni cinque;

condanna tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno a quelle delle proprie custodie preventive.

Visto l'art. 163 C.P., ordina che l'esecuzione delle pene inflitte alla ROSSI rimanga sospesa per anni cinque, sotto le

conferma di essere in regola; e neppure gli obblighi imposti con ordinanza di condanna delle ribelle. Invece in data 10/12/80, pronunciata da questa Corte.

Viato e' att. 168 c.p. recata i benefici concessi ad CIARRE D'ANTE con sentenza 8/4/1977 del Tribunale di Pisa.

Viato e' att. 473 c.p.p., ASSOLUTIVE;

le CIARRE ed il BOMBARDI del delitto di cui atto cettare a, ha non aver comunque il fatto, ed il BARRI de tutti i

rimanenti reati e sui assolti, ha non averli commessi.

Viato e' att. 240 c.p., ordina la revoca delle assolti e mutazioni, ed atti oggettivi in seguito, di cui ai colpevoli de reato n° 46857,

45705, 45856, 45858, 45852, 45938, 45847, 45343,

45350, 46005, 46110, 45860, 45852, 45862, 46115,

Ordina le mantenimento in seguito degli atti colpevoli de reato,

ai sensi e per gli effetti di cui att. 185 c.p.

Così deciso in Firenze, il 20 dicembre 1980.

Il Presidente  
Il Procuratore



gr. Coucchi

De giudice att.  
M. C. M. C.

Allegato gli originali ed i loro duplicati -

Allegato il P.M. contro Bouleau, Bonaldi, Cioni, Bori e Romi-

Att. alle C. M. M. di 6/4/81 -

~~Per favore M. Costa~~  
~~Attestato~~

SENTENZA BOMBACI + 5

~~14/12/84~~

Le Lore di Anna d'Appel con sentenza 9.6.82,  
dichiarare inammissibile l'impugnazione, l'appello del PM  
nei confronti di Boudier, Boudier, Lore e Rom,  
in ordine all'ordine della presente sentenza, in quanto  
della stessa PM nei confronti di Boudier e de Luan. PM  
impugnati, ritenere annullati nei confronti dei Boudier

dei Boschieri, dei Cenci e dei Barbi; resti di cui  
oppl. n. 10, 12 e 14 l. 687/74, contrabbi delle lettere C in  
pelle finiti dopo n. 21 e 29 l. 110/75 contrabbi delle  
derivate lettere C) dei capi d'infanteria;  
ritiene la capofila dei Bombaci, dei Boschieri e dei  
Cenci, e tale d'interdizione auto relativamente agli episodi  
contrabbi come finiti appresi alle lettere N), (eccezione  
potrebbe per gli episodi in danno di Barbi, Lorenzini e Rottini)  
e delle lettere P) dei capi d'infanteria;  
induce pure al Bombaci ed anni 9 mesi 10 real e al  
Boschieri e Cenci ed anni 10 real ciascuno;  
eleva le pene inflitte al Barbi ed anni 5 mesi 5 real e  
la condanna alla interdizione perpetua dei pubblici uffici;  
analoghe pene delle infanterie n. 8) per insuff. di forze  
e determina pure rendere in anni 1 m. 4 real, <sup>ed. 16.000 annate</sup> (non menzionare);  
analoghe pene n. 4) per insuff. di forze e dedurre 4 ed  
in confronto della stessa n. 5) per annate;  
compiono nel resto.

Ricono, Bombaci, Boschieri, Cenci, Barbi e Romi.  
Le Ceti di Censura con sent. P. 683 delore inam-  
mabili i ricorsi Bombaci e Romi e ripete i ricorsi  
di Cenci, Boschieri e Barbi;

Gianmario rep.